

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 10 giugno 2004

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 0685081

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI

<u>Regolamento n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti</u>	Pag.	5
Regolamento n. 649/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	»	40
<u>Regolamento n. 650/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili</u>	»	42
<u>Regolamento n. 651/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio</u>	»	46
<u>Regolamento n. 652/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, che rettifica il regolamento n. 362/2004 relativo all'apertura di un contingente tariffario preferenziale per l'importazione di zucchero greggio di canna originario dei paesi ACP ai fini dell'approvvigionamento delle raffinerie nel periodo dal 1° marzo 2004 al 30 giugno 2004</u>	»	47
Regolamento n. 653/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali, n. 51/2004	»	48
Regolamento n. 654/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, che modifica il regolamento n. 144/2004 per quanto riguarda il quantitativo oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di frumento tenero detenuta dall'organismo d'intervento francese	»	51
<u>Regolamento n. 655/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, che modifica il regolamento n. 466/2001 per quanto riguarda il nitrato in alimenti destinati ai lattanti e ai bambini</u>	»	52
<u>Regolamento n. 656/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, che modifica il regolamento n. 752/93, recante disposizioni d'applicazione del regolamento n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali</u>	»	54

<u>Regolamento n. 657/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, che modifica il regolamento n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi</u>	Pag.	66
<u>Regolamento n. 658/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, che istituisce misure definitive di salvaguardia nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.)</u>	»	71
<u>Regolamento n. 659/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, recante modifica del regolamento n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole</u>	»	99
<u>Regolamento n. 660/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, recante modifica dell'allegato del regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle circoscrizioni</u>	»	101
<u>Regolamento n. 661/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento n. 769/2002 del Consiglio sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di cumarina spedita dall'India e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o meno originaria dell'India o della Thailandia, e che dispone la registrazione di tali importazioni</u>	»	103
<u>Regolamento n. 662/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, recante misure transitorie per quanto riguarda le domande di titoli di importazione ai sensi dei regolamenti n. 936/97 e n. 1279/98 che prevedono la gestione di alcuni contingenti tariffari di carni bovine in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea</u>	»	107
<u>Regolamento n. 663/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, che modifica il regolamento n. 2300/97 recante modalità di applicazione del regolamento n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele</u>	»	109
<u>Regolamento n. 664/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, che fissa misure transitorie in materia di titoli di importazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ai sensi del regolamento n. 2535/2001, a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea</u>	»	110
<u>Regolamento n. 665/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate</u>	»	112
<u>Regolamento n. 666/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali</u>	»	113
<u>Regolamento n. 667/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, recante trentaduesima modifica del regolamento n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento n. 467/2001 del Consiglio</u>	»	114
<i>Pubblicati nel n. L 104 dell'8 aprile 2004</i>		
<u>Regolamento n. 668/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica taluni allegati del regolamento n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importazione da paesi terzi di sottoprodotti di origine animale</u>	»	116
<i>Pubblicati nel n. L 112 del 19 aprile 2004</i>		

DIRETTIVE

<u>Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi</u>	Pag. 203
<i>Pubblicata nel n. L 134 del 30 aprile 2004</i>	

RETTIFICHE

<u>Rettifica del regolamento n. 2204/1999 della Commissione, del 12 ottobre 1999, che modifica l'allegato I del regolamento n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 292 del 28.10.1999)</u>	Pag. 330
<i>Pubblicata nel n. L 118 del 23 aprile 2004</i>	
<u>Rettifica del regolamento n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (GU L 194 del 21.7.2000)</u>	» 330
<i>Pubblicata nel n. L 100 del 6 aprile 2004</i>	

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 648/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004 relativo ai detergenti (Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 73/404/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti ⁽³⁾, la direttiva 73/405/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici ⁽⁴⁾, la direttiva 82/242/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1982, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi non ionici ⁽⁵⁾, la direttiva 82/243/CEE del 31 marzo 1982 che modifica la direttiva 73/405/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici ⁽⁶⁾ e la direttiva 66/94/CEE del 10 marzo 1986 recante seconda modifica della direttiva 73/404/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti ⁽⁷⁾ hanno subito diverse e sostanziali modificazioni. È opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione riunendolo in un solo testo. Anche la

raccomandazione 89/542/CEE della Commissione, del 13 settembre 1989, relativa all'etichettatura dei prodotti detergenti e prodotti di pulizia ⁽⁸⁾ dovrebbe essere inclusa in tale testo.

- (2) Poiché lo scopo del presente regolamento, ossia garantire il mercato interno dei detergenti, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, in assenza di criteri tecnici comuni a tutta la Comunità e può, dunque, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del Trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Un regolamento è lo strumento giuridico adeguato giacché impone direttamente ai fabbricanti requisiti precisi da attuare contemporaneamente e allo stesso modo in tutto il territorio comunitario. Nell'ambito della legislazione tecnica è necessaria un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, che può essere garantita solo da un regolamento.

- (3) È necessaria una nuova definizione dei detergenti per disciplinare gli usi equivalenti ed assicurare la coerenza con gli sviluppi a livello degli Stati membri.

- (4) È necessario introdurre una definizione dei tensioattivi, assente nella attuale normativa.

- (5) È importante dare una descrizione chiara e precisa dei pertinenti tipi di biodegradabilità.

- (6) Le misure riguardo ai detergenti dovrebbero essere adottate per assicurare il funzionamento del mercato interno ed evitare restrizioni della concorrenza nella Comunità.

⁽¹⁾ GU C 95 del 23.4.2003, pag. 24.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 10 aprile 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 4 novembre 2003 (GU C 305 E del 16.12.2003, pag. 11) e posizione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio dell'11 marzo 2004.

⁽³⁾ GU L 347 del 17.12.1973, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122, del 16.5.2003, pag. 36).

⁽⁴⁾ GU L 347 del 17.12.1973, pag. 53. Direttiva modificata dalla direttiva 82/243/CEE (GU L 109 del 22.4.1982, pag. 18).

⁽⁵⁾ GU L 109 del 22.4.1982, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 109 del 22.4.1982, pag. 18.

⁽⁷⁾ GU L 80 del 25.3.1986, pag. 51.

⁽⁸⁾ GU L 291 del 10.10.1989, pag. 55.

- (7) Come conferma il Libro Bianco della Commissione sulla strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche, appropriate misure riguardo i detergenti dovrebbero garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente, in particolare di quello acquatico.
- (8) I detergenti sono già disciplinati da apposite disposizioni comunitarie in materia di fabbricazione, corretta manipolazione, uso ed etichettatura, in particolare dalla raccomandazione 89/542/CEE della Commissione e dalla raccomandazione 98/480/CE della Commissione, del 22 luglio 1998, sulla buona pratica ambientale relativa ai detersivi da bucato per uso domestico⁽¹⁾; la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi⁽²⁾ si applica ai detergenti.
- (9) Il cloruro di bis(alchile di sego idrogenato) dimetilammonio (DTDMAC) e il nonilfenolo (compresi i derivati etossilati APE) sono sostanze prioritarie per le attività di valutazione dei rischi a livello comunitario, conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti⁽³⁾ e pertanto, se necessario, si dovrebbero raccomandare e attuare opportune strategie per limitare i rischi di esposizione a tali sostanze nell'ambito di altre norme comunitarie.
- (10) La normativa vigente sulla biodegradabilità dei tensioattivi presenti nei detergenti ha per oggetto unicamente la biodegradabilità primaria⁽⁴⁾ e si applica solo ai tensioattivi anionici⁽⁵⁾ e non ionici⁽⁶⁾. Occorre pertanto sostituirla con una nuova normativa che tratti principalmente la biodegradabilità completa e risponda alle gravi preoccupazioni sollevate dalla potenziale tossicità e persistenza dei metaboliti.
- (11) A tal fine è necessario introdurre una nuova serie di prove basate sulle norme EN ISO e sulle linee guida dell'OCSE, che disciplini la concessione di autorizzazioni dirette per l'immissione dei detergenti sul mercato.
- (12) Allo scopo di garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente, i detergenti che non soddisfano le prescrizioni di cui al presente regolamento non dovrebbero essere immessi sul mercato.
- (13) Il 25 novembre 1999 il comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente ha espresso un parere sulla biodegradabilità dei tensioattivi presenti nei detergenti e sulla pertinenza dei metodi di prova per il controllo normativo in questo ambito.
- (14) I requisiti attualmente previsti riguardo alla biodegradabilità primaria dovrebbero essere mantenuti al secondo posto nella gerarchia, e integrati da una valutazione complementare dei rischi, per i tensioattivi che non superano le prove del tipo biodegradabilità completa. Inoltre i tensioattivi che non superano le prove della biodegradabilità primaria non dovrebbero ottenere un'autorizzazione all'immissione sul mercato mediante deroga.
- (15) I requisiti relativi alla biodegradabilità primaria dovrebbero essere estesi a tutti i tensioattivi, in particolare a quelli cationici e anfoteri, consentendo al tempo stesso di effettuare analisi strumentali nei casi in cui non siano adatti i metodi analitici semispecifici.
- (16) I metodi di prova per la determinazione della biodegradabilità e la registrazione degli elenchi di deroghe sono questioni tecniche che dovrebbero essere riviste alla luce degli sviluppi tecnici e scientifici e di quelli normativi.
- (17) I metodi di prova dovrebbero produrre dati che diano garanzia sufficiente della biodegradabilità aerobica dei tensioattivi presenti nei detergenti.
- (18) I metodi di prova della biodegradabilità dei tensioattivi presenti nei detergenti possono dare luogo a risultati variabili. In tali casi risulta necessario completarli con ulteriori valutazioni al fine di determinare i rischi che un loro uso continuato comporta.
- (19) Dovrebbero essere inoltre fissate disposizioni per immettere sul mercato, in casi eccezionali, tensioattivi nei detergenti che non superano le prove di biodegradabilità completa, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti per garantire la tutela dell'ambiente e procedendo caso per caso.
- (20) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 73.

⁽²⁾ GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

⁽⁴⁾ Direttive 73/404/CEE e 86/94/CEE.

⁽⁵⁾ Direttive 73/405/CEE e 82/243/CEE.

⁽⁶⁾ Direttiva 82/242/CEE.

⁽⁷⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- (21) È opportuno ricordare che altre disposizioni legislative orizzontali sono applicabili ai tensioattivi presenti nei detersivi, in particolare la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi⁽¹⁾, in base alla quale potrebbero essere vietati o limitati l'immissione sul mercato e l'uso di talune sostanze pericolose di cui al presente regolamento, la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose⁽²⁾, la direttiva 93/67/CEE della Commissione, del 20 luglio 1993, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio⁽³⁾, il regolamento (CEE) n. 793/93, nonché il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti, ⁽⁴⁾ la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi⁽⁵⁾, la direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buone prassi di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (versione codificata), ⁽⁶⁾ la direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernenti l'ispezione e la verifica della buona prassi di laboratorio (BPL) (versione codificata), ⁽⁷⁾ e la direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici⁽⁸⁾.
- (22) Il fabbricante dovrebbe astenersi dall'immettere sul mercato detersivi non conformi alle disposizioni del presente regolamento e dovrebbe tenere a disposizione delle autorità nazionali i relativi fascicoli tecnici per tutte le sostanze e i preparati da esso disciplinati. Questo dovrebbe applicarsi anche ai tensioattivi che non hanno superato le prove di cui all'allegato III.
- (23) I fabbricanti dovrebbero poter chiedere una deroga e la Commissione dovrebbe poterla concedere conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
- (24) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter applicare misure di controllo ai detersivi presenti sul mercato, ma dovrebbero evitare di ripetere le prove effettuate da laboratori competenti.
- (25) È necessario mantenere in vigore le disposizioni in materia di etichettatura, incluse quelle contenute nella raccomandazione 89/542/CEE che sono comprese nel presente regolamento al fine di conseguire l'obiettivo dell'aggiornamento delle norme in materia di detersivi. Dovrebbe essere introdotta un'etichettatura specifica per informare i consumatori delle sostanze aromatiche e degli agenti conservanti presenti nei detersivi. Il personale medico dovrebbe poter ottenere dal fabbricante, su richiesta, l'elenco completo di tutti gli ingredienti di un detersivo per poter analizzare se esiste un legame causale fra lo sviluppo di una reazione allergica e l'esposizione a una particolare sostanza chimica, e gli Stati membri dovrebbero aver la facoltà di prescrivere che tale lista sia inoltre messa a disposizione di un determinato ente pubblico incaricato di fornire tali informazioni al personale medico.
- (26) Quanto precede richiede una nuova normativa che sostituisca quella attualmente in vigore. Gli Stati membri possono tuttavia continuare ad applicare le normative vigenti per un determinato periodo.
- (27) Gli allegati tecnici del presente regolamento dovrebbero essere adattati in base alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
- (28) I detersivi conformi al presente regolamento dovrebbero essere autorizzati all'immissione sul mercato fatte salve le altre disposizioni comunitarie pertinenti.
- (29) È necessaria una clausola di salvaguardia per garantire la protezione dell'uomo e dell'ambiente contro i rischi non previsti dei detersivi.

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/21/CE della Commissione (GU L 57 del 25.2.2004, pag. 4).

⁽²⁾ GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003.

⁽³⁾ GU L 227 dell'8.9.1993, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 161 del 29.6.1994, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

⁽⁶⁾ GU L 50 del 20.2.2004, pag. 44.

⁽⁷⁾ GU L 50 del 20.2.2004, pag. 28.

⁽⁸⁾ GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 230 del 16.9.2003, pag. 32).

(30) Le prove di biodegradabilità dei tensioattivi dovrebbero essere realizzate in laboratori conformi a una norma riconosciuta a livello internazionale, ossia la norma EN/ISO/IEC/17025, o ai principi della buona prassi di laboratorio. Non sarebbe giustificato chiedere l'applicazione di quest'ultimo requisito ai tensioattivi esistenti, nella misura in cui le prove per essi disponibili sono state realizzate prima dell'entrata in vigore di detta norma e continuano ad offrire un livello comparabile di qualità scientifica.

- (31) Le questioni relative alla biodegradazione anaerobica, alla biodegradazione dei principali ingredienti organici non tensioattivi dei detergenti e al contenuto di fosfati che non sono contemplate in questo regolamento, dovrebbero essere esaminate dalla Commissione e, qualora necessario, dovrebbe essere presentata una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio. In attesa di un'ulteriore armonizzazione, gli Stati membri possono mantenere o emanare norme nazionali concernenti tali materie.
- (32) Le cinque direttive e la raccomandazione della Commissione di cui al considerando 1, sostituite dal presente regolamento, dovrebbero pertanto essere abrogate,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme atte a conseguire la libera circolazione dei detergenti e dei tensioattivi per detergenti nel mercato interno e a garantire, nel contempo, un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana.
2. A tal fine, il presente regolamento armonizza le seguenti norme per l'immissione sul mercato dei detergenti e dei tensioattivi per detergenti:
 - la biodegradabilità dei tensioattivi presenti nei detergenti;
 - restrizioni o divieti da imporre sui tensioattivi in base alla biodegradabilità;
 - l'etichettatura addizionale dei detergenti, compresi le fragranze allergizzanti, e
 - le informazioni che i produttori devono mettere a disposizione delle autorità competenti e del personale medico degli Stati membri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «detergente»: qualsiasi sostanza o preparato contenente saponi e/o altri tensioattivi destinato ad attività di lavaggio e pulizia. I detergenti possono essere in qualsiasi forma (liquido, polvere, pasta, barre, pani, pezzi e soggetti ottenuti a stampo ecc.) ed essere commercializzati e utilizzati a livello domestico, istituzionale, o industriale.

Altri prodotti considerati detergenti sono:

- «preparazione ausiliaria per lavare» destinata all'ammollo (prelavaggio), al risciacquo o al candeggio di indumenti, biancheria da casa ecc.;

- «ammorbidente per tessuti» destinato a modificare i tessuti al tatto in processi complementari al loro lavaggio;
- «preparazione per pulire» destinata ai prodotti generali per la pulizia domestica e/o ad altri prodotti di pulizia per le superfici (ad es. materiali, prodotti, macchine, apparecchi meccanici, mezzi di trasporto e attrezzature connesse, strumenti, apparecchi, ecc.);
- «altre preparazioni per pulire e lavare» destinate a tutte le altre attività di lavaggio e pulizia;

- 2) «lavaggio»: la pulizia di indumenti, tessuti, piatti ed altre superfici dure;

- 3) «pulizia»: l'attività definita dalla norma EN ISO 862;

- 4) «sostanza»: elementi chimici e loro componenti allo stato naturale o ottenuti mediante un processo di produzione, compresi gli additivi necessari a conservare la stabilità dei prodotti e le impurità derivanti dal processo utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza ripercussioni sulla stabilità della sostanza o modifiche della sua composizione;

- 5) «preparato»: miscela o soluzione costituita da due o più sostanze;

- 6) «tensioattivo»: qualsiasi sostanza organica e/o preparato utilizzato nei detergenti dotato di proprietà tensioattive. Consiste di uno o più gruppi idrofili e di uno o più gruppi idrofobi di natura e dimensioni tali da consentire la diminuzione della tensione superficiale dell'acqua, la formazione di monostrati di spandimento o di assorbimento all'interfaccia acqua/aria, la formazione di emulsioni e/o di microemulsioni e/o la formazione di micelle, e l'assorbimento alle interfacce acqua/solido;

- 7) «biodegradazione primaria»: la modifica strutturale (trasformazione) di un tensioattivo da parte di microrganismi che ne provoca la perdita delle proprietà tensioattive a causa della degradazione della sostanza madre e la conseguente perdita della proprietà tensioattiva, come misurato nei metodi di prova elencati nell'allegato II;

- 8) «biodegradazione aerobica completa»: il livello di biodegradazione ottenuto quando un tensioattivo viene eliminato completamente dai microrganismi in presenza di ossigeno che ne provocano la scomposizione in biossido di carbonio, acqua e sali minerali di qualsiasi altro elemento presente (mineralizzazione), come misurato nei metodi di prova elencati nell'allegato III, e nuove componenti cellulari microbiche (biomassa);

- 9) «immissione sul mercato»: l'introduzione di un detergente o di un tensioattivo per detergenti nel mercato comunitario, che comporta la messa a disposizione a terzi, dietro pagamento o meno. L'importazione nel territorio doganale comunitario viene considerata come immissione sul mercato;

- 10) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica responsabile dell'immissione sul mercato di un detergente o di un tensioattivo per detersivi; in particolare, è considerato fabbricante il produttore, l'importatore, l'imballatore che lavora per conto proprio o qualsiasi persona che modifichi le caratteristiche di un detergente o di un tensioattivo per detersivi o ne crei o modifichi l'etichettatura. Tranne nel caso in cui intervenga come importatore, non è considerato fabbricante un distributore che non modifichi le caratteristiche, l'etichettatura o l'imballaggio di un detergente o di un tensioattivo per detersivi;
- 11) «personale medico»: un medico iscritto all'ordine o una persona che lavora sotto la direzione di un medico iscritto all'ordine, preposti a fornire cure a pazienti, formulare diagnosi o somministrare terapie, e tenuto al segreto professionale;
- 12) «detergente per pulizia industriale e istituzionale»: un detergente per attività di lavaggio e pulizia al di fuori dell'ambito domestico, svolte da personale specializzato con l'uso di prodotti specifici.

Articolo 3

Immissione sul mercato

1. I detersivi e i tensioattivi per detersivi di cui all'articolo 1, al momento della loro immissione sul mercato, sono conformi alle condizioni, alle caratteristiche e ai limiti stabiliti dal presente regolamento e dai suoi allegati e, ove necessario, alla direttiva 98/8/CE e ad ogni altra normativa comunitaria pertinente. I tensioattivi che sono anche sostanze attive ai sensi della direttiva 98/8/CE e vengono utilizzati come disinfettanti non sono soggetti alle disposizioni degli allegati II, III, IV e VIII del presente regolamento a condizione che:
 - a) siano elencati nell'allegato I o nell'allegato I A della direttiva 98/8/CE, o
 - b) siano costituenti di biocidi autorizzati a norma dell'articolo 15, della direttiva 98/8/CE, o
 - c) siano costituenti di biocidi autorizzati conformemente alle norme transitorie o in base al programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16 della direttiva 98/8/CE.

Tali tensioattivi sono invece considerati disinfettanti e i detersivi di cui costituiscono gli ingredienti sono soggetti alle disposizioni per l'etichettatura dei disinfettanti di cui all'allegato VII A del presente regolamento.

2. I fabbricanti di detersivi e/o tensioattivi per detersivi devono essere stabiliti nella Comunità.
3. I fabbricanti sono responsabili della conformità dei detersivi e/o dei tensioattivi per detersivi alle disposizioni del presente regolamento e dei suoi allegati.

Articolo 4

Limitazioni in base alla biodegradabilità dei tensioattivi

1. Conformemente al presente regolamento, i tensioattivi e i detersivi contenenti tensioattivi che soddisfano i criteri di biodegradazione aerobica completa stabiliti nell'allegato III possono essere immessi sul mercato senza ulteriori limitazioni in relazione alla biodegradabilità.
2. Se un detergente contiene tensioattivi per i quali il livello di biodegradazione aerobica completa è inferiore a quanto stabilito nell'allegato III, i fabbricanti di detersivi per pulizia industriale e istituzionale contenenti tensioattivi e/o di tensioattivi per detersivi per pulizia industriale e istituzionale possono chiedere una deroga. Le richieste di deroga vanno effettuate e decise in conformità delle disposizioni degli articoli 5, 6 e 9.
3. Il livello di «biodegradabilità primaria» è misurato per tutti i tensioattivi per detersivi che non superano le prove di «biodegradazione aerobica completa». Nessuna deroga può essere concessa ai tensioattivi per detersivi per i quali il livello di «biodegradabilità primaria» è inferiore a quanto stabilito nell'allegato II.

Articolo 5

Concessione di deroga

1. I fabbricanti che chiedono una deroga presentano una richiesta a tal fine alla autorità competente dello Stato membro interessato, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e alla Commissione, fornendo le informazioni relative ai criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Gli Stati membri possono subordinare la deroga al pagamento di una tariffa all'autorità competente dello Stato membro. Siffatte tariffe, se previste, sono applicate in modo non discriminatorio e non superano i costi inerenti all'espletamento della domanda.
2. Le richieste di deroga sono accompagnate da un fascicolo tecnico contenente tutte le informazioni e i documenti giustificativi per valutare la sicurezza in relazione all'uso specifico di tensioattivi nei detersivi che non rispettano i limiti di biodegradabilità, come stabilito dall'allegato III.

Oltre ai risultati delle prove di cui all'allegato III, il fascicolo tecnico contiene informazioni e i risultati delle prove di cui agli allegati II e IV.

Le prove stabilite nell'allegato IV, punto 4 sono effettuate in base ad un approccio graduale. L'approccio graduale sarà definito in un documento tecnico di orientamento adottato conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2 entro l'8 aprile 2007. Tale documento di orientamento specificherà anche, se necessario, le prove per le quali dovrebbero essere applicati i principi della buona prassi di laboratorio.

3. Le autorità competenti degli Stati membri che ricevono le richieste di deroga in conformità dei paragrafi 1 e 2 di cui sopra esaminano le richieste, valutano la loro rispondenza alle condizioni previste per le deroghe e informano la Commissione dei risultati entro sei mesi dalla ricezione della richiesta completa.

Qualora si dimostri necessario per la valutazione dei possibili rischi derivanti da una determinata sostanza e/o preparato, le autorità nazionali competenti dello Stato membro richiedono entro tre mesi dalla ricezione della domanda ulteriori informazioni e prove di verifica e/o di conferma relative alle sostanze e/o ai preparati o ai prodotti di trasformazione di queste ultime loro notificati o su cui abbiano ricevuto informazioni ai sensi del presente regolamento. Il periodo chiesto per la valutazione del fascicolo da parte dell'autorità competente dello Stato membro decorrerà solo dopo il completamento del fascicolo con le informazioni supplementari. Qualora le informazioni richieste non siano fornite entro dodici mesi, la richiesta è considerata incompleta e quindi non valida. In tal caso non si applica l'articolo 6, paragrafo 2.

Se sono richieste ulteriori informazioni sui metaboliti, è opportuno impiegare strategie di prova graduale per garantire il massimo utilizzo di metodi di prove in vitro ed altri metodi non animali.

4. Sulla base, in particolare, della valutazione effettuata dallo Stato membro, la Commissione può concedere una deroga in conformità della procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2. Se necessario, prima della concessione della deroga, la Commissione procede a una valutazione aggiuntiva degli aspetti indicati al paragrafo 3. Essa adotta la propria decisione entro dodici mesi dalla ricezione della valutazione da parte dello Stato membro, fatto salvo il caso di cui all'articolo 5, paragrafi 4 e 6, della decisione 1999/468/CE, per il quale il suddetto periodo è di diciotto mesi.

5. Tali deroghe possono consentire, limitare o severamente ridurre l'immissione sul mercato nonché l'uso dei tensioattivi quali ingredienti dei detergenti, a seconda dei risultati delle valutazioni complementari dei rischi definite all'allegato IV. Possono comprendere un periodo di transizione per l'immissione sul mercato e l'uso dei tensioattivi quali ingredienti nei detergenti. La Commissione può riesaminare una deroga non appena emergano informazioni che giustificherebbero una revisione significativa del fascicolo tecnico allegato alla richiesta di deroga. A tale scopo, il fabbricante, su richiesta, fornisce alla Commissione un fascicolo tecnico aggiornato per quanto riguarda i dati di cui all'allegato IV, punto 2. Sulla base di tali informazioni aggiornate, la Commissione può decidere di prorogare, modificare o revocare la deroga. Si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi da 1 a 4 e 6 del presente articolo e l'articolo 6.

6. La Commissione pubblica l'elenco dei tensioattivi che hanno ottenuto una deroga con le relative condizioni e limitazioni d'uso, conformemente all'allegato V.

Articolo 6

Rifiuto di concedere una deroga

1. Quando la Commissione prende in considerazione di concedere una deroga essa agisce in conformità della procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2 e in base ai seguenti criteri:

- uso in applicazioni scarsamente dispersive, invece dell'uso in applicazioni molto dispersive;
- uso esclusivamente in applicazioni industriali e/o istituzionali specifiche;
- rischio per l'ambiente o per la salute, comportato dal volume di vendite e dal modello di uso nell'Unione europea, modesto rispetto ai vantaggi socio-economici, considerando anche le norme in materia di igiene e sicurezza alimentare.

2. Fino a quando la Commissione non ha deciso su una richiesta di deroga, il tensioattivo in questione potrà continuare ad essere immesso sul mercato e utilizzato a condizione che il fabbricante possa dimostrare che esso era già presente sul mercato comunitario alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che la richiesta di deroga è stata presentata nei due anni successivi a quella data.

3. La Commissione può rifiutare di concedere una deroga per un tensioattivo entro dodici mesi dalla ricezione della valutazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, a cura dello Stato membro, fatto salvo il caso dell'articolo 5, paragrafi 4 e 6, della decisione 1999/468/CE, per il quale il periodo è di diciotto mesi. Essa può fissare un periodo di transizione durante il quale l'immissione sul mercato e l'uso del tensioattivo in questione viene gradualmente eliminato. Tale periodo di transizione non deve superare i due anni a decorrere dalla data della decisione della Commissione.

4. La Commissione pubblica nell'allegato VI l'elenco dei tensioattivi individuati come non conformi con il presente regolamento

Articolo 7

Prove dei tensioattivi

Tutte le prove di cui agli articoli 3 e 4 e agli allegati II, III, IV e VIII vengono effettuate in conformità delle norme di cui all'allegato I.1 e in conformità dei requisiti in materia di prove previsti all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 793/93. A tal fine è sufficiente applicare le norme EN ISO/IEC o i principi della buona prassi di laboratorio tranne che per le prove per cui i principi della buona prassi di laboratorio sono stati resi obbligatori. Qualora i tensioattivi vengano utilizzati in detergenti immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della suddetta norma, le prove esistenti effettuate utilizzando le migliori conoscenze scientifiche disponibili e a un livello comparabile a quello delle norme di cui all'allegato I. possono essere accettate caso per caso. Il fabbricante o lo Stato membro possono presentare alla Commissione i casi oggetto di dubbio o di controversia. Una decisione viene presa secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 8

Obblighi degli Stati membri

1. Gli Stati membri designano la o le autorità competenti responsabili della comunicazione e dello scambio delle informazioni relative alla gestione del presente regolamento e comunicano alla Commissione la loro denominazione e l'indirizzo completo.

2. Ogni Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco dei laboratori approvati, con la loro denominazione completa e l'indirizzo, competenti e autorizzati ad effettuare le prove richieste dal presente regolamento. Gli Stati membri dimostrano la competenza dei suddetti laboratori in conformità dello standard EN ISO/IEC 17025 di cui all'allegato I.1. Tale requisito è considerato soddisfatto se lo Stato membro ha accertato che i laboratori rispettino i principi della buona prassi di laboratorio conformemente all'articolo 2 della direttiva 2004/9/CE.

3. Qualora l'autorità competente di uno Stato membro abbia motivo di credere che un laboratorio approvato non possiede le competenze di cui al suddetto paragrafo 2, essa presenta la questione al comitato di cui all'articolo 12. Se la Commissione decide che il laboratorio non possiede le competenze necessarie, il nome del laboratorio approvato viene ritirato dall'elenco di cui al paragrafo 4. In tal caso si applica l'articolo 15, paragrafo 2, fatto salvo il caso di laboratori che asseriscono di essere conformi con i requisiti della buona prassi di laboratorio e ai quali non si applichino le disposizioni di non conformità di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva 2004/9/CE.

4. La Commissione pubblica annualmente gli elenchi delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 e dei laboratori approvati di cui al paragrafo 2 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nella misura in cui siano intervenute modifiche.

Articolo 9

Informazioni date dai fabbricanti

1. Senza pregiudicare quanto previsto all'articolo 17 della direttiva 1999/45/CE i fabbricanti che immettono sul mercato le sostanze e/o i preparati contemplate dal presente regolamento tengono a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri:

- le informazioni su uno o più risultati delle prove di cui all'allegato III;
- per i tensioattivi che non hanno superato le prove di cui all'allegato III e per i quali è stata presentata una richiesta di deroga come indicato nell'articolo 5:
 - i) un fascicolo tecnico sui risultati delle prove come stabilito all'allegato II;
 - ii) un fascicolo tecnico sui risultati delle prove e sulle informazioni come stabilito all'allegato IV.

2. Quando le sostanze e/o i preparati di cui al presente regolamento sono immessi sul mercato, il fabbricante è responsabile della corretta realizzazione delle prove di cui sopra. Egli tiene inoltre a disposizione la documentazione sulle prove effettuate per dimostrare la conformità al presente regolamento nonché la facoltà di beneficiare dei diritti di proprietà relativi ai risultati delle prove quando questi non siano di dominio pubblico.

3. I fabbricanti che immettono sul mercato i preparati di cui al presente regolamento mettono, su richiesta, a disposizione del personale medico, gratuitamente e senza ritardi, una scheda tecnica con l'elenco di tutti gli ingredienti come stabilito all'allegato VII.C.

Ciò non pregiudica il diritto di uno Stato membro a richiedere che siffatta scheda tecnica sia messa a disposizione di uno specifico ente pubblico cui lo Stato membro ha assegnato il compito di fornire queste informazioni al personale medico.

Le informazioni contenute nella scheda tecnica devono essere custodite con carattere di confidenzialità dallo specifico ente pubblico e dal personale medico e vanno utilizzate solo per scopi medici.

Articolo 10

Misure di controllo

1. Le autorità competenti degli Stati membri applicano, se opportuno, tutte le necessarie misure di controllo ai detergenti commercializzati che garantiscono la conformità del prodotto con le disposizioni del presente regolamento. Il metodo di riferimento sono i metodi di prova e di analisi di cui all'allegato VIII. Queste misure di controllo non obbligano i fabbricanti a ripetere le prove effettuate dai laboratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2 o a pagare una prova aggiuntiva o ripetuta a condizione che la prova iniziale abbia dimostrato la conformità al presente regolamento dei detergenti o dei tensioattivi quali ingredienti nei detergenti.

2. Qualora vi sia il sospetto che un test condotto con i metodi di prova di cui agli allegati II, III, IV o VIII forniscano risultati erroneamente positivi, le autorità competenti degli Stati membri notificano questo fatto alla Commissione e quest'ultima verifica tali risultati e prende i provvedimenti necessari secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 11

Etichettatura

1. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano quelle relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi di cui alla direttiva 67/548/CEE e alla direttiva 1999/45/CE.

2. Le seguenti informazioni devono figurare a caratteri leggibili, visibili ed indelebili sulla confezione con cui i detergenti sono venduti al consumatore:

- a) la denominazione e il marchio commerciale del prodotto;
- b) il nome o la denominazione commerciale o il marchio depositato e l'indirizzo completo con il numero telefonico del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato;
- c) l'indirizzo e l'indirizzo e-mail, se disponibile, con il numero telefonico presso il quale può essere ottenuta la scheda tecnica di cui all'articolo 9, paragrafo 3..

Le stesse indicazioni devono figurare su tutti i documenti di accompagnamento dei detergenti trasportati alla rinfusa.

3. Sull'imballaggio dei detergenti è riportata l'indicazione del contenuto in conformità delle specifiche di cui all'allegato VIIA. Esso riporta altresì istruzioni per l'uso e precauzioni particolari, ove necessario.

4. Inoltre l'imballaggio dei detergenti messi in vendita al pubblico e destinati ad essere utilizzati come detergenti per bucato riporta le informazioni di cui all'allegato VII.B.

5. Quando uno Stato membro richieda sul proprio territorio l'etichettatura nella lingua o nelle lingue nazionali, il fabbricante e il distributore si conformano a tale requisito per le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.

6. I paragrafi da 1 a 5 lasciano impregiudicate le norme nazionali vigenti secondo cui rappresentazioni grafiche di frutta che possono indurre in errore l'utilizzatore circa l'uso di prodotti liquidi, non devono figurare sull'imballaggio nel quale i detergenti sono posti in vendita al consumatore.

Articolo 12

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 13

Adeguamento degli allegati

1. Gli emendamenti necessari per adeguare gli allegati vengono adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e si basano, per quanto possibile, sulle norme europee.

2. In particolare, le modifiche o le aggiunte necessarie all'applicazione delle norme del presente regolamento ai detergenti a base di solventi, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 14

Clausola di libera circolazione

Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato di detergenti e/o di tensioattivi per detergenti che sono conformi ai requisiti del presente regolamento per motivi considerati nel presente regolamento.

In attesa di un'ulteriore armonizzazione, gli Stati membri possono mantenere o emanare norme nazionali concernenti l'uso di fosfati nei detergenti.

Articolo 15

Clausola di salvaguardia

1. Se uno Stato membro ha motivi fondati per ritenere che un determinato detergente, benché conforme alle prescrizioni del presente regolamento, rappresenti un rischio per la sicurezza o la salute umana o degli animali o per l'ambiente, tale Stato può provvisoriamente vietare o sottoporre a condizioni particolari l'immissione sul mercato di tale detergente sul proprio territorio.

Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, motivando la sua decisione.

2. Dopo aver consultato gli Stati membri o, se opportuno, il pertinente comitato tecnico e scientifico della Commissione, viene presa una decisione in materia entro novanta giorni secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 16

Revisione

1. Entro l'8 aprile 2007, la Commissione effettua una valutazione, presenta una relazione e, se del caso, una proposta legislativa sull'uso dei fosfati in vista della loro graduale eliminazione o di una loro limitazione ad applicazioni specifiche.

2. Al più tardi entro l'8 aprile 2009, la Commissione procede a una revisione dell'applicazione del presente regolamento, prestando particolare attenzione alla biodegradabilità dei tensioattivi, ed effettua una valutazione, presenta una relazione e, se del caso, proposte legislative concernenti:

- la biodegradazione anaerobica,
- la biodegradazione dei principali ingredienti organici non tensioattivi dei detergenti.

Articolo 17

Normativa da sostituire

1. Le seguenti direttive sono abrogate a decorrere dall'8 ottobre 2005.
 - Direttiva 73/404/CEE;
 - Direttiva 73/405/CEE;
 - Direttiva 82/242/CEE;
 - Direttiva 82/243/CEE e
 - Direttiva 86/94/CEE.
2. La raccomandazione 89/542/CEE è abrogata con effetto a partire dall'8 ottobre 2005.
3. I riferimenti a dette direttive si intendono fatti al presente regolamento.
4. Il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri abrogano le rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate ai sensi delle direttive di cui al paragrafo 1 o della raccomandazione di cui al paragrafo 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 31 marzo 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente
P. COX

Articolo 18

Sanzioni previste in caso di inadempienza

1. Entro l'8 ottobre 2005 gli Stati membri stabiliscono:
 - adeguati provvedimenti giuridici o amministrativi in caso di violazione del presente regolamento;
 - sanzioni dissuasive, effettive e proporzionate per tutti i casi di violazione.Questi includono misure che li autorizzano a sequestrare partite di detergenti che non sono conformi al presente regolamento.
2. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore l'8 ottobre 2005.

Per il Consiglio

Il Presidente
D. ROCHE

ALLEGATO I

Norme di accreditamento, buone prassi di laboratorio e norme in materia di protezione degli animali relative ai laboratori competenti e autorizzati a prestare i servizi necessari per verificare la rispondenza dei detergenti CE ai requisiti di cui al presente regolamento e ai suoi allegati1. *Norme applicabili a livello di laboratori:*

EN ISO/IEC 17025, Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura.

Direttiva 2004/10/CE.

Direttiva 86/609/CEE del Consiglio.

2. *Norme applicabili a livello di organismi di accreditamento e delle autorità di controllo delle buone prassi di laboratorio:*

EN 45003, Sistema di accreditamento dei laboratori di prova e taratura, prescrizioni generali per la gestione e il riconoscimento.

Direttiva 2004/9/CE.

ALLEGATO II

Metodi di prova della «biodegradabilità primaria» per i tensioattivi contenuti nei detergenti

La biodegradabilità primaria è misurata dalla determinazione del livello residuo di tensioattivi originali in soluzioni biodegradate. Il presente allegato comincia con un elenco dei metodi di prova comuni a tutte le classi di tensioattivi per poi passare ad elencare alle voci da A a D le procedure di prova analitiche specifiche per ogni classe di tensioattivo.

La biodegradabilità primaria si considera soddisfacente a un livello minimo dell'80 %, misurato secondo i metodi di prova in appresso.

Il metodo di riferimento utilizzato per le prove di laboratorio sui tensioattivi nel presente regolamento si basa sulla «procedura della prova di conferma» del metodo OCSE descritta all'allegato VIII.1. È possibile apportare modifiche alla procedura della prova di conferma purché siano conformi alla norma EN ISO 11733.

METODI DI PROVA

- (1) Il metodo OCSE, pubblicato nella relazione tecnica dell'OCSE dell'11 giugno 1976 «Proposed Method for the Determination of the Biodegradability of Surfactants in Synthetic Detergents» — (Metodo proposto per la determinazione della biodegradabilità dei tensioattivi nei detergenti sintetici).
- (2) Metodo in vigore in Francia, approvato con decreto del 24 dicembre 1987 pubblicato nel «Journal Officiel de la République française» del 30 dicembre 1987, pag. 15385 e dalla norma NF 73-260 del giugno 1981, pubblicata dalla «Association française de normalisation» (AFNOR).
- (3) Metodo in vigore nella Repubblica federale di Germania, approvato con «Verordnung über die Abbaubarkeit anionischer und nichtionischer grenzflächenaktiver Stoffe in Wasch- und Reinigungsmitteln» del 30 gennaio 1977, pubblicato nella «Bundesgesetzblatt» del 1977, Parte I, pag. 244, come stabilito dal regolamento che modifica il regolamento del 4 giugno 1986, pubblicato nella «Bundesgesetzblatt» del 1986, Parte I, pag. 851.
- (4) Metodo in vigore nel Regno Unito, denominato «Porous Pot Test» e descritto nella relazione tecnica n. 70 (1978) del Water Research Centre.
- (5) «Procedura della prova di conferma» del metodo OCSE, descritta nell'allegato VIII.1 (comprese eventuali modifiche delle condizioni operative come proposto nella norma EN ISO 11733). Si tratta anche del metodo di riferimento utilizzato per la risoluzione di controversie.

A. METODI DI ANALISI PER TENSIOATTIVI ANIONICI

La determinazione dei tensioattivi anionici nelle prove viene effettuata con il metodo della sostanza attiva al blu di metilene (MBAS) secondo i criteri stabiliti nell'allegato VIII.2.

Per i tensioattivi anionici che non reagiscono al suddetto metodo MBAS o qualora sembri più opportuno per ragioni di efficienza e di esattezza si applicano adeguate analisi strumentali specifiche, quali la cromatografia in fase liquida ad alta pressione (HPLC) o la cromatografia in fase gassosa (GC). Campioni del tensioattivo puro in questione sono forniti, dietro richiesta, dal fabbricante alle autorità nazionali competenti degli Stati membri.

B. METODI DI ANALISI PER TENSIOATTIVI NON IONICI

La determinazione dei tensioattivi non ionici nelle prove viene effettuata con il metodo della sostanza attiva al bismuto (BiAS) secondo la procedura di analisi di cui all'allegato VIII.3.

Per i tensioattivi non ionici che non reagiscono al suddetto metodo (BiAS) o qualora sembri più opportuno per ragioni di efficienza e di esattezza si applicano adeguate analisi strumentali specifiche, quali HPLC o la GC. Campioni del tensioattivo puro in questione sono forniti, dietro richiesta, dal fabbricante alle autorità nazionali competenti degli Stati membri.

C. METODI DI ANALISI PER TENSIOATTIVI CATIONICI

La determinazione dei tensioattivi cationici nelle prove viene effettuata con il metodo della sostanza attiva al blu di disulfina (DBAS) secondo le seguenti procedure DBAS:

Il metodo in vigore nella Repubblica federale di Germania, (1989) DIN 38 409, Ausgabe: 1989-07.

Per i tensioattivi cationici che non reagiscono al suddetto metodo o qualora sembri più opportuno per ragioni di efficienza e di esattezza (da giustificare) si applicano adeguate analisi strumentali specifiche, quali la HPLC o la GC. Campioni del tensioattivo puro in questione sono forniti, dietro richiesta, dal fabbricante alle autorità nazionali competenti degli Stati membri.

D. METODI DI ANALISI PER TENSIOATTIVI ANFOTERI

La determinazione dei tensioattivi anfoteri nelle prove viene effettuata per analisi secondo le seguenti procedure:

1) in assenza di cationi:

il metodo in vigore nella Repubblica federale di Germania, (1989) DIN 38 409 — Teil 20;

2) negli altri casi:

il metodo Orange II (Boiteux, 1984).

Per i tensioattivi anfoteri che non reagiscono al suddetto metodo o qualora sembri più opportuno per ragioni di efficienza e di esattezza (da giustificare) si applicano adeguate analisi strumentali specifiche, quali la HPLC o la GC. Campioni del tensioattivo puro in questione sono forniti, dietro richiesta, dal fabbricante alle autorità nazionali competenti degli Stati membri.

ALLEGATO III

Metodi di prova della «biodegradabilità completa» (mineralizzazione) dei tensioattivi contenuti nei detergenti

- A. Il metodo di riferimento utilizzato per le prove di laboratorio sulla biodegradabilità completa dei tensioattivi nel presente regolamento si basa sulla norma EN ISO Standard 14593: 1999 (CO₂ headspace test).

La biodegradabilità dei tensioattivi nei detergenti si considera soddisfacente se il livello di biodegradabilità (mineralizzazione) misurato in base ad una delle cinque prove seguenti ⁽¹⁾ è almeno del 60 % entro un termine di ventotto giorni:

- 1) EN ISO Standard 14593: 1999. Qualità dell'acqua. — Valutazione della biodegradabilità completa dei composti organici in mezzo acquoso. — Metodo dell'analisi del carbonio inorganico in recipiente chiuso (CO₂ headspace test). Non occorre effettuare il preadattamento. Il principio del periodo dei 10 giorni («time window») non si applica. (Metodo di riferimento).
 - 2) Metodo della direttiva 67/548/CEE allegato V.C.4.C (evoluzione del biossido di carbonio (CO₂): metodo di Sturm modificato): non occorre effettuare il preadattamento. Il principio del periodo dei 10 giorni («time window») non si applica.
 - 3) Metodo della direttiva 67/548/CEE allegato V.C.4.E (metodo della bottiglia chiusa): non occorre effettuare il preadattamento. Il principio del periodo dei 10 giorni («time window») non si applica.
 - 4) Metodo della direttiva 67/548/CEE allegato V.C.4.D (respirometria manometrica): non occorre effettuare il preadattamento. Il principio del periodo dei 10 giorni («time window») non si applica.
 - 5) Metodo della direttiva 67/548/CEE allegato V.C.4.F (MITI: Ministero del commercio internazionale e dell'industria — Giappone): non occorre effettuare il preadattamento. Il principio del periodo dei 10 giorni («time window») non si applica.
- B. A seconda delle caratteristiche fisiche del tensioattivo è possibile usare uno dei metodi di seguito elencati purché adeguatamente giustificato ⁽²⁾. Si noti che la soglia minima del 70 % di questi metodi deve essere considerata equivalente alla soglia minima del 60 % di cui ai metodi elencati alla lettera A. L'adeguatezza della scelta dei metodi elencati in appresso viene decisa mediante conferma caso per caso conformemente all'articolo 5 del presente regolamento.
- 1) Metodo della direttiva 67/548/CEE allegato V.C.4.A (esaurimento del carbonio organico disciolto (COD)): non occorre effettuare il preadattamento. Il principio del periodo dei 10 giorni («time window») non si applica. La soglia di biodegradabilità misurata in base al test deve essere almeno del 70 % entro 28 giorni.
 - 2) Metodo della direttiva 67/548/CEE allegato V.C.4.B (screening test OCSE modificato-esaurimento del COD): non occorre effettuare il preadattamento. Il principio del periodo dei 10 giorni («time window») non si applica. La soglia di biodegradabilità misurata in base al test deve essere almeno del 70 % entro 28 giorni.
- N.B. — Tutti i suddetti metodi previsti dalla direttiva 67/548/CEE possono essere consultati nella pubblicazione Classification, Packaging and Labelling of Dangerous Substances in the European Union. Part 2: «Testing Methods». Commissione europea, 1997. ISBN 92-828-0076-8.

⁽¹⁾ Queste cinque prove sono state individuate come le più adatte per i tensioattivi.

⁽²⁾ I metodi COD possono fornire risultati sull'eliminazione ma non sulla biodegradazione completa. La respirometria manometrica e il procedimento MITI non sarebbero adeguati in taluni casi poiché l'elevata concentrazione iniziale potrebbe risultare inibitoria.

ALLEGATO IV

Valutazione complementare dei rischi dei tensioattivi contenuti nei detersivi

Per i tensioattivi per cui è disponibile una valutazione del rischio ambientale nel contesto della direttiva 93/67/CEE, o del regolamento (CEE) n. 793/93 e del regolamento (CE) n. 1488/94 e relativa documentazione tecnica, sarà presa in considerazione tale valutazione unitamente alla valutazione complementare dei rischi di cui al presente regolamento.

La valutazione complementare dei rischi di cui al presente regolamento, qualora sia probabile che vengano prodotti metaboliti recalcitranti, viene considerata nel contesto delle valutazioni effettuate sulla base della direttiva 93/67/CEE o del regolamento (CEE) n. 793/93. Ciò va valutato caso per caso e in particolare sulla base dei risultati delle prove di cui al punto 3.

Lo studio deve avere per oggetto il compartimento acquatico dell'ambiente. Ulteriori informazioni relative ad aspetti specifici della valutazione dei rischi possono essere richieste dal comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 2, caso per caso. Ulteriori informazioni possono comprendere altri elementi e componenti ambientali come i fanghi di depurazione e il terreno. Un approccio graduato sarà adottato per quanto riguarda le informazioni richieste per la scheda tecnica di cui agli articoli 5 e 9.

Tale scheda deve contenere almeno le informazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 qui di seguito. Tuttavia per ridurre al massimo le prove e in particolare per evitare prove non necessarie sugli animali, gli studi supplementari di cui al punto 4.2.2 dovrebbero essere richiesti solo quando tali informazioni sono necessarie e commisurate. In caso di discussione sull'estensione delle informazioni supplementari richieste potrà essere adottata una decisione in conformità con la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Come rilevato all'articolo 13, le indicazioni del presente allegato per le decisioni in materia di deroghe possono essere opportunamente modificate sulla base dell'esperienza acquisita.

1. *Identità del tensioattivo (conformemente alle disposizioni di cui all'allegato VIIA della direttiva 67/548/CEE).*

1.1. Denominazione

1.1.1. Denominazione secondo la nomenclatura IUPAC

1.1.2. Altre denominazioni

1.1.3. Numero CAS e denominazione CAS (se disponibile)

1.1.4. Numeri EINECS ⁽¹⁾ o ELINCS ⁽²⁾ (se disponibili)

1.2. Formula bruta e formula di struttura

1.3. Composizione del tensioattivo

2. *Dati relativi al tensioattivo*

2.1. Quantitativo del tensioattivo utilizzato nei detersivi

2.2. Le informazioni fornite in questa parte devono essere sufficienti per consentire una stima approssimativa ma realistica della funzione e dell'esposizione ambientale alle sostanze tensioattive in rapporto al loro impiego nei detersivi. Ciò può comprendere i seguenti aspetti:

- importanza dell'applicazione (valore sociale)
- condizioni d'uso (scenario di emissione)
- volume d'uso
- disponibilità e praticabilità di alternative (considerazioni economiche e di efficienza)
- valutazione dei pertinenti dati ambientali

3. *Informazioni su potenziali metaboliti recalcitranti*

Occorre fornire dati sulla tossicità dei liquidi risultanti dalle prove. Se non sono disponibili dati sull'identità del residuo, possono essere richieste le informazioni di cui al punto 4.2.1, a seconda del rischio potenziale, dell'importanza e della quantità del tensioattivo utilizzato nei detersivi. Qualora tali informazioni siano in conflitto, può essere presa una decisione in base alla procedura di cui all'articolo 12 paragrafo 2.

⁽¹⁾ Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale.

⁽²⁾ Lista europea delle sostanze chimiche notificate.

4. Ulteriori studi

4.1. Prove di biodegradabilità:

4.1.1. Inoculo preadattato

Tutte le prove prescelte descritte nell'allegato III possono essere effettuate con inoculo preadattato al fine di fornire prova della rilevanza del preadattamento per il tensioattivo in questione.

4.1.2. Prove di biodegradabilità intrinseca

Deve essere prevista almeno una delle seguenti prove:

- metodo della direttiva 67/548/CEE allegato V.C.12 (test SCAS modificato)
- metodo della direttiva 67/548/CEE allegato V.C.9 (Zahn-Wellens).

Il mancato superamento della prova di biodegradabilità intrinseca indica un potenziale di persistenza che, in termini generali, può essere considerato sufficiente per proibire l'immissione sul mercato del tensioattivo in questione fatta eccezione dei casi in cui i criteri enumerati all'articolo 6 indichino che il rifiuto di una deroga non è giustificato.

4.1.3. Prove di simulazione della biodegradabilità con fango attivo

Devono essere previste le seguenti prove:

- metodo della direttiva 67/548/CEE allegato V.C.10 (comprese eventuali modifiche delle condizioni di svolgimento come proposto nella norma EN ISO 11733).

Un risultato negativo nella prova di simulazione della biodegradabilità con fango attivo sarebbe indicativo del potenziale rilascio di metaboliti nel trattamento di depurazione, che può essere ritenuto in termini generali come una prova della necessità di una più completa valutazione dei rischi.

4.2. Prove di tossicità dei liquidi delle prove di biodegradazione

Occorre fornire dati sulla tossicità dei liquidi delle prove relativamente ai seguenti aspetti:

4.2.1. Informazioni di natura chimica e fisica, quali:

- identità del metabolita (e mezzi analitici con cui è stato ottenuto);
- principali proprietà fisico-chimiche (solubilità in acqua; coefficiente di ripartizione ottanolo: acqua (Log Po/w, ecc.).

4.2.2. Effetti sugli organismi. Prove da effettuare conformemente ai principi delle buone prassi di laboratorio.

pesci: la prova raccomandata è quella dell'allegato V.C.1 della direttiva 67/548/CEE

dafnia: la prova raccomandata è quella dell'allegato V.C.2 della direttiva 67/548/CEE

alghie: la prova raccomandata è quella dell'allegato V.C.3 della direttiva 67/548/CEE

batteri: la prova raccomandata è quella dell'allegato V.C.11 della direttiva 67/548/CEE

4.2.3. Degradazione:

Biotica: la prova raccomandata è quella dell'allegato V.C.7 della direttiva 67/548/CEE

Abiotica: la prova raccomandata è quella dell'allegato V.C.1 della direttiva 67/548/CEE. Le informazioni da fornire riguardano anche il potenziale di bioconcentrazione dei metaboliti e la loro scomposizione nella fase di sedimentazione.

Inoltre, qualora vi sia il sospetto che alcuni metaboliti svolgano un'attività perturbatrice a livello endocrino si raccomanda di stabilire se sono potenzialmente in grado di dar luogo ad effetti dannosi non appena siano disponibili programmi di prova convalidati mediante i quali effettuarne una valutazione.

N.B. — Nota: tutti i suddetti metodi possono essere consultati nella pubblicazione «Classification, Packaging and Labeling of Dangerous Substances in the European Union» Part 2: «Testing Methods». Commissione europea, 1997. ISBN 92-828-0076-8.

ALLEGATO V

ELENCO DEI TENSIOATTIVI CHE HANNO OTTENUTO UNA DEROGA

I seguenti detergenti tensioattivi che hanno superato le prove di cui all'allegato II, ma non quelle di cui all'allegato III, possono essere immessi sul mercato con deroga ai sensi dell'articolo 5 conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2 del presente regolamento:

Denominazione nella nomenclatura IUPAC	Numero EINECS o ELINCS	Numero e denominazione CAS	Limitazioni

L'«EINECS» è l'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale. Questo inventario contiene l'elenco definitivo di tutte le sostanze considerate presenti sul mercato comunitario alla data del 18 settembre 1981.

L'«ELINCS» è l'elenco delle nuove sostanze di cui alla direttiva 92/32/CEE del Consiglio del 30 aprile 1992 recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽¹⁾.

ALLEGATO VI

ELENCO DEI TENSIOATTIVI VIETATI O SOGGETTI A LIMITAZIONI

Le seguenti sostanze tensioattive sono state individuate come non conformi alle disposizioni del presente regolamento.

Denominazione nella nomenclatura IUPAC	Numero EINECS o ELINCS	Numero e denominazione CAS	Limitazioni

L'«EINECS» è l'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale. Questo inventario contiene l'elenco definitivo di tutte le sostanze considerate presenti sul mercato comunitario alla data del 18 settembre 1981.

L'«ELINCS» è l'elenco delle nuove sostanze di cui alla direttiva 92/32/CEE.

⁽¹⁾ GU L 154 del 5.6.1992, pag. 1.

ALLEGATO VII

Etichettatura e scheda tecnica degli ingredienti**A. Indicazione del contenuto**

Le seguenti disposizioni di etichettatura si applicano alle confezioni di detergenti vendute al pubblico.

Le seguenti percentuali in termini di peso:

- inferiore al 5 %,
- uguale o superiore al 5 % ma inferiore al 15 %,
- uguale o superiore al 15 % ma inferiore al 30 %,
- 30 % ed oltre,

vengono utilizzate per indicare il contenuto dei componenti in appresso qualora presenti in concentrazioni superiori allo 0,2 % in peso:

- fosfati;
- fosfonati;
- tensioattivi anionici;
- tensioattivi cationici;
- tensioattivi anfoteri;
- tensioattivi non ionici;
- sbiancanti a base di ossigeno;
- sbiancanti a base di cloro;
- EDTA ed i sali;
- NTA (acido nitrilotriacetico) ed i sali;
- fenoli e fenoli alogenati;
- paradiclorobenzene;
- idrocarburi aromatici;
- idrocarburi alifatici;
- idrocarburi alogenati;
- sapone;
- zeoliti;
- poliacetati.

Le seguenti classi di componenti, qualora aggiunti, devono essere riportate indipendentemente dalla concentrazione

- enzimi
- disinfettanti
- sbiancanti ottici
- profumi.

Gli eventuali agenti conservanti devono essere elencati, indipendentemente dalla concentrazione, utilizzando ove possibile la nomenclatura comune definita in base all'articolo 8 della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976.

Qualora presenti in quanto tali a concentrazioni superiori allo 0,01 % in peso, le fragranze allergizzanti riportate nell'elenco di sostanze contenute nell'allegato III, parte prima, della direttiva 76/768/CEE ⁽¹⁾ nella versione risultante dalla modifica in virtù della direttiva 2003/15/CE ⁽²⁾, intesa ad includere gli ingredienti aromatici allergizzanti dell'elenco stabilito inizialmente dal comitato scientifico per i prodotti cosmetici e non alimentari (SCCNFP) con parere SCCNFP/0017/98, vengono elencate utilizzando la nomenclatura di tale direttiva, analogamente ad eventuali altre sostanze successivamente aggiunte all'allegato III, parte prima, della direttiva 76/768/CEE, in seguito ad adattamenti di detto allegato ai progressi tecnici.

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.7.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/83/CE della Commissione (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 23).

⁽²⁾ GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 26.

Qualora limiti di concentrazione individuali basati sui rischi siano stabiliti successivamente per le fragranze allergizzanti dal comitato scientifico per i prodotti cosmetici e non alimentari, la Commissione ne propone l'adesione, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, in sostituzione del limite dello 0,01 % di cui sopra.

Per detergenti destinati ad usi industriali, e non disponibili al pubblico, i requisiti di cui sopra non devono essere soddisfatti purché le informazioni equivalenti vengano fornite mediante schede informative a carattere tecnico, schede di sicurezza o equivalenti.

B. Informazioni sul dosaggio

Come prescritto dall'articolo 11 paragrafo 4, le seguenti disposizioni di etichettatura si applicano alle confezioni di detergenti vendute al pubblico. L'imballaggio dei detergenti venduti al pubblico per essere utilizzati come detersivi per bucato deve recare le seguenti informazioni:

- quantità raccomandate di detersivo da utilizzare, e/o istruzioni di dosaggio, espresse in millilitri o grammi per il carico standard delle lavatrici e per le classi di durezza bassa, media ed elevata dell'acqua tenendo conto di processi di lavaggio ad uno o due cicli;
- per i detersivi normali, il numero dei carichi standard di lavatrice di indumenti «normalmente sporchi» e, per i detersivi per tessuti delicati, il numero dei carichi standard di lavatrice di indumenti leggermente sporchi che possono essere lavati con il contenuto della confezione utilizzando acqua di durezza media, corrispondente a 2,5 millimoli di CaCO_3/l ;
- la capacità di ogni misurino fornito deve essere indicata in millilitri o grammi e devono essere previsti segnali per indicare la dose di detersivo adatta ad un carico standard di lavatrice per le classi di durezza bassa, media ed elevata dell'acqua.

Il carico standard delle lavatrici è di 4,5 kg di indumenti asciutti per i detersivi normali e di 2,5 kg di indumenti asciutti per i detersivi per tessuti delicati, conformemente alle definizioni di cui alla decisione 1999/476/CE della Commissione del 10 giugno 1999 che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato ⁽¹⁾. Un detersivo viene considerato normale a meno che non venga principalmente promosso dal fabbricante come detersivo destinato alla protezione dei tessuti, ossia per lavaggi a bassa temperatura, fibre delicate e colori.

C. Scheda degli ingredienti

Le disposizioni che seguono si applicano all'elenco degli ingredienti riportato nella scheda informativa di cui all'articolo 9 paragrafo 3.

La scheda deve riportare il nome del detergente e quello del fabbricante.

Devono essere elencati tutti gli ingredienti; essi devono essere elencati in ordine decrescente di peso, e l'elenco deve essere suddiviso nelle seguenti categorie percentuali di peso:

- uguale o superiore al 10 %,
- uguale o superiore all'1 % ma inferiore all'10 %,
- uguale o superiore allo 0,1 % ma inferiore all'1 %,
- inferiore allo 0,1 %

Le eventuali impurità non sono considerate ingredienti.

Per ciascun ingrediente devono essere indicati la denominazione chimica comune oppure la denominazione IUPAC ⁽²⁾, il numero CAS, e, se disponibile, la denominazione INCI ⁽³⁾, nonché la denominazione della farmacopea europea.

D. Pubblicazione dell'elenco degli ingredienti

I fabbricanti devono rendere disponibile su un sito web la succitata scheda degli ingredienti, fatta eccezione per le seguenti informazioni:

- percentuali in termini di peso,
- componenti di profumi e oli essenziali,
- componenti di agenti coloranti.

Tale obbligo non si applica ai detergenti industriali o istituzionali contenenti tensioattivi, o ai tensioattivi destinati all'uso in detergenti industriali o istituzionali, per i quali è disponibile una scheda informativa tecnica o una scheda informativa sulla sicurezza.

⁽¹⁾ GU L 187 del 20.7.1999, pag. 52. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/200/CE (GU L 76 del 22.3.2003, pag. 25).

⁽²⁾ International Union of Pure and Applied Chemistry.

⁽³⁾ International Nomenclature Cosmetic Ingredient.

ALLEGATO VIII

ELENCO DEI METODI DI PROVA E DEI METODI DI ANALISI

I seguenti metodi di analisi e di prova si applicano alle procedure di controllo dei detergenti sul mercato di competenza degli Stati membri:

1. Metodo di riferimento (prova di conferma)**1.1. Definizione**

Il metodo descrive un modello di laboratorio del fango attivo + sedimentatore secondario destinato a simulare un impianto municipale di trattamento delle acque di rifiuto. Le condizioni descritte sono quelle di cui alle direttive che hanno preceduto il presente regolamento. Al metodo possono essere applicate modalità operative più perfezionate come previsto alla norma EN ISO 11733.

1.2. Attrezzatura necessaria per la misurazione

Il metodo di misurazione si basa sull'impiego di un piccolo impianto di fanghi attivi schematizzato nella figura 1 e descritto in modo più particolareggiato nella figura 2. L'impianto è composto da un recipiente di alimentazione A contenente l'effluente sintetico, una pompa dosatrice B, un serbatoio di aerazione C, un sedimentatore D, una pompa ad aria compressa E per riciclare i fanghi attivi e un recipiente F per la raccolta dell'effluente trattato.

I recipienti A ed F devono essere di vetro o idonea materia plastica e di una capacità di almeno 24 litri. La pompa B deve permettere un flusso regolare di effluente sintetico al serbatoio di aerazione; in funzionamento normale, detto serbatoio conterrà tre litri della miscela. In cima al cono interno del serbatoio C è sospeso un setto poroso in vetro g destinato all'aerazione. La quantità di aria immessa dal dispositivo di aerazione sarà misurata con flussometro H.

1.3. Effluente sintetico

Per effettuare questa prova servirsi di un effluente sintetico. Disciogliere per ogni litro di acqua potabile le seguenti sostanze:

- 160 mg di peptone;
- 110 mg di estratto di carne;
- 30 mg di urea $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$;
- 7 mg di cloruro di sodio (NaCl);
- 4 mg di cloruro di calcio ($\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$);
- 2 mg di solfato di magnesio ($\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$);
- 28 mg di fosfato bipoassico (K_2HPO_4);
- e 10 ± 1 mg di tensioattivo.

Rinnovare ogni giorno tale effluente sintetico.

1.4. Preparazione dei campioni

I tensioattivi non ionici puri possono essere esaminati tali quali. Il contenuto attivo dei campioni di tensioattivo deve essere determinato al fine di preparare il liquame sintetico (1.3).

1.5. Funzionamento dell'impianto

Riempire anzitutto il serbatoio di aerazione C e il sedimentatore D con effluente sintetico. Fissare il sedimentatore D ad un'altezza tale che il serbatoio di aerazione C contenga 3 litri. L'inoculazione avviene introducendo 3 ml di un effluente secondario di buona qualità, raccolto di recente da un impianto di trattamento di liquami di origine prevalentemente domestica. L'effluente dev'essere mantenuto in condizioni aerobiche nel periodo compreso tra la campionatura e l'utilizzazione. Azionare quindi il dispositivo di aerazione G, la pompa ad aria compressa E e la pompa dosatrice B. L'effluente sintetico deve passare nel serbatoio di aerazione C in ragione di 1 litro all'ora; ciò corrisponde a un tempo medio di ritenzione di tre ore.

Regolare il ritmo d'aerazione in modo che il contenuto del serbatoio C si mantenga costantemente in sospensione e che il tenore di ossigeno disciolto sia almeno di 2 mg/l. Impedire la formazione di schiuma con mezzi adeguati. Astenersi però dall'usare agenti antischiuma che esercitino una azione inibitrice sui fanghi attivi o che contengano tensioattivi. Regolare la pompa E in modo che nel serbatoio di aerazione C la rimessa in circolazione dei fanghi attivi provenienti dal sedimentatore sia continua e regolare. Rimettere in circolazione almeno una volta al giorno, mediante spazzolatura o con qualsiasi altro mezzo idoneo, i fanghi accumulatisi sulla parte superiore del serbatoio di aerazione C, nel fondo del sedimentatore D, o nel circuito di circolazione. Se il fango non decanta, favorirne la sedimentazione aggiungendo, ripetutamente se necessario, 2 ml di una soluzione al 5 % di cloruro ferrico.

Raccogliere per ventiquattro ore nel serbatoio F la soluzione uscente dal sedimentatore D, dopo tale periodo prelevare un campione, previa omogeneizzazione della miscela. Pulire quindi accuratamente il serbatoio F.

1.6. *Controllo del dispositivo di misura*

Determinare immediatamente prima dell'uso il tenore di tensioattivi (in mg/l) dell'effluente sintetico.

Subito dopo il prelievo, determinare, per analisi con lo stesso metodo, il tenore di tensioattivi (mg/l) dell'acqua residua raccolta per ventiquattro ore nel serbatoio F: in caso contrario i campioni devono essere conservati, preferibilmente per congelazione. Determinare la concentrazione di tensioattivi con un'approssimazione di 0,1 mg/l.

Per controllare il buon funzionamento del dispositivo, misurare almeno due volte alla settimana la domanda chimica in ossigeno (COD) o il carbonio organico disciolto (DOC) dell'effluente filtrato attraverso fibre di vetro accumulatisi nel serbatoio F e dell'effluente sintetico filtrato del serbatoio A.

La riduzione in COD (domanda chimica di ossigeno) o DOC (carbonio organico disciolto) dovrebbe stabilizzarsi quando la degradazione quotidiana del tensioattivo è sostanzialmente regolare, vale a dire alla fine del periodo iniziale indicato nella figura 3.

Determinare due volte alla settimana in g/l il tenore di sostanze secche minerali in sospensione nei fanghi attivi raccolti nel serbatoio di aerazione. Se questo supera i 2,5 g/l, eliminare l'eccesso di fanghi attivi.

Eseguire la prova di biodegradabilità a temperatura ambiente; la temperatura deve rimanere costante fra 19-24 °C.

1.7. *Calcolo della biodegradabilità*

Calcolare ogni giorno la percentuale di degradazione del tensioattivo a partire dal tenore di tensioattivo espresso in mg/l dell'effluente sintetico e del corrispondente effluente residuo raccolto nel serbatoio F.

Rappresentare graficamente, come nella figura 3, i valori di biodegradabilità ottenuti.

La degradabilità del tensioattivo viene calcolata come la media aritmetica dei valori ottenuti nel corso dei ventuno giorni seguenti al periodo di attivazione e acclimatazione, durante il quale la degradazione e il funzionamento dell'impianto siano stati regolari. In nessun caso la durata del periodo iniziale dovrà superare le sei settimane.

Calcolare la biodegradazione quotidiana con un'approssimazione dello 0,1 %, ma il risultato finale deve essere arrotondato all'unità più vicina.

In alcuni casi, la frequenza dei prelievi può essere ridotta, ma per calcolare la media utilizzare i risultati di almeno quattordici prelievi quotidiani distribuiti sul periodo di ventuno giorni che fa seguito al periodo iniziale.

2. **Determinazione dei tensioattivi anionici nelle prove di biodegradabilità**

2.1. *Principio*

Il metodo si basa sul fatto che il blu di metilene (colorante cationico) forma sali blu con tensioattivi anionici (MBAS) che possono essere estratti mediante cloroformio. Per eliminare eventuali interferenze, l'estrazione viene effettuata dapprima mediante una soluzione alcalina e l'estratto viene quindi trattato con una soluzione acida al blu di metilene. L'assorbimento della fase organica separata viene misurato fotometricamente alla lunghezza d'onda di assorbimento massimo, pari a 650 nm.

2.2. *Reattivi e attrezzature*

2.2.1. Soluzione tampone pH 10:

disciogliere 24 g di bicarbonato di sodio (NaHCO₃) p.a. e 27 g di carbonato di sodio anidro (Na₂CO₃) p.a. in acqua deionizzata e diluire a 1 000 ml.

2.2.2. Soluzione neutra al blu di metilene:

disciogliere 0,35 g di blu di metilene p.a. in acqua deionizzata e diluire a 1 000 ml. Preparare la soluzione almeno ventiquattro ore prima dell'uso. L'assorbimento della fase cloroformica della prova in bianco, misurata contro cloroformio puro, non deve superare 0,015 impiegando una cella con un cammino ottico di 1 cm a 650 nm.

2.2.3. Soluzione acida al blu di metilene:

disciogliere 0,35 g di blu di metilene p.a. in 500 ml di acqua deionizzata e mescolare con 6,5 ml di H₂SO₄ (d = 1,84 g/ml). Diluire a 1 000 ml con acqua deionizzata. Preparare la soluzione almeno ventiquattro ore prima dell'uso. L'assorbimento della fase cloroformica della prova in bianco, misurata contro cloroformio puro, non deve superare 0,015 impiegando una cella con un cammino ottico di 1 cm a 650 nm.

2.2.4. Cloroformio (triclorometano) p.a., di recente distillazione

2.2.5. Estere metilico dell'acido dodecilbensensolfonico

2.2.6. Soluzione etanolica di idrossido di potassio, KOH 0,1 M

2.2.7. Etanolo puro, C₂H₅OH

2.2.8. Acido solforico, H₂SO₄ 0,5 M

2.2.9. Soluzione di fenoltaleina

sciogliere un grammo di fenoltaleina in 50 ml di etanolo ed aggiungere 50 ml di acqua deionizzata agitando continuamente. Eliminare mediante filtrazione l'eventuale precipitato ottenuto.

2.2.10. Soluzione metanolica di acido cloridrico: 250 ml di acido cloridrico concentrato p.a. e 750 ml di metanolo

2.2.11. Imbuto separatore da 250 ml

2.2.12. Matraccio tarato da 50 ml

2.2.13. Matraccio tarato da 500 ml

2.2.14. Matraccio tarato da 1 000 ml

2.2.15. Pallone a fondo tondo con tappo conico di vetro smerigliato e condensatore a riflusso da 250 ml; granuli per facilitare l'ebollizione.

2.2.16. pH-metro.

2.2.17. Fotometro per misurazioni a 650 nm, con celle di 1-5 cm.

2.2.18. Carta da filtro qualitativa.

2.3. Metodo

I campioni per analisi non debbono essere prelevati attraverso uno strato di schiuma.

Dopo accurato lavaggio con acqua, la vetreria utilizzata per l'analisi deve essere risciacquata a fondo con soluzione metanolica di acido cloridrico (2.2.10) e quindi con acqua deionizzata prima dell'uso.

Filtrare l'affluente e l'effluente dell'impianto a fanghi attivi da esaminare immediatamente dopo la campionatura. Scartare i primi 100 ml del filtrato.

Prelevare una determinata quantità di campione, se necessario neutralizzata, in un imbuto separatore da 250 ml (2.2.11). Il volume del campione dovrebbe contenere da 20 a 150 µg di MBAS. Per tenori più bassi in MBAS possono essere utilizzati sino a 100 ml del campione. Se il quantitativo utilizzato è inferiore a 100 ml, diluire a 100 ml con acqua deionizzata. Aggiungere al campione 10 ml di soluzione tampone (2.2.1), 5 ml di soluzione neutra al blu di metilene (2.2.2) e 15 ml di cloroformio (2.2.4). Agitare uniformemente la miscela, ma non troppo energicamente, per un minuto. Dopo la separazione della fase, versare lo strato di cloroformio in un secondo imbuto separatore contenente 110 ml di acqua deionizzata e 5 ml di soluzione acida al blu di metilene (2.2.3). Agitare la miscela per un minuto. Filtrare la fase cloroformica attraverso un filtro di ovatta idrofila previamente trattato con alcole e inumidito di cloroformio in un matraccio tarato (2.2.12).

Estrarre le soluzioni alcaline e acide tre volte, utilizzando 10 ml di cloroformio per la seconda e la terza estrazione. Filtrare gli estratti cloroformici combinati attraverso lo stesso filtro di ovatta idrofila e portare a volume in un matraccio tarato da 50 ml (2.2.12) con il cloroformio utilizzato per il lavaggio del filtro. Misurare l'assorbimento della soluzione cloroformica con un fotometro a 650 nm in cellette da 1-5 cm rispetto al cloroformio. Effettuare una determinazione del bianco con la procedura completa.

2.4. Curva di taratura

Preparare una soluzione a titolo noto usando l'estere metilico dell'acido dodecilbenzensolfonico (tetrapropilene tipo PM 340) dopo saponificazione a sale di potassio. La MBAS è calcolata come dodecilbenzensolfonato di sodio (PM = 348).

Pesare con una pipetta da 400 a 450 mg di estere metilico dell'acido dodecilbenzensolfonico (2.2.5) con un'approssimazione di 0,1 mg in un pallone a fondo tondo ed aggiungere 50 ml di soluzione etanolica di idrossido di potassio (2.2.6) ed alcuni granuli per facilitare l'ebollizione. Dopo avere montato il condensatore a riflusso, far bollire per un'ora. Raffreddare e lavare il condensatore ed il giunto di vetro smerigliato con circa 30 ml di etanolo, ed aggiungere queste acque di lavaggio al contenuto del pallone. Titolare la soluzione con acido solforico rispetto alla fenoltaleina fino a scomparsa della colorazione. Trasferire questa soluzione in un matraccio tarato da 1 000 ml (2.2.14), portare a volume con acqua deionizzata e mescolare.

Una parte di questa soluzione concentrata di tensioattivo viene quindi ulteriormente diluita. Prelevare 25 ml, trasferire in un matraccio da 500 ml (2.2.13) e portare a volume con acqua deionizzata, quindi mescolare.

Questa soluzione standard contiene:

$$\frac{E \times 1,023 \text{ mg MBAS per ml}}{20\,000}$$

ove E è il peso del campione in mg.

Per costruire la curva di taratura, prelevare frazioni di 1, 2, 4, 6, 8 ml della soluzione standard e diluire ciascuna di queste frazioni fino a 100 ml con acqua deionizzata. Procedere quindi come indicato al punto 2.3, inclusa una determinazione in bianco.

2.5. Calcolo dei risultati

Il tenore del tensioattivo anionico (MBAS) nel campione è desunto dalla curva di taratura (2.4). Il contenuto di MBAS del campione è dato dalla formula seguente:

$$\frac{\text{mg MBAS} \times 1\,000}{V} = \frac{1}{4} \text{ MBAS mg/l}$$

dove: V = volume del campione utilizzato in ml.

Esprimere i risultati come dodecilbenzenilsolfonato di sodio (PM 348).

2.6. Espressione dei risultati

Esprimere i risultati come MBAS mg/l con un'approssimazione dello 0,1.

3. Determinazione dei tensioattivi non ionici nei liquidi di prova di biodegradazione

3.1. Principio

I tensioattivi sono concentrati e isolati mediante «stripping» gassoso. Nel campione usato, la quantità di tensioattivi non ionici deve essere compresa tra 250 e 800 µg.

Il tensioattivo così estratto è disciolto nell'acetato di etile.

Dopo separazione delle fasi ed evaporazione del solvente, precipitare il tensioattivo non ionico in soluzione acquosa con il reattivo di Dragendorff modificato (KBil4 + BaCl2 + acido acetico glaciale).

Filtrare il precipitato, lavarlo con acido acetico glaciale e scioglierlo in una soluzione di tartrato di ammonio. Titolare potenziometricamente il bismuto presente nella soluzione con una soluzione di pirrolidinditiocarbammato a pH 4-5 usando un elettrodo indicatore al platino brillante ed un elettrodo di riferimento al calomelano oppure ad argento/cloruro di argento. Il metodo si applica ai tensioattivi non ionici che contengono gruppi di ossido di alchene 6-30.

Moltiplicare il risultato della titolazione per il fattore 54 per esprimerlo come sostanza di riferimento [nonilfenolo, condensato con 10 moli di ossido di etilene (NP 10)].

3.2. Reattivi e attrezzatura

I reattivi devono essere preparati in acqua deionizzata.

3.2.1. Acetato di etile, puro e di recente distillazione

3.2.2. Bicarbonato di sodio (NaHCO3) p.a.

- 3.2.3. Acido cloridrico diluito [20 ml di acido cloridrico (HCl) concentrato diluito a 1 000 ml con acqua]
- 3.2.4. Metanolo p.a. di recente distillazione, tenuto in bottiglia di vetro
- 3.2.5. Porpora di bromocresolo, 0,1 g in 100 ml di metanolo)
- 3.2.6. Agente precipitante: l'agente precipitante è costituito da una miscela di 2 volumi di soluzione A ed 1 volume di soluzione B. La miscela è raccolta in una bottiglia scura e può essere usata sino ad una settimana dopo la sua preparazione.

3.2.6.1. Soluzione A

Sciogliere 1,7 g di nitrato di bismuto, $\text{BiO} \cdot \text{NO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ p.a., in 20 ml di acido acetico glaciale e portare con acqua ad un volume di 100 ml. Sciogliere quindi 65 g di ioduro di potassio p.a. in 200 ml di acqua. Mescolare le due soluzioni in un pallone tarato da 1 000 ml, aggiungere 200 ml di acido acetico glaciale (3.2.7) e portare a 1 000 ml con acqua.

3.2.6.2. Soluzione B

Sciogliere 290 g di cloruro di bario, $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ p.a., in 1 000 ml di acqua.

- 3.2.7. Acido acetico glaciale 99-100 % (concentrazioni inferiori sono inadeguate).
- 3.2.8. Soluzione di tartrato di ammonio: mescolare 12,4 g di acido tartarico p.a. con 12,4 ml di ammoniaca p.a. ($d = 0,910$ g/ml) e portare a 1 000 ml con acqua (oppure usare la quantità equivalente di tartrato ammonio p.a.).
- 3.2.9. Soluzione di ammoniaca diluita: 40 ml di ammoniaca p.a. ($d = 0,910$ g/ml) portati a 1 000 ml con acqua.
- 3.2.10. Soluzione tampone standard all'acetato: sciogliere 40 g di idrossido di sodio solido p.a. in 500 ml di acqua in un becher e fare raffreddare. Aggiungere 120 ml di acido acetico glaciale (3.2.7). Mescolare energicamente, fare raffreddare, trasferire in un pallone tarato da 1 000 ml e portare a volume aggiungendo acqua.
- 3.2.11. Soluzione di pirrolidinditiocarbammato («soluzione di carbato»): sciogliere 103 mg di pirrolidinditiocarbammato sodico, $\text{C}_5\text{H}_8\text{NNaS}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, in 500 ml circa di acqua, aggiungere 10 ml di alcole n-amilico p.a. e 0,5 g di NaHCO_3 p.a., e portare a 1 000 ml con acqua.
- 3.2.12. Soluzione di solfato di rame (per standardizzazione del punto 3.2.11).

SOLUZIONE CONCENTRATA

Mescolare 1,249 g di solfato di rame, $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ p.a., con 50 ml di acido solforico 0,5 M e portare a 1 000 ml con acqua.

SOLUZIONE STANDARD

Mescolare 50 ml di soluzione concentrata con 10 ml di H_2SO_4 0,5 M e portare a 1 000 ml con acqua.

- 3.2.13. Cloruro di sodio p.a.
- 3.2.14. Apparecchiatura per «stripping» gassoso (vedi figura 5).
Il diametro del disco sinterizzato deve essere identico a quello del diametro interno del cilindro.
- 3.2.15. Imbuto separatore da 250 ml.
- 3.2.16. Agitatore magnetico con magnete 25-30 mm.
- 3.2.17. Crogiolo di Gooch, diametro della base perforata = 25 mm, tipo g 4.
- 3.2.18. Filtri circolari in fibra di vetro, aventi un diametro di 27 mm, con diametro delle fibre 0,3-1,5 μm .
- 3.2.19. Due beute per filtrazione a vuoto con adattorie e anelli di gomma, rispettivamente di 500 ml e 250 ml.
- 3.2.20. Potenzimetro registratore, munito di un elettrodo indicatore al platino e di un elettrodo di riferimento al calomelano oppure ad argento/cloruro di argento con una gamma di misura di 250 mV, con buretta automatica di capacità di 20-50 ml. Un dispositivo manuale analogo può essere usato in alternativa.

3.3. Metodo

3.3.1. Concentrazione e separazione del tensioattivo

Filtrare il campione acquoso attraverso una carta da filtro per analisi qualitativa. Eliminare i primi 100 ml del filtrato.

Introdurre nell'apparecchio di «stripping», precedentemente sciacquato con acetato di etile, una porzione misurata di campione, tal da contenere 250-800 μg di tensioattivo non ionico.

Per migliorare la separazione, aggiungere 100 g di cloruro di sodio e 5 g di bicarbonato di sodio.

Se il volume del campione supera i 500 ml, aggiungere questi sali in forma solida all'apparecchio di «stripping» e scioglierli facendovi passare dell'azoto o dell'aria.

Qualora venisse usato un campione di dimensione minore, sciogliere i sali in 400 ml di acqua e trasferire nell'apparecchio di «stripping».

Aggiungere acqua per portare il livello sino al rubinetto superiore.

Aggiungere con cautela 100 ml di acetato di etile alla superficie della fase acquosa.

Riempire per due terzi il flacone di lavaggio nella linea gas (azoto o aria) con acetato di etile.

Fare passare una corrente gassosa di 30-60 l/h attraverso l'apparecchio; si raccomanda l'uso di un flussometro. La portata del gas deve essere aumentata gradatamente all'inizio. La portata del gas deve essere regolata in modo che le fasi rimangano chiaramente separate per ridurre al minimo la miscela tra le stesse e la soluzione dell'acetato di etile nell'acqua. Arrestare il flusso di gas dopo cinque minuti.

Qualora si riscontri una riduzione superiore al 20 % nel volume della fase organica dovuto alla soluzione in acqua, l'operazione va ripetuta rivolgendo particolare attenzione alla velocità di flusso del gas.

Raccogliere la fase organica in un imbuto separatore. Reintrodurre nell'apparecchio di «stripping» i liquidi della fase acquosa eventualmente presenti nell'imbuto separatore (dovrebbero essere solo pochi millilitri). Filtrare la fase di acetato di etile attraverso una carta asciutta da filtro per analisi qualitativa in un becher da 250 ml.

Rimettere altri 100 ml di acetato di etile nell'apparecchio di «stripping» e farvi nuovamente scorrere azoto o aria per cinque minuti. Spillare la fase organica nell'imbuto separatore usato per la prima separazione, scartare la fase acquosa e far passare la fase organica attraverso lo stesso filtro usato nella prima porzione di acetato di etile. Sciacquare l'imbuto separatore ed il filtro con 20 ml circa di acetato di etile.

Evaporare l'estratto di acetato di etile sino ad essiccazione, su bagnomaria (sotto cappa). Dirigere una leggera corrente di aria sulla superficie della soluzione per accelerare l'evaporazione.

3.3.2. Precipitazione e filtrazione

Sciogliere il residuo secco di cui al punto 3.3.1 in 5 ml di metanolo, aggiungere 40 ml di acqua e 0,5 ml di acido cloridrico diluito (3.2.3), agitare quindi la miscela con un agitatore magnetico.

Aggiungere a questa soluzione 30 ml di agente precipitante (3.2.6) con un cilindro graduato. Il precipitato si forma dopo ripetuta agitazione. Agitare per dieci minuti e lasciare quindi la miscela a riposo per almeno cinque minuti.

Filtrare la miscela attraverso un crogiuolo di Gooch, la cui base sia costituita da un filtro in fibra di vetro. Lavare quindi il filtro sotto aspirazione con circa 2 ml di acido acetico glaciale. Lavare quindi a fondo il becher, il magnete e il crogiuolo con acido acetico glaciale di cui bastano 40 o 50 ml. Non è necessario trasferire quantitativamente nel filtro il precipitato che aderisce alle pareti del becher in quanto la soluzione del precipitato per la titolazione viene rimessa nel becher di precipitazione e il precipitato rimanente viene in tal modo disciolto.

3.3.3. Dissoluzione del precipitato

Sciogliere il precipitato nel crogiuolo filtrante aggiungendo tre porzioni separate di 10 ml ciascuna di una soluzione calda (circa 80 °C) di tartrato di ammonio (3.2.8). Lasciare a riposo ciascuna porzione nel crogiuolo per alcuni minuti prima di filtrarla nella beuta.

Mettere il contenuto della beuta per filtrazione nel becher usato per la precipitazione. Sciacquare le pareti del becher con altri 20 ml di soluzione di tartrato per sciogliere i residui del precipitato.

Lavare accuratamente il crogiuolo, l'adattatore e la beuta per filtrazione con 150-200 ml di acqua e rimettere l'acqua di risciacquo nel becher usato per la precipitazione.

3.3.4. Titolazione

Agitare la soluzione con un agitatore magnetico (3.2.16), aggiungere alcune gocce di porpora di bromocresolo (3.2.5) nonché la soluzione di ammoniaca diluita (3.2.9) fino ad ottenere una colorazione violetta (la soluzione è leggermente acida a causa del residuo di acido acetico usato per il risciacquo).

Aggiungere quindi 10 ml di soluzione tampone standard all'acetato (3.2.10), immergere gli elettrodi nella soluzione e titolare potenziometricamente con la «soluzione di carbato» standard (3.2.11) mantenendo l'estremità della buretta nella soluzione.

La velocità di titolazione non deve superare 2 ml/minuto.

Il punto finale è l'intersezione delle tangenti ai due rami della curva potenziale.

Si potrà osservare occasionalmente l'appiattimento della flessione della curva potenziale; questo fenomeno può essere eliminato pulendo accuratamente l'elettrodo di platino (mediante carta smerigliata).

3.3.5. Determinazione del bianco

Eseguire contemporaneamente una determinazione del bianco, mediante analoga procedura completa, con 5 ml di metanolo e 40 ml di acqua, conformemente alle indicazioni del punto 3.3.2. La titolazione del bianco deve essere inferiore a 1 ml; in caso contrario, è da considerarsi sospetta la purezza dei reagenti (3.2.3, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10), soprattutto per il loro contenuto di metalli pesanti, per cui devono essere sostituiti. È necessario tener conto del bianco nel calcolo dei risultati.

3.3.6. Controllo del fattore della «soluzione di carbato»

Determinare ogni giorno prima dell'impiego il fattore della soluzione di carbato. A tal fine, titolare 10 ml della soluzione di solfato di rame (3.2.12) con una soluzione di carbato previa aggiunta di 100 ml di acqua e di 10 ml di soluzione tampone standard all'acetato (3.2.10). Se la quantità usata è pari ad a ml, il fattore f è:

$$f = \frac{10}{a}$$

e tutti i risultati delle titolazioni vengono moltiplicati per questo fattore.

3.4. Calcolo dei risultati

Poiché ogni tensioattivo non ionico ha un fattore proprio, determinato in funzione della composizione, e in particolare della lunghezza della catena di ossido di alchene, le concentrazioni in tensioattivi non ionici sono espresse rapportandole ad una sostanza di riferimento — un nonilfenolo con 10 unità di ossido di etilene (NP 10) — per la quale il fattore di conversione è 0,054.

Grazie a questo fattore, la quantità di tensioattivi presenti nel campione si ottiene espressa in mg di equivalente NP 10, nel modo seguente:

$$(b - c) \times f \times 0,054 = \text{mg di tensioattivo non ionico come NP 10}$$

dove:

b = volume di «soluzione di carbato» impiegata per il campione (ml)

c = volume di «soluzione di carbato» impiegata nel bianco (ml)

f = fattore della «soluzione di carbato».

3.5. Espressione dei risultati

Esprimere i risultati in mg/l come NP 10 con approssimazione dello 0,1.

4. Trattamento preliminare dei tensioattivi anionici da sottoporre a prova

4.1. Osservazioni preliminari

4.1.1. Trattamento dei campioni

Il trattamento dei tensioattivi anionici e dei detergenti, prima della determinazione del grado di biodegradabilità nella prova di conferma, è il seguente:

Prodotti	Trattamento
Tensioattivi anionici;	Nessuno
Detergenti	Estrazione alcolica seguita dalla separazione dei tensioattivi anionici mediante scambio degli ioni

Lo scopo dell'estrazione alcolica è di eliminare dai prodotti commerciali i componenti insolubili ed inorganici che potrebbero falsare la prova di biodegradabilità.

4.1.2. Metodo di scambio ionico

Per eseguire correttamente le prove di biodegradabilità, è necessario isolare e separare i tensioattivi anionici dal sapone e dai tensioattivi non ionici e cationici.

Questo risultato è ottenuto con una tecnica di scambio ionico usando una resina scambiatrice macroporosa e opportuni eluenti per l'eluizione frazionata. In tal modo vengono isolati con un'unica operazione il sapone e i tensioattivi anionici e non ionici.

4.1.3. Controllo analitico

Dopo l'omogeneizzazione, la concentrazione dei tensioattivi anionici nel detergente viene determinata sulla base della procedura analitica del tenore di MBAS. Il tenore di sapone è determinato con un opportuno metodo.

Questa analisi del prodotto serve per calcolare le quantità necessarie alla preparazione delle frazioni destinate alle prove di biodegradabilità.

L'estrazione quantitativa non è necessaria; tuttavia è opportuno estrarre almeno l'80 % dei tensioattivi anionici. Normalmente si ottiene il 90 % e più.

4.2. Principio

Da un campione omogeneo (polvere, paste e liquidi previamente essiccati) si ottiene un estratto etanologico che contiene i tensioattivi, il sapone e altri componenti solubili in alcole del campione sintetico di detergente.

L'estratto etanologico viene evaporato sino ad essiccazione, disciolto in una miscela isopropanolo/acqua e la soluzione ottenuta viene passata attraverso un dispositivo misto, composto di uno scambiatore cationico fortemente acido e di uno scambiatore anionico macroporoso scaldato fino a 50 °C. Questa temperatura è necessaria per evitare la precipitazione di acidi grassi in ambiente acido.

I tensioattivi non ionici rimangono nell'effluente.

Gli acidi grassi del sapone vengono separati mediante eluizione con etanolo contenente CO₂. I tensioattivi anionici sono allora ottenuti sotto forma di sali di ammonio mediante eluizione con una soluzione acquosa isopropanolica di bicarbonato di ammonio. Detti sali di ammonio vengono utilizzati nella prova di degradazione.

I tensioattivi cationici, che potrebbero falsare la prova di biodegradabilità ed il metodo di analisi, sono eliminati dallo scambiatore cationico posto sopra lo scambiatore anionico.

4.3. Sostanze chimiche e attrezzatura

4.3.1. Acqua deionizzata

4.3.2. Etanolo, 95 % (v/v) C₂H₅OH (denaturante ammesso: metiletilchetone o metanolo)

4.3.3. Miscela isopropanolo/acqua (50/50 v/v):

— 50 parti in volume di isopropanolo, CH₃CHOH.CH₃, e

— 50 parti in volume di acqua (4.3.1)

4.3.4. Soluzione di biossido di carbonio in etanolo (approssimativamente 0,1 % di CO₂): mediante un tubicino di alimentazione munito di un setto di vetro poroso incorporato passare il biossido di carbonio, CO₂, attraverso l'etanolo (4.3.2) per 10 minuti. Usare soltanto soluzioni preparate di fresco.4.3.5. Soluzione di bicarbonato di ammonio (60/40 v/v): 0,3 mol di NH₄HCO₃ in 1 000 ml di miscela isopropanolo/acqua composta di 60 parti di isopropanolo e 40 parti di acqua (4.3.1).

4.3.6. Scambiatore di cationi (KAT), fortemente acido, resistente all'alcole (50-100 mesh)

4.3.7. Scambiatore di anioni (AAT), macroporoso, Merck Lewatit, MP 7080 (70-150 mesh) o equivalente

4.3.8. Acido cloridrico (10 % HCl p/p).

4.3.9. Pallone da 2 000 ml a fondo tondo con tappo conico di vetro smerigliato e condensatore a riflusso

4.3.10. Imbuto-filtro di 90 mm di diametro (riscaldabile) per filtri di carta.

4.3.11. Beuta per filtrazione a vuoto avente una capacità di 2 000 ml

4.3.12. Colonne di scambio con camicia riscaldante e rubinetto: tubo interno di 60 mm di diametro e 450 mm di altezza (figura 4) Bagnomaria

4.3.13. Bagnomaria

4.3.14. Forno per essiccazione a vuoto

4.3.15. Termostato

4.3.16. Evaporatore rotante

4.4. Estrazione e separazione dei tensioattivi anionici

4.4.1. Preparazione dell'estratto

La quantità di tensioattivi necessaria alla prova di degradabilità è di circa 50 g di MBAS.

Di norma, la quantità di prodotto da estrarre non deve superare 1 000 g, ma può rivelarsi necessario estrarre maggiori quantità di campione. Per motivi di ordine pratico, il limite massimo è fissato, nella maggior parte dei casi, a 5 000 g nella preparazione degli estratti per le prove di biodegradabilità.

L'esperienza ha dimostrato che è preferibile ricorrere a varie piccole estrazioni anziché ad un'estrazione di grande quantità. Per quanto concerne gli scambiatori, le quantità specificate sono sufficienti per lavorare con 600-700 mmoli di tensioattivi e sapone.

4.4.2. Isolamento dei componenti solubili in alcole

Aggiungere 250 g del detergente da analizzare a 1 250 ml di etanolo e, agitando, portare la miscela all'ebollizione sotto riflusso per un'ora. Filtrare rapidamente la soluzione alcolica bollente attraverso un filtro a pori larghi posto su di un imbuto scaldato a 50° C. Lavare la beuta e l'imbuto filtrante con 200 ml circa di etanolo caldo. Raccogliere il filtrato e il liquido di lavaggio in una beuta per filtrazione a vuoto.

In caso di prodotti pastosi o liquidi, accertarsi che il campione nn contenga più di 55 g di tensioattivi anionici e 35 g di sapone. Evaporare il campione pesato sino ad essiccazione. Disciogliere il residuo in 2 000 ml di etanolo e procedere come sopra.

In caso di polveri di bassa densità apparente (< 300 g/l) si raccomanda di portare il tasso di etanolo a 20:1. Evaporare il filtrato etanologico fino ad essiccazione, preferibilmente mediante un evaporatore rotante. Ripetere l'operazione se occorre una maggiore quantità di estratto. Disciogliere la totalità del residuo in 5 000 ml di una miscela di isopropanolo/acqua.

4.4.3. Preparazione delle colonne di scambio ionico

COLONNA DI SCAMBIO CATIONICO

Versare 600 ml di resina scambiatrice di cationi (4.3.6) in un becher di 3 000 ml e aggiungere 2 000 ml di acido cloridrico (4.3.8). Lasciare riposare per circa due ore agitando ad intervalli.

Decantare l'acido e trasferire la resina nella colonna (4.3.12) mediante acqua deionizzata. La colonna deve contenere un inserto di lana di vetro.

Lavare la colonna con acqua deionizzata ad una velocità di flusso di 10-30 ml/minuto fino a che l'eluato sia esente da cloruri.

Spostare l'acqua con 2 000 ml di miscela isopropanolo/acqua (4.3.3) ad una velocità di flusso di 10-30 ml/minuto. La colonna di scambio è ora pronta per l'operazione.

COLONNA DI SCAMBIO ANIONICO

Versare 600 ml di resina scambiatrice di anioni (4.3.7) in un becher di 3 000 ml e aggiungere 2 000 ml di acqua deionizzata.

Lasciare gonfiare lo scambiatore per almeno due ore.

Trasferire la resina nella colonna mediante acqua deionizzata. La colonna deve contenere un inserto di lana di vetro.

Lavare la colonna con una soluzione di bicarbonato di ammonio a 0,3 M (4.3.5) fino a completa eliminazione del cloruro. Questa operazione richiede circa 5 000 ml di soluzione. Lavare nuovamente con 2 000 ml di acqua deionizzata. Spostare l'acqua con 2 000 ml di miscela isopropanolo/acqua (4.3.3) ad una velocità di flusso di 10-30 ml/minuto. La colonna scambiatrice è ora in forma OH e pronta per l'uso.

4.4.4. Metodo di scambio ionico

Collegare le colonne scambiatrici in modo che la colonna scambiatrice di cationi sia situata alla sommità della colonna scambiatrice di anioni.

Riscaldare le colonne a 50 °C con l'impiego di un termostato.

Riscaldare 5 000 ml della soluzione ottenuta al punto 4.4.2 a 60 °C e filtrare la soluzione attraverso la combinazione di scambiatori alla velocità di 20 ml/minuto. Lavare le colonne con 1 litro di miscela calda isopropanolo/acqua (4.3.3).

Per ottenere i tensioattivi anionici (MBAS) disinserire la colonna KAT. Utilizzando 5 000 ml di soluzione di etanolo/CO₂ a 50 °C (4.3.4), eluire gli acidi grassi del sapone della colonna AAT. Scartare l'eluato.

Eluire quindi le sostanze MBAS della colonna AAT con 5 000 ml di soluzione di bicarbonato di ammonio (4.3.5). Evaporare l'eluato sino ad essiccazione su un bagno di vapore o in un evaporatore rotante.

Il residuo contiene MBAS (sotto forma di sale di ammonio) e gli eventuali prodotti anionici non tensioattivi che non alterano la prova di biodegradabilità. Aggiungere acqua deionizzata sino ad un volume determinato e calcolare il tenore di MBAS in una frazione come al capitolo 3. La soluzione viene impiegata come soluzione standard dei detergenti anionici per la prova di biodegradabilità. Mantenere la soluzione ad una temperatura inferiore a 5 °C.

4.4.5. Rigenerazione delle resine scambiatrici

Gettare lo scambiatore cationico dopo l'uso.

Il passaggio di un quantitativo addizionale di soluzione di bicarbonato di ammonio (4.3.5) nella colonna ad una velocità di circa 10 ml/min finché l'eluato è libero da tensioattivi anionici (prova del blu di metilene) rigenera la resina dello scambiatore anionico.

Lavare quindi lo scambiatore anionico facendovi passare 2 000 ml di miscela isopropanolo/acqua (4.3.3). Lo scambiatore anionico è nuovamente pronto per l'uso.

5. **Trattamento preliminare dei tensioattivi non ionici da sottoporre a prova**

5.1. Osservazioni preliminari

5.1.1. Trattamento dei campioni

Il trattamento dei tensioattivi non ionici e dei detergenti, prima della determinazione del grado di biodegradabilità nella prova di conferma, è il seguente:

Prodotti	Trattamento
Tensioattivi non ionici;	Nessuno
Detergenti	Estrazione alcolica seguita dalla separazione dei tensioattivi non ionici mediante scambio di ioni

Lo scopo dell'estrazione alcolica è di eliminare dai prodotti commerciali i componenti insolubili ed inorganici che potrebbero falsare la prova di biodegradabilità.

5.1.2. Metodo di scambio ionico

Per eseguire correttamente le prove di biodegradabilità, è necessario isolare e separare i tensioattivi non ionici dal sapone e dai tensioattivi anionici e cationici.

Questo risultato è ottenuto con una tecnica di scambio ionico usando una resina scambiatrice macroporosa e opportuni eluenti per l'eluizione frazionata. In tal modo vengono isolati con un'unica operazione il sapone e i tensioattivi anionici e non ionici.

5.1.3. Controllo analitico

Dopo l'omogeneizzazione, la concentrazione di tensioattivi anionici e non ionici nel detergente viene determinata sulla base del tenore di MBAS e di BIAS. Il tenore di sapone è determinato con un opportuno metodo.

Questa analisi del prodotto serve per calcolare le quantità necessarie alla preparazione delle frazioni destinate alle prove di biodegradabilità.

L'estrazione quantitativa non è necessaria; tuttavia è opportuno estrarre almeno l'80 % dei tensioattivi non ionici. Normalmente si ottiene il 90 % e più.

5.2. *Principio*

Da un campione omogeneo (polvere, paste e liquidi previamente essiccati) si ottiene un estratto etanoloico che contiene i tensioattivi, il sapone e altri componenti solubili in alcole del campione di detergente.

L'estratto etanoloico viene evaporato sino ad essiccazione, disciolto in una miscela isopropanolo/acqua e la soluzione ottenuta viene passata attraverso un dispositivo misto, composto di uno scambiatore cationico fortemente acido e di uno scambiatore anionico macroporoso scaldato fino a 50 °C. Questa temperatura è necessaria per evitare la precipitazione di acidi grassi in ambiente acido. I tensioattivi non ionici sono ottenuti dall'effluente mediante evaporazione.

I tensioattivi cationici, che potrebbero falsare la prova di biodegradabilità ed il metodo di analisi, sono eliminati dallo scambiatore cationico posto sopra lo scambiatore anionico.

5.3. *Sostanze chimiche e attrezzatura*

5.3.1. *Acqua deionizzata*

5.3.2. *Etanolo, 95 % v/v, C₂H₅OH, (denaturante ammesso: metiletilchetone o metanolo)*

5.3.3. *Miscela isopropanolo/acqua (50/50 v/v):*

- 50 parti in volume di isopropanolo, CH₃CHOH CH₃, e
- 50 parti in volume di acqua (5.3.1)

5.3.4. *Soluzione di bicarbonato di ammonio (60/40 v/v):*

0.3 mol NH₄HCO₃ in 1 000 ml di miscela acqua/isopropanolo composta di 60 parti di isopropanolo e 40 parti di acqua (5.3.1)

5.3.5. *Scambiatore di cationi (KAT), fortemente acido, resistente all'alcole (50-100 mesh)*

5.3.6. *Scambiatore di anioni (AAT), macroporoso, Merck Lewatit, MP 7080 (70-150 mesh) o equivalente*

5.3.7. *Acido cloridrico al 10 %, HCl p/p*

5.3.8. *Pallone da 2 000 ml a fondo tondo con tappo conico di vetro smerigliato e condensatore a riflusso*

5.3.9. *Imbuto-filtro di 90 mm di diametro (riscaldabile) per filtri di carta*

5.3.10. *Beuta per filtrazione a vuoto avente una capacità di 2 000 ml*

5.3.11. *Colonne di scambio con camicia riscaldante e rubinetto: tubo interno di 60 mm di diametro e 450 mm di altezza (figura 4) Bagnomaria*

5.3.12. *Bagnomaria*

5.3.13. *Forno per essiccazione a vuoto*

5.3.14. *Termostato*

5.3.15. *Evaporatore rotante*

5.4. *Estrazione e separazione dei tensioattivi non ionici*

5.4.1. *Preparazione dell'estratto*

La quantità di tensioattivi necessaria alla prova di degradabilità è di circa 25 g di BiAS.

Nella preparazione degli estratti per le prove di degradazione, la quantità da utilizzare deve essere limitata a un massimo di 2 000 g. Pertanto, può essere necessario ripetere due o più volte l'operazione allo scopo di ottenere un quantitativo sufficiente per le prove di degradazione.

L'esperienza ha dimostrato che è preferibile ricorrere a varie piccole estrazioni anziché ad un'estrazione di grande quantità.

5.4.2. Isolamento dei componenti solubili in alcole

Aggiungere 250 g del detergente da analizzare a 1 250 ml di etanolo e, agitando, portare la miscela all'ebollizione sotto riflusso per un'ora. Filtrare rapidamente la soluzione alcolica bollente attraverso un filtro a pori larghi posto su di un imbuto scaldato a 50 °C. Lavare la beuta e l'imbuto filtrante con 200 ml circa di etanolo caldo. Raccogliere il filtrato e il liquido di lavaggio in una beuta per filtrazione a vuoto.

In caso di prodotti pastosi o liquidi, accertarsi che il campione nn contenga più di 25 g di tensioattivi anionici e 35 g di sapone. Evaporare il campione pesato sino ad essiccazione. Disciogliere il residuo in 500 ml di etanolo e procedere come sopra. Nel caso di polveri di bassa densità apparente (< 300 g/l) si raccomanda di portare il tasso di etanolo ad un livello di 20:1.

Far evaporare il filtrato di etanolo sino a essiccazione, di preferenza con un evaporatore rotante. Ripetere l'operazione se occorre una maggiore quantità di estratto. Disciogliere la totalità del residuo in 5 000 ml di una miscela di isopropanolo/acqua.

5.4.3. Preparazione delle colonne di scambio ionico

COLONNA DI SCAMBIO CATIONICO

Versare 600 ml di resina scambiatrice di cationi (5.3.5) in un becher di 3 000 ml e aggiungere 2 000 ml di acido cloridrico (5.3.7).

Lasciare riposare per circa due ore agitando ad intervalli. Decantare l'acido e trasferire la resina nella colonna (5.3.11) mediante acqua deionizzata. La colonna deve contenere un inserto di lana di vetro. Lavare la colonna con acqua deionizzata ad una velocità di flusso di 10-30 ml/minuto fino a che l'eluato sia esente da cloruri.

Spostare l'acqua con 2 000 ml di miscela isopropanolo/acqua (5.3.3) ad una velocità di flusso di 10-30 ml/minuto. La colonna di scambio è ora pronta per l'operazione.

COLONNA DI SCAMBIO ANIONICO

Versare 600 ml di resina scambiatrice di anioni (5.3.6) in un becher e aggiungere 2 000 ml di acqua deionizzata. Lasciare gonfiare lo scambiatore per almeno due ore. Trasferire la resina nella colonna mediante acqua deionizzata. La colonna deve contenere un inserto di lana di vetro.

Lavare la colonna con una soluzione di bicarbonato di ammonio 0,3 M (5.3.4) fino a completa eliminazione del cloruro. Questa operazione richiede circa 5 000 ml di soluzione. Lavare nuovamente con 2 000 ml di acqua deionizzata.

Spostare l'acqua con 2 000 ml di miscela isopropanolo/acqua (5.3.3) ad una velocità di flusso di 10-30 ml/minuto. La colonna scambiatrice è ora in forma OH e pronta per l'uso.

5.4.4. Metodo di scambio ionico

Collegare le colonne scambiatrici in modo che la colonna scambiatrice di cationi sia situata alla sommità della colonna scambiatrice di anioni. Riscaldare le colonne a 50 °C con l'impiego di un termostato. Riscaldare 5 000 ml della soluzione ottenuta al punto 5.4.2 a 60 °C e filtrare la soluzione attraverso la combinazione di scambiatori alla velocità di 20 ml/minuto. Lavare le colonne con 1 litro di miscela calda isopropanolo/acqua (5.3.3).

Per ottenere i tensioattivi non ionici, raccogliere il filtrato e i liquidi di filtrazione ed evaporare sino ad essiccazione preferibilmente mediante un evaporatore rotante. Il residuo contiene il BiAS. Aggiungere acqua deionizzata fino ad un volume determinato e calcolare il tenore di BiAS in una frazione. La soluzione viene impiegata come soluzione standard di tensioattivi non ionici per la prova di biodegradabilità. Mantenere la soluzione ad una temperatura inferiore a 5 °C.


5.4.5. Rigenerazione delle resine scambiatrici

Gettare lo scambiatore cationico dopo l'uso.

Il passaggio di circa 5 000-6 000 ml di soluzione di bicarbonato di ammonio (5.3.4) attraverso la colonna ad un tasso di circa 10 ml/min finché l'eluato è libero da tensioattivi anionici (prova del blu di metilene) rigenera la resina dello scambiatore anionico. Lavare quindi lo scambiatore anionico facendovi passare 2 000 ml di miscela isopropanolo/acqua (5.3.3). Lo scambiatore anionico è nuovamente pronto per l'uso.

Figura 1

Impianto di trattamento attivato: schema generale




- A. Recipiente di alimentazione
- B. Pompa dosatrice
- C. Serbatoio di aerazione (capacità tre litri)
- D. Sedimentatore
- E. Pompa ad aria compressa
- F. Collettore
- G. Aeratore sinterizzato
- H. Flussometro
- I. Aria

Figura 2

Impianto di trattamento attivato: particolari


(dimensioni in millimetri)



- A. Livello del liquido
- B. PVC duro
- C. Vetro o plastica impermeabile (PVC duro)

Figura 3

Calcolo della biodegradabilità — Prova di conferma



- A. Periodo di attivazione
- C. Periodo utilizzato per il calcolo (ventuno giorni)
- B. Tensioattivo prontamente biodegradabile
- D. Tensioattivo non prontamente biodegradabile
- E. Biodegradazione (%)
- F. Tempo (giorni)

Figura 4
Colonna di scambio riscaldata
(dimensioni in millimetri)





Figura 5

Apparecchiatura per «stripping» gassoso

(dimensioni in millimetri)



REGOLAMENTO (CE) N. 649/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2004****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 aprile 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	104,4
	204	48,9
	212	120,5
	624	124,3
	999	99,5
0707 00 05	052	104,6
	204	132,9
	999	118,8
0709 10 00	220	56,4
	999	56,4
0709 90 70	052	91,5
	204	71,7
	999	81,6
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	49,5
	204	43,4
	212	55,7
	220	45,3
	388	44,2
	400	47,2
	600	48,2
	624	58,7
	999	49,0
0805 50 10	052	40,0
	400	52,1
	999	46,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	50,7
	388	82,5
	400	120,9
	404	100,2
	508	76,7
	512	68,4
	524	75,3
	528	75,4
	720	79,7
	804	122,0
	999	85,2
0808 20 50	388	77,9
	512	71,5
	524	80,3
	528	68,6
	999	74,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 650/2004 DELLA COMMISSIONE**del 6 aprile 2004****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2004.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	45,90	341,74	423,32	30,58
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	40,96	304,96	377,75	27,29
1.40	Agli 0703 20 00	137,07	1 020,55	1 264,17	91,33
1.50	Porri ex 0703 90 00	66,37	494,17	612,14	44,22
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	97,85	728,57	902,49	65,20
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	61,43	457,39	566,58	40,93
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	49,54	368,86	456,91	33,01
1.130	Carote ex 0706 10 00	33,21	247,27	306,30	22,13
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	71,58	532,96	660,19	47,69
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	319,56	2 379,32	2 947,30	212,92
1.170	Fagioli:				
1.170.1	— Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00	135,40	1 008,13	1 248,79	90,22
1.170.2	— Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	176,06	1 310,85	1 623,77	117,31
1.200	Asparagi:				
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	283,47	2 110,63	2 614,47	188,88
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	500,68	3 727,91	4 617,82	333,60
1.210	Melanzane 0709 30 00	188,64	1 404,56	1 739,85	125,69
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	63,39	472,01	584,69	42,24
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	994,91	7 407,80	9 176,15	662,91
1.240	Peperoni 0709 60 10	224,94	1 674,86	2 074,67	149,88
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	124,32	925,67	1 146,64	82,84
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	92,32	687,37	851,45	61,51

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	161,20	1 200,23	1 486,74	107,41
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	—	—	—	—
2.60	Arance dolci, fresche:				
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	—	—	—	—
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	—	—	—	—
2.60.3	— altre 0805 10 50	—	—	—	—
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkins e ibridi di agrumi, freschi:				
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	113,94	848,40	1 050,92	75,92
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	187,19	1 393,73	1 726,43	124,72
2.70.3	— Mandarini e wilkins ex 0805 20 50	62,79	467,52	579,13	41,84
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	74,05	551,38	683,00	49,34
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche 0805 50 90	100,27	746,55	924,76	66,81
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:				
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	49,74	370,35	458,76	33,14
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	54,29	404,24	500,74	36,17
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	125,91	937,48	1 161,27	83,89
2.110	Cocomeri 0807 11 00	55,71	414,80	513,82	37,12
2.120	Meloni:				
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	63,74	474,59	587,88	42,47
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	131,45	978,71	1 212,34	87,58
2.140	Pere:				
2.140.1	— Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia), Pere — Ya (Pyrus bretschneideri) ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.140.2	— altre ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.150	Albicocche 0809 10 00	608,11	4 527,80	5 608,66	405,18
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	338,62	2 521,26	3 123,13	225,62

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.170	Pesche 0809 30 90	136,94	1 019,64	1 263,04	91,25
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	114,51	852,64	1 056,18	76,30
2.190	Prugne 0809 40 05	93,67	697,41	863,89	62,41
2.200	Fragole 0810 10 00	116,78	869,54	1 077,11	77,81
2.205	Lamponi 0810 20 10	304,95	2 270,57	2 812,58	203,19
2.210	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30	1 278,15	9 516,74	11 788,53	851,63
2.220	Kiwis (Actinidia chinensis Planch.) 0810 50 00	145,75	1 085,21	1 344,27	97,11
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	315,50	2 349,12	2 909,89	210,22
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95	283,21	2 108,70	2 612,07	188,70
2.250	Litchi ex 0810 90 30	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 651/2004 DELLA COMMISSIONE**del 6 aprile 2004****relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽²⁾, prevede dei contingenti di sogliola per il 2004.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingimento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque delle zone CIEM VII h, j, k, da parte di navi battenti bandiera del Belgio o immatri-

colate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. Il Belgio ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 20 marzo 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque delle zone CIEM VII h, j, k, eseguite da navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 2004.

La pesca di sogliola nelle acque delle zone CIEM VII h, j, k, effettuata da navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 20 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2004.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 652/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2004****che rettifica il regolamento (CE) n. 362/2004 relativo all'apertura di un contingente tariffario preferenziale per l'importazione di zucchero greggio di canna originario dei paesi ACP ai fini dell'approvvigionamento delle raffinerie nel periodo dal 1º marzo 2004 al 30 giugno 2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 39, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 362/2004 della Commissione ⁽²⁾ contiene un errore per quanto riguarda il numero d'ordine del contingente aperto dal suddetto regolamento. In effetti, esso differisce da quello già previsto, per tutti i contingenti di zucchero preferenziale speciale per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, dall'articolo 16, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 ⁽³⁾.

- (2) Occorre pertanto rettificare il regolamento (CE) n. 362/2004 e sopprimere il riferimento al numero d'ordine a partire dalla data d'applicazione del suddetto regolamento.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 362/2004, il secondo comma è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a partire dal 1º marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 63 del 28.2.2004, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 96/2004 (GU L 15 del 22.1.2004, pag. 3).

REGOLAMENTO (CE) N. 653/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2004****recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali, n. 51/2004 CE**

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato⁽²⁾, stabilisce, fra l'altro, le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.

(2) Conformemente all'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1623/2000, è opportuno indire gare per la vendita di alcole di origine vinica destinato a nuove utilizzazioni industriali per ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e consentire la realizzazione, nella Comunità, di progetti industriali di dimensioni limitate o la trasformazione di tali scorte in merci destinate all'esportazione a scopi industriali. L'alcole vinico comunitario in giacenza negli Stati membri è costituito da quantità provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(3) Dal 1° gennaio 1999 e ai sensi del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il nuovo regime agromonetario dell'euro⁽³⁾, i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro ed i pagamenti debbono essere effettuati in euro.

(4) È opportuno fissare i prezzi minimi per la presentazione delle offerte, differenziati in base alla categoria di utilizzazione finale.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alla vendita mediante gara di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali, n. 51/2004 CE. L'alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dall'organismo d'intervento francese.

La vendita verte su un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol. I numeri delle cisterne, la loro ubicazione e la rispettiva capacità sono indicate nell'allegato.

Articolo 2

La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 3

1. Le offerte sono presentate presso la sede dell'organismo d'intervento interessato, detentore dell'alcole oggetto dell'offerta, al seguente indirizzo:

Onivins-Libourne, Délégation nationale
17, avenue de la Ballastière,
boîte postale 231
F-33505 Libourne Cedex
tel. (33-5) 57 55 20 00
telex 57 20 25
fax (33-5) 57 55 20 59

oppure spedite all'indirizzo suddetto per raccomandata.

2. Le offerte sono inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta gara n. 51/2004 CE per nuove utilizzazioni industriali», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all'organismo d'intervento.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1710/2003 (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 98).

⁽³⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

3. Le offerte devono pervenire all'organismo d'intervento interessato entro il 28 aprile 2004 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

4. Ogni offerta è corredata della prova della costituzione, presso l'organismo d'intervento detentore dell'alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

Articolo 4

I prezzi minimi per la presentazione delle offerte sono fissati a: 6,80 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol. destinato alla fabbricazione di lieviti da panificazione, 26 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol. destinato alla fabbricazione di prodotti chimici quali ammine e del cloralio destinati all'esportazione, 32 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol. destinato alla fabbricazione di acqua di Colonia da esportazione e 7,50 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol. destinato ad altre utilizzazioni industriali.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

Articolo 5

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all'articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il prezzo dei campioni è fissato a 10 EUR per litro.

L'organismo d'intervento fornisce tutte le informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli messi in vendita.

Articolo 6

La cauzione di buona esecuzione è fissata a 30 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

GARA PER LA VENDITA DI ALCOLE PER NUOVE UTILIZZAZIONI INDUSTRIALI N. 51/2004 CE

Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Volume in ettolitri di alcole a 100 % vol.	Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999 Articolo	Tipo di alcole	Titolo alcolometrico (in % vol)
Francia	Onivins-Longuefuye F-53200 Longuefuye	20	22 410	27	greggio	+ 92
		4	22 555	27	greggio	+ 92
		10	22 310	28	greggio	+ 92
		15	15 155	28	greggio	+ 92
	Onivins-Port La Nouvelle Av. Adolphe Turel, BP 62 F-11210 Port La Nouvelle	37	550	28	greggio	+ 92
		37	8 100	30	greggio	+ 92
		37	165	27	greggio	+ 92
		36	120	28	greggio	+ 92
		36	8 610	30	greggio	+ 92
		36	25	27	greggio	+ 92
	Totale		100 000			

REGOLAMENTO (CE) N. 654/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2004****che modifica il regolamento (CE) n. 144/2004 per quanto riguarda il quantitativo oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di frumento tenero detenuta dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 144/2004 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 200 000 tonnellate di frumento tenero detenute dall'organismo d'intervento francese.
- (2) Tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 367 308 tonnellate il quantitativo di frumento tenero posto in vendita sul mercato interno, detenuto dall'organismo d'intervento francese.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 144/2004 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 1, i termini «200 000 tonnellate» sono sostituiti dai termini «367 308 tonnellate».
- 2) Nel titolo dell'allegato, i termini «200 000 tonnellate» sono sostituiti dai termini «367 308 tonnellate».

Articolo 2Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 36.

REGOLAMENTO (CE) N. 655/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2004****che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda il nitrato in alimenti destinati ai lattanti e ai bambini****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

dopo consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce tenori massimi per alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, compresi i prodotti destinati ai lattanti e ai bambini contemplati dalla direttiva n. 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini ⁽³⁾.

- (2) In base al regolamento (CE) n. 466/2001 sarebbe opportuno definire, entro il 5 aprile 2004, livelli massimi di contaminanti per i prodotti alimentari destinati ai lattanti e ai bambini.

- (3) Il regolamento (CE) n. 466/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 563/2002 ⁽⁴⁾, stabilisce tenori massimi per determinati ortaggi, reagendo così al parere espresso nel 1995 dal comitato scientifico dell'alimentazione umana. Al fine di tutelare la salute pubblica, segnatamente alla luce della possibile correlazione tra la formazione di sostanze cancerogene quali le nitrosammine, il tenore di nitrati dovrebbe essere ridotto al livello più basso ragionevolmente raggiungibile.

- (4) Ai fini della tutela della salute dei lattanti e dei bambini, che costituiscono una categoria vulnerabile della popolazione, è opportuno stabilire un basso tenore massimo conseguibile mediante una selezione rigorosa delle materie prime impiegate per la produzione di alimenti a base di cereali e alimenti per bambini.

- (5) La direttiva 2002/63/CE della Commissione ⁽⁵⁾ stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e abroga la direttiva 79/700/CEE ⁽⁶⁾. Le disposizioni della direttiva sono adeguate ai fini del campionamento per il controllo ufficiale del nitrato.

- (6) Il regolamento (CE) n. 466/2001 va modificato conseguentemente.

- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sulla catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato secondo quanto figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento non si applica ai prodotti immessi sul mercato antecedentemente al 1° ottobre 2004 in conformità con le disposizioni applicabili. L'onere della prova della data di messa in circolazione di tali prodotti incombe all'operatore commerciale del settore alimentare.

⁽¹⁾ GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 455/2004 (GU L 74 del 12.3.2004, pag. 11).

⁽³⁾ GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE (GU L 41 del 14.12.2003, pag. 33).

⁽⁴⁾ GU L 86 del 3.4.2002, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30.

⁽⁶⁾ GU L 207 del 15.8.1979, pag. 26.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

Si aggiunge il seguente punto 1.5 alla parte 1, Nitrati, dell'allegato I:

Prodotto	Tenore massimo (mg NO ₃ /kg)	Metodo di campionamento	Metodo d'analisi di riferimento
«1.5. Alimenti per bambini e alimenti a base di cereali destinati a lattanti e bambini ⁽¹⁾ ⁽²⁾	200	Direttiva 2002/63/CE (disposizioni previste per prodotti alimentari trasformati di origine vegetale e per prodotti alimentari trasformati di origine animale)	

⁽¹⁾ Alimenti per bambini e alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini, secondo la definizione di cui all'articolo 1 della direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini. Il tenore massimo si riferisce ai prodotti pronti per la consumazione o ricostituiti in base alle istruzioni del fabbricante.

⁽²⁾ La Commissione riesamina i livelli massimi del tenore di nitrati negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini entro il 1° aprile 2006, alla luce dei progressi scientifici e tecnologici.»

REGOLAMENTO (CE) N. 656/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2004****che modifica il regolamento (CEE) n. 752/93, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo per i beni culturali,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali ⁽²⁾, ha stabilito il modello di autorizzazione normale per l'esportazione di talune categorie di beni culturali indicate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3911/92. Orbene, tale formulario non è adeguato alla formula quadro delle Nazioni Unite per i documenti commerciali e pone talune difficoltà pratiche d'applicazione.
- (2) È opportuno pertanto stabilire un nuovo modello di formulario, adeguato alla formula quadro delle Nazioni Unite per i documenti commerciali. È opportuno inoltre che il formulario sia corredato di note esplicative, per permettere agli interessati di redigerlo in maniera uniforme e corretta.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 752/93 dispone che il formulario dev'essere compilato mediante un procedimento meccanico od elettronico oppure a mano. Per ridurre l'onere amministrativo, è opportuno che gli Stati membri che intendono avvalersi di tale possibilità e dispongono dei mezzi tecnici necessari, redigano il documento mediante procedimento elettronico.
- (4) Per assicurarsi che l'autorità emittente riceva l'esemplare 3 del formulario, è opportuno disporre che l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità rinvii direttamente tale esemplare alla detta autorità, invece di consegnarla all'esportatore o al suo rappresentante, come disciplinato dalle attuali disposizioni.
- (5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 752/93 in conseguenza,

⁽¹⁾ GU L 395 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 77 del 31.3.1993, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1526/98 (GU L 201 del 17.7.1998, pag. 47).

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 752/93 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 3, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dal testo seguente:
«3. I formulari sono stampati o compilati mediante un procedimento elettronico in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dall'autorità competente dello Stato membro emittente.»
- 2) All'articolo 6, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dal testo seguente:
«1. Il richiedente compila le caselle 1, 3, da 6 a 21, 24 e, se del caso, 25 della domanda e degli altri esemplari, fatta salva la casella o le caselle prestampate.»
- 3) L'articolo 8 è modificato come segue:
 - a) Al paragrafo 1, il primo capoverso è sostituito dal testo seguente:
«1. L'ufficio doganale competente per l'accettazione della dichiarazione di esportazione si assicura che gli enunciati di cui alla dichiarazione di esportazione o, se del caso, al carnet ATA, corrispondano a quelli figuranti nell'autorizzazione di esportazione e che un riferimento a quest'ultima compaia nella casella 44 della dichiarazione di esportazione o sul talloncino del carnet ATA.»
 - b) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
«2. Dopo aver compilato la casella 23 degli esemplari 2 e 3, l'ufficio doganale competente per l'accettazione della dichiarazione di esportazione consegna al dichiarante o al suo rappresentante l'esemplare destinato al titolare.»
 - c) Al paragrafo 3, l'ultima frase è sostituita dal testo seguente:
«Detto ufficio appone il suo timbro nella casella 26 di tale esemplare e lo restituisce all'autorità emittente.»
- 4) All'articolo 16, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dal testo seguente:
«3. Il formulario di autorizzazione è stampato o compilato mediante un procedimento elettronico in una delle lingue ufficiali della Comunità.»
- 5) L'allegato I del regolamento è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Le autorizzazioni di esportazione rilasciate fino al 30 giugno 2004 restano valide fino al 30 giugno 2005.

Articolo 3Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

—

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

«ALLEGATO I


MODELLO DI FORMULARIO DI AUTORIZZAZIONE NORMALE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COMUNITÀ EUROPEA

BENI CULTURALI


DOMANDA	1 Richiedente (nome e indirizzo) <input type="checkbox"/>		2 Autorizzazione di esportazione n. _____ Valida fino al _____	
	3 Destinatario (indirizzo e paese di destinazione)		4 <input type="checkbox"/> DEFINITIVA <input type="checkbox"/> TEMPORANEA Termine ultimo per la reimportazione _____	
	6 Rappresentante del richiedente (nome e indirizzo)		5 Organismo emittente (nome, indirizzo e Stato membro)	
	7 Proprietario dell'oggetto (degli oggetti) (nome e indirizzo)		8 Designazione secondo l'allegato del regolamento (CEE) n. 3911/92 Categoria(e) del (dei) bene(i) culturale(i)	
	1			
9 Descrizione del (dei) bene(i) culturale(i)		10 Codice NC		
		11 Numero / quantità		
		12 Valore in moneta nazionale		
(Se questo spazio è insufficiente, utilizzare uno o più fogli supplementari, da redigere in tre esemplari, che comprendano, ove occorra, i dati delle caselle da 9 a 20)				
13 Scopo dell'esportazione del (dei) bene(i) culturale(i)/Motivo per il quale si richiede l'autorizzazione				
Criteri da prendere in considerazione per l'identificazione				
14 Titolo o tema				
15 Dimensioni		16 Datazione		17 Altre caratteristiche
18 Documenti acclusi / Menzioni particolari che facilitano l'identificazione		19 Autore, epoca, atelier e/o stile		
<input type="checkbox"/> Fotografia (a colori) <input type="checkbox"/> Lista <input type="checkbox"/> Contrassegni di identificazione		<input type="checkbox"/> Bibliografia <input type="checkbox"/> Catalogo <input type="checkbox"/> Attestazione del valore		
20 Materia e tecnica				
21 Domanda Chiedo di essere autorizzato ad esportare il (i) bene(i) culturale(i) sopra descritto(i) e dichiaro che le informazioni fornite nella presente domanda e in tutti i documenti acclusi sono veritiere. Luogo e data: _____ Firma _____ (Qualifica e nome del firmatario)			22 Firma e timbro dell'organismo emittente Luogo e data: _____	

1	24 Fotografia(e) del (dei) bene(i) culturale(i) (minimum 9 cm x 12 cm)
DOMANDA	
1	
<p>(Convalida tramite firma e timbro dell'organismo emittente)</p>	
<p>25 Fogli supplementari Il presente formulario è accompagnato da fogli supplementari. Nota: In caso di utilizzo della casella n. 9 e degli eventuali fogli supplementari corrispondenti, le autorità competenti devono debitamente barrare lo spazio non utilizzato.</p>	

COMUNITÀ EUROPEA

BENI CULTURALI


ESEMPLARE PER IL TITOLARE	2	1 Richiedente (nome e indirizzo) <input type="checkbox"/>		2 Autorizzazione di esportazione n. _____ Valida fino al _____	
		3 Destinatario (indirizzo e paese di destinazione)		4 <input type="checkbox"/> DEFINITIVA <input type="checkbox"/> TEMPORANEA Termine ultimo per la reimportazione _____	
		6 Rappresentante del richiedente (nome e indirizzo)		7 Proprietario dell'oggetto (degli oggetti) (nome e indirizzo)	
		8 Designazione secondo l'allegato del regolamento (CEE) n. 3911/92 Categoria(e) del (dei) bene(i) culturale(i)		5 Organismo emittente (nome, indirizzo e Stato membro)	
	2				
		9 Descrizione del (dei) bene(i) culturale(i)		10 Codice NC	
				11 Numero / quantità	
				12 Valore in moneta nazionale	
(Se questo spazio è insufficiente, utilizzare uno o più fogli supplementari, da redigere in tre esemplari, che comprendano, ove occorra, i dati delle caselle da 9 a 20)					
13 Scopo dell'esportazione del (dei) bene(i) culturale(i)/Motivo per il quale si richiede l'autorizzazione					
Criteri da prendere in considerazione per l'identificazione					
14 Titolo o tema					
15 Dimensioni		16 Datazione		17 Altre caratteristiche	
18 Documenti acclusi / Menzioni particolari che facilitano l'identificazione <input type="checkbox"/> Fotografie (a colori) <input type="checkbox"/> Bibliografia <input type="checkbox"/> Lista <input type="checkbox"/> Catalogo <input type="checkbox"/> Contrassegni di identificazione <input type="checkbox"/> Attestazione del valore				19 Autore, epoca, atelier e/o stile	
				20 Materia e tecnica	
23 VISTO DELL'UFFICIO DOGANALE DI ESPORTAZIONE Ufficio doganale _____ Stato membro _____ Dichiarazione di esportazione n. _____ del _____				22 Firma e timbro dell'organismo emittente Luogo e data: _____	

2	24 Fotografia(e) del (dei) bene(i) culturale(i) (minimum 9 cm x 12 cm)
ESEMPLARE PER IL TITOLARE	
2	
<p>(Convalida tramite firma e timbro dell'organismo emittente)</p>	
<p>25 Fogli supplementari Il presente formulario è accompagnato da fogli supplementari. Nota: In caso di utilizzo della casella n. 9 e degli eventuali fogli supplementari corrispondenti, le autorità competenti devono debitamente barrare lo spazio non utilizzato.</p>	
<p>26 Ufficio doganale di uscita Timbro:</p>	

COMUNITÀ EUROPEA

BENI CULTURALI

ESEMPLARE PER L'ORGANISMO EMITTENTE	3		1 Richiedente (nome e indirizzo) <input type="checkbox"/>		2 Autorizzazione di esportazione n. _____ Valida fino al _____	
			3 Destinatario (indirizzo e paese di destinazione)		4 <input type="checkbox"/> DEFINITIVA <input type="checkbox"/> TEMPORANEA Termine ultimo per la reimportazione _____	
			6 Rappresentante del richiedente (nome e indirizzo)		7 Proprietario dell'oggetto (degli oggetti) (nome e indirizzo)	
			8 Designazione secondo l'allegato del regolamento (CEE) n. 3911/92 Categoria(e) del (del) bene(i) culturale(i)		5 Organismo emittente (nome, indirizzo e Stato membro)	
3		9 Descrizione del (dei) bene(i) culturale(i)				10 Codice NC
						11 Numero / quantità
						12 Valore in moneta nazionale
		(Se questo spazio è insufficiente, utilizzare uno o più fogli supplementari, da redigere in tre esemplari, che comprendano, ove occorra, i dati delle caselle da 9 a 20)				
		13 Scopo dell'esportazione del (del) bene(i) culturale(i)/Motivo per il quale si richiede l'autorizzazione				
		Criteri da prendere in considerazione per l'identificazione				
		14 Titolo o tema				
		15 Dimensioni	16 Datazione	17 Altre caratteristiche		
		18 Documenti acclusi / Menzioni particolari che facilitano l'identificazione <input type="checkbox"/> Fotografia (a colori) <input type="checkbox"/> Bibliografia <input type="checkbox"/> Lista <input type="checkbox"/> Catalogo <input type="checkbox"/> Contrassegni di identificazione <input type="checkbox"/> Attestazione del valore			19 Autore, epoca, atelier e/o stile	
					20 Materia e tecnica	
		23 VISTO DELL'UFFICIO DOGANALE DI ESPORTAZIONE Ufficio doganale _____ Stato membro _____ Dichiarazione di esportazione n. _____ del _____				22 Firma e timbro dell'organismo emittente Luogo e data: _____

3	24 Fotografia(e) del (dei) bene(i) culturale(i)
	(minimum 9 cm x 12 cm)
ESEMPLARE PER L'ORGANISMO EMITTENTE	
3	
(Convalida tramite firma e timbro dell'organismo emittente)	
25 Fogli supplementari	
Il presente formulario è accompagnato da fogli supplementari.	
Nota: In caso di utilizzo della casella n. 9 e degli eventuali fogli supplementari corrispondenti, le autorità competenti devono debitamente barrare lo spazio non utilizzato.	
26 Ufficio doganale di uscita	
Timbro:	

*Note esplicative***1. Regole generali**

- 1.1. Il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, contempla il rilascio dell'autorizzazione di esportazione di beni culturali, al fine di proteggere il patrimonio culturale degli Stati membri.

Il regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, ha previsto il formulario su cui va redatta l'autorizzazione normale di esportazione. Esso è destinato a garantire un controllo uniforme delle esportazioni di beni culturali alle frontiere esterne della Comunità.

Il regolamento (CEE) n. 1526/98 della Commissione, del 16 luglio 1998, ha dal canto suo previsto due altri tipi di licenze di esportazione, e cioè:

- la licenza aperta specifica che può essere rilasciata per un bene culturale specifico suscettibile di essere esportato temporaneamente e periodicamente al di fuori della Comunità per essere utilizzato e/o esposto in un paese terzo,
- la licenza aperta generale che può essere rilasciata a musei o ad altre istituzioni per l'esportazione temporanea di qualunque bene, facente parte delle loro collezioni permanenti, suscettibile di periodiche esportazioni temporanee dalla Comunità per essere esposto in un paese terzo.

- 1.2. Il formulario di autorizzazione normale di esportazione in tre esemplari dev'essere compilato in maniera leggibile ed indelebile, di preferenza mediante un procedimento meccanico o elettronico. Se è compilato a mano, deve essere con l'inchiostro e a caratteri stampatello. In tutti i casi esso non deve contenere né aggiunte, né altre alterazioni.

- 1.3. Le caselle non compilate vanno barrate onde evitare qualsiasi aggiunta.

Gli esemplari possono essere identificati tramite la loro numerazione e funzione indicate nel margine laterale sinistro. Essi sono classificati nel fascicolo nell'ordine seguente:

- esemplare n. 1: domanda che dev'essere conservata dall'autorità emittente (gli Stati membri sono tenuti a specificare di quale autorità si tratti); nel caso di liste supplementari si dovrà utilizzare il numero di esemplari n. 1 necessari, fermo restando che spetterà alle autorità competenti per il rilascio decidere sull'opportunità di rilasciare una o più autorizzazioni di esportazione,
- esemplare n. 2: esemplare destinato all'ufficio doganale di esportazione competente, a corredo della dichiarazione di esportazione, che dev'essere conservato dal richiedente titolare; dopo l'apposizione del timbro dell'ufficio,
- esemplare n. 3: esemplare destinato all'ufficio doganale di esportazione competente, che deve accompagnare ulteriormente la spedizione fino all'ufficio di uscita dalla Comunità; dopo aver apposto il visto, l'ufficio doganale di uscita rinvia l'esemplare n. 3 all'autorità emittente.

2. Rubriche

Casella 1: Richiedente: nome o ragione sociale, indirizzo completo di residenza o sede sociale.

Casella 2: Autorizzazione di esportazione: riservata alle autorità competenti.

Casella 3: Destinatario: nome e indirizzo completo del destinatario nonché indicazione del paese terzo verso il quale il bene è esportato a titolo definitivo o temporaneo.

Casella 4: Indicare se l'esportazione è a titolo definitivo o temporaneo.

Casella 5: Organismo emittente: designazione dell'autorità competente e dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione.

Casella 6: Rappresentante del richiedente: da completare unicamente qualora il richiedente faccia appello ad un rappresentante titolare di mandato.

Casella 7: Proprietario dell'oggetto (degli oggetti): nome e indirizzo.

Casella 8: Designazione secondo l'allegato del Regolamento (CEE) n. 3911/92. Categoria del (dei) bene (i) culturale (i): i beni sono classificati per categoria e numerati da 1 a 14. Indicare soltanto il numero corrispondente.

Casella 9: Descrizione del (dei) bene (i): Precisare la natura esatta del bene (per es. pittura, scultura, bassorilievo, matrice negativa o copia positiva per i film, mobili e oggetti, strumenti musicali) e descrivere obiettivamente la rappresentazione del bene:

- per gli oggetti della categoria 12: precisare il tipo di collezione o l'origine geografica,
- per le collezioni e i campioni di scienze naturali: precisare la denominazione scientifica,
- per le collezioni di materiali archeologici comprendenti un numero elevato di oggetti: è sufficiente una descrizione generica che dovrebbe essere corredata di un attestato o del certificato rilasciato dall'organismo o dall'istituto scientifico o archeologico e un elenco degli oggetti.

Se lo spazio previsto per descrivere gli oggetti fosse insufficiente, il richiedente dovrà presentare i necessari fogli supplementari.

Casella 10: Codice NC: precisare a titolo indicativo il codice della nomenclatura combinata

Casella 11: Massa: precisare la quantità di beni, in particolare quando essi costituiscano un insieme.

Per i film, indicare il numero di bobine, il formato, il metraggio.

Casella 12: Valore in moneta nazionale: indicare il valore del bene in moneta nazionale.

Casella 13: Scopo dell'esportazione del (dei) bene(i) culturale(i)/Motivo per il quale si richiede l'autorizzazione: precisare se il bene oggetto dell'esportazione è stato venduto o è destinato ad una eventuale vendita, ad un'esposizione, una perizia, un restauro o ad una qualsiasi altra utilizzazione, e se il ritorno è obbligatorio.

Casella 14: Titolo o tema: se l'opera non ha un titolo ben preciso, indicarne il tema, descrivendo in maniera sommaria la rappresentazione del bene o, per i film, il soggetto trattato.

Per gli strumenti scientifici o altri oggetti che non si prestano ad essere specificati, basta compilare la casella 9.

Casella 15: Dimensioni: indicare la dimensione (in centimetri) del o dei beni ed eventualmente del loro supporto.

Per le forme complicate o particolari, indicare le dimensioni nell'ordine seguente: H x L x P (altezza, larghezza, profondità).

Casella 16: Datazione: in mancanza di una data precisa, indicare il secolo, la parte di secolo (primo quarto, prima metà) o il millennio (in particolare, categorie 1 o 6).

Per i beni di antiquariato per i quali si prevede un limite di tempo (di oltre 50 o 100 anni o tra 50 e 100 anni) e per i quali non è sufficiente indicare il secolo, specificare l'anno, anche in maniera approssimativa (per esempio, intorno al 1890, approssimativamente nel 1950).

Per i film, in assenza di datazione precisa, indicare il decennio.

In caso di insiemi (archivi e biblioteche), indicare le date estreme.

Casella 17: Altre caratteristiche: indicare qualsiasi altra caratteristica relativa agli aspetti formali del bene, che possa essere utile alla sua identificazione, per es., antecedenti storici, condizioni di esecuzione, precedenti appartenenze, stato di conservazione e di restauro, bibliografia, apposizione di un marchio o codice elettronico.

Casella 18: Documenti acclusi/Menzioni particolari che facilitano l'identificazione: indicarli apponendo una crocetta all'interno delle corrispondenti caselle.

Casella 19: Autore, epoca, atelier e/o stile: precisare l'autore dell'opera, se esso è conosciuto e se si possiede in merito una documentazione. Se si tratta di opere eseguite in collaborazione o di copie, indicare gli autori o l'autore copiato, se conosciuti. Se l'opera è attribuita ad un unico artista, indicare "attribuito a...".

Se manca l'autore, indicare l'atelier, la scuola o lo stile (per esempio, atelier di Velázquez, scuola veneziana, epoca Ming, stile Luigi XV o stile vittoriano).

Per i documenti stampati, indicare il nome dell'editore, il luogo e l'anno di edizione.

Casella 20: Materia e tecnica: per questa rubrica si raccomanda la massima precisione; indicare i materiali utilizzati e precisare la tecnica impiegata (per esempio, pittura a olio, xilografie, disegno a carboncino o a matita, formatura a cera persa, film a nitrato.....).

Casella 21 (esemplare 1): Domanda: la domanda dev'essere compilata obbligatoriamente dal richiedente o dal suo rappresentante, che si impegna sull'esattezza delle informazioni che egli fornisce nella domanda e nei documenti giustificativi allegati.

Casella 22: Firma e timbro dell'organismo emittente: questa casella dev'essere compilata dall'autorità competente che precisa il luogo e la data nei tre esemplari dell'autorizzazione.

Casella 23 (esemplari 2 e 3): Visto dell'ufficio doganale di esportazione: questa casella dev'essere compilata dall'ufficio doganale dove vengono effettuate le operazioni e dove viene presentata la licenza d'esportazione.

Per ufficio doganale di esportazione si intende l'ufficio in cui si presenta la dichiarazione di esportazione e si espletano le formalità di esportazione.

Casella 24: Fotografia(e) del (dei) bene(i) culturale(i): dev'essere incollata una fotografia a colori (perlomeno in formato 9 x 12 centimetri). Per facilitare l'identificazione degli oggetti in tre dimensioni, si può chiedere una fotografia delle varie facce.

L'autorità competente deve convalidare la fotografia, mediante apposizione della propria firma e del timbro dell'organismo emittente.

Le autorità competenti possono eventualmente chiedere ulteriori fotografie dell'oggetto.

Casella 25: Fogli supplementari: indicare eventualmente il numero dei fogli supplementari utilizzati.

Casella 26 (esemplari 2 e 3): Ufficio doganale di uscita: riservata al menzionato ufficio doganale.

Per ufficio doganale di uscita si intende l'ultimo ufficio doganale prima che i beni lascino il territorio doganale della Comunità.»

REGOLAMENTO (CE) N. 657/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2004****che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 101/2004 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2368/2002 consente di modificare l'elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle autorità competenti incaricate del rilascio e della convalida dei loro certificati di cui all'allegato II.
- (2) Il presidente del sistema di certificazione del processo di Kimberley ha fornito, mediante avviso datato 1º aprile 2004, un elenco aggiornato dei partecipanti al sistema.

L'aggiornamento consiste nell'aggiunta di Singapore e cancellazione del Libano dall'elenco dei partecipanti. Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

Per la Commissione

Christopher PATTEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 15 del 22.1.2004, pag. 20.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate di cui agli articoli 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 e 20

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines
Rua Hochi Min
Luanda
Angola

ARMENIA

Department of Gemstones and Jewellery
Ministry of Trade and Economic Development
Yerevan
Armenia

AUSTRALIA

- Community Protection Section
Australian Customs Section
Customs House, 5 Constitution Avenue
Canberra ACT 2601
Australia
- Minerals Development Section
Department of Industry, Tourism and Resources
GPO Box 9839
Canberra ACT 2601
Australia

BIELORUSSIA

Department of Finance
Sovetskaja Str., 7
220010 Minsk
Repubblica di Bielorussia

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy and Water Resources
PI Bag 0018
Gaborone
Botswana

BRASILE

Ministry of Mines and Energy
Esplanada dos Ministérios - Bloco "U" - 3º andar
70065-900 Brasília-DF
Brasile

BULGARIA

Ministry of Economy
Multilateral Trade and Economic Policy and Regional Cooperation
Directorate
12, Al. Batenberg str.
1000 Sofia
Bulgaria

CANADA

— Internazionale:

Department of Foreign Affairs and International Trade
Peace Building and Human Security Division
Lester B Pearson Tower B — Room: B4-120
125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2
Canada

— Per il facsimile del certificato PK canadese:

Stewardship Division
International and Domestic Market Policy Division
Mineral and Metal Policy Branch
Minerals and Metals Sector
Natural Resources Canada
580 Booth Street, 10th floor, Room: 10A6
Ottawa, Ontario Canada
K1A 0E4

— Inchieste generali:

Kimberley Process Office
Minerals and Metals Sector (MMS)
Natural Resources Canada (NRCan)
10th Floor, Area A-7
580 Booth Street
Ottawa, Ontario Canada
K1A 0E4

REPUBBLICA CENTRAFRICANA

Independent Diamond Valuers (IDV)
Immeuble SOCIM, 2º étage
BP 1613 Bangui
Repubblica centrafricana

REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Department of Inspection and Quarantine Clearance
General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)
9 Madiandonglu
Haidian District, Beijing
Repubblica popolare cinese

HONG KONG, Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare cinese

Department of Trade and Industry
Hong Kong Special Administrative Region
People's Republic of China
Room 703, Trade and Industry Tower 700
Nathan Road
Kowloon
Hong Kong
Cina

CONGO, Repubblica democratica del

Centre d'Evaluation, d'Expertise et de Certification (CEEC)
17th floor, BCDC Tower
30th June Avenue
Kinshasa
Repubblica democratica del Congo

CONGO, Repubblica del

Directorate General of Mines and Geology
Brazzaville
Repubblica del Congo

COSTA D'AVORIO

Ministry of Mines and Energy
BP V 91
Abidjan
Costa d'Avorio

CROAZIA

Ministry of Economy
Zagreb
Repubblica di Croazia

REPUBBLICA Ceca

Ministry of Finance
Letenska 15
Prague 1
Repubblica ceca

COMUNITÀ EUROPEA

European Commission
DG External Relations A/2
B-1049 Bruxelles

GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd)
Diamond House
Kinbu Road
PO Box M. 108
Accra
Ghana

GUINEA

Ministry of Mines and Geology
BP 2696
Conakry
Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission
PO Box 1028
Upper Brickdam
Stabroek
Georgetown
Guyana

UNGHERIA

Licensing and Administration Office of the Ministry of Economy and Transport
Margit krt. 85
1024 Budapest
Ungheria

INDIA

The Gem & Jewellery Export Promotion Council
Diamond Plaza, 5th Floor 391-A, Fr D.B. Marg
Mumbai 400 004
India

ISRAELE

Ministry of Industry and Trade
PO Box 3007
52130 Ramat Gan
Israele

GIAPPONE

- United Nations Policy Division
Foreign Policy Bureau
Ministry of Foreign Affairs
2-11-1, Shibakoen Minato-ku
105-8519 Tokyo
Giappone
- Mineral and Natural Resources Division
Agency for Natural Resources and Energy
Ministry of Economy, Trade and Industry
1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku
100-8901 Tokyo
Giappone

COREA, Repubblica di

- UN Division
Ministry of Foreign Affairs and Trade
Government Complex Building
77 Sejong-ro, Jongro-gu
Seoul
Corea
- Trade Policy Division
Ministry of Commerce, Industry and Enterprise
1 Joongang-dong, Kwacheon-City
Kyunggi-do
Corea

LAOS, Repubblica popolare democratica del

Department of Foreign Trade
Ministry of Commerce
Vientiane
Laos

LESOTHO

Commission of Mines and Geology
PO Box 750
Maseru 100
Lesotho

MALAYSIA

Ministry of International Trade and Industry
Blok 10
Komplek Kerajaan Jalan Duta
50622 Kuala Lumpur
Malaysia

MAURIZIO

Ministry of Commerce and Co-operatives
Import Division
2nd Floor, Anglo-Mauritius House
Intendance Street
Port Louis
Maurizio

NAMIBIA

Diamond Commission
Ministry of Mines and Energy
Private Bag 13297
Windhoek
Namibia

POLONIA

Ministry of Economy, Labour and Social Policy
Plac Trzech Krzyzy 3/5
00-507 Warsaw
Polonia

ROMANIA

National Authority for Consumer Protection
Strada Georges Clemenceau Nr. 5, sectorul 1
Bucharest
Romania

FEDERAZIONE RUSSA

Gokhran of Russia
14, 1812 Goda St.
121170 Moscow
Russia

SIERRA LEONE

Ministry of Minerals Resources
Youyi Building
Brookfields
Freetown
Sierra Leone

SINGAPORE

Ministry of Trade and Industry
100 High Street
#0901, The Treasury
Singapore 179434

SLOVENIA

Ministry of Finance
Customs Office Ljubljana
Branch Airport Brnik
Zgornji Brnik 130 D
4210 Brnik Aerodrom
Repubblica di Slovenia

SUDAFRICA

South African Diamond Board
240 Commissioner Street
Johannesburg
Sudafrica

SRI LANKA

Trade Information Service
Sri Lanka Export Development Board
42 Nawam Mawatha
Colombo 2
Sri Lanka

SVIZZERA

State Secretariat for Economic Affairs
Export Control Policy and Sanctions
Effingerstrasse 1
3003 Berne
Svizzera

TAIWAN, PENGHU, KINMEN E MATSU, territorio doganale separato

Import and Export office
Licensing and Administration
Board of Foreign Trade
Taiwan

TANZANIA

Commission for Minerals
Ministry of Energy and Minerals
PO Box 2000
Dar es Salam
Tanzania

THAILANDIA

Ministry of Commerce
Department of Foreign Trade
44/100 Thanon Sanam Bin Nam-Nonthaburi
Muang District
Nonthaburi 11000
Thailandia

TOGO

Directorate General — Mines and Geology
BP 356
216, Avenue Sarakawa
Lomé
Togo

UCRAINA

- Ministry of Finance
State Gemological Center
Degtyarivska St. 38-44
Kiev 04119
Ucraina
- International Department
Diamond Factory "Kristall"
600 Letiya Street 21
21100 Vinnitsa
Ucraina

EMIRATI ARABI UNITI

Dubai Metals and Commodities Centre
PO Box 63
Dubai
Emirati arabi uniti

STATI UNITI D'AMERICA

U.S. Department of State
2201 C St., N.W.
Washington D.C.
Stati Uniti d'America

VENEZUELA

Ministry of Energy and Mines
Apartado Postal n° 61536 Chacao
Caracas 1006
Av. Libertadores, Edif. PDVSA, Pent House B
La Campina — Caracas
Venezuela

VIETNAM

Export-Import Management Department
Ministry of Trade of Vietnam
31 Trang Tien
Hanoi 10.000
Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office
Ministry of Mines and Mining Development
Private Bag 7709, Causeway
Harare
Zimbabwe»

REGOLAMENTO (CE) N. 658/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2004****che istituisce misure definitive di salvaguardia nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 7 e 16,visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 427/2003 ⁽⁴⁾, in particolare gli articoli 6 e 15,

previe consultazioni nell'ambito del comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94 e, parimenti, dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 519/94,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

- (1) Il 20 giugno 2003 il governo spagnolo ha informato la Commissione che l'andamento delle importazioni di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) richiedeva apparentemente l'imposizione di misure di salvaguardia a norma dei regolamenti (CE) n. 3285/94 e (CE) n. 519/94. Il governo in questione ha presentato informazioni complete degli elementi di prova a sua disposizione, determinati sulla base dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3285/94 e dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 519/94, e ha chiesto alla Commissione di adottare misure di salvaguardia ai sensi di detti strumenti.
- (2) La Spagna affermava che le importazioni del prodotto in esame nella Comunità europea avevano registrato negli ultimi tempi un rapido e significativo incremento, sia in termini assoluti che relativamente alla produzione e al consumo comunitari. Il governo spagnolo sosteneva inoltre che l'aumento del volume delle importazioni del prodotto in esame nella Comunità europea aveva avuto un impatto negativo sul livello dei prezzi nella Comunità, come pure sulla quota di mercato detenuta e sui quantitativi venduti dai produttori comunitari, con un conseguente grave pregiudizio per questi ultimi. Insisteva quindi perché le summenzionate misure di salvaguardia venissero adottate con urgenza da parte della Comunità.
- (3) La Commissione aveva informato tutti gli Stati membri della situazione e aveva chiesto il parere del comitato consultivo in merito alle modalità e alle condizioni d'importazione, all'andamento delle importazioni e all'esistenza o alla minaccia di un grave pregiudizio, nonché in merito ai vari aspetti della situazione economica e commerciale per quanto concerneva i prodotti comunitari in questione.
- (4) L'11 luglio 2003 la Commissione ha avviato un'inchiesta relativa al grave pregiudizio o alla minaccia di grave pregiudizio per i produttori comunitari dei prodotti simili al prodotto importato o in diretta concorrenza con esso.
- (5) A seguito delle conclusioni dell'inchiesta preliminare, con il regolamento (CE) n. 1964/2003, del 7 novembre 2003 ⁽⁵⁾, la Commissione ha istituito misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.).

⁽¹⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53.⁽²⁾ GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.⁽⁴⁾ GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 290 dell'8.11.2003, pag. 3.

- (6) La Commissione ha seguito a condurre un'inchiesta approfondita in merito al prodotto in esame e ne ha ufficialmente informato i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati, come pure le loro associazioni rappresentative, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori e i produttori comunitari.
- (7) Alcuni produttori esportatori, come pure alcuni produttori e importatori nella Comunità, hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti interessate che hanno fatto domanda entro il termine stabilito, dichiarando che l'esito del procedimento poteva avere ripercussioni su di esse e che avevano motivi particolari per chiedere di essere sentite, hanno ottenuto un'audizione. Le osservazioni scritte e orali presentate dalle parti sono state prese in esame e se ne è tenuto conto nell'elaborare le conclusioni definitive. La Commissione ha sollecitato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione definitiva.

2. CONCLUSIONI DELL'INCHIESTA

2.1. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE O DIRETTAMENTE CONCORRENZIALE

2.1.1. Prodotto in esame

- (8) I prodotti a proposito dei quali la Commissione è stata informata che l'andamento delle importazioni richiedeva apparentemente l'imposizione di misure di salvaguardia sono alcuni tipi di mandarini preparati o conservati, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri ibridi simili di agrumi, senza alcole aggiunto e con aggiunta di zuccheri (di seguito: «il prodotto in esame»).
- (9) Il prodotto in esame è attualmente classificabile ai codici NC 2008 30 55 e 2008 30 75. Detti codici NC corrispondono al prodotto in esame, rispettivamente, in imballaggio immediato di contenuto netto superiore a 1 kg e in imballaggio immediato di contenuto netto uguale o inferiore a 1 kg.
- (10) Dall'inchiesta è emerso che il prodotto in esame si ottiene mediante pelatura e riduzione in segmenti (spicchi) di alcune varietà di piccoli agrumi (principalmente satsuma) che vengono poi immersi in una soluzione di sciroppo di zucchero (in percentuale compresa tra il 14 % e il 16 %). Le operazioni di pelatura e di segmentazione possono essere effettuate manualmente o con le macchine.
- (11) Il prodotto in esame viene confezionato in imballaggi di peso diverso per rispondere alla domanda tanto del mercato dei beni di consumo come dell'industria della ristorazione e di quella alimentare. Il mercato dei beni di consumo è dominato in larga misura dalle confezioni di prodotto aventi un peso netto di 312 g/(175 g sgocciolato), benché la quota di vendite delle confezioni da 850 g in peso netto/(480 g sgocciolato) sia in aumento. Formati più grandi, in particolare le confezioni da 2,65 kg peso netto/(1 500 g sgocciolato) e da 3,1 kg peso netto/(1 700 g sgocciolato), sono utilizzati nei settori alimentare e della ristorazione. Il formato da 2,65 kg risulta essere il più venduto.
- (12) Satsuma, clementine e altri piccoli agrumi sono comunemente noti sotto la denominazione collettiva di «mandarini». La maggior parte di queste diverse varietà di frutti possono essere utilizzate come prodotto fresco o per la produzione di succhi o conserve. Si tratta di varietà simili, tanto è vero che i mandarini freschi (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi sono tutti classificabili in un unico codice NC a sei cifre (0805 20).
- (13) Alcuni produttori esportatori hanno affermato che non soltanto le conserve di mandarini, ma tutte le conserve di frutta dovrebbero essere considerate un unico prodotto in esame importato.
- (14) La Commissione ha respinto questa affermazione, ribadendo che esiste una differenza tra le conserve di mandarini e gli altri tipi di conserve di frutta. Questi ultimi sono confezionati con frutta fresca i cui codici a sei cifre nella nomenclatura combinata sono diversi rispetto a quello in cui sono classificabili i mandarini freschi (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi. Se è vero infatti che le conserve di mandarini e le altre conserve di frutta sono classificabili nel codice SA (sistema armonizzato) 2008, questo vale anche per prodotti assai diversi tra di loro. La classificazione di un prodotto nel codice SA 2008 non è pertanto considerata, di per sé, un fattore di rilievo. Benché i vari tipi di conserva di frutta (sia di un'unica varietà di frutto che di un misto di diverse varietà) presentino alcune caratteristiche comuni (ad esempio una lunga durata di conservazione, la conservazione in sciroppo di zucchero o in succo di frutta), hanno tutti sapore, consistenza della polpa, forma, dimensioni e colore differenti tra loro, e non sono quindi prodotti facilmente sostituibili con le conserve di mandarini. Essi presentano inoltre un diverso contenuto in vitamine e minerali, nonché proprietà diverse dal punto di vista dietetico. Sebbene si tratti pur sempre di prodotti alimentari, anche le principali utilizzazioni finali sono diverse rispetto a quelle delle conserve di mandarini. Infine, il processo produttivo per ciascuno di questi prodotti è diverso, a seconda che il frutto in questione debba essere o no essiccato, sbucciato, tagliato a pezzi, affettato o ridotto in spicchi.

- (15) Un'altra argomentazione avanzata era che la frutta preparata e conservata e la frutta fresca rappresenterebbero un unico prodotto in esame importato. Anche questa affermazione è stata respinta. La frutta preparata e conservata rientra in una diversa classificazione tariffaria (con un codice a quattro cifre) rispetto alla frutta fresca. La frutta fresca non viene sottoposta ad alcuna trasformazione e ha una durata di conservazione limitata. Viene generalmente lavata, sbucciata, snocciolata, affettata, tagliata a pezzi o sottoposta ad altra trasformazione dallo stesso utilizzatore finale, e si ritiene solitamente che presenti caratteristiche diverse quanto a sapore, consistenza della polpa ecc. e un'utilizzazione finale diversa rispetto alla frutta preparata e conservata.
- (16) Sebbene il prodotto in esame possa essere fabbricato a partire da un certo numero di varietà distinguibili di piccoli agrumi, si presenti in diverse qualità e venga confezionato in imballaggi immediati di varie dimensioni, dall'inchiesta della Commissione emerge che tutti questi prodotti presentano caratteristiche fisiche, impieghi e applicazioni identici o simili. Di conseguenza, la Commissione ha stabilito che il prodotto in esame costituisce un unico prodotto classificabile nei pertinenti codici NC menzionati in precedenza.

2.1.2. Prodotti simili o direttamente concorrenziali

- (17) La Commissione ha esaminato se il prodotto fabbricato dai produttori comunitari (si seguito «prodotto simile») fosse simile al prodotto in esame importato.
- (18) Il prodotto in esame è presente sul mercato in diverse qualità, solitamente sotto forma di prodotto contenente una percentuale all'incirca pari o inferiore al 10 % di spicchi di frutta spezzettati: questo tipo di qualità è denominata «extra» o «superiore» (fancy), mentre tutte le altre qualità di prodotto vengono definite «normali» o «standard». Alcuni esportatori e importatori che hanno collaborato all'inchiesta hanno affermato che le conserve di mandarini originarie della Repubblica popolare cinese (di seguito «RPC») erano di migliore qualità rispetto a quelle di origine UE in quanto la pelatura dei frutti veniva effettuata a mano e, pertanto, il prodotto importato dalla RPC conteneva di solito una percentuale minore di spicchi di frutta spezzettati. Tuttavia, sebbene la stragrande maggioranza delle importazioni sia originaria della RPC, gli elementi di prova relativi alla qualità effettiva/qualità percepita del prodotto in esame e del prodotto simile appaiono contraddittori e, quindi, l'affermazione di cui sopra in merito alle differenze qualitative non ha potuto essere suffragata da prove decisive:
- un importatore commercializzava tipi di prodotto di qualità superiore e altri tipi a prezzi scontati. Dalla verifica è emerso che nel 2002 questo importatore aveva acquistato dalla Spagna quantitativi leggermente più elevati di prodotto di qualità superiore rispetto ai volumi importati dalla RPC, mentre da quest'ultimo paese aveva importato la totalità dei tipi di prodotto a prezzi scontati,
 - per garantire la qualità del loro prodotto e il rispetto dei più rigorosi standard di igiene, i produttori comunitari hanno realizzato ingenti investimenti in vasti programmi di modernizzazione, tanto che i loro processi produttivi sono oggi altamente automatizzati. I produttori comunitari sottolineavano il fatto che i consumatori di alcuni paesi, data l'incertezza quanto alla serietà dei controlli igienici effettuati sui prodotti importati durante il processo di messa in conserva, preferiscono le conserve di mandarini confezionate dall'industria comunitaria.
- (19) Di conseguenza, in merito a questo problema la Commissione ha stabilito che non esistono differenze significative quanto alla qualità effettiva o alla qualità percepita tra il prodotto in esame e quello dei produttori comunitari, benché si sia riscontrata qualche lieve differenza sia a livello di qualità effettiva che di qualità percepita.
- (20) Per giungere alle sue conclusioni la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti risultanze dell'inchiesta:
- a) il prodotto importato e il prodotto comunitario rientrano nella stessa classificazione internazionale ai fini tariffari (codice SA a sei cifre). Essi presentano inoltre caratteristiche fisiche identiche o simili, ad esempio dal punto di vista del sapore, delle dimensioni, della forma e della consistenza della polpa. Benché si osservino talune differenze dal punto di vista della qualità, in genere esse non sono percepite dai consumatori. Inoltre, l'assenza di indicazione dell'origine nell'etichetta di certi prodotti importati venduti sul mercato comunitario rende difficile per i consumatori distinguere tra il prodotto UE e quello importato;

- b) il prodotto importato e il prodotto comunitario vengono venduti attraverso canali simili o identici, le informazioni sui prezzi sono di facile accesso e sono i prezzi a costituire il principale fattore concorrenziale tra il prodotto in esame e quello fabbricato dai produttori comunitari;
- c) il prodotto importato e il prodotto comunitario sono entrambi destinati a utilizzazioni finali identiche o simili: essi costituiscono pertanto prodotti alternativi o di sostituzione e sono facilmente intercambiabili;
- d) il prodotto importato e il prodotto comunitario sono considerati entrambi dai consumatori prodotti alternativi destinati a soddisfare una domanda specifica. Da questo punto di vista, le differenze segnalate da alcuni esportatori e importatori non sono che variazioni di scarso rilievo.
- (21) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione è giunta alla conclusione che, nonostante le presunte differenze tra le caratteristiche e qualità dei prodotti sottolineate da alcune parti nelle summenzionate osservazioni, il prodotto importato e quello comunitario sono «simili».

2.2. DEFINIZIONE DEI PRODUTTORI COMUNITARI

- (22) La produzione comunitaria totale del prodotto in esame ammontava a 40 000 tonnellate durante la stagione di messa in conserva della frutta 2002/2003. Il prodotto in esame comunitario è stato integralmente prodotto in Spagna.
- (23) Gli otto produttori (aziende conserviere) della Comunità che hanno offerto piena collaborazione durante lo svolgimento dell'inchiesta sono tutti membri di associazioni riunite nella Federazione nazionale spagnola delle associazioni delle industrie conserviere (Federación Nacional de Asociaciones de la Industria de Conservas Vegetales — FNACV). Nell'anno 2002/2003 la produzione comunitaria totale del prodotto in esame ammontava a 39 600 tonnellate, di cui 34 150 tonnellate da attribuire ai produttori summenzionati, cioè una quota pari a oltre l'85 % della produzione comunitaria totale. Detti produttori rappresentano quindi una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 3285/94 e dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 519/94. Le imprese suddette sono pertanto considerate produttori comunitari ai fini del presente procedimento.

3. AUMENTO DELLE IMPORTAZIONI

3.1. INTRODUZIONE

- (24) La Commissione ha esaminato se le importazioni nella Comunità del prodotto in esame fossero quantitativamente aumentate, in misura tale, in termini assoluti o relativamente alla produzione comunitaria totale, e/o a tali condizioni, da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio ai produttori comunitari. A tale riguardo, la Commissione ha incentrato l'analisi sulle importazioni del prodotto in esame realizzate nell'ultimo periodo per il quale erano disponibili dei dati. La tabella seguente illustra l'andamento delle importazioni per ciascun anno del periodo che va dal 1998/1999 al 2002/2003:

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Importazioni UE	16 347	17 573	20 335	44 804	44 813
Produzione comunitaria	81 869	75 767	60 462	60 329	39 600
Importazioni/produzione	20 %	23 %	34 %	74 %	113 %

3.2. VOLUME DELLE IMPORTAZIONI

- (25) Nel periodo compreso tra il 1998/1999 e il 1999/2000 le importazioni hanno registrato un aumento di circa il 7 %; l'anno successivo il tasso di crescita ha sfiorato circa il 16 %, con un aumento delle importazioni fino a 20 335 tonnellate nel 2000/2001. In seguito, nel periodo compreso tra il 2000/2001 e il 2001/2002, si è registrata una straordinaria impennata delle importazioni, con un incremento del 120 % nell'arco di un solo anno che le ha portate a 44 804 tonnellate, il che equivale a ben più del doppio del livello registrato nel 1998/1999. Le importazioni si sono poi stabilizzate all'incirca su questo stesso livello nella stagione di messa in conserva 2002/2003.

Questi andamenti delle importazioni sono confermati dai dati più recenti di cui dispone la Commissione. Da recenti informazioni emerge infatti che le importazioni nella Comunità europea durante il 2003 (ultimo periodo per il quale sono disponibili dei dati) erano aumentate fino a circa 54 000 tonnellate, con una punta di oltre 17 000 tonnellate nell'ultimo trimestre dell'anno malgrado l'introduzione delle misure provvisorie di salvaguardia il 9 novembre 2003.

- (26) Relativamente alla produzione comunitaria totale, le importazioni sono aumentate dal 20 % della stagione 1998/1999 al 34 % nel 2000/2001, poi hanno raggiunto il 74 % nel 2001/2002, e infine il 113 % nel 2002/2003. Questi andamenti delle importazioni sono confermati dai dati più recenti di cui dispone la Commissione.

3.3. QUOTA DI MERCATO DELLE IMPORTAZIONI

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Quota di mercato delle importazioni	20 %	24 %	31 %	56 %	62 %

- (27) La quota di mercato delle importazioni è aumentata nel periodo compreso tra il 1998/1999 e il 2000/2001, passando dal 20 % al 31 %, per poi quasi raddoppiare — arrivando al 56 % — nel 2001/2002. La quota di mercato detenuta dalle importazioni è poi ulteriormente aumentata fino al 62 % del consumo nel 2002/2003. La Commissione è pervenuta alla conclusione che gli incrementi registrati nell'ultimo periodo possono essere ritenuti repentini e considerevoli se confrontati all'andamento osservato nelle stagioni di messa in conserva precedenti.

4. PREZZI DELLE IMPORTAZIONI

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Prezzo in EUR/tonnellata	631	670	792	691	605

Fonte: Eurostat.

- (28) Il prezzo medio (cif frontiera comunitaria) del prodotto in esame importato è aumentato del 6 % tra il 1998/1999 e il 1999/2000, quindi è salito di un ulteriore 18 % tra il 1999/2000 e il 2000/2001, per poi scendere a 691 EUR/tonnellata (- 13 %) nel 2001/2002. Il calo dei prezzi medi è quindi proseguito anche nel 2002/2003 (fino a 605 EUR). La Commissione fa presente che, sebbene nel 2000/2001 i prezzi siano aumentati, il principale incremento delle importazioni si è registrato nel 2001/2002 contestualmente alla diminuzione dei prezzi, la quale è poi proseguita per l'appunto anche nel periodo 2002/2003 (- 12 %).
- (29) L'andamento al ribasso dei prezzi è ulteriormente confermato dai dati più recenti di cui dispone la Commissione. Informazioni aggiornate fornite dagli importatori in merito all'andamento dei prezzi delle importazioni, dei prezzi di rivendita e dei quantitativi venduti nel periodo aprile-dicembre 2003 indicano che in quei mesi i prezzi sono diminuiti di un ulteriore 13,5 %. Dato che le esportazioni di conserve di mandarini vengono solitamente fatturate in dollari statunitensi (USD), la svalutazione del dollaro americano rispetto all'euro ha contribuito ad aggravare il calo dei prezzi. Il tasso di cambio si attestava su una media di 1,15 USD:EUR nel periodo aprile-dicembre 2003 contro una media di 1,08 USD:EUR nel periodo 2002/2003, con una svalutazione pari al 6,6 %. Dal momento che il ribasso complessivo dei prezzi era pari al 13,5 %, risulta che un tale calo non può essere imputato interamente alla variazioni del tasso di cambio, ma anche alle effettive diminuzioni dei prezzi verificatesi nei mesi precedenti e immediatamente successivi all'istituzione delle misure provvisorie.
- (30) Nel valutare i probabili andamenti dei prezzi in futuro, la Commissione osserva inoltre che il principale dettagliante di satsuma presente sul mercato tedesco ha abbassato il prezzo della confezione standard di conserva da 314 ml da 0,35 EUR a 0,29 EUR a partire dal 5 gennaio 2004 (ossia dopo l'istituzione delle misure provvisorie).

5. SVILUPPI IMPREVISTI

- (31) Negli ultimi cinque anni si è verificata una serie di eventi che hanno determinato un netto aumento delle importazioni del prodotto in esame, in particolare dalla RPC. Tale serie di eventi non era prevedibile all'epoca della conclusione dell'Uruguay Round. Va osservato che l'analisi si concentra sulla RPC, in quanto oltre il 98 % delle importazioni nell'UE del prodotto in esame sono originarie di questo paese.
- (32) Fino alla metà degli anni '90 le capacità di produzione della RPC relativamente al prodotto in esame erano sufficientemente elevate per poter soddisfare sia la domanda del mercato interno cinese che la domanda di esportazione verso i mercati più importanti e redditizi per il paese, cioè il Giappone e gli Stati Uniti d'America (Costa occidentale). Le esportazioni cinesi verso la Comunità erano limitate e relativamente stabili.
- (33) La tabella seguente illustra le stime relative al consumo mondiale e alla capacità di produzione, alla produzione, alle esportazioni e al consumo sul mercato interno della RPC per le stagioni di messa in conserva comprese tra il 1998/1999 e il 2002/2003. I valori riportati sono indicizzati prendendo come riferimento (= 100) la stima relativa al consumo mondiale nella stagione 1998/1999.

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Consumo mondiale	100	115	113	137	141
Capacità di produzione cinese	70	96	113	139	148
Produzione RPC	57	82	86	109	124
Consumo sul mercato interno RPC	5	9	12	16	20
Esportazioni totali RPC (stimate)	48	65	70	96	104

Fonte: Eurostat, altri dati di pubblico dominio e dati forniti nel corso dell'inchiesta. Si è fatto ricorso a valori indicizzati in quanto la parte interessata che ha fornito i dati relativi alla RPC ha chiesto che tali informazioni venissero considerate riservate.

- (34) Nel 1998/1999 il consumo sul mercato interno cinese era pari a 5, mentre la capacità di produzione era pari a 70 e la produzione effettiva a 57 (erano cioè di gran lunga superiori rispetto al fabbisogno interno). Nel 2002/2003 il consumo sul mercato interno del paese era sì aumentato fino a un valore indicizzato pari a 20, ma anche la capacità di produzione aveva raggiunto un valore pari a 148, con una produzione effettiva pari a 124 (88 % del consumo mondiale stimato). Nonostante la rapida crescita del consumo sul mercato interno cinese, in termini reali esso rimane piuttosto modesto. Benché anche il consumo mondiale abbia registrato un incremento, quest'ultimo è stato graduale (al ritmo di circa il 7 % annuo). In tale contesto, non era prevedibile che la capacità di produzione cinese aumentasse del 16 % all'anno fino a superare persino, nel 2002/2003, il livello del consumo mondiale, senza quindi lasciare spazio ad altri paesi produttori. Poiché il consumo interno della RPC era nel frattempo aumentato, raggiungendo però solamente un valore indicizzato pari a 20, l'aumento della capacità di produzione e della produzione del paese ha evidentemente esercitato una forte pressione verso l'esportazione di ingenti quantitativi di prodotto: nel periodo considerato, infatti, le esportazioni sono più che raddoppiate, passando da 48 a 104 in valore indicizzato. Queste cifre acquistano maggiore significato se si considera che nel 2002/2003 le esportazioni cinesi rappresentavano più del triplo del consumo totale stimato nella Comunità europea per quello stesso anno.
- (35) A quanto risulta, anche la vertenza commerciale tra UE e Stati Uniti d'America (USA) sugli ormoni nelle carni ha influito sull'aumento delle esportazioni cinesi verso l'UE, in quanto nell'elenco di prodotti per i quali gli USA intendevano istituire misure di ritorsione nel quadro di tale vertenza figurava anche il prodotto in esame. Ciò sembra essere stato percepito dai produttori cinesi come l'occasione di incrementare in misura sostanziale le loro esportazioni verso gli USA in sostituzione delle esportazioni del prodotto comunitario, ed ha incoraggiato il considerevole aumento della capacità dei produttori cinesi di conserve. Tale occasione non si è però mai concretizzata e la RPC ha dovuto trovare degli sbocchi alternativi per assorbire la capacità eccessiva. Il mercato più interessante è risultato essere quello dell'UE ed è verso questo mercato che la RPC ha massicciamente incrementato le sue esportazioni.

- (36) Anche la politica monetaria cinese, grazie alla quale lo yuan è ancorato al dollaro USA in un rapporto di circa 8,28 yuan/USD, nonostante le differenze percepite tra i valori relativi delle due valute, ha incoraggiato le esportazioni, spingendo piuttosto ad esportare il prodotto in esame che non a venderlo sul mercato interno cinese. Inoltre, a seguito dell'inattesa svalutazione del dollaro USA rispetto all'euro a partire dall'ottobre 2000, anche lo yuan si è svalutato rispetto all'euro, il che ha reso il mercato europeo persino più attraente per gli esportatori cinesi.
- (37) La Commissione è giunta pertanto alla conclusione che gli sviluppi imprevedibili all'origine dell'aumento delle importazioni nella Comunità dipendono dal concorso di una serie di fattori: l'aumento senza precedenti della capacità di produzione cinese che ha esercitato una forte pressione verso l'esportazione; la possibilità che le misure di ritorsione statunitensi nell'ambito della vertenza sugli ormoni potessero escludere il prodotto comunitario dal mercato USA, possibilità che ha incoraggiato l'aumento della capacità di produzione e quindi della produzione cinese; il mutamento delle preferenze dei consumatori a partire dal 2001; e infine la politica dei tassi di cambio del governo cinese associata all'imprevedibile svalutazione del dollaro USA a partire dall'ottobre 2000. Una simile combinazione di fattori, chiaramente non prevedibile al momento della conclusione dell'Uruguay Round, ha creato le condizioni per un aumento senza precedenti delle importazioni verso la Comunità.

6. GRAVE PREGIUDIZIO

6.1. INTRODUZIONE

- (38) Per accertare in via definitiva se esista o no un grave pregiudizio ai danni dei produttori comunitari del prodotto simile, e decidere quindi se la loro posizione sia nel complesso gravemente minacciata, la Commissione ha portato a termine l'analisi, già avviata nella fase preliminare, di tutti i fattori pertinenti, oggettivi e quantificabili, che incidono sulla situazione dei produttori comunitari, esaminando in particolare, per il prodotto in esame, l'andamento della capacità di produzione, la produzione, l'utilizzazione delle capacità, l'occupazione, la produttività, il flusso di cassa, l'utile sul capitale investito, l'uso vincolato, le scorte, il consumo, le vendite, la quota di mercato, i prezzi, la sottoquotazione dei prezzi e la redditività per il periodo compreso tra la stagione 1998/1999 e quella 2002/2003.
- (39) Viene inoltre illustrata, benché non sotto forma di un indicatore di pregiudizio, l'analisi del consumo nella Comunità.

6.1.1. Consumo

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Consumo (t)	80 065	74 056	65 676	80 960	72 843

- (40) Il consumo del prodotto in esame nella Comunità è stato calcolato sulla base delle vendite totali realizzate dai produttori comunitari e da altri produttori dell'UE e delle importazioni totali del prodotto in esame nella Comunità registrate nelle statistiche Eurostat.
- (41) Tra il 1998/1999 e il 2000/2001 il consumo nella Comunità è diminuito del 18 %, passando da 80 065 tonnellate a 65 676 tonnellate, mentre tra il 2000/2001 e il 2001/2002 è aumentato del 23 % registrando il livello più elevato nel corso dell'intero periodo in esame (80 960 tonnellate). Nell'ultima stagione (2002/2003) si è avuto un calo del consumo del 10 % rispetto alla stagione 2001/2002, con cifre del consumo più vicine alla media dell'intero periodo preso in esame (74 720 tonnellate l'anno).

6.1.2. Capacità di produzione e utilizzazione delle capacità

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Capacità (t)	126 760	129 260	129 260	129 260	129 260
Utilizzazione delle capacità	65 %	59 %	47 %	47 %	31 %

- (42) La Commissione ha analizzato la capacità di produzione dei produttori comunitari sulla base delle capacità di produzione per l'intera stagione, cioè per il periodo compreso tra il 1° ottobre di un dato anno e il 30 settembre dell'anno successivo. Il prodotto simile viene confezionato tra novembre e febbraio con impianti di produzione che possono in parte essere utilizzati anche nel resto dell'anno per la trasformazione di altri prodotti ortofrutticoli. Tuttavia, nelle regioni interessate (Valencia e Murcia in Spagna) nel periodo tra novembre e febbraio non sono disponibili altri frutti o ortaggi da destinare alla trasformazione.
- (43) L'inchiesta ha confermato che la capacità di produzione teorica globale stimata è rimasta stabile per tutto il periodo dell'inchiesta medesima, con l'unica eccezione di un modesto incremento (+ 2 %) registrato tra il 1998/1999 e il 1999/2000.
- (44) In quest'ultimo periodo l'indice di utilizzazione delle capacità è diminuito, passando dal 65 % al 59 %. Se questa diminuzione può essere parzialmente spiegata con l'aumento delle capacità del 2 % registrato in quello stesso anno, deve però essere attribuita per la maggior parte a un calo della produzione del 7,5 % (da 81 869 tonnellate a 75 767 tonnellate). L'indice di utilizzazione delle capacità è diminuito di altri 12 punti percentuali nel 2000/2001 (scendendo al 47 %); è quindi rimasto stabile durante l'anno successivo, per poi scendere di nuovo al 31 % (con un calo cioè di 16 punti percentuali) nel 2002/2003. La diminuzione dell'indice di utilizzazione delle capacità dal 1999/2000 in poi riflette il calo della produzione registrato nello stesso periodo.

6.1.3. Produzione comunitaria totale

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Produzione (t)	81 869	75 767	60 462	60 329	39 600

- (45) Nel periodo compreso tra il 1998/1999 e il 2001/2002 la produzione comunitaria totale ha registrato un calo, passando da 81 869 tonnellate a 60 329 tonnellate. La produzione è poi diminuita di un ulteriore 35 % nella stagione 2002/2003, toccando il livello più basso dell'intero periodo in esame.
- (46) Tale andamento della produzione è confermato dai dati più recenti di cui dispone la Commissione per il 2003/2004, in base ai quali la produzione sarebbe ulteriormente scesa a 26 165 tonnellate (dati parziali). I produttori comunitari non possono realizzare investimenti e impegnarsi a produrre, a meno di disporre già in anticipo di ordinativi da parte dei loro principali acquirenti. Se non riescono a ottenere ordinativi di questo tipo, tuttavia, non sono in grado di risultare competitivi sui prezzi.

6.1.4. Occupazione

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Occupazione (fine periodo)	2 502	2 441	2 462	2 419	2 343

- (47) L'occupazione relativa al prodotto in esame ha registrato un calo nel 1999/2000, seguito da una leggera ripresa nel 2000/2001, quindi da un nuovo calo nel 2001/2002 e nel 2002/2003. Oltre al calo dell'occupazione registrato dai produttori comunitari, nel corso del quinquennio preso in esame si è osservata anche una riduzione dell'occupazione nel settore della produzione di conserve di mandarini nella Comunità, poiché alcuni produttori impegnati nella messa in conserva del prodotto in esame nella Comunità hanno cessato tale attività prima dell'apertura dell'inchiesta di salvaguardia. Occorre sottolineare che la stragrande maggioranza della forza lavoro è composta da lavoratori stagionali. Per questo motivo i dati della tabella precedente vanno valutati congiuntamente a quelli riportati nella seguente tabella sulle ore di lavoro prestate.

6.1.5. Ore di lavoro prestate e produttività

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Ore di lavoro prestate	944 000	985 000	823 000	861 000	625 000
Produttività (ore di lavoro prestate/tonnellata)	15,9	16,8	15,6	16,8	17,7

- (48) Un quadro più preciso dell'impatto sul livello di occupazione dei produttori comunitari si ricava dai dati relativi alle ore di lavoro prestate, nei quali è compresa anche l'occupazione dei lavoratori stagionali. Inoltre, il numero di ore di lavoro prestate rappresenta una base di riferimento più precisa per misurare la produttività di quanto non lo sia il numero di lavoratori.
- (49) Si può osservare nel complesso una costante diminuzione del numero di ore di lavoro prestate, da 861 000 a 625 000, il che equivale a un calo del 27 % nell'ultimo periodo. La produttività ha registrato un lieve calo nel periodo compreso tra il 1998/1999 e il 2001/2002, passando da 15,9 a 16,8 ore di lavoro prestate per tonnellata prodotta, con un'ulteriore diminuzione di tale indice della produttività nell'ultima stagione 2002/2003 (= 17,7 ore di lavoro prestate/tonnellata). Va osservato che le variazioni di produttività sono dovute principalmente alla resa del prodotto fresco.

6.1.6. Flusso di cassa e utile sul capitale investito (Return on Capital Employed — ROCE)

Esercizio finanziario	1998	1999	2000	2001	2002
Flusso di cassa (valore indicizzato: 1999 = 100)	2	100	80	116	-4
Utile sul capitale investito	15,1	18,9	9,3	9,8	8,1

- (50) Il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito hanno potuto essere analizzati soltanto per quanto riguarda la situazione delle società produttrici del prodotto in esame che hanno collaborato all'inchiesta, piuttosto che esclusivamente in relazione al prodotto in esame (i relativi dati sono riportati per anni di calendario). Questi due indicatori, pertanto, sono meno significativi rispetto agli altri indicatori esaminati. Nonostante tali limiti dell'analisi, risulta comunque evidente che nell'ultimo periodo il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito avevano registrato un calo sostanziale.

6.1.7. Volume delle vendite

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Volume delle vendite nella Comunità (t)	63 718	56 483	45 341	36 156	28 030

- (51) Le vendite nella Comunità del prodotto simile realizzate dai produttori comunitari sono scese da 63 718 tonnellate a 45 341 tonnellate nel periodo compreso tra il 1998/1999 e il 2000/2001, rispecchiando il calo del consumo e l'incremento delle importazioni osservati nello stesso periodo. Tuttavia, nonostante la crescita del consumo registratasi l'anno seguente, tra il 2000/2001 e il 2001/2002 il calo delle vendite è proseguito (- 20 %) fino ad attestarsi su una cifra di 36 156 tonnellate, mentre nello stesso tempo le importazioni sono più che raddoppiate raggiungendo le 44 804 tonnellate. Questi dati testimoniano del crescente predominio sul mercato delle importazioni in esame. Nell'ultimo periodo (2002/2003) le vendite sono ulteriormente scese a 28 030 tonnellate, toccando il livello più basso mai registrato; nel complesso, si è quindi osservato un calo delle vendite del 56 % in un quadriennio.

6.1.8. Quota di mercato

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Quota di mercato	79 %	76 %	69 %	44 %	38 %

- (52) La quota di mercato dei produttori comunitari è scesa dal 79 % al 69 % nel periodo compreso tra il 1998/1999 e il 2000/2001, poi al 44 % nel 2001/2002 e infine al 38 % nel 2002/2003. Le perdite sostanziali di quota di mercato registrate nelle ultime due stagioni sono la riprova della crescente penetrazione sul mercato delle importazioni in quel periodo, penetrazione verificatasi nonostante il ribasso dei prezzi (- 17 %) applicato dai produttori comunitari tra il 2000/2001 e il 2001/2002, nonché un ulteriore ribasso del 6 % nel 2002/2003.
- (53) La combinazione del calo dei prezzi e della diminuzione della quota di mercato per via delle importazioni si è verificata contemporaneamente a una significativa riduzione del livello di redditività dei produttori comunitari (illustrata più avanti).

6.1.9. Prezzo del prodotto simile e sottoquotazione dei prezzi

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Prezzi unitari delle vendite comunitarie (EUR/tonnellata)	826	790	925	827	781
Prezzi unitari delle esportazioni dalla RPC più dazi doganali (EUR/tonnellata) (*)	732	773	910	790	691
Sottoquotazione (EUR/tonnellata)	94	17	15	37	90
Sottoquotazione	11 %	2 %	2 %	4 %	12 %

(*) Fonte: Eurostat.

- (54) Il prezzo medio del prodotto simile ha registrato un calo tra il 1998/1999 e il 1999/2000, poi un rialzo nel 2000/2001 attestandosi su 925 EUR/tonnellata (+ 17 %); in seguito è nuovamente sceso, dapprima a 827 EUR/tonnellata nel 2001/2002, quindi a 781 EUR/tonnellata nel 2002/2003.
- (55) Per determinare il livello di sottoquotazione l'analisi dei dati relativi ai prezzi è stata effettuata per periodi comparabili, allo stesso stadio commerciale e per vendite effettuate a clienti simili. Basandosi su un confronto tra i prezzi medi franco fabbrica praticati dai produttori comunitari e quelli praticati dai produttori esportatori agli importatori nella Comunità (cif frontiera comunitaria, dazio doganale incluso), si constata l'emergere di una sottoquotazione compresa tra il 2 % e il 12 % per tutti e cinque i periodi esaminati.

6.1.10. Redditività

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Utili/perdite netti sulle vendite comunitarie	4,0 %	0,5 %	6,8 %	-1,7 %	-4,3 %

- (56) La redditività delle vendite dei produttori comunitari nella Comunità ha registrato notevoli variazioni durante il quinquennio preso in esame, toccando il livello minimo nel 2001/2002 nonché nella successiva stagione 2002/2003, e il livello massimo nel 2000/2001. Nel 2002/2003, quando le importazioni hanno raggiunto il loro livello massimo sull'intero periodo considerato, il prezzo medio delle importazioni e il prezzo medio del prodotto comunitario sono scesi, rispettivamente, a 605 EUR/tonnellata e a 781 EUR/tonnellata. L'effetto combinato di questo calo dei prezzi e della diminuzione del volume delle vendite è stato osservato contestualmente al deterioramento della redditività dei produttori comunitari, scesa dal 6,8 % a - 1,7 % nel 2001/2002; un simile andamento è poi proseguito fino alla situazione ancor più grave di perdita (- 4 %) registrata nel 2002/2003.
- (57) La vendita sotto costo riflette la percentuale di cui il prezzo del prodotto importato risulta inferiore al livello del prezzo che i produttori comunitari potrebbero ottenere in un contesto non pregiudizievole. Il livello della vendita sotto costo è stato calcolato in base al prezzo medio ponderato non pregiudizievole, per tonnellata, del prodotto comunitario. Quest'ultimo prezzo è stato determinato sommando al rispettivo costo di produzione del prodotto comunitario (adeguato per tener conto dei costi del trasporto onde garantire un corretto confronto con le importazioni immesse in commercio nell'area geografica principale) un margine di profitto del 6,8 %, considerato ragionevole in quanto si riferisce all'utile dei produttori comunitari in una normale situazione commerciale non distorta da un aumento repentino e considerevole delle importazioni. È stato quindi effettuato il confronto tra questo prezzo non pregiudizievole e il prezzo medio ponderato per tonnellata del prodotto in esame importato nel periodo aprile-dicembre 2003, allo stesso stadio commerciale, adeguato al livello cif frontiera comunitaria, dazio doganale corrisposto, inclusi i costi successivi all'importazione e l'utile degli importatori. Dalla differenza tra questi due prezzi, espressa in percentuale del prezzo cif/frontiera comunitaria del prodotto importato, è emersa una percentuale di vendita sotto costo del 57,9 %.

6.1.11. **Scorte**

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Scorte finali (t)	13 016	10 628	11 205	17 279	11 069

- (58) Dopo aver registrato un calo nel periodo compreso tra il 1998/1999 e il 2000/2001, i livelli delle scorte sono considerevolmente aumentati nel 2001/2002, per poi scendere di nuovo nel 2002/2003 agli stessi livelli della stagione 2000/2001, visto che i produttori comunitari hanno ridotto le loro scorte elevate tagliando la produzione. L'aumento delle scorte registratosi tra il 2000/2001 e il 2001/2002 è coinciso con una riduzione del 20 % del volume delle vendite dei produttori comunitari: si è accertato che detto incremento è da attribuirsi soprattutto a tale calo del volume di vendita.

6.1.12. **Conclusioni**

- (59) Dai dati emerge che, sebbene la capacità di produzione abbia registrato un lieve aumento all'inizio del periodo considerato, nel caso dell'utilizzazione delle capacità, della produzione, dell'occupazione, della produttività, del flusso di cassa e dell'utile sul capitale investito si è osservato invece un andamento negativo. Nel complesso, nel contesto generale di un consumo in calo per due anni, poi in ripresa fin quasi a recuperare il livello precedente prima di registrare una nuova flessione nel 2002/2003, dai dati emergono sviluppi negativi sia nel 2001/2002 che nel 2002/2003 per quanto riguarda le vendite, la quota di mercato, i prezzi e la redditività. Nel 2001/2002 si è registrato un aumento delle scorte, in seguito di nuovo scese al loro precedente livello nel 2002/2003.
- (60) In particolare, la Commissione rileva che nel 2001/2002, quando le importazioni erano più che raddoppiate (44 804 tonnellate), il volume delle vendite dei produttori comunitari nella Comunità era sceso invece a un livello piuttosto basso (36 156 tonnellate) e la loro redditività a - 1,7 %, il tutto in un contesto di contemporaneo aumento del consumo in quello stesso anno. In una situazione di questo tipo, malgrado si potesse certamente prevedere che il livello delle importazioni seguisse l'andamento del consumo e che i prezzi si stabilizzassero, le importazioni sono più che raddoppiate mentre il prezzo, tanto del prodotto importato come di quello dei produttori comunitari, è diminuito.
- (61) In seguito, nella stagione 2002/2003, il livello delle importazioni non è diminuito nonostante un calo del consumo del 10 %; l'impatto di una tale contrazione del consumo è stato avvertito principalmente dai produttori comunitari, i quali hanno registrato - 22 % delle vendite e una diminuzione dei prezzi del 6 %. Questi sviluppi negativi, associati alle scorte residue dell'anno precedente, hanno costretto i produttori comunitari a ridurre considerevolmente la produzione.
- (62) Gli indicatori economici pertinenti per i produttori comunitari rispecchiano l'effetto combinato di questi fattori: i produttori comunitari hanno infatti registrato una perdita di quota di mercato, che ha segnato il livello più basso nel 2002/2003, oltre a una diminuzione delle vendite in termini assoluti sia nel 2001/2002 che nel 2002/2003. Essi sono stati quindi costretti a ridurre la produzione in ognuna di queste stagioni, il che ha comportato un calo del loro indice di utilizzazione delle capacità sia nel 2001/2002 che nel 2002/2003. Anche i livelli di produttività e di occupazione sono diminuiti tanto nel 2001/2002 come nel 2002/2003. Nel complesso, gli effetti dovuti alla diminuzione del volume delle vendite comunitarie e al calo dei prezzi si sono tradotti in minori ricavi delle vendite dei produttori comunitari: il ricavo di tali vendite è infatti diminuito del 29 %, passando da 41,9 milioni di EUR nel 2000/2001 a 29,9 milioni di EUR nel 2001/2002 e infine a 21,9 milioni di EUR nel 2002/2003. Nello stesso periodo la redditività dei produttori comunitari è diminuita, passando dal 6,8 % a - 1,7 % nel 2001/2002 e a - 4,3 % nel 2002/2003.
- (63) Tenuto conto dell'insieme di questi fattori, la Commissione è giunta alla conclusione che i produttori comunitari hanno subito un grave pregiudizio.

7. **CAUSA DEL PREGIUDIZIO**

- (64) Per verificare se esistesse o no un nesso causale tra l'aumento del volume delle importazioni del prodotto in esame e il grave pregiudizio accertato, garantendo d'altra parte che il pregiudizio causato da altri fattori non venisse attribuito a tale incremento delle importazioni, la Commissione si è attenuta alla seguente procedura:
- gli effetti pregiudizievoli dovuti a fattori che sono stati ritenuti causa del pregiudizio sono stati esaminati distinguendoli l'uno dall'altro,

- questi effetti pregiudizievoli sono stati imputati ai rispettivi fattori che li hanno causati, e
- dopo aver attribuito il pregiudizio all'insieme dei fattori causali accertati, la Commissione ha stabilito se l'aumento delle importazioni fosse una causa «reale e sostanziale» del grave pregiudizio.

7.1. ANALISI DEI SINGOLI FATTORI CAUSALI DEL PREGIUDIZIO

7.1.1. Effetti dell'aumento delle importazioni

- (65) Il mercato delle conserve di mandarini è trasparente per quanto riguarda le fonti di approvvigionamento e i clienti. Dal momento che le conserve di mandarini sono essenzialmente un prodotto di base, i prezzi costituiscono il principale fattore concorrenziale tra il prodotto in esame e il prodotto simile.
- (66) Tra il 2000/2001 e il 2002/2003 la quota di mercato delle importazioni è aumentata, passando dal 31 % al 56 % e infine al 62 %, mentre la quota di mercato dei produttori comunitari è scesa dal 69 % al 44 % e in ultimo al 38 %. Nel corso dello stesso periodo le importazioni sono andate crescendo in percentuale della produzione comunitaria, dal 34 % al 74 % e addirittura fino al 113 %, il che indica che sono aumentate anche relativamente alla produzione, a discapito dei produttori comunitari.
- (67) Quanto ai prezzi, tra il 2000/2001 e il 2002/2003, il prezzo unitario medio del prodotto importato sul mercato comunitario (dati Eurostat) è sceso da 792 a 691 e infine a 605 EUR/tonnellata, mentre nel corso dello stesso periodo il prezzo unitario medio del prodotto comunitario è diminuito passando da 925 a 827 e infine a 781 EUR/tonnellata. L'effetto della sola diminuzione del prezzo medio unitario del prodotto simile sul ricavato delle vendite realizzate dai produttori comunitari nella Comunità sarebbe consistito in un calo di 4,4 milioni di EUR (- 11 %) nel 2001/2002, e in ulteriori minori entrate per 1,7 milioni di EUR nel 2002/2003. Se si tiene però conto della contemporanea riduzione dei volumi delle vendite, il calo effettivo del ricavato delle vendite dei produttori comunitari nella Comunità equivale a 12 milioni di EUR nel 2001/2002 e a 8 milioni di EUR nel 2002/2003. Tale diminuzione del ricavato delle vendite, unitamente all'aumento dei costi, ha determinato un notevole calo della redditività, tanto che i produttori comunitari registravano perdite pari all'1,7 % nel 2001/2002, percentuale salita poi al 4,3 % nel 2002/2003.
- (68) Per i motivi suesposti, la Commissione è giunta alla conclusione che vi è una correlazione tra l'aumento delle importazioni a basso prezzo e il grave pregiudizio subito dai produttori comunitari, e che tale aumento delle importazioni aveva avuto effetti pregiudizievoli, in particolare sotto forma di una pressione al ribasso sui prezzi e di un calo del volume delle vendite dei produttori comunitari sul mercato comunitario.

7.1.2. Effetti delle variazioni del livello del consumo

- (69) La Commissione ha svolto un'analisi esaustiva degli effetti pregiudizievoli del calo del consumo registratosi nel periodo compreso tra il 1998/1999 e il 2000/2001, calo che deve essere valutato nel quadro dell'andamento complessivo osservato nel corso dell'intero quinquennio preso in esame. Il consumo è diminuito, passando da 80 065 tonnellate nel 1998/1999 a 74 056 tonnellate nel 1999/2000 e a 65 676 tonnellate nel 2000/2001; ha poi registrato una crescita nel 2001/2002 (+ 15 284 tonnellate) risalendo a 80 960 tonnellate, prima di scendere di nuovo a 72 843 tonnellate durante la stagione 2002/2003.
- (70) La Commissione sottolinea che mentre nell'anno 2000/2001 il consumo scendeva al livello più basso dell'intero periodo considerato, in quello stesso anno i produttori comunitari registravano il loro livello massimo di redditività (6,8 %). D'altra parte, nella successiva stagione 2001/2002 il consumo era aumentato fino a 80 960 tonnellate (cioè fino al livello massimo dell'intero periodo considerato) mentre nello stesso anno la redditività dei produttori comunitari era scesa a - 1,7 %. Non esiste quindi una chiara e precisa correlazione tra il consumo in sé, la redditività e la situazione economica generale dei produttori comunitari.

- (71) Nell'analisi degli effetti dell'andamento del consumo sulla redditività dei produttori comunitari si deve tener conto delle reazioni di tutti gli operatori del mercato che hanno contribuito alle variazioni del consumo. Si è accertato in proposito che mentre i produttori comunitari erano stati costretti a ridurre le loro vendite nella Comunità di circa 9 185 tonnellate nel 2001/2002 rispetto al 2000/2001, le importazioni avevano invece registrato un netto rialzo (+ 24 469 tonnellate). Allo stesso modo, anche nel 2002/2003, mentre le importazioni si stabilizzavano sullo stesso livello dell'anno precedente, le vendite dei produttori comunitari hanno registrato un calo di oltre 8 000 tonnellate.
- (72) Per quanto riguarda le ripercussioni sui prezzi, variazioni del consumo di prodotti in conserva aventi una lunga durata di conservazione non dovrebbero comportare di norma effetti significativi sui prezzi qualora si provveda ad adeguare la produzione alle esigenze del mercato. Si può osservare al riguardo che i produttori comunitari risultano aver reagito riducendo sia la produzione che le vendite più di quanto sarebbe stato necessario per adeguarsi al calo del consumo: una reazione, la loro, di cui dà conto del resto un'analogia e parallela riduzione delle scorte.
- (73) Allo stesso modo, riducendo la pressione sui prezzi sarebbe stato possibile anche minimizzare gli effetti pregiudizievoli derivanti dai prezzi bassi. Il fattore più importante di cui tener conto è l'utile, indicatore per il quale qualsiasi perdita sarebbe stata ridotta al minimo se non si fosse verificato il crollo dei prezzi e dei volumi delle vendite. Pertanto, sembra logico concludere che, in assenza del netto aumento delle importazioni a basso prezzo, il calo del consumo non avrebbe determinato una sostanziale diminuzione degli utili.
- (74) Ma anche nel caso in cui tutti gli operatori del mercato avessero reagito adeguando la loro produzione, i produttori comunitari avrebbero comunque registrato un calo delle vendite nel 1999/2000, nel 2000/2001 e nel 2002/2003. Tuttavia, nel 2001/2002 il consumo si trovava al livello più alto mai registrato dal 1998/1999, situandosi grosso modo allo stesso livello di tale anno. Le vendite dei produttori comunitari hanno invece registrato un calo di 29 438 tonnellate (- 43 %) nel 2001/2002 rispetto al 1998/1999. Nello stesso arco di tempo, le importazioni sono aumentate di 28 457 tonnellate nel 2001/2002 rispetto al 1998/1999. Tra il 1998/1999 e il 2001/2002 le importazioni hanno registrato quindi una crescita notevole benché il livello del consumo fosse aumentato solo leggermente.

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Andamento effettivo del consumo (t)	80 065	74 056	65 676	80 960	72 843
Quota di mercato effettiva	80 %	76 %	69 %	45 %	38 %
Quota di mercato (simulazione) (*)	80 %	71 %	57 %	45 %	35 %

(*) Simulando un consumo rimasto costantemente allo stesso livello del 1998/1999 durante l'intero periodo in esame

- (75) Dalla tabella precedente emerge che, anche qualora il valore del consumo fosse rimasto costante per tutto il periodo considerato, l'andamento della quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria non sarebbe stato sostanzialmente diverso. Ciò dimostra che l'andamento del consumo ha avuto un impatto soltanto limitato sulla quota di mercato dell'industria comunitaria.
- (76) Per i motivi suesposti si è concluso che, malgrado vi sia un nesso tra il calo del consumo e gli effetti pregiudizievoli osservati, si tratta però di un nesso non sostanziale.

7.1.3. Effetti delle variazioni dell'andamento delle esportazioni

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Esportazioni (in t)	21 316	21 672	14 544	18 099	17 780

- (77) La Commissione ha esaminato, inoltre, gli effetti dovuti al calo delle esportazioni. Tra il 1998/1999 e il 2000/2001, il volume delle esportazioni di conserve di mandarini realizzate dai produttori comunitari è sceso da 21 316 tonnellate a 14 544 tonnellate, in concomitanza con la perdita di quota di mercato registrata dai produttori comunitari rispetto alla concorrenza delle importazioni a basso prezzo provenienti dalla RPC (in particolare in conseguenza della vertenza sugli ormoni di cui al considerando 35). Nel periodo compreso tra il 2000/2001 e il 2001/2002 le esportazioni hanno segnato una ripresa salendo a 18 099 tonnellate, per poi registrare 17 780 tonnellate nella stagione 2002/2003. Nel corso del quinquennio preso in esame le esportazioni hanno registrato un calo complessivo di circa 3 500 tonnellate, concentrato tuttavia soprattutto nel periodo compreso tra il 1999/2000 e il 2000/2001 (quest'ultimo è l'anno in cui la redditività dei produttori comunitari ha raggiunto il livello massimo). Nel 2001/2002 le esportazioni sono effettivamente aumentate, il che è andato a vantaggio dei produttori comunitari. Nell'ultimo periodo tuttavia, cioè tra il 2001/2002 e il 2002/2003, le esportazioni hanno registrato un calo di 319 tonnellate (- 1,7 %), e rappresentavano solamente lo 0,8 % della produzione comunitaria di quell'anno.
- (78) Si deve inoltre osservare che nel calcolo della redditività di cui alla sezione 6.1.10 si è tenuto conto soltanto delle vendite nella Comunità. Di conseguenza, il calo della redditività registrato dai produttori comunitari negli ultimi anni è in larga misura indipendente dagli effetti dell'andamento delle esportazioni.
- (79) Per i motivi suesposti, si è concluso che esiste un qualche nesso tra il calo delle esportazioni e gli effetti pregiudizievoli osservati, nella misura in cui, ad esempio, minori quantitativi di esportazioni hanno contribuito a diminuire la produzione e ad abbassare l'indice di utilizzazione delle capacità. Si è tuttavia ritenuto che gli effetti di tale diminuzione delle esportazioni si siano concentrati soprattutto nel periodo compreso tra il 1999/2000 e il 2000/2001 (cioè quando la redditività dei produttori comunitari era ancora a livelli positivi), e che il quasi trascurabile calo delle esportazioni osservato nel 2002/2003, equivalente a meno dell'1 % della produzione comunitaria, non abbia avuto conseguenze apprezzabili.

7.1.4. Effetti dell'eventuale capacità eccessiva

- (80) La Commissione ha esaminato se gli effetti pregiudizievoli non siano imputabili alla capacità eccessiva dei produttori comunitari. Nel corso del periodo dell'inchiesta si è registrata soltanto un'unica, modesta variazione per quanto riguarda la stima della capacità di produzione teorica, e cioè quando, nella stagione 1999/2000, la capacità di produzione è aumentata del 2 % fino a 129 260 tonnellate.
- (81) Questo aumento delle capacità ha contribuito ad abbassare l'indice di utilizzazione delle capacità nel 1999/2000 e negli anni successivi, dato che le previsioni circa il fabbisogno di capacità supplementari non si sono realizzate. Si è concluso pertanto che esiste un nesso tra l'aumento delle capacità e gli effetti pregiudizievoli osservati nella prima parte del quinquennio preso in esame, sebbene l'effetto delle capacità supplementari sul livello complessivo di redditività dei produttori comunitari sia stato di modesta entità.

7.1.5. Effetti di un insufficiente approvvigionamento di materia prima

- (82) Alcuni esportatori hanno affermato che il motivo alla base del calo di produzione registrato dai produttori comunitari sarebbe la scarsità di approvvigionamento di materia prima (cioè di piccoli agrumi freschi) sul mercato dell'UE. Tuttavia, a seguito di un'analisi del mercato comunitario di piccoli agrumi freschi, la Commissione ha stabilito che l'approvvigionamento di tale materia prima era sufficiente a soddisfare la domanda dell'industria di trasformazione.
- (83) La tabella A riporta i dati relativi alla produzione effettiva di piccoli agrumi freschi (clementine, mandarini e satsuma) nel periodo 1998-2002.

Tabella A

Anno	1998	1999	2000	2001	2002
Produzione	2 329 341	2 823 106	2 511 550	2 379 634	2 650 000

Fonte: CLAM.

7.1.6. Domanda di piccoli agrumi freschi da parte dell'industria di trasformazione

- (84) La tabella B riporta i dati relativi alle quantità di clementine e di satsuma utilizzate dall'industria di trasformazione per la produzione di conserve di mandarini dal 1998/1999 al 2002/2003.

Tabella B

Stagione	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Satsuma e clementine	120 000	110 000	95 000	95 000	60 000

- (85) Come risulta chiaro dalle tabelle A e B, l'offerta di piccoli agrumi freschi sul mercato comunitario era assai superiore alla domanda proveniente dall'industria di trasformazione.
- (86) Tuttavia, l'industria di trasformazione è in concorrenza con altri acquirenti di satsuma e clementine freschi e per quel che riguarda le sue possibilità di competere con essi il calo dei prezzi del prodotto simile costituisce certamente un ostacolo. Il prezzo dei mandarini freschi destinati alla trasformazione viene fissato da contratti annui stipulati tra le aziende conserviere e gli agricoltori all'inizio della stagione. La tabella C riporta i dati relativi ai prezzi ottenuti dai produttori per i mandarini venduti come prodotto fresco e per quelli destinati alla produzione di conserve.

Tabella C

Stagione	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Prezzo del prodotto fresco (EUR/tonnellata)	547	498	571	557	527
Prezzo del prodotto destinato alla produzione di conserve (EUR/tonnellata)	256	255	313	245	172

- (87) Il differenziale di prezzo è il riflesso di due fattori: in primo luogo, il fatto che i produttori comunitari possono permettersi sempre meno di acquistare la materia prima (satsuma e clementine freschi) a un prezzo che consenta loro di ottenere un livello ragionevole di redditività; e in secondo luogo, dal momento che i produttori comunitari offrono agli agricoltori prezzi bassi per i satsuma, varietà usata principalmente come materia prima per la fabbricazione di conserve, gli agricoltori, nel tentativo di aumentare la loro redditività, stanno riorientandosi verso la produzione di clementine piuttosto che verso quella di satsuma. Tuttavia, tale processo di riorientamento non sembra essere ancora sufficientemente avanzato per aver avuto effetti avvertibili sull'offerta di materia prima disponibile per i produttori comunitari.
- (88) Pertanto, la Commissione ha stabilito che la scarsità di approvvigionamento non ha contribuito al pregiudizio subito dai produttori comunitari.

7.1.7. Altri fattori

- (89) Nel corso dell'inchiesta definitiva né i servizi della Commissione né le parti interessate hanno individuato o indicato altri fattori causali oltre a quelli illustrati alle precedenti sezioni da 7.1.1 a 7.1.6.

7.2. ATTRIBUZIONE DEGLI EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI AI DIVERSI FATTORI

- (90) Il grave pregiudizio subito dai produttori comunitari si è manifestato principalmente sotto forma di una diminuzione del volume delle vendite, di un calo dei prezzi unitari, di un peggioramento della redditività e di perdite finanziarie. La Commissione ha stabilito che, escluso l'incremento delle importazioni, tre sono i fattori che hanno contribuito a tale pregiudizio: il calo del consumo, la diminuzione delle esportazioni e l'aumento delle capacità produttive.

- (91) Anzitutto, si è registrato un calo del consumo tra il 1998/1999 e il 2000/2001, quindi il consumo è aumentato nel 2001/2002 per poi diminuire di nuovo nell'ultima stagione. Tuttavia, l'andamento delle importazioni non ha seguito affatto tale andamento declinante del consumo, per cui la Commissione ritiene che il calo del consumo osservato tra il 1998/1999 e il 2000/2001 non abbia avuto un impatto significativo né sui volumi né sui prezzi di vendita. Il calo del consumo nel 2002/2003 è coinciso con la diminuzione dei volumi delle vendite, il ribasso dei prezzi e il calo della redditività dei produttori comunitari, e la Commissione ha concluso che questa diminuzione del consumo costituisce un fattore che ha contribuito al grave pregiudizio subito dai produttori medesimi.
- (92) La Commissione ha esaminato inoltre il calo delle esportazioni registrato dai produttori comunitari durante il quinquennio preso in esame. Una diminuzione è stata osservata all'inizio del quinquennio considerato, mentre nell'ultima parte di tale periodo, quando il grave pregiudizio era continuo e sostenuto, le esportazioni risultavano in un primo tempo in crescita e poi in lieve calo. Di conseguenza, rispetto all'incremento delle importazioni, l'andamento delle esportazioni ha avuto un impatto sensibilmente inferiore sui produttori comunitari negli anni 2001/2002 e 2002/2003.
- (93) La Commissione ha esaminato poi l'aumento delle capacità registratosi nel 1999/2000, aumento confermato anche nel periodo successivo. Il costo di queste capacità produttive supplementari su base annua non era significativo.
- (94) Dopo avere escluso l'attribuzione all'aumento delle importazioni degli effetti dovuti ad altri fattori, la Commissione ha sottolineato che esiste un nesso causale reale e sostanziale tra la diminuzione del volume di vendita, dei prezzi di vendita e della redditività dei produttori comunitari e l'aumento delle importazioni, le quali non solo sono aumentate con un ritmo maggiore rispetto alla crescita del consumo osservata tra il 2000/2001 e il 2001/2002, ma sono aumentate anche durante il calo del consumo tra il 1998/1999 e il 2000/2001.

7.2.1. Conclusioni

- (95) Pertanto, dopo aver analizzato gli effetti pregiudizievoli degli altri fattori noti, distinguendoli accuratamente non soltanto l'uno dall'altro ma anche dagli effetti pregiudizievoli dovuti all'aumento delle importazioni, e dopo essersi accertata che il pregiudizio causato da questi altri fattori non fosse attribuito alle importazioni medesime, la Commissione è giunta alla conclusione che sussiste un nesso reale e sostanziale tra l'aumento delle importazioni e il grave pregiudizio subito dai produttori comunitari.

8. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

8.1. OSSERVAZIONI PRELIMINARI

- (96) Le misure di salvaguardia intendono ovviare al grave pregiudizio subito finora dai produttori comunitari del prodotto in esame, evitando inoltre che la loro situazione si aggravi ulteriormente. Oltre ad esaminare gli sviluppi impreveduti, l'aumento delle importazioni, il grave pregiudizio e la causa del pregiudizio, i servizi della Commissione si sono chiesti se non si dovesse concludere che, per motivi economici impellenti, non è nell'interesse della Comunità istituire misure definitive. A tal fine si sono valutati, sulla base degli elementi di prova disponibili, l'impatto delle eventuali misure su tutte le parti coinvolte nel procedimento e le probabili conseguenze dell'istituzione o meno delle misure stesse.

8.2. INTERESSE DEI PRODUTTORI COMUNITARI

- (97) I produttori comunitari hanno realizzato massicci investimenti e dispongono dei sistemi di produzione più altamente automatizzati al mondo. Detti produttori sono vitali e competitivi in condizioni normali di mercato. Nel corso del periodo preso in esame i produttori comunitari hanno registrato un notevole calo della produzione e delle vendite in conseguenza del quale attualmente non sono più in grado di svolgere la loro attività realizzando degli utili. La posizione dei produttori comunitari continuerebbe a essere minacciata qualora le importazioni a basso prezzo di prodotto in esame proseguissero in quantitativi ingenti come quelli attuali.

- (98) L'istituzione di misure definitive di salvaguardia offrirebbe ai produttori comunitari l'opportunità di avviare un processo di ristrutturazione, garantendo quindi tanto l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine della loro produzione del prodotto in esame quanto quella delle loro attività economiche in generale. Le misure offrirebbero inoltre ai produttori il necessario momento di tregua per poter procedere alla ristrutturazione e beneficiare di maggiori investimenti nella ricerca e sviluppo finalizzati a ridurre ulteriormente i costi di produzione. I programmi per un consolidamento all'interno del settore sono già in fase molto avanzata, ma un simile processo richiederà certamente tempo tanto per la sua realizzazione quanto perché se ne ricavano benefici concreti. È stata poi individuata una serie di iniziative di riduzione dei costi, con particolare riguardo a una maggiore cooperazione tra i produttori comunitari nell'acquisto di altre materie prime oltre alla frutta fresca (per la quale sono già in vigore accordi di acquisto in comune).

8.3. INTERESSE DEI PRODUTTORI DI PICCOLI AGRUMI FRESCHI NELLA COMUNITÀ

- (99) I produttori di frutta fresca che forniscono la materia prima ai produttori comunitari hanno interesse ad avere una domanda forte e prevedibile del loro prodotto, e a un prezzo che consenta loro di ottenere un congruo profitto. Appare evidente che uno degli effetti degli elevati quantitativi di importazioni di prodotto in esame a basso prezzo consiste nell'abbassare il prezzo della materia prima (cioè piccoli agrumi freschi, soprattutto satsuma) sul mercato comunitario. È quindi nell'interesse dei produttori di frutta fresca che vengano istituite misure volte a ridurre il volume delle importazioni di prodotto in esame a basso prezzo verso l'UE.

8.4. INTERESSE DEGLI UTILIZZATORI E DEGLI IMPORTATORI NELLA COMUNITÀ

- (100) Per valutare l'impatto delle eventuali misure sugli importatori e sugli utilizzatori, la Commissione ha inviato dei questionari agli importatori e agli utilizzatori noti del prodotto in esame sul mercato comunitario: ha ricevuto risposta da nove importatori, mentre nessuna risposta è pervenuta dagli utilizzatori non collegati agli importatori.
- (101) Alcuni importatori del prodotto in esame hanno affermato che non era necessario istituire le misure in questione, dal momento che le difficoltà incontrate dai produttori comunitari erano causate non tanto dall'aumento delle importazioni quanto dai prezzi elevati e dalla scarsità di approvvigionamento nella Comunità di mandarini freschi da impiegare per la produzione di conserve. Si è tuttavia osservato che alla fine del 2001/2002, cioè della stagione in cui le importazioni erano aumentate fino a 44 804 tonnellate e le vendite nell'Unione europea dei produttori comunitari erano scese a 36 156 tonnellate, le scorte di detti produttori avevano registrato un aumento (di 6 074 tonnellate) fino ad ammontare a 17 279 tonnellate. Questo dimostra evidentemente che il calo delle vendite registrato dai produttori comunitari non era dovuto a difficoltà da parte loro nel rifornirsi di mandarini freschi, ma a qualche altro fattore, e che la spiegazione più probabile sembra essere il crescente predominio sul mercato di importazioni sempre più massicce di prodotto in esame a basso prezzo.
- (102) Gli importatori hanno inoltre affermato che era auspicabile poter continuare a disporre di diverse fonti di approvvigionamento e che, nel caso in cui le misure vengano istituite, esse non dovrebbero assumere la forma di un regime di prezzi minimi o dell'assegnazione di un contingente in base al principio del «primo arrivato, primo servito», perché ciò comporterebbe ulteriori distorsioni del mercato. In particolare, l'assegnazione di un contingente in base alla regola del «primo arrivato, primo servito» incentiverebbe le importazioni nella prima parte dell'anno fino ad utilizzare l'intero contingente, per poi orientare la domanda verso l'offerta disponibile sul mercato interno dell'UE. Inoltre, gli importatori hanno posto l'accento sull'esigenza degli operatori commerciali dei principali mercati europei e dei consumatori di continuare a disporre di un prodotto di buona qualità a basso prezzo.
- (103) Le misure definitive consistono in un contingente tariffario che riflette il livello tradizionale delle importazioni. Si ritiene pertanto che i possibili effetti negativi per gli utilizzatori e gli importatori, se mai ve ne saranno, non possano essere considerati tali da risultare superiori ai vantaggi che dovrebbe comportare per i produttori comunitari l'istituzione delle misure in questione, corrispondenti al minimo indispensabile per impedire un ulteriore deterioramento della situazione dei produttori medesimi.

8.5. INTERESSE DEI CONSUMATORI NELLA COMUNITÀ

- (104) Dal momento che il prodotto in esame è un prodotto di consumo, la Commissione ha informato diverse organizzazioni di consumatori dell'apertura dell'inchiesta. Poiché nessuna risposta o osservazione è pervenuta alla Commissione da tali organizzazioni, l'impatto delle misure sui consumatori è da ritenersi minimo.

9. ALLARGAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

9.1. IMPORTAZIONI VERSO I PAESI DI PROSSIMA ADESIONE

- (105) Dato che le misure avranno effetto dopo l'allargamento dell'UE, prevista per il 1º maggio 2004, la Commissione ha esaminato inoltre l'aumento delle importazioni in questione (in termini sia assoluti che relativi) nel contesto dell'Unione europea composta da 25 Stati membri.

	2000	2001	2002	2003
Importazioni verso i paesi di prossima adesione provenienti da paesi terzi (al di fuori dell'UE a 25)	2 562	4 268	5 350	6 528
Importazioni verso i paesi di prossima adesione provenienti dall'attuale UE a 15	1 964	1 014	1 472	1 500 (*)
Totale	4 527	5 283	6 821	8 028

(*) Stima.

- (106) Le importazioni verso i paesi di prossima adesione provenienti da paesi terzi (al di fuori dell'UE a 25) sono aumentate del 67 %, passando da 2 562 tonnellate nel 2000 a 4 268 tonnellate nel 2001, per poi registrare un ulteriore incremento (+ 25 %) fino a 5 350 tonnellate nel 2002. Nel 2003, dette importazioni sono di nuovo aumentate del 22 % fino a raggiungere 6 528 tonnellate.
- (107) Per calcolare quello che sarebbe stato verosimilmente l'incremento, negli ultimi anni, delle importazioni verso l'UE allargata a 25 Stati membri, occorre sommare alle importazioni verso l'attuale UE le importazioni verso i paesi di prossima adesione provenienti da paesi terzi (al di fuori dell'UE a 25).

	2000	2001	2002	2003
Importazioni UE (*)	17 573	20 335	44 804	44 813
Importazioni verso i paesi di prossima adesione provenienti da paesi terzi (al di fuori dell'UE a 25)	2 562	4 268	5 350	6 528
Totale	20 135	24 603	50 154	51 341

(*) I dati si riferiscono alla stagione di messa in conserva della frutta, cioè al periodo compreso tra il 1º ottobre di un determinato anno e il 30 settembre dell'anno successivo.

- (108) In base a tale calcolo, le importazioni totali verso l'UE allargata a 25 avrebbero registrato un incremento del 22 %, passando da 20 135 tonnellate a 24 603 tonnellate, tra il 2000 e il 2001, e in seguito un aumento del 104 % fino a raggiungere 50 154 tonnellate tra il 2001 e il 2002. Sempre in base alla proiezione, le importazioni si sarebbero quindi attestate su un tale livello elevato nel corso del 2003, registrando anzi un aumento del 2 %, il che le avrebbe quindi portate a 51 341 tonnellate.

- (109) Nei paesi di prossima adesione non vi è produzione del prodotto in esame; inoltre, come osservato in precedenza, le importazioni verso l'UE composta da 25 Stati membri si sarebbero sviluppate seguendo un andamento analogo a quello delle importazioni verso l'attuale UE a 15. Pertanto, la Commissione ritiene che l'analisi del grave pregiudizio e della causa del pregiudizio svolta per l'attuale UE a 15 rimanga valida anche per l'UE allargata a 25.
- (110) La Commissione ha poi considerato l'aspetto dell'interesse della Comunità con riferimento all'UE allargata a 25 Stati membri. Se nei paesi di prossima adesione non vi è produzione della materia prima né del prodotto in esame, si registrano tuttavia importazioni di tale prodotto equivalenti all'incirca al 12 % delle importazioni totali verso l'UE allargata a 25. Gli interessi degli importatori, degli utilizzatori e dei consumatori dei paesi di prossima adesione sono quelli di qualsiasi importatore/utilizzatore e consumatore e non divergono da quelli degli importatori, degli utilizzatori e dei consumatori — assai più numerosi — dell'attuale UE a 15. Gli interessi degli importatori, degli utilizzatori e dei consumatori nell'UE a 15 sono in effetti identici a quelli delle medesime parti interessate nella futura UE a 25, e dunque pienamente rappresentativi anche degli interessi di queste ultime. Pertanto, la Commissione ritiene che l'analisi del grave pregiudizio e della causa del pregiudizio svolta per l'attuale UE a 15 rimanga valida anche per l'UE allargata a 25.
- (111) Si invitano le parti interessate che ritengano ingiustificata, dopo l'allargamento dell'UE, la proroga delle misure nella loro forma attuale per l'UE a 25 a presentare alla Commissione le loro osservazioni in merito entro e non oltre il 15 maggio 2004, illustrando in modo dettagliato i motivi che giustificerebbero l'avvio di un riesame delle misure da parte della Commissione.

10. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- (112) A causa dell'aumento delle importazioni del prodotto in esame (di cui ai considerando da 24 a 27), il mercato comunitario del prodotto in esame — trattandosi di un prodotto inserito nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutti⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione⁽²⁾ — subisce gravi turbative, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 33 del trattato. Le condizioni, eventualmente applicabili, di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, sono pertanto soddisfatte.

11. CONSIDERAZIONI FINALI

- (113) L'analisi svolta dalla Commissione sulle risultanze dell'inchiesta dimostra che sussistono le condizioni per l'istituzione di misure di salvaguardia.

11.1. FORMA E LIVELLO DELLE MISURE

- (114) Affinché il mercato comunitario rimanga aperto e si disponga di un'offerta sufficiente per far fronte alla domanda, è opportuno istituire un sistema di contingenti tariffari il cui superamento comporti il pagamento di un dazio supplementare, in modo tale che le importazioni che superano detti contingenti possano comunque entrare nella Comunità purché dietro pagamento del dazio supplementare. Tale dazio supplementare dovrebbe essere fissato a un livello che risulti conforme all'obiettivo di evitare un grave pregiudizio ai produttori comunitari. A tale proposito, va osservato che il dazio supplementare stabilito a titolo delle misure provvisorie di salvaguardia [regolamento (CE) n. 1964/2003 della Commissione] si è rivelato inadeguato a ridurre il livello delle importazioni nel breve periodo. Anzi, nel periodo di applicazione delle misure provvisorie — dal 9 novembre 2003 al 10 aprile 2004 — le importazioni del prodotto in esame hanno seguito ad aumentare, così come è proseguito anche il calo dei prezzi. A titolo delle misure provvisorie, l'aliquota del dazio supplementare era stata fissata a 155 EUR per tonnellata. In parte a causa del rafforzamento dell'euro, è evidente che questa aliquota è stata assorbita dai ribassi del prezzo medio applicato dai produttori esportatori della RPC. Pertanto, per ottenere l'effetto desiderato, l'aliquota del dazio supplementare dovrebbe essere superiore a 155 EUR per tonnellata.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25.

- (115) Il livello del dazio supplementare è stato calcolato sulla base di un prezzo indicativo tale da consentire ai produttori comunitari di realizzare un margine di utile del 6,8 % sul fatturato, effettuando un adeguamento per tener conto dei costi del trasporto onde garantire un corretto confronto con le importazioni immesse in commercio nell'area geografica principale. Tale importo è stato quindi confrontato con il prezzo medio all'importazione durante il periodo aprile-dicembre 2003, allo stesso stadio commerciale, adeguato al livello cif frontiera comunitaria, dazio doganale corrisposto, inclusi i costi successivi all'importazione e l'utile degli importatori. Il summenzionato margine di utile del 6,8 % è stato calcolato in base a un'analisi degli utili effettivamente registrati dai produttori comunitari nel periodo compreso tra il 1998/1999 e il 2001/2002. Il livello della vendita sotto costo è stato fissato al 57,9 % del prezzo cif all'importazione. In termini di dazio fisso, il dazio pagabile dovrebbe quindi ammontare a 301 EUR per tonnellata. Considerati gli effetti riconosciuti sul prezzo delle importazioni del considerevole rafforzamento dell'euro rispetto allo yuan cinese, qualora l'euro dovesse in seguito svalutarsi rispetto alla moneta cinese in modo tale da incidere significativamente sui prezzi, il livello del dazio potrà essere riveduto.
- (116) Per mantenere l'accesso al mercato comunitario, i contingenti tariffari dovrebbero basarsi sul volume delle importazioni registrato in un periodo recente. Gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici sulle importazioni sono gli anni che vanno dal 1999/2000 al 2001/2002 (il 2002/2003 non è ritenuto rappresentativo in quanto i procedimenti di salvaguardia sono stati avviati in quel periodo). I contingenti tariffari dovrebbero quindi essere calcolati sulla base del volume medio delle importazioni registrato in quegli anni (pari a 27 570 tonnellate per l'attuale UE composta da 15 Stati membri). Tenuto conto degli ingenti quantitativi di scorte accumulati da alcuni importatori e del livello costantemente elevato delle importazioni nell'ultimo periodo, la Commissione ritiene che il volume summenzionato costituisca il limite massimo delle importazioni da poter effettuare senza pagamento del dazio supplementare. Ritiene inoltre che un tale volume delle importazioni consenta ai produttori comunitari di continuare ad adeguarsi evitando al tempo stesso un ulteriore peggioramento della loro situazione.
- (117) La Commissione osserva che i contingenti tariffari dovranno essere riveduti per tener conto dell'allargamento dell'Unione europea a partire dal 1º maggio 2004. All'ammontare dei contingenti tariffari stabilito per il primo periodo (27 570 tonnellate per l'attuale UE a 15) si deve quindi sommare anche il quantitativo medio annuo di importazioni provenienti dai paesi terzi verso gli Stati di prossima adesione all'UE registrato negli anni dal 2000 al 2002: tale quantitativo medio annuo è pari a 4 060 tonnellate. Il contingente tariffario per il primo periodo per l'UE allargata a 25 Stati membri dovrebbe pertanto ammontare a 31 630 tonnellate. Poiché il periodo finale è di soli 212 giorni, il contingente tariffario effettivo di importazioni fissato per tale periodo dovrebbe essere proporzionalmente ridotto.
- (118) Per mantenere i flussi commerciali tradizionali e garantire che il mercato comunitario rimanga accessibile a nuovi paesi fornitori, l'entità dei contingenti tariffari dovrebbe essere suddivisa tra i paesi che hanno un interesse sostanziale a rifornire di prodotto in esame il mercato comunitario, mentre una parte dei contingenti dovrebbe essere riservata ai paesi che attualmente non hanno tale interesse sostanziale. Dopo aver consultato la RPC, l'unico paese ad avere tale interesse sostanziale, la Commissione ritiene opportuno assegnarle un contingente tariffario specifico, commisurato alla percentuale di quantitativo totale del prodotto fornita da questo paese durante il triennio considerato (cioè il periodo compreso tra il 1999/2000 e il 2001/2002). La stragrande maggioranza delle importazioni in questo periodo erano originarie della RPC, perciò si è deciso di applicare un contingente tariffario specifico nazionale per la RPC e un altro contingente per tutti gli altri paesi.
- (119) In base al calcolo illustrato in precedenza, il contingente iniziale assegnato alla RPC per l'UE a 25 dovrebbe ammontare a 30 834 tonnellate per un periodo di un anno, mentre quello assegnato a tutti gli altri paesi per lo stesso periodo sarebbe pari a 787 tonnellate. Si ritiene però che così facendo il contingente assegnato a tutti gli altri paesi risulterebbe talmente modesto da non permettere un'effettiva concorrenza né l'ingresso sul mercato di nuovi operatori. È auspicabile che altri paesi, oltre alla RPC, abbiano la possibilità di esportare il prodotto in esame verso la Comunità. Il contingente tariffario assegnato a tutti gli altri paesi dovrebbe pertanto essere aumentato, fissandolo al 3 % del consumo comunitario medio registrato nell'intero periodo preso in esame (cioè 2 314 tonnellate per un anno) e portando così a 33 157 tonnellate il volume complessivo dei contingenti tariffari.

- (120) Tenuto conto dell'obbligo di liberalizzare le misure, i contingenti tariffari complessivi annui dovrebbero essere aumentati del 5 % in ciascuno dei periodi successivi: dovrebbero cioè essere portati a 34 815 tonnellate per il periodo fino al 10 aprile 2006, a 36 556 tonnellate per il periodo fino al 10 aprile 2007, e infine a 22 294 tonnellate per il periodo fino all'8 novembre 2007 (212 giorni). Conformemente all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 3285/94, la Commissione svolgerà un riesame intermedio allo scopo di valutare gli effetti delle misure, esaminare se e in quale misura sia opportuno accelerare il processo di liberalizzazione e verificare infine se sia necessario mantenere in vigore le misure in questione. Nell'ambito del riesame intermedio la Commissione valuterà anche le iniziative adottate dai produttori comunitari in termini di ristrutturazione.
- (121) Conformemente alla legislazione comunitaria e agli obblighi internazionali della Comunità, le misure di salvaguardia non dovrebbero applicarsi ai prodotti originari di un paese in via di sviluppo fintantoché la quota delle importazioni nella Comunità di detti prodotti originari del paese in questione non supera il 3 %. L'unico paese in via di sviluppo che non soddisfa i requisiti necessari per beneficiare di tale deroga è la RPC. Occorre quindi specificare i paesi in via di sviluppo ai quali **non** si applicano le misure di salvaguardia: tali paesi sono elencati nell'allegato II.

11.2. GESTIONE DEI CONTINGENTI TARIFFARI

- (122) Prima che venissero istituite le misure provvisorie alcuni importatori e le loro associazioni avevano chiesto l'introduzione di un sistema in base al quale gli importatori tradizionali, quelli cioè che tradizionalmente importano il prodotto in esame dalla RPC, disponessero di quantitativi garantiti calcolati in funzione del loro livello tradizionale di importazioni da questo paese. Altri importatori avevano sostenuto che i sistemi di contingenti tariffari avrebbero dovuto funzionare in base al principio del «primo arrivato, primo servito» per evitare inutili oneri amministrativi e per preservare la concorrenza.
- (123) Al fine di ottenere le informazioni necessarie per poter definire un metodo adeguato di gestione dei contingenti, la Commissione ha pubblicato un avviso il 2 ottobre 2003 ⁽¹⁾. Dalle informazioni fornite risulta che, per ciascuna delle stagioni di messa in conserva della frutta 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002, la stragrande maggioranza delle importazioni del prodotto in esame (oltre il 90 %) è stata realizzata da un numero limitato di importatori che hanno importato una media di 500 tonnellate o più per ogni stagione (di seguito denominati «importatori tradizionali»). Il resto è stato invece importato da importatori diversi da quelli tradizionali (di seguito denominati «altri importatori»).
- (124) Sebbene alcuni importatori abbiano sostenuto che la soglia stabilita per potersi definire «importatori tradizionali» dovesse essere abbassata (portandola ad esempio a 300 tonnellate o ancora meno), nell'applicare le misure provvisorie si è constatata l'esistenza di un numero elevato di importatori che desideravano importare quantitativi modesti di prodotto. Di conseguenza, per servire meglio gli interessi generali degli importatori di modesti quantitativi di prodotto è preferibile aumentare la percentuale del contingente tariffario messo a disposizione degli importatori non tradizionali piuttosto che abbassare la soglia fissata per ottenere la qualifica di «importatore tradizionale».
- (125) Dopo aver esaminato la richiesta di cui sopra alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle misure provvisorie, la Commissione espone le seguenti considerazioni:
- in mancanza di un sistema di licenze garantite, il prezzo del prodotto importato dalla RPC registrerà con ogni probabilità un rialzo straordinario nella prima parte del periodo di validità del contingente tariffario, ma potrebbe poi crollare nel momento in cui gli importatori avessero raggiunto o superato il livello delle importazioni necessario a soddisfare i loro ordini (il cosiddetto «effetto congiunturale»). L'effetto congiunturale dell'assegnazione dei contingenti tariffari in base alla regola del «primo arrivato, primo servito» rischia di danneggiare i produttori comunitari, in quanto nella prima parte della stagione di messa in conserva la domanda si concentrerà sulle importazioni dalla RPC per trasferirsi al prodotto comunitario solo dopo l'esaurimento del contingente tariffario. Ciò significa che i produttori comunitari potrebbero assistere, nella prima parte della stagione, alla diminuzione delle proprie vendite ed essere esposti all'incertezza creata da una pronunciata fluttuazione dei prezzi. Una situazione del genere rischierebbe di compromettere l'utilità delle misure,

⁽¹⁾ GU C 236 del 2.10.2003, pag. 30.

- è nell'interesse degli importatori esistenti, i quali solitamente importano quantitativi elevati di prodotto in esame dalla RPC, che vengano prese disposizioni volte a garantire il mantenimento dei flussi commerciali tradizionali e a consentire loro di continuare a importare una determinata quantità di prodotto in esame dalla RPC in esenzione dal dazio supplementare. Inoltre, anche i nuovi importatori hanno interesse ad avere qualche possibilità di importare il prodotto in esame dalla RPC in esenzione dal dazio supplementare,
 - è nell'interesse dei dettaglianti e dei consumatori poter continuare a disporre di un'offerta adeguata di prodotto in esame sul mercato comunitario, come pure di un prezzo di mercato stabile,
 - la forma delle misure definitive dovrebbe essere tale da permettere di conseguire il loro obiettivo pur riducendo al minimo i rischi di turbamento del mercato sotto forma di pronunciate fluttuazioni dei prezzi e di effetti negativi sui produttori comunitari, e tale inoltre da evitare agli importatori inutili oneri amministrativi. A tale proposito si sottolinea che durante il periodo di applicazione delle misure provvisorie le importazioni del prodotto in esame sono in realtà aumentate, mentre il prezzo al dettaglio applicato da almeno uno dei principali operatori sul mercato è diminuito del 17 %,
 - la forma delle misure dovrebbe essere tale da promuovere una crescente concorrenza tra gli importatori e garantire la possibilità di accesso al mercato ai nuovi importatori non tradizionali.
- (126) Sulla scorta di queste considerazioni, la Commissione ritiene che non sarebbe opportuno gestire il contingente tariffario in base al principio del «primo arrivato, primo servito». Gli operatori economici che tradizionalmente hanno sempre importato un quantitativo significativo di prodotto in esame nella Comunità o nei paesi di prossima adesione (i cosiddetti «importatori tradizionali») dovrebbero avere invece la possibilità di chiedere una licenza per importare una certa quantità del prodotto in esame in esenzione dal dazio supplementare, quantità calcolata sulla base del loro livello tradizionale di importazioni dalla RPC. Nel contempo gli altri importatori che intendano importare nella Comunità il prodotto in esame dalla RPC, ma che non soddisfano il suddetto criterio (i cosiddetti «altri importatori»), dovrebbero avere anch'essi la possibilità di chiedere una licenza per importare una certa quantità del prodotto in esame in esenzione dal dazio supplementare.
- (127) Si dovrebbe pertanto istituire un sistema di licenze in virtù del quale il diritto di importare il prodotto in esame in esenzione dal dazio supplementare sia subordinato alla presentazione di una licenza all'importazione. Le norme dettagliate che disciplinano tale sistema dovrebbero essere complementari a, o derogatorie di, quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 322/2004 della Commissione ⁽²⁾.
- (128) Per garantire un efficiente funzionamento del sistema, dovrebbero avere diritto di presentare domanda per la licenza unicamente gli operatori, le persone fisiche o giuridiche, i singoli o i gruppi che negli ultimi tempi hanno effettuato importazioni nella Comunità o nei paesi di prossima adesione. Occorre inoltre prendere provvedimenti per ridurre al minimo il numero di domande di licenze d'importazione di tipo speculativo, le quali potrebbero impedire che i contingenti tariffari vengano interamente utilizzati. Pertanto gli importatori, per poter presentare domanda di licenza, dovrebbero aver importato di recente nella Comunità una ragionevole quantità minima di prodotti simili. Data la natura e il valore del prodotto in esame, si ritiene ragionevole che, per avere il diritto di presentare domanda di licenza, gli importatori debbano aver importato un minimo di 50 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, nel corso di una o più delle ultime tre stagioni di messa in conserva, cioè 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003 per il primo periodo di applicazione delle misure definitive (11 aprile 2004-10 aprile 2005). Si dovrebbe inoltre prevedere una disposizione che imponga il pagamento di una garanzia (o «cauzione») per ciascuna tonnellata di prodotto in esame per la quale viene presentata domanda per una licenza d'importazione. La garanzia dovrebbe essere fissata a un livello sufficientemente elevato da scoraggiare le domande di tipo speculativo, ma non al punto di scoraggiare, invece, gli operatori impegnati in autentiche attività commerciali nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. Si ritiene quindi congrua e ragionevole una garanzia pari al 20 % circa del valore del prodotto in esame importato.

⁽¹⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 58 del 26.2.2004, pag. 3.

- (129) In forza dell'applicazione delle misure provvisorie agli importatori tradizionali era assegnato l'85 % del contingente tariffario (23 435 tonnellate su base annua), mentre agli altri importatori spettava il rimanente 15 % (4 135 tonnellate su base annua). Le misure dovrebbero essere tali da consentire agli importatori tradizionali di mantenere la loro posizione, pur preservando al tempo stesso il livello di concorrenza e garantendo l'accesso al mercato agli altri importatori. Vi è infatti un numero significativo di importatori i quali tradizionalmente importano conserve di satsuma dalla RPC ma le cui importazioni rimangono al di sotto della soglia minima di 500 tonnellate fissata per essere considerati come «importatori tradizionali». Dati i quantitativi di prodotto assai disparati importati da questi importatori, si è ritenuto più giusto aumentare la quota del contingente tariffario messa a loro disposizione piuttosto che abbassare la soglia fissata per ottenere la qualifica di «importatore tradizionale».
- (130) Si ritiene inoltre che, nonostante l'elevata percentuale di prodotto in esame importata dagli importatori tradizionali nelle ultime stagioni di messa in conserva, per mantenere aperto il mercato, preservare il livello di concorrenza e offrire la possibilità di accedere al mercato anche agli importatori di modesti quantitativi di prodotto, dovrebbe essere messo a disposizione degli «altri importatori» il 25 % del contingente tariffario per le merci originarie della RPC. Assegnando, nell'ambito dell'applicazione delle misure definitive, il rimanente 75 % agli importatori tradizionali, la quota annua iniziale del contingente tariffario messa a loro disposizione verrebbe mantenuta a 23 132 tonnellate: questa soluzione consentirebbe agli importatori tradizionali di mantenere la loro posizione, pur permettendo al tempo stesso di assegnare agli importatori non tradizionali una quota più elevata del contingente rispetto a quanto previsto dalle misure provvisorie. La quota destinata agli altri importatori dovrebbe pertanto essere fissata a 7 711 tonnellate (ossia il 25 % del contingente tariffario).
- (131) Licenze fino a concorrenza della pertinente quota del contingente tariffario assegnata agli importatori tradizionali per il periodo interessato per le importazioni del prodotto in esame originarie della RPC dovrebbero pertanto essere messe a disposizione di detti importatori, dietro presentazione di una domanda e purché essi soddisfino determinati criteri oggettivi. Le licenze per la rimanente quota del contingente tariffario per il periodo interessato dovrebbero essere messe a disposizione degli «altri importatori», sempre dietro presentazione di una domanda e purché questi ultimi soddisfino determinati criteri oggettivi. Il rispetto di tali criteri è necessario per fare in modo che ciascun importatore tradizionale abbia la possibilità di mantenere la sua posizione rispetto agli altri importatori tradizionali, che nessun singolo importatore sia in grado di controllare il mercato e che venga preservata la concorrenza tra importatori. Per gli importatori tradizionali il criterio oggettivo più appropriato è il quantitativo massimo (peso netto) di prodotto in esame importato dall'importatore tradizionale in questione in ciascuna delle ultime tre stagioni di messa in conserva, cioè 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003 per il primo periodo di applicazione delle misure definitive (11 aprile 2004-10 aprile 2005). Per gli altri importatori, invece, il criterio oggettivo più appropriato è una quota massima del 20 % del contingente tariffario messo a disposizione degli altri importatori per le merci originarie della RPC (cioè il 3 % del contingente tariffario per le merci originarie della RPC).
- (132) Per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame originarie di paesi diversi dalla RPC, dal momento che gli importatori tradizionali non importano quantità significative di prodotto in esame da altri paesi oltre alla RPC, e poiché il contingente tariffario che deve essere fissato è considerevolmente più elevato rispetto alle importazioni registrate nelle precedenti stagioni di messa in conserva, si ritiene che l'intero contingente tariffario debba essere messo a disposizione di tutti gli importatori su base paritaria, e che (per i motivi summenzionati) il criterio oggettivo più appropriato per limitare le domande di licenza d'importazione consista in una quota massima del 20 % del contingente tariffario disponibile per le merci dell'origine succitata.
- (133) L'eventuale esclusione dai contingenti tariffari delle merci importate da paesi in via di sviluppo dipende dall'origine delle merci stesse, come pure l'eventuale inclusione delle merci importate nella parte del contingente tariffario assegnata alla RPC o nella parte assegnata a tutti gli altri paesi. Oltre ad applicare i criteri di determinazione dell'origine in vigore nella Comunità, per garantire una gestione efficiente dei contingenti tariffari si dovrebbe subordinare l'importazione dei prodotti in esame alla presentazione di un certificato di origine alla frontiera comunitaria, fatta eccezione per le importazioni del prodotto in esame corredate di una prova dell'origine rilasciata o compilata secondo le pertinenti norme stabilite per poter beneficiare delle misure tariffarie preferenziali.

11.3. DURATA

- (134) Le misure definitive non dovrebbero rimanere in vigore per un periodo superiore a quattro anni, incluso il periodo di validità delle misure provvisorie entrate in vigore il 9 novembre 2003. Le misure definitive dovrebbero quindi scadere entro l'8 novembre 2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1**Sistema di contingenti tariffari**

1. È aperto un sistema di contingenti tariffari relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di mandarini preparati o conservati, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri ibridi simili di agrumi, senza alcole aggiunto e con aggiunta di zuccheri, attualmente classificabili ai codici NC 2008 30 55 e 2008 30 75 (in appresso: «conserven di mandarini»). Il volume di ciascun contingente tariffario e il periodo di applicazione del medesimo sono specificati nell'allegato I.
2. Alle importazioni di conserve di mandarini effettuate nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 continua ad applicarsi l'aliquota convenzionale del dazio di cui al regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾, o una qualsiasi aliquota preferenziale del dazio.
3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, alle importazioni di queste conserve di mandarini effettuate senza la presentazione di una licenza, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, relativa al paese di cui i prodotti in questione sono originari si applica un dazio supplementare di 301 EUR per tonnellata.

Articolo 2**Definizioni**

Ai fini del presente regolamento:

- a) per «stagione di messa in conserva» s'intende il periodo di dodici mesi compreso tra il 1° ottobre di un dato anno e il 30 settembre dell'anno successivo;
- b) per «paesi di prossima adesione» s'intendono la Lettonia, la Lituania, l'Estonia, la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Slovenia, Malta e Cipro;
- c) per «importatore» s'intende un operatore, una persona fisica o giuridica, un singolo o un gruppo, che abbia importato nella Comunità o nei paesi di prossima adesione, nel corso di una o più delle ultime tre stagioni di messa in conserva, e per ciascuna di dette stagioni, un minimo di 50 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, a prescindere dall'origine di tali importazioni;
- d) per «importatore tradizionale» s'intende un importatore che abbia importato nella Comunità o nei paesi di prossima adesione una media di 500 tonnellate o più di conserve di mandarini in ciascuna delle ultime tre stagioni di messa in conserva, a prescindere dall'origine di tali importazioni;
- e) per «quantità di riferimento» s'intende la quantità massima di conserve di mandarini importata, per singola stagione di messa in conserva, da un importatore tradizionale nel corso di una delle ultime tre stagioni di messa in conserva;
- f) per «altri importatori» s'intendono gli importatori diversi dagli importatori tradizionali;
- g) per «origine» s'intende il paese di cui è originaria un'importazione, e che può essere la RPC, da un lato, o un paese diverso dalla RPC, dall'altro.

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 38).

Articolo 3

Sistema di licenze d'importazione

1. Tutte le importazioni realizzate nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono subordinate alla presentazione di una licenza d'importazione (in appresso «licenza») rilasciata conformemente al regolamento (CE) n. 1291/2000, fatte salve le disposizioni del presente regolamento.
2. L'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 non si applica alle licenze. Nella casella 19 delle licenze si deve indicare «0».
3. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dalle licenze non sono trasferibili.
4. L'importo della cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 è di 150 EUR per tonnellata netta.

Articolo 4

Validità delle licenze

1. La domanda di licenza e la licenza stessa riportano nella casella 8 l'indicazione del paese d'origine del prodotto. Nella casella 8 la parola «si» va contrassegnata con una croce. La licenza è valida unicamente per i prodotti originari del paese indicato nella casella.
2. La licenza è valida unicamente per la durata del periodo per il quale è stata rilasciata. Nella casella 24 deve pertanto figurare una dicitura indicante il periodo di validità della licenza (ad esempio «licenza valida unicamente per il periodo 11 aprile 2004-10 aprile 2005»).

Articolo 5

Domanda di licenza

1. Solo gli importatori possono presentare domanda per ottenere una licenza.

Le domande di licenza vanno presentate alle autorità nazionali competenti. Quali pezzi d'appoggio della domanda, gli importatori forniscono informazioni che comprovino, in modo soddisfacente per le autorità nazionali competenti, il rispetto da parte loro delle disposizioni dell'articolo 2, lettere c) e d), del presente regolamento.

2. Le domande di licenza per il periodo fino al 10 aprile 2005 possono essere presentate dal 1° al 7 maggio 2004. In tutti gli altri casi, le domande di licenza per i periodi successivi possono essere presentate dal 1° all'8 del mese di febbraio immediatamente precedente l'inizio del periodo interessato.

3. Le domande di licenza presentate dagli importatori tradizionali riguardano un quantitativo che non può superare la quantità di riferimento dell'importatore tradizionale in questione per quanto riguarda le importazioni di conserve di mandarini originarie della RPC, e non superiore, inoltre, al 20 % del contingente tariffario specificato per quanto riguarda le importazioni di conserve di mandarini originarie di tutti gli altri paesi.

4. Le domande di licenza presentate dagli altri importatori riguardano un quantitativo che non può superare il 3 % del contingente tariffario indicato nell'allegato I, per quanto riguarda le importazioni di conserve di mandarini originarie della RPC, e non superiore, inoltre, al 20 % del contingente tariffario specificato per quanto riguarda le importazioni di conserve di mandarini originarie di tutti gli altri paesi.

5. Nella casella 20 della domanda di licenza va riportata, a seconda dei casi, la dicitura «importatore tradizionale» o «altro importatore», nonché la dicitura «richiesta a norma del regolamento 658/2004».

Articolo 6

Ripartizione dei contingenti tariffari

1. Per le importazioni originarie della RPC, il contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per ciascun periodo è ripartito come segue:

- a) il 75 % è assegnato agli importatori tradizionali;
- b) il 25 % agli altri importatori.

Se il quantitativo assegnato per un dato periodo non viene interamente utilizzato da una delle due categorie di importatori, il rimanente può essere assegnato all'altra categoria.

2. Per le importazioni diverse da quelle originarie della RPC, il contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è messo a disposizione degli importatori tradizionali e degli altri importatori.

Articolo 7

Notifiche degli Stati membri alla Commissione

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione se sono state presentate domande di licenza d'importazione e i quantitativi indicati nelle domande.

2. Per il periodo 11 aprile 2004-10 aprile 2005 le informazioni di cui al paragrafo 1 vanno comunicate entro le ore 12 (ora di Bruxelles) dell'11 maggio 2004.

3. Per ciascun periodo successivo, le informazioni di cui al paragrafo 1 vanno comunicate entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 10 febbraio immediatamente precedente l'inizio del periodo interessato.

4. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vanno comunicate per via elettronica utilizzando l'apposito formulario inviato dalla Commissione agli Stati membri. Le informazioni riportate nel formulario vanno suddivise per tipo di importatore e per origine ai sensi dell'articolo 2.

Articolo 8

Rilascio delle licenze

1. Sulla base delle informazioni notificate dagli Stati membri in forza dell'articolo 7, la Commissione stabilisce con un regolamento, per ciascuna origine e ciascun tipo di importatore ai sensi dell'articolo 2, tenendo altresì conto delle disposizioni del paragrafo 2, le percentuali di rilascio delle licenze. Tale decisione della Commissione è adottata non oltre il 2 giugno 2004 per quanto riguarda il periodo 11 aprile 2004-10 aprile 2005, e non oltre il 15 marzo immediatamente precedente l'inizio del periodo interessato in tutti gli altri casi.

2. Se, sulla base delle informazioni notificate dagli Stati membri in forza dell'articolo 7, la Commissione constata che le domande di licenza superano i quantitativi stabiliti in conformità degli articoli 1 e 6, provvede a fissare una percentuale unica di riduzione da applicare alle domande di licenza in questione.

3. Le licenze vengono rilasciate dalle autorità nazionali competenti il quarto giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui al paragrafo 1.

4. Se, ai sensi del paragrafo 1, il quantitativo per cui viene rilasciata una licenza è inferiore al quantitativo richiesto, la domanda di licenza può essere ritirata entro tre giorni lavorativi dall'entrata in vigore delle misure adottate ai sensi di detto paragrafo. In caso di ritiro della domanda di licenza, la cauzione viene immediatamente svincolata.

*Articolo 9***Paesi in via di sviluppo**

Le importazioni di conserve di mandarini originarie di uno dei paesi in via di sviluppo elencati nell'allegato II non vengono assoggettate o imputate ai contingenti tariffari.

*Articolo 10***Disposizioni generali**

1. L'origine delle conserve di mandarini a cui si applica il presente regolamento viene determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, qualsiasi immissione in libera pratica nella Comunità di conserve di mandarini originarie di un paese terzo è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità nazionali competenti di detto paese e conforme ai requisiti di cui all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽¹⁾.
3. Il certificato di origine di cui al paragrafo 2, lettera a), non è richiesto per le importazioni di conserve di mandarini corredate di una prova dell'origine rilasciata o compilata secondo le pertinenti norme stabilite per poter beneficiare delle misure tariffarie preferenziali.
4. La prova dell'origine è accettata solo se le conserve di mandarini soddisfano i criteri di determinazione dell'origine specificati nelle disposizioni comunitarie vigenti.

Articolo 11

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore l'11 aprile 2004 e si applica sino all'8 novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

ALLEGATO I

Periodo	Contingente tariffario — RPC (in tonnellate)	Contingente tariffario — tutti gli altri paesi (in tonnellate)
dall'11.4.2004 al 10.4.2005	30 843	2 314
dall'11.4.2005 al 10.4.2006	32 385	2 430
dall'11.4.2006 al 10.4.2007	34 004	2 551
dall'11.4.2007 all'8.11.2007	20 738	1 556

ALLEGATO II

Elenco dei paesi in via di sviluppo esclusi dall'applicazione delle misure in quanto la loro quota delle importazioni del prodotto in esame nella Comunità non è superiore al 3 %.

Emirati arabi uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Angola, Argentina, Barbados, Bangladesh, Burkina-Faso, Bahrein, Burundi, Benin, Brunei Darussalam, Bolivia, Brasile, Bahama, Bhutan, Botswana, Belize, Repubblica democratica del Congo, Repubblica centrafricana, Congo, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Colombia, Costa Rica, Cuba, Capo Verde, Gibuti, Dominica, Repubblica dominicana, Algeria, Ecuador, Egitto, Eritrea, Etiopia, Figi, Stati federati di Micronesia, Gabon, Grenada, Ghana, Gambia, Guinea, Guinea equatoriale, Guatemala, Guinea Bissau, Guyana, Honduras, Haiti, Hong Kong, Indonesia, India, Iraq, Iran (Repubblica islamica dell'), Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Kiribati, Comore, Saint Kitts e Nevis, Kuwait, Repubblica democratica popolare del Laos, Libano, Saint Lucia, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Giamahiria araba libica, Marocco, Madagascar, Isole Marshall, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Maurizio, Maldive, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Nepal, Nauru, Oman, Panama, Perù, Papua Nuova Guinea, Filippine, Pakistan, Palau, Paraguay, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Isole Salomone, Seicelle, Sudan, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Sao Tomé e Principe, El Salvador, Repubblica araba siriana, Swaziland, Ciad, Togo, Thailandia, Tunisia, Tonga, Timor Est, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Tanzania (Repubblica unita di), Taiwan, Uganda, Uruguay, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Vietnam, Vanuatu, Samoa, Yemen, Sudafrica, Zambia e Zimbabwe.

REGOLAMENTO (CE) N. 659/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2004****recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 5, e l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù del regolamento (CE) n. 660/2004 del 7 aprile 2004 della Commissione ⁽²⁾, recante modifica dell'allegato al regolamento n. 79/65/CEE per quanto riguarda l'elenco delle circoscrizioni, in detto allegato la circoscrizione unica «Belgio» è stata suddivisa in tre circoscrizioni. Nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione ⁽³⁾ deve pertanto essere inserito il numero di aziende contabili per circoscrizione esistenti in Belgio.
- (2) Lo sviluppo delle procedure di trasmissione e di controllo dei dati ha reso obsoleta la relazione d'esecuzione del piano di selezione delle aziende contabili di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1859/82. L'articolo e l'allegato II al regolamento (CEE) n. 1859/82 devono, di conseguenza, essere soppressi.

(3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 1859/82.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1859/82 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 6 è soppresso.
- 2) L'allegato I è modificato in conformità con l'allegato del presente regolamento.
- 3) L'allegato II è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica per l'esercizio contabile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2059/2003 (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 1).

⁽²⁾ Cfr. pagina 97 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 205 del 13.7.1982, pag. 40. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1555/2001 (GU L 205 del 31.7.2001, pag. 21).

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82, il termine «BELGIO» è sostituito da quanto segue:

	«BELGIO	
341	Vlaanderen	600
342	Bruxelles-Brussel	—
343	Wallonie	400»

REGOLAMENTO (CE) N. 660/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2004****recante modifica dell'allegato del regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle circoscrizioni**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2 bis,

vista la richiesta presentata dal Belgio,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato del regolamento n. 79/65/CEE è riportato un elenco di circoscrizioni ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del medesimo regolamento.
- (2) In base a tale allegato, il Belgio costituisce una circoscrizione unica. Ai fini del regolamento n. 79/65/CEE, il Belgio ha chiesto che tale circoscrizione sia suddivisa in tre circoscrizioni.

(3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento n. 79/65/CEE.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento n. 79/65/CEE è modificato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica per l'esercizio contabile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2059/2003 (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 1).

ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento n. 76/65/CEE, il testo «BELGIO costituisce una circoscrizione» è sostituito dal testo seguente:

«BELGIO

1. Vlaanderen
2. Bruxelles — Brussel
3. Wallonie.»

—

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 661/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2004**

che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 769/2002 del Consiglio sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di cumarina spedita dall'India e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o meno originaria dell'India o della Thailandia, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (di seguito «regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA

- (1) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese.
- (2) La domanda è stata presentata il 24 febbraio 2004 dal Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC) (di seguito «il richiedente») per conto dell'unico produttore comunitario che rappresenta il 100 % della produzione comunitaria di cumarina.

B. PRODOTTO

- (3) Il prodotto al centro delle possibili pratiche di elusione è la cumarina, normalmente dichiarata al codice NC ex 2932 21 00 (di seguito «il prodotto in questione»), originaria della Repubblica popolare cinese. Tale codice NC è indicato unicamente a titolo informativo.
- (4) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è la cumarina spedita dall'India e dalla Thailandia (di seguito «il prodotto oggetto dell'inchiesta») normalmente dichiarato allo stesso codice NC del prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

C. MISURE IN VIGORE

- (5) Le misure attualmente in vigore oggetto di possibile elusione sono i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 769/2002 del Consiglio ⁽²⁾.

D. MOTIVAZIONE

- (6) La domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che le misure antidumping sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese vengono eluse mediante trasbordo in India e in Thailandia.

- (7) Gli elementi di prova a disposizione sono i seguenti:

Dalla domanda risulta che, dopo l'istituzione dei dazi sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese, dall'India e dalla Thailandia nella Comunità ha subito una notevole modificazione, senza che apparentemente vi sia per tale cambiamento una sufficiente motivazione o giustificazione oltre all'istituzione del dazio. La modificazione della configurazione degli scambi sarebbe dovuta al trasbordo in India e in Thailandia della cumarina originaria della Repubblica popolare cinese.

La domanda contiene inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori dei dazi antidumping in vigore sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese risultano compromessi in termini di quantitativi e di prezzi. Notevoli volumi di importazioni del prodotto in questione provenienti dall'India e dalla Thailandia sembrano aver sostituito le importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese. Esistono inoltre elementi di prova sufficienti del fatto che questo incremento delle importazioni avviene a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore.

Infine, la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per la cumarina originaria della Repubblica popolare cinese.

⁽²⁾ GU L 123 del 9.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1854/2003 (GU L 272 del 23.10.2003, pag. 1).

Qualora nel corso dell'inchiesta fossero identificate pratiche di elusione, di cui all'articolo 13 del regolamento di base, che coinvolgono l'India o la Thailandia, diverse dal trasbordo, l'inchiesta potrebbe riguardare anche tali pratiche.

E. PROCEDIMENTO

- (8) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base e per sottoporre a registrazione, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni di cumarina spedita dall'India e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o meno originaria dell'India o della Thailandia.

a) Questionari

- (9) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori dell'India e della Thailandia, ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese, agli importatori e alle associazioni di importatori della Comunità che hanno collaborato all'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore o che figurano nell'inchiesta, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese, dell'India e della Thailandia. Eventualmente potranno essere chieste informazioni anche all'industria comunitaria.

- (10) In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione senza indugio, comunque entro il termine di cui all'articolo 3 del presente regolamento, per sapere se figurino nella domanda e, se necessario, chiedere un questionario entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dal momento che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.

- (11) Le autorità della Repubblica popolare cinese, dell'India e della Thailandia saranno informate dell'apertura dell'inchiesta.

b) Raccolta delle informazioni e audizioni

- (12) Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

c) Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure

- (13) Poiché la possibile elusione si verifica al di fuori della Comunità, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, può essere concessa l'esenzione ai produttori del prodotto in questione che sono in grado di dimostrare di non essere collegati ad alcun produttore soggetto alle misure e che vengono dichiarati estranei alle pratiche di elusione di cui all'articolo 13, paragrafo 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderano beneficiare dell'esenzione sono tenuti a presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro i termini di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

F. REGISTRAZIONE

- (14) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, occorre sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta per consentire, in caso di conferma dell'elusione, la riscossione retroattiva dell'appropriato importo di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione della cumarina spedita dall'India e dalla Thailandia.

G. TERMINI

- (15) Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali:

— le parti interessate possano manifestarsi alla Commissione, presentare osservazioni scritte e fornire le risposte ai questionari o qualunque altra informazione di cui tener conto nel corso dell'inchiesta,

— i produttori attivi in India e in Thailandia possano richiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,

— le parti interessate possano chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

- (16) È importante notare che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al fatto che la parte si manifesti entro i termini stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento.

H. OMESSA COLLABORAZIONE

Articolo 3

- (17) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati previsti dal presente regolamento oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili.
- (18) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, possono essere utilizzati i dati disponibili. L'esito dell'inchiesta per una parte interessata che non collabora, o che collabora solo in parte, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state eventualmente raggiunte se la parte in questione avesse collaborato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è aperta un'inchiesta per stabilire se le importazioni nella Comunità di cumarina classificabile al codice NC ex 2932 21 00 (codici TARIC 2932 21 00 11 e 2932 21 00 15), spedita dall'India e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che la cumarina sia originaria o meno dell'India o della Thailandia, eludano le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 769/2002 sulle importazioni di cumarina originaria dalla Repubblica popolare cinese.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3 e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si invitano le autorità doganali ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Mediante regolamento, la Commissione può invitare le autorità doganali a sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità dei prodotti fabbricati da produttori che abbiano chiesto di essere esentati dalla registrazione e che siano risultati non coinvolti nell'elusione dei dazi antidumping.

1. I questionari devono essere chiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Salvo altrimenti disposto, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e trasmettere le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. I produttori attivi in India e in Thailandia che chiedono l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una richiesta sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di 40 giorni.

4. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

5. Le informazioni relative al caso in esame, le domande di audizione, le richieste di questionari e tutte le richieste di autorizzazioni riguardanti i certificati di non elusione devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata»⁽¹⁾ e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, che sarà contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione B
J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Ciò significa che il documento è destinato ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 662/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2004**

recante misure transitorie per quanto riguarda le domande di titoli di importazione ai sensi dei regolamenti (CE) n. 936/97 e (CE) n. 1279/98 che prevedono la gestione di alcuni contingenti tariffari di carni bovine in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (di seguito «i nuovi Stati membri»), il 1º maggio 2004 entreranno a far parte della Comunità, con riserva di ratifica del trattato di adesione. È opportuno rendere disponibili per gli operatori stabiliti in tali paesi alla data dell'adesione i contingenti tariffari aperti per i prodotti del settore delle carni bovine.
- (2) Il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ⁽¹⁾ e il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dalle decisioni 2003/286/CE, 2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/18/CE, 2003/263/CE e 2003/285/CE del Consiglio per la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia, e la Repubblica d'Ungheria ⁽²⁾ stabiliscono determinati requisiti di ammissibilità degli operatori ai diversi regimi di importazione per taluni contingenti tariffari.
- (3) Per poter fruire dei suddetti contingenti di importazione è opportuno che i richiedenti di titoli di importazione stabiliti nei nuovi Stati membri comprovino di aver svolto un minimo di attività commerciale con paesi terzi. Le attività commerciali svolte prima del 1º maggio 2004 con gli attuali Stati membri della Comunità nella sua composizione prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione del 2003 sono da considerarsi attività commerciali con paesi terzi.

(4) Occorre pertanto adottare misure transitorie concernenti i requisiti di ammissibilità degli operatori dei nuovi Stati membri ai regimi di importazione previsti dai regolamenti (CE) n. 936/97 e (CE) n. 1279/98.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per poter richiedere titoli di importazione ai sensi dell'articolo 4, lettera a) del regolamento (CE) n. 936/97 e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1279/98 i richiedenti stabiliti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia devono essere persone fisiche o giuridiche iscritte in un registro dell'IVA in uno Stato membro della Comunità nella sua composizione alla data di entrata in vigore del trattato di adesione del 2003 e al momento della presentazione della domanda devono essere in grado di comprovare alle autorità competenti dello Stato membro interessato:

- a) ai sensi del regolamento (CE) n. 936/97, di aver esercitato per almeno dodici mesi un'attività nel settore degli scambi di carni bovine con altri paesi,
- b) ai sensi del regolamento (CE) n. 1279/98, di avere svolto almeno in un'occasione, nei dodici mesi precedenti, un'attività commerciale nel settore degli scambi di carni bovine con altri paesi.

2. Ai fini del presente articolo per «altri paesi» si intendono tutti i paesi terzi, compresi gli Stati membri della Comunità nella sua composizione prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione del 2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e alla data di detta entrata in vigore.

⁽¹⁾ GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 649/2003 (GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1144/2003 (GU L 160 del 28.6.2003, pag. 44).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 663/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2004****che modifica il regolamento (CE) n. 2300/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2300/97 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione dei programmi nazionali annuali di cui al regolamento (CE) n. 1221/97. L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2300/97 prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione i programmi anteriormente al 15 aprile di ogni anno.
- (2) L'adesione all'Unione europea della Repubblica Ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia dovrebbe consentire a tali paesi di beneficiare dei programmi nazionali di cui al regolamento (CE) n. 1221/97. Affinché tali programmi possano essere presi in esame in modo uniforme per tutti gli Stati membri, la data per la loro comunicazione, per l'anno 2004, deve essere rinviata al 15 maggio 2004.

(3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2300/97.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2300/97, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri comunicano i programmi alla Commissione anteriormente al 15 aprile di ogni anno. Tuttavia, per l'anno 2004, gli Stati membri comunicano detti programmi entro il 15 maggio.»

Articolo 2Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica ai programmi annuali della campagna 2004/2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 dell'1.7.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2070/98 (GU L 265 del 30.9.1998, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 319 del 21.11.1997, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1387/2003 (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 22).

REGOLAMENTO (CE) N. 664/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2004**

che fissa misure transitorie in materia di titoli di importazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ai sensi del regolamento (CE) n. 2535/2001, a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il titolo 2, capo I, sezione 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattierocaseari e l'apertura di contingenti tariffari⁽¹⁾ stabilisce disposizioni specifiche relative al riconoscimento dei richiedenti di titoli di importazione. Occorre adottare misure transitorie per permettere agli operatori della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (di seguito «nuovi Stati membri») di poter fruire di titoli di importazione a decorrere dalla data di adesione di questi paesi all'Unione europea.

(2) È opportuno che per il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2004 gli operatori dei nuovi Stati membri possano richiedere titoli di importazione nell'ambito dei contingenti tariffari di cui agli allegati del regolamento (CE) n. 2535/2001 senza previo riconoscimento, comprovando la propria qualità di operatore commerciale e la regolarità nel tempo dell'attività svolta. A tal fine è opportuno che i richiedenti dei nuovi Stati membri possano considerare come attività commerciale non solo gli scambi con la Comunità ma anche quelli con tutti i paesi terzi. Occorre permettere a detti operatori di scegliere come anno di riferimento per l'attività commerciale il 2002 invece del 2003, se possono comprovare che nel 2003, a causa di circostanze ecce-

zionali, non sono stati in grado di importare o di esportare i quantitativi richiesti di prodotti lattiero-caseari. È necessario che le autorità dei nuovi Stati membri trasmettano alla Commissione entro il 15 maggio 2004 un elenco che comprenda tutti gli operatori ammissibili. Per agevolare l'identificazione dei richiedenti e il trasferimento dei titoli, occorre specificare i dati da trasmettere per ciascun operatore. È inoltre opportuno che gli operatori ammissibili dei nuovi Stati membri possano acquistare titoli di importazione.

(3) Per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005 è opportuno che il riconoscimento degli operatori dei nuovi Stati membri sia subordinato alla presentazione entro il 1° giugno di una domanda, corredata della documentazione e delle informazioni necessarie, o all'inclusione nell'elenco degli operatori ammissibili da trasmettere alla Commissione entro il 15 maggio 2004.

(4) È pertanto necessario prevedere alcune deroghe al regolamento (CE) n. 2535/2001.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga al titolo 2, capo I, sezione 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001 gli operatori stabiliti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e nella Slovacchia (di seguito «i nuovi Stati membri») possono richiedere titoli di importazione per i contingenti relativi al periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2004 senza previo riconoscimento da parte delle autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabiliti.

2. In deroga all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2535/2001 gli operatori stabiliti nei nuovi Stati membri possono richiedere titoli di importazione per i contingenti di cui al primo paragrafo solo nello Stato membro in cui sono stabiliti.

⁽¹⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 50/2004 (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 9).

Le richieste di titoli sono ammissibili solo se il richiedente allega i seguenti documenti:

- a) la prova di aver importato e/o esportato nel 2003 almeno 25 tonnellate di prodotti lattiero-caseari di cui al capitolo 04 della nomenclatura combinata, nell'ambito di almeno quattro operazioni distinte;
- b) documenti e informazioni che comprovino in misura sufficiente la sua identità e la sua qualità di operatore, in particolare:
 - i) la documentazione contabile e/o fiscale dell'azienda, rispondente alla vigente normativa nazionale e, se previsti dalla normativa nazionale;
 - ii) il numero di partita IVA;
 - iii) il numero di iscrizione nel registro delle imprese.

Per quanto riguarda la lettera a) del secondo comma, l'anno di riferimento è il 2002 se l'importatore interessato può comprovare di non essere stato in grado di importare o di esportare nel 2003 i quantitativi richiesti di prodotti lattiero-caseari a causa di circostanze eccezionali.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo non sono considerate importazioni o esportazioni eventuali transazioni realizzate nell'ambito del perfezionamento attivo o passivo.

3. Le autorità competenti dei nuovi Stati membri inviano alla Commissione entro il 15 maggio 2004 gli elenchi degli operatori che hanno richiesto titoli di importazione per i contingenti relativi al periodo dal 1º maggio al 30 giugno 2004, conformemente al disposto del paragrafo 1 e in ottemperanza alle condizioni previste dal paragrafo 2. Gli elenchi sono stabiliti secondo il modello riportato nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 2535/2001, fatta eccezione per il numero di riconoscimento.

4. La Commissione trasmette detti elenchi alle autorità competenti degli altri Stati membri.

5. In deroga all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2535/2001, i titoli d'importazione rilasciati per i contingenti relativi al periodo dal 1º maggio al 30 giugno 2004 possono essere trasferiti unicamente alle persone fisiche o giuridiche riconosciute a norma delle disposizioni di cui alla sezione 2 del medesimo regolamento e alle persone fisiche o giuridiche che figurano negli elenchi di cui al paragrafo 3.

Articolo 2

In deroga all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2535/2001, per i contingenti relativi al periodo dal 1º luglio 2004 al 30 giugno 2005 il riconoscimento è concesso:

- a) agli operatori stabiliti nei nuovi Stati membri che presentino entro il 1º giugno 2004 alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti una domanda corredata dei documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2; oppure
- b) agli operatori stabiliti nei nuovi Stati membri che entro il 1º giugno 2004 ne facciano richiesta alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti e che figurino nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e alla data di detta entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 665/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2004****relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).
- (2) L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004.

- (3) Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto, fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 aprile 2004 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di maggio 2004 possono essere presentate domande di titoli per 9 569,588 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 649/2003 (GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 13).

REGOLAMENTO (CE) N. 666/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2004****relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

I quantitativi figuranti nelle domande di titoli comportanti prefissazione delle restituzioni per la fecola di patate e i prodotti a base di granturco sono ingenti e di carattere speculativo. È stato pertanto deciso di respingere tutte le domande di titoli di esportazione per i prodotti in oggetto presentate il 5, 6 e 7 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1342/2003, non sarà dato seguito alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti dei codici NC 1102 20 10, 1102 20 90, 1103 13 10, 1103 13 90, 1104 23 10, 1108 12 00, 1108 13 00, 1702 30 51, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 90 50 presentate il 5, 6 e 7 aprile 2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 aprile 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

REGOLAMENTO (CE) N. 667/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2004****recante trentaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 524/2004⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 31 marzo 2004, il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui

si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.

- (3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 del Consiglio è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

Per la Commissione

Christopher PATTEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 83 del 20.3.2004, pag. 36.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato come segue:

La voce «Ansar al-Islam (alias devoti dell'Islam, Jund al-Islam, soldati dell'Islam, Kurdistan sostenitori dell'Islam, sostenitori dell'Islam nel Kurdistan, seguaci dell'Islam nel Kurdistan, Talibani del Kurdistan); ubicazione: Iraq nordorientale» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente:

«Ansar al-Islam (alias a) devoti dell'Islam; b) Jund al-Islam; c) soldati dell'Islam; d) Kurdistan Supporters of Islam; e) sostenitori dell'Islam in Kurdistan; f) seguaci dell'Islam in Kurdistan; g) Talibani del Kurdistan; h) soldati di Dio; i) esercito Ansar al-Sunna; j) Jaish Ansar al-Sunna; k) Ansar al-Sunna; ubicazione: Iraq nordorientale.»

REGOLAMENTO (CE) N. 668/2004 DELLA COMMISSIONE**del 10 marzo 2004****che modifica taluni allegati del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importazione da paesi terzi di sottoprodotti di origine animale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2, l'articolo 29, paragrafo 3, e l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 prevede che taluni prodotti trasformati utilizzabili come materie prime per mangimi, alimenti per animali da compagnia, articoli da masticare e prodotti tecnici possono essere importati nella Comunità se soddisfano le condizioni di cui a tale regolamento.
- (2) In seguito al parere del comitato di coordinamento scientifico del 10 e 11 aprile 2003 sulla sicurezza del collagene, è opportuno stabilire le specifiche norme igieniche da applicare alla trasformazione e alla commercializzazione del collagene utilizzabile come materia prima per mangimi. Pertanto, deve essere modificato di conseguenza l'allegato VII del regolamento (CE) n. 1774/2002, che stabilisce le specifiche norme igieniche da applicare alla trasformazione e alla commercializzazione delle proteine animali trasformate e di altri prodotti trasformati utilizzabili come materie prime per mangimi.
- (3) L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce norme riguardanti la commercializzazione degli alimenti per animali da compagnia, degli articoli da masticare e dei prodotti tecnici. È necessario modificare tale allegato per introdurre alcuni emendamenti tecnici, per includervi le prescrizioni, di cui all'articolo 28 del regolamento, sulla marcatura dei sottoprodotti da trasformare in alimenti per animali da compagnia ricavati da animali trattati con talune sostanze, e per chiarire le norme sull'importazione applicabili ai derivati lipidici e a taluni prodotti trasformati, connessi con la produ-

zione di alimenti per animali da compagnia, noti come «interiora aromatizzanti». Pertanto, l'allegato VIII deve essere modificato di conseguenza.

- (4) L'allegato X del regolamento (CE) n. 1774/2002 prevede un certificato sanitario modello per l'importazione da paesi terzi di certi sottoprodotti di origine animale e di certi prodotti derivati da questi ultimi. È necessario modificare tale allegato al fine di creare modelli supplementari di certificati d'importazione e rivedere i modelli esistenti per introdurre alcune modifiche tecniche e prendere in considerazione la salute degli animali. Pertanto, l'allegato X deve essere modificato di conseguenza.
- (5) L'allegato XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 contiene gli elenchi dei paesi terzi dai quali gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Per assicurare la chiarezza della normativa comunitaria, nel prossimo futuro tali elenchi dovranno essere consolidati e combinati con gli elenchi dei paesi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare prodotti derivati da varie specie animali già previsti dalla normativa comunitaria a fini di sanità pubblica e salute degli animali. Nel frattempo, è già opportuno chiarire e aggiornare i riferimenti che a tali elenchi fa l'allegato XI, il quale deve dunque essere modificato di conseguenza.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifiche del regolamento (CE) n. 1774/2002**

Gli allegati I, VII, VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 117 del 13.5.2003, pag. 1.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati I, VII, VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati come segue:

1) L'allegato I è modificato come segue:

a) la definizione numero 40 è sostituita dal seguente testo:

«impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia: impianto adibito alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, articoli da masticare o interiora aromatizzanti la cui preparazione richiede l'impiego di taluni sottoprodotti di origine animale;»

b) è aggiunta la seguente definizione numero 64:

«interiora aromatizzanti: prodotti trasformati liquidi o disidratati di origine animale usati per migliorare l'appetibilità degli alimenti per animali da compagnia.»

2) L'allegato VII è modificato come segue:

a) il capitolo II è modificato come segue:

i) la lettera d) del punto C.9 è sostituita dalla seguente:

«d) sono accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 1 dell'allegato X.»

b) il capitolo III è modificato come segue:

i) la lettera a) del punto C.3 è sostituita dalla seguente:

«a) provengono da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte V o VI;»

ii) la lettera d) del punto C.3 è sostituita dalla seguente:

«d) sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 4, lettera B, dell'allegato X.»

c) il capitolo IV è modificato come segue:

i) la lettera e) del punto B.2 è sostituita dalla seguente:

«e) sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 10, lettera A dell'allegato X.»

ii) la lettera d) del punto C.3 è sostituita dalla seguente:

«d) è accompagnato da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 9 dell'allegato X.»

d) il capitolo VI è modificato come segue:

i) la lettera d) del punto C.4 è sostituita dalla seguente:

«d) sono accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello stabilito, rispettivamente, nel capitolo 11 o nel capitolo 12 dell'allegato X.»

e) il capitolo VII è modificato come segue:

i) la lettera d) del punto B.3 è sostituita dalla seguente:

«d) è accompagnato da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 12 dell'allegato X.»

f) il capitolo VIII è modificato come segue:

i) la lettera b) del punto A.1 è sostituita dalla seguente:

«b) i frammenti vengano sottoposti a cottura continua a vapore a 145 °C per 30 minuti a 4 bar;»

ii) la lettera d) del punto B.2 è sostituita dalla seguente:

«d) è accompagnato da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 12 dell'allegato X.»

g) sono aggiunti i seguenti capitoli IX e X:

«CAPITOLO IX

Requisiti specifici applicabili al collagene

Oltre alle condizioni generali specificate nel capitolo I, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti.

A. Norme di trasformazione

1. Il collagene deve essere prodotto mediante un processo tale da assicurare che i materiali di categoria 3 non trasformati siano sottoposti ad un trattamento comprendente il lavaggio, la regolazione del pH mediante acido od alcali seguita da uno o più risciacqui, il filtraggio e l'estrusione. Dopo tale trattamento, il collagene può essere sottoposto ad essiccamento.
2. L'uso di conservanti diversi da quelli consentiti dalla normativa comunitaria è proibito.
3. Il collagene dev'essere confezionato, imballato, immagazzinato e trasportato in condizioni igieniche soddisfacenti. In particolare:
 - a) dev'essere previsto un locale in cui immagazzinare i materiali per il confezionamento e l'imballaggio;
 - b) il confezionamento e l'imballaggio debbono essere effettuati in appositi locali o luoghi; e
 - c) le confezioni e gli imballaggi contenenti collagene devono recare la dicitura "Collagene idoneo al consumo animale".

B. Importazione

4. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di collagene se:
 - a) proviene da paesi terzi figuranti in uno degli elenchi comunitari di cui all'allegato XI, parte XI;
 - b) proviene da un impianto che figura nell'elenco di cui all'articolo 29, paragrafo 4;
 - c) è stato prodotto conformemente al presente regolamento; e
 - d) è accompagnato da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 11 dell'allegato X.»

«CAPITOLO X

Requisiti specifici applicabili ai prodotti a base di uova

Oltre alle condizioni generali specificate nel capitolo I, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti.

A. Norme di trasformazione

1. I prodotti a base di uova devono essere stati:
 - a) sottoposti a uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o al metodo di trasformazione 7; o
 - b) sottoposti a un metodo e a parametri tali da assicurare che il prodotto risponda alle norme microbiologiche stabilite nel capitolo I, paragrafo 10; o
 - c) trattati conformemente al capitolo V dell'allegato della direttiva 89/437/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti.

B. Importazione

2. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di prodotti a base di uova se:
 - a) provengono da paesi terzi figuranti in uno degli elenchi comunitari di cui all'allegato XI, parte XVI;
 - b) provengono da un impianto che figura nell'elenco di cui all'articolo 29, paragrafo 4;
 - c) sono stati fabbricati conformemente al presente regolamento; e
 - d) sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 15 dell'allegato X.»

⁽¹⁾ GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87.

3) L'allegato VIII è modificato come segue:

a) il capitolo IV è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO IV

Requisiti applicabili al sangue e ai prodotti sanguigni, escluso il siero di equidi, destinati ad usi tecnici, compresi i prodotti farmaceutici, i prodotti da utilizzare per la diagnosi in vitro e i reagenti di laboratorio

A. Importazione

1. Le importazioni di sangue sono sottoposte alle condizioni di cui al capitolo XI.
2. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di prodotti sanguigni se:
 - a) provengono da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui alla parte VI dell'allegato XI;
 - b) provengono da un impianto riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo in base alle condizioni specifiche previste dal presente regolamento; e
 - c) sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 4, lettera C, dell'allegato X.
3. Inoltre, gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di prodotti sanguigni provenienti da un paese terzo o da regioni dello stesso in cui:
 - a) nel caso di prodotti sanguigni derivati da ruminanti:
 - i) gli animali e i prodotti vengono da una regione nella quale per 12 mesi non è stato registrato nessun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare, peste bovina, peste dei piccoli ruminanti, febbre della valle del Rift, peste equina e febbre catarrale degli ovini (*), nella quale per almeno 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro tali malattie e a partire dalla quale le importazioni di ruminanti delle specie interessate sono autorizzate ai sensi della normativa comunitaria. Il sangue con il quale tali prodotti sono fabbricati deve essere stato prelevato:
 - in macelli riconosciuti conformemente alla normativa comunitaria,
 - da animali vivi in impianti riconosciuti conformemente alla normativa comunitaria o
 - in macelli riconosciuti e controllati dall'autorità competente del paese terzo. In tal caso, l'indirizzo e il numero di riconoscimento del macello devono essere comunicati alla Commissione e agli Stati membri o indicati nel certificato;
 - o
 - ii) i prodotti sono stati sottoposti a uno dei seguenti trattamenti che garantisce l'assenza degli agenti patogeni che causano le malattie dei ruminanti indicate nel punto i):
 - trattamento termico a una temperatura di 65 °C per almeno 3 ore, seguito da un test di efficacia,
 - irradiazione a 2,5 megarad o con raggi gamma, seguita da un test di efficacia,
 - modifica del pH in pH 5 per 2 ore, seguita da un test di efficacia,
 - trattamento termico a una temperatura di almeno 90 °C in tutta la massa, seguito da un test di efficacia, o
 - qualsiasi altro trattamento stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2;
 - iii) in deroga al precedente punto ii), uno Stato membro può permettere l'importazione, da paesi in cui sono presenti animali portatori del virus della febbre catarrale degli ovini, di sangue e di prodotti sanguigni destinati ad usi tecnici, compresi i prodotti farmaceutici, i prodotti da utilizzare per la diagnosi in vitro e i reagenti di laboratorio, purché l'impianto tecnico riconosciuto di destinazione finale sia situato nello Stato membro interessato. La partita deve arrivare direttamente a tale impianto e devono essere prese tutte le precauzioni, compresa l'eliminazione sicura dei rifiuti e del materiale non utilizzato o eccedente, per evitare il rischio di infettare animali o persone;

b) nel caso di prodotti sanguigni derivati da animali non ruminanti appartenenti agli ordini Proboscidae e Artiodactyla o da incroci di tali animali:

i) gli animali e i prodotti vengono da una regione nella quale per 12 mesi non è stato registrato nessun caso di afta epizootica, malattia vescicolare dei suini, peste equina, peste suina classica, peste suina africana, peste bovina, peste dei piccoli ruminanti, malattia di Newcastle o influenza aviaria e nella quale per almeno 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro tali malattie;

o

ii) i prodotti sono stati sottoposti a uno dei seguenti trattamenti che garantisce l'assenza degli agenti patogeni che causano le malattie indicate nel punto i):

- trattamento termico a una temperatura di 65 °C per almeno 3 ore, seguito da un test di efficacia,
- irradiazione a 2,5 megarad o con raggi gamma, seguita da un test di efficacia,
- trattamento termico a una temperatura di almeno 90 °C in tutta la massa, seguito da un test di efficacia, o
- qualsiasi altro trattamento stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

4. Le condizioni specifiche relative alle importazioni di prodotti da utilizzare per la diagnosi in vitro e di reagenti di laboratorio possono essere stabilite, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

(*) Compresi i paesi con ruminanti sieropositivi.»

b) Il capitolo V è modificato come segue:

i) la lettera a) del punto B.2 è sostituita dalla seguente:

«a) proviene da equidi nati e allevati in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIII;»

ii) la lettera d) del punto B.2 è sostituita dalla seguente:

«d) è accompagnato da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 4, lettera A, dell'allegato X.»

c) il capitolo VI è modificato come segue:

i) la lettera b) del punto C.5 è sostituita dalla seguente:

«b) sono originarie di un paese terzo, oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della normativa comunitaria, di una parte di un paese terzo, figurante nell'elenco di cui alla parte XIV, lettera A, dell'allegato XI e che:

i) per almeno 12 mesi prima della spedizione è risultato indenne dalle seguenti malattie:

- peste suina classica,
- peste suina africana,
- peste bovina; e

ii) per almeno 12 mesi prima della spedizione è risultato indenne da afta epizootica e in cui, nei 12 mesi precedenti la spedizione, non sono state effettuate vaccinazioni contro tale malattia;»

ii) la lettera c) del punto C.6 è sostituita dalla seguente:

«c) provengono:

i) da un paese terzo, oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della normativa comunitaria, da una parte di un paese terzo, figurante nell'elenco di cui alla parte XIV, lettera B, dell'allegato XI e sono state trattate conformemente al punto 2; o

ii) da animali originari di altre regioni di un paese terzo o di altri paesi terzi e sono state trattate conformemente al punto 2, lettere c) o d); o

iii) da ruminanti, sono state trattate conformemente al punto 2 e sono originarie di un paese terzo, oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della normativa comunitaria, di una parte di un paese terzo, figurante nell'elenco di cui alla parte XIV, lettera C, dell'allegato XI. In tal caso, il certificato di cui alla lettera b) è sostituito da una dichiarazione conforme al modello di cui all'allegato X, capitolo 5, lettera C, attestante il rispetto dei suddetti requisiti;»

d) il capitolo VII è modificato come segue:

i) è aggiunta la seguente lettera c) al punto B.5:

«c) provengono da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XV, lettera A.»

ii) la lettera a) del punto B.6 è sostituita dalla seguente:

«a) figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XV, lettere B o C; e»

e) il capitolo VIII è modificato come segue:

i) è aggiunta la seguente lettera c) al punto B.3:

«c) le setole di suini provengono da un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'allegato XI, parte VIII.»

f) il capitolo IX è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO IX

Requisiti applicabili ai prodotti apicoli

A. Materie prime

1. I prodotti apicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura devono:

a) non provenire da una zona oggetto di un divieto connesso con il manifestarsi di:

i) peste americana (*Paenibacillus larvae larvae*), a meno che l'autorità competente abbia valutato il rischio come trascurabile, abbia specificamente autorizzato l'utilizzo soltanto nello Stato membro interessato e abbia adottato tutte le altre misure necessarie per evitare il diffondersi di tale malattia;

ii) acariasi (*Acarapis woodi* Rennie), a meno che la zona di destinazione abbia ottenuto garanzie complementari conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE⁽¹⁾;

iii) *Aethina tumida*; o

iv) *Tropilaelaps* spp.; e

b) essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 8, lettera a), della direttiva 92/65/CEE.

B. Importazione

2. Poiché la *Aethina tumida* e il *Tropilaelaps* spp. non sono presenti nella Comunità, occorre stabilire le seguenti misure di sicurezza supplementari per l'importazione di prodotti apicoli.

3. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di prodotti apicoli destinati ad essere utilizzati nell'apicoltura nei casi seguenti:

a) se i prodotti provengono da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui alla parte XII dell'allegato XI;

b) i) se i prodotti sono nuovi, non sono mai stati usati prima e non sono entrati in contatto con api o con prodotti apicoli usati; o

ii) se i prodotti sono stati sottoposti a una temperatura di -12 °C o inferiore per almeno 24 ore; o

iii) nel caso della cera, se il materiale è stato raffinato o trasformato prima dell'esportazione;

c) se i prodotti sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 13 dell'allegato X.»

g) il capitolo X è modificato nel modo seguente:

i) è aggiunto al punto 4 la seguente lettera d):

«d) i prodotti provengono da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XVII.»

ii) il quarto trattino del punto 2, lettera a), punto iv), viene sostituito come segue:

«— è stato incenerito per un'ora prima dell'essiccazione, in modo da ottenere al centro del prodotto una temperatura di almeno 800 °C, o»

⁽¹⁾ Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

iii) la lettera b) del punto 2 è sostituita dalla seguente:

«b) da una dichiarazione dell'importatore che sia conforme al modello di cui al capitolo 16 dell'allegato X e redatta almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro attraverso il quale la partita entra per la prima volta nel territorio della Comunità e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione.»

iv) il punto 4 è sostituito dal seguente testo:

«4. Dopo il controllo alla frontiera di cui alla direttiva 97/78/CE e conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, della stessa direttiva, i prodotti devono essere trasportati direttamente all'impianto tecnico.»

h) il capitolo XI è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO XI

Sottoprodotti di origine animale per la fabbricazione di alimenti per animali, compresi per quelli da compagnia, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti tecnici

Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione dei sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali, compresi per quelli da compagnia, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti tecnici se:

1. tali sottoprodotti provengono da paesi terzi figuranti in uno degli elenchi di cui all'allegato XI, parte VI e parte VII, lettere A e B;
2. si tratta esclusivamente dei sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a j), e/o, nel caso di sottoprodotti destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, si tratta di materiale ricavato da animali trattati conformemente a quanto previsto dal secondo paragrafo dell'articolo 28.

Tuttavia, i sottoprodotti di origine animale da usare per l'alimentazione degli animali da pelliccia allevati devono essere solo quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), e i sottoprodotti di origine animale da usare per la fabbricazione di alimenti crudi per animali da compagnia devono essere soltanto quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);

3. tali sottoprodotti sono stati surgelati nell'impianto d'origine o sono stati conservati conformemente alla normativa comunitaria in una maniera che ne impedisca il deterioramento tra la spedizione e la consegna all'impianto di destinazione;
4. tali sottoprodotti sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni;
5. tali sottoprodotti sono stati confezionati in imballaggi nuovi, tali da evitare fuoriuscite;
6. tali sottoprodotti sono accompagnati da un certificato conforme al modello di cui all'allegato X, capitolo 8, lettera A, capitolo 8, lettera B o capitolo 3, lettera D;
7. dopo il controllo alla frontiera di cui alla direttiva 97/78/CE e conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, della stessa direttiva, tali sottoprodotti sono trasportati direttamente:
 - a) ad un impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia o ad un impianto tecnico il quale abbia fornito la garanzia che i sottoprodotti di origine animale verranno utilizzati solo al fine di produrre, a seconda dei casi, alimenti per animali da compagnia o prodotti tecnici, eventualmente precisati dall'autorità competente, e non usciranno dall'impianto se non dopo essere stati trattati o per essere immediatamente eliminati; o
 - b) a un impianto di transito; o
 - c) ad un utente o centro di raccolta autorizzato e registrato il quale abbia fornito la garanzia che i sottoprodotti di origine animale verranno utilizzati solo per il fine autorizzato, eventualmente precisato dall'autorità competente;

inoltre

- 8.1. nel caso di materie prime per la produzione di alimenti per animali da compagnia derivate da animali trattati con talune sostanze vietate in forza della direttiva 96/22/CE, secondo quanto previsto dall'articolo 28, paragrafo 2, del presente regolamento:
 - a) tali materie prime devono essere contrassegnate nel paese terzo, prima di entrare nel territorio della Comunità, mediante una croce di carbone liquefatto o di carbonio attivato apposta su ciascun lato esterno di ciascun blocco congelato, in modo che la marcatura copra almeno il 70 % della lunghezza diagonale del lato del blocco congelato e sia larga almeno 10 cm;
 - b) se si tratta di materiale non congelato, esso deve essere contrassegnato nel paese terzo, prima di entrare nel territorio della Comunità, mediante applicazione di carbone liquefatto o in polvere in modo che il carbone sia chiaramente visibile sul materiale;

- c) tali materie prime devono essere trasportate direttamente
- i) all'impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia di destinazione conformemente al precedente punto 7, lettera a),
o
 - ii) ad un impianto di transito conformemente al precedente punto 7, lettera b), e da tale impianto direttamente all'impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia di cui alla lettera i), purché l'impianto di transito:
 - tratti solo i materiali oggetto del presente punto 8.1, o
 - tratti solo materiali destinati all'impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia di cui alla lettera i);
- infine
- d) la marcatura di cui alle lettere a) e b) deve essere rimossa soltanto nell'impianto di destinazione e soltanto immediatamente prima che il materiale venga usato per fabbricare alimenti per animali da compagnia;
- 8.2. ove la partita sia costituita da materie prime trattate ai sensi del precedente punto 8.1 e da altre materie prime non trattate, tutte le materie prime costituenti la partita devono essere contrassegnate secondo quanto previsto dal precedente punto 8.1, lettere a) e b);
- 8.3. la marcatura prevista dal punto 8.1, lettere a) e b), e dal punto 8.2 deve rimanere visibile dal momento della spedizione sino a quello della consegna all'impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia di destinazione.»
- i) il capitolo XII è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO XII

Grassi fusi per usi oleochimici ricavati da materiali di categoria 2

A. Norme di trasformazione

1. I grassi fusi per usi oleochimici ricavati da materiali di categoria 2 devono essere prodotti usando i metodi da 1 a 5 di cui all'allegato V, capitolo III.
2. I grassi fusi provenienti da ruminanti devono essere purificati in modo che il livello massimo del totale di impurità insolubili rimanenti non superi lo 0,15 % del peso.

B. Importazione di grassi fusi

3. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di grassi fusi ricavati da materiali di categoria 2 e destinati ad essere trasformati con un metodo che risponda almeno alle norme di uno dei procedimenti descritti nell'allegato VI, capitolo III, se tali grassi:
 - a) provengono da paesi terzi figuranti in uno degli elenchi comunitari di cui all'allegato XI, parte IV;
 - b) sono stati prodotti conformemente al presente regolamento, e
 - c) sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 10, lettera B, dell'allegato X.
4. I grassi fusi devono essere trasportati per via terrestre e/o marittima dal paese di origine direttamente verso un posto di ispezione frontaliero della Comunità.
5. Dopo il controllo di cui alla direttiva 97/78/CE e conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, della stessa direttiva, i grassi fusi devono essere trasportati all'impianto oleochimico di categoria 2 in cui devono essere trasformati in derivati lipidici.
6. Il certificato sanitario di cui al paragrafo 3 deve contenere una dichiarazione secondo la quale:
 - i) i grassi fusi saranno utilizzati soltanto per essere ulteriormente trasformati con un metodo che risponda almeno alle norme di uno dei procedimenti descritti nell'allegato VI, capitolo III, e
 - ii) i derivati lipidici risultanti dalla trasformazione saranno utilizzati soltanto in fertilizzanti organici, in ammendanti o in altri prodotti tecnici, ad esclusione dei cosmetici, dei prodotti farmaceutici e dei dispositivi medici.
7. Il certificato sanitario di cui al paragrafo 3 dev'essere presentato all'autorità competente al posto di ispezione frontaliero del primo punto di entrata della merce nella Comunità e deve accompagnare la partita fino all'impianto di destinazione.
8. Dopo il controllo di cui alla direttiva 97/78/CE e conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, della stessa direttiva, i grassi fusi devono essere trasportati direttamente all'impianto di destinazione.»

j) sono aggiunti i seguenti capitoli XIII e XIV:

«CAPITOLO XIII

Derivati lipidici

A. Norme di trasformazione

1. Nel caso in cui per produrre derivati lipidici si usino grassi fusi ricavati da materiali di categoria 2, deve essere applicato un metodo che risponda almeno alle norme di uno dei procedimenti descritti nell'allegato VI, capitolo III.

B. Importazione

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di derivati lipidici soltanto se ciascuna partita è accompagnata da un certificato sanitario conforme al modello previsto nel capitolo 14, lettera A o 14 lettera B, dell'allegato X.
3. Il certificato sanitario di cui al paragrafo 2 deve:
 - a) indicare se i derivati lipidici derivano o meno da materiali di categoria 2 o 3;
 - b) nel caso di derivati lipidici ottenuti da materiali di categoria 2, contenere una dichiarazione secondo la quale i prodotti:
 - i) sono stati fabbricati utilizzando un metodo che risponda almeno alle norme di uno dei procedimenti descritti nel capitolo III dell'allegato VI; e
 - ii) saranno utilizzati soltanto in fertilizzanti organici, in ammendanti o in altri prodotti tecnici, ad esclusione dei cosmetici, dei prodotti farmaceutici e dei dispositivi medici.
4. Il certificato sanitario di cui al paragrafo 2 dev'essere presentato all'autorità competente al posto di ispezione frontaliero del primo punto di entrata della merce nella Comunità e deve accompagnare la partita fino all'impianto di destinazione.
5. Dopo il controllo di cui alla direttiva 97/78/CE e conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, della stessa direttiva, i grassi fusi devono essere trasportati direttamente agli impianti di destinazione.

CAPITOLO XIV

Requisiti specifici applicabili alle interiora aromatizzanti usate nella fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

Oltre ai requisiti per il riconoscimento degli impianti di cui al capitolo I, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti.

A. Materie prime

1. Soltanto i sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a j), possono essere utilizzati per la produzione di prodotti trasformati liquidi/disidratati di origine animale usati per migliorare l'appetibilità degli alimenti per animali da compagnia.

B. Norme di trasformazione

2. Le interiora aromatizzanti devono essere state sottoposte a un metodo di trattamento e a parametri tali da assicurare che il prodotto risponda alle norme microbiologiche stabilite nell'allegato VIII, capitolo II, punto 6. Dopo il trattamento, devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione del prodotto.
3. Il prodotto finale deve essere:
 - a) imballato in imballaggi nuovi o sterilizzati; oppure
 - b) trasportato alla rinfusa in contenitori o in altri mezzi di trasporto accuratamente puliti e disinfettati con un disinfettante approvato dall'autorità competente prima dell'uso.

C. Importazione

4. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di interiora aromatizzanti se:
 - a) provengono da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte VII, lettera C;
 - b) provengono da impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo in base alle condizioni specifiche previste dall'articolo 18;
 - c) sono state prodotte conformemente al presente regolamento; e
 - d) sono accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 3, lettera E, dell'allegato X.»

- 4) L'allegato X è sostituito dal seguente:

«Allegato X

MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI PER L'IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI DI ALCUNI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E PRODOTTI DA ESSI DERIVATI

Note

- a) I certificati veterinari devono essere rilasciati dal paese esportatore, sulla base dei modelli riportati nel presente allegato X, secondo il formato del modello relativo ai sottoprodotti di origine animale corrispondenti. I certificati devono contenere, nell'ordine di numerazione che figura nel modello, gli attestati richiesti per tutti i paesi terzi e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per singoli paesi terzi o loro parti.
- b) L'originale di ciascun certificato deve essere composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrono più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.
- c) Il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui verrà svolta l'ispezione frontiera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale.
- d) Se, per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita, al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine costituiranno parte integrante del certificato originale mediante l'apposizione, su ciascuna di esse, della firma e del timbro del veterinario ufficiale responsabile della certificazione.
- e) Se il certificato, comprese le pagine supplementari di cui alla lettera d), è formato da più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo numero di pagina/numero totale delle pagine e, in alto, il numero di codice del certificato attribuito dall'autorità competente.
- f) L'originale del certificato deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale. Le autorità competenti del paese esportatore controllano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio (GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28).
- g) Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.
- h) L'originale del certificato deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontiero dell'UE.

CAPITOLO 1

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di proteine animali trasformate non destinate al consumo umano, compresi i miscugli e i prodotti contenenti tali proteine diversi dagli alimenti per animali da compagnia

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliere.

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO VETERINARIO per la spedizione verso la Comunità europea di proteine animali trasformate non destinate al consumo umano, compresi i miscugli e i prodotti contenenti tali proteine diversi dagli alimenti per animali da compagnia Numero di riferimento (1) ORIGINALE
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	
5. Destinazione prevista delle proteine animali trasformate o dei prodotti contenenti tali proteine 5.1. Stato membro dell'UE: 5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):	3. Origine delle proteine animali trasformate o dei prodotti contenenti tali proteine 3.1. Paese: 3.2. Codice del territorio: 4. Autorità competente 4.1. Ministero competente: 4.2. Servizio che rilascia il certificato:
7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita 7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (2) 7.2. Numero del sigillo (se pertinente): 7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:	6. Luogo di carico per l'esportazione 7.4. Tipo di imballaggio: 7.5. Numero di imballaggi: 7.6. Peso netto: 7.7. Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:
8. Identificazione delle proteine animali trasformate o dei prodotti contenenti tali proteine 8.1. Natura delle proteine animali trasformate o del prodotto: 8.2. Proteine animali trasformate di: (specie animale) 8.3. Indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di origine autorizzato:	
9. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (3) e certifica quanto segue: 9.1. le proteine animali trasformate o i prodotti sopra descritti contengono esclusivamente proteine animali trasformate non destinate al consumo umano che:	

- a) sono state preparate e immagazzinate in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 17 e, se del caso, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- b) sono state preparate esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:
- (2) [- parti di animali macellati idonee al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali]
 - (2) e/o [- parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria]
 - (2) e/o [- pelli, zoccoli, corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria]
 - (2) e/o [- sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in virtù della normativa comunitaria]
 - (2) e/o [- sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate]
 - (2) e/o [- prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione, che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d'imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale]
 - (2) e/o [- pesce o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce]
 - (2) e/o [- sottoprodotti ittici freschi provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano]
 - (2) e/o [- gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinare provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti]
- e
- c) sono state sottoposte ai seguenti metodi di trasformazione:
- (2) [trattamento termico che innalza la temperatura interna a oltre 133 °C, per almeno 20 minuti senza interruzione, ad una pressione (assoluta) di almeno 3 bar prodotta mediante vapore saturo, con una dimensione delle particelle prima della trasformazione non superiore a 50 mm]
 - (2) o [nel caso di proteine ricavate da animali non appartenenti alla specie dei mammiferi e diverse dalla farina di pesce, il metodo di trasformazione di cui all'allegato V, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002]
 - (2) o [nel caso della farina di pesce,
 - (2) [il metodo di trasformazione di cui all'allegato V, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002]
 - (2) oppure [trattamento termico che innalza ad almeno 80 °C la temperatura dell'intera massa]
- 9.2. le proteine animali trasformate o i prodotti sopra descritti sono stati sottoposti, immediatamente prima della spedizione, ad un esame per campionatura aleatoria in esito al quale l'autorità competente li ha dichiarati conformi alle seguenti condizioni (4):
- Salmonella*: assenza in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
- Enterobacteriaceae*: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g:
- 9.3. i prodotti finali:
- (2) [sono stati imballati in sacchi nuovi o sterilizzati]
 - (2) o [sono stati trasportati alla rinfusa in contenitori o in altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e sterilizzati con un disinfettante approvato dall'autorità competente prima dell'uso]
- recanti un'etichetta con l'indicazione "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO";
- 9.4. i prodotti finali sono stati immagazzinati in depositi chiusi;

9.5. i prodotti sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni dopo il trattamento.

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il
(luogo) (data)

(timbro) ⁽¹⁾

.....
(firma del veterinario ufficiale) ⁽²⁾

.....
(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

(¹) Attribuito dall'autorità competente.

(²) Cancellare le voci non pertinenti.

(³) G.U.L. 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(⁴) In cui:

n = numero di campioni da esaminare;

m = valore di soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;

M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M

c = numero di campioni il cui contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o inferiore a m.

(⁵) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 2 (A)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di latte pastorizzato e prodotti a base di latte pastorizzato non destinati al consumo umano

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliere.

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO VETERINARIO per la spedizione verso la Comunità europea di latte pastorizzato e prodotti a base di latte pastorizzato non destinati al consumo umano Numero di riferimento ⁽¹⁾ ORIGINALE
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	3. Origine del latte e dei prodotti a base di latte 3.1. Paese: 3.2. Codice del territorio: 4. Autorità competente 4.1. Ministero competente: 4.2. Servizio che rilascia il certificato:
5. Destinazione prevista del latte e dei prodotti a base di latte 5.1. Stato membro dell'UE: 5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):	6. Luogo di carico per l'esportazione
7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita ⁽²⁾ 7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) ⁽³⁾ 7.2. Numero del sigillo (se pertinente): 7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:	7.4. Tipo di imballaggio: 7.5. Numero di imballaggi: 7.6. Peso netto: 7.7. Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:
8. Identificazione del latte e dei prodotti a base di latte 8.1. Descrizione del latte e dei prodotti a base di latte: 8.2. Latte di: (specie animale) 8.3. Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento di trattamento o di trasformazione ⁽³⁾ :	
9. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽⁴⁾ e certifica quanto segue: 9.1. (paese esportatore)..... (regione) ⁽³⁾ , è risultato indenne da afta epizootica e peste bovina nei 12 mesi immediatamente precedenti l'esportazione e durante lo stesso periodo non ha praticato vaccinazioni contro tali malattie;	

il latte o i prodotti a base di latte oggetto del presente certificato:

9.2 a) che sono stati ottenuti da latte crudo proveniente da animali:

- che non presentano sintomi clinici di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali attraverso il latte, e
- che appartengono ad aziende non soggette a restrizioni ufficiali a causa dell'afta epizootica o della peste bovina;

b) che sono stati sottoposti a trattamento termico ad una temperatura di per (tempo), sufficiente a determinare una reazione negativa alla prova di fosfatasi, seguito, per quanto riguarda il latte disidratato o i prodotti a base di latte disidratato, da un processo di essiccazione;

9.3. dopo la trasformazione, sono state prese tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione del latte/dei prodotti a base di latte;

9.4. il latte/i prodotti a base di latte sono stati imballati:

(¹) [in contenitori nuovi]

(²) o [in veicoli o contenitori per il trasporto alla rinfusa, disinfettati prima del carico con un prodotto approvato dall'autorità competente]

indicanti la natura del latte/dei prodotti a base di latte e recanti un'etichetta con la dicitura "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO".

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il

(luogo) (data)

(timbro) (³) (firma del veterinario ufficiale) (⁴)

.....

(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

- (¹) Attribuito dall'autorità competente.
- (²) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- (³) Cancellare le voci non pertinenti.
- (⁴) Cancellare le voci non pertinenti.
- (⁵) Da indicare se l'autorizzazione ad importare nella Comunità riguarda solo alcune regioni del paese terzo interessato.
- (⁶) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 2 (B)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di prodotti a base di latte pastorizzato il cui pH sia stato ridotto a meno di 6 e non destinati al consumo umano

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO VETERINARIO per la spedizione verso la Comunità europea di prodotti a base di latte pastorizzato il cui pH sia stato ridotto a meno di 6 e non destinati al consumo umano Numero di riferimento (1) ORIGINALE
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	
5. Destinazione prevista dei prodotti a base di latte 5.1. Stato membro dell'UE: 5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):	3. Origine dei prodotti a base di latte 3.1. Paese: 3.2. Codice del territorio: 4. Autorità competente 4.1. Ministero competente: 4.2. Servizio che rilascia il certificato:
7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (2) 7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (3) 7.2. Numero del sigillo (se pertinente): 7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:	6. Luogo di carico per l'esportazione 7.4. Tipo di imballaggio: 7.5. Numero di imballaggi: 7.6. Peso netto: 7.7. Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:
8. Identificazione dei prodotti a base di latte 8.1. Descrizione dei prodotti a base di latte: 8.2. Latte di: (specie animale) 8.3. Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento di trattamento o di trasformazione (?):	
9. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (4) e certifica quanto segue: 9.1. i prodotti a base di latte oggetto del presente certificato: a) sono stati ottenuti da latte crudo proveniente da animali:	

<p>i) che non presentano sintomi clinici di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali attraverso il latte; e</p> <p>ii) che appartengono ad aziende non soggette a restrizioni ufficiali a causa dell'afra epizootica o della peste bovina;</p> <p>b) sono stati sottoposti a trattamento termico ad una temperatura di per (tempo), sufficiente a determinare una reazione negativa alla prova di fosfatasi, seguito, per quanto riguarda il latte disidratato o i prodotti a base di latte disidratato, da un processo di essiccazione e;</p> <p>c) sono stati sottoposti a un processo di acidificazione attraverso il quale il loro pH è stato mantenuto al di sotto di 6 per almeno un'ora;</p> <p>9.2. dopo la trasformazione, sono state prese tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione dei prodotti a base di latte;</p> <p>9.3. i prodotti a base di latte sono stati imballati:</p> <p>(?) [in contenitori nuovi]</p> <p>(?) o [in veicoli o contenitori per il trasporto alla rinfusa, disinfettati prima del carico con un prodotto approvato dall'autorità competente]</p> <p>indicanti la natura dei prodotti a base di latte e recanti un'etichetta con la dicitura "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO".</p>
<p>Timbro ufficiale e firma</p> <p>Fatto a il</p> <p>(luogo) (data)</p> <p>(timbro) ⁽¹⁾ (firma del veterinario ufficiale) ⁽²⁾</p> <p>.....</p> <p>(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)</p>

Note

- (¹) Attribuito dall'autorità competente.
- (²) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- (³) Cancellare le voci non pertinenti.
- (⁴) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
- (⁵) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 2 (C)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di latte e prodotti a base di latte sterilizzati o sottoposti ad un doppio trattamento termico non destinati al consumo umano

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliere.

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO VETERINARIO per la spedizione verso la Comunità europea di latte e prodotti a base di latte sterilizzati o sottoposti ad un doppio trattamento termico non destinati al consumo umano Numero di riferimento (1) ORIGINALE
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	
5. Destinazione prevista del latte/dei prodotti a base di latte 5.1. Stato membro dell'UE: 5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):	3. Origine del latte/dei prodotti a base di latte 3.1. Paese: 3.2. Codice del territorio: 4. Autorità competente 4.1. Ministero competente: 4.2. Servizio che rilascia il certificato:
7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (2) 7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (3) 7.2. Numero del sigillo (se pertinente): 7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:	6. Luogo di carico per l'esportazione 7.4. Tipo di imballaggio: 7.5. Numero di imballaggi: 7.6. Peso netto: 7.7. Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:
8. Identificazione del latte/dei prodotti a base di latte 8.1. Descrizione del latte/dei prodotti a base di latte: 8.2. Latte di: (specie animale) 8.3. Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento di trattamento o di trasformazione (3):	
9. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (4) e certifica quanto segue: 9.1. Il latte/i prodotti a base di latte oggetto del presente certificato: a) sono stati ottenuti da latte crudo proveniente da animali:	

i) che non presentano sintomi clinici di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali attraverso il latte; e

ii) che appartengono ad aziende non soggette a restrizioni ufficiali a causa dell'afte epizootica o della peste bovina;

b) sono stati sottoposti:

(¹) i) ad un processo di sterilizzazione attraverso il quale è stato raggiunto un valore Fc uguale o superiore a 3]

(²) o ii) a trattamento termico ad una temperatura di per (tempo), sufficiente a determinare una reazione negativa alla prova di fosfatasi, seguito da un ulteriore trattamento termico ad una temperatura di per (tempo), sufficiente a determinare una reazione negativa alla prova di fosfatasi, seguito, per quanto riguarda il latte disidratato o i prodotti a base di latte disidratato, da un processo di essiccazione]

9.2. dopo la trasformazione, sono state prese tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione del latte/dei prodotti a base di latte;

9.3. il latte/i prodotti a base di latte sono stati imballati:

(³) [in contenitori nuovi]

(⁴) o [in veicoli o contenitori per il trasporto alla rinfusa, disinfettati prima del carico con un prodotto approvato dall'autorità competente,]

indicanti la natura del latte/dei prodotti a base di latte e recanti un'etichetta con la dicitura "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO".

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il
(luogo) (data)

.....
(timbro) (⁵) (firma del veterinario ufficiale) (⁵)

.....
(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

(¹) Attribuito dall'autorità competente.

(²) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

(³) Cancellare le voci non pertinenti.

(⁴) G.U. L. 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(⁵) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 3 (A)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di alimenti in conserva per animali da compagnia

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO VETERINARIO per la spedizione verso la Comunità europea di alimenti in conserva per animali da compagnia Numero di riferimento ⁽¹⁾ ORIGINALE
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	
5. Destinazione degli alimenti per animali da compagnia 5.1. Stato membro dell'UE: 5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):	3. Origine degli alimenti per animali da compagnia 3.1. Paese: 3.2. Codice del territorio: 4. Autorità competente 4.1. Ministero competente: 4.2. Servizio che rilascia il certificato:
7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita ⁽²⁾ 7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) ⁽³⁾ 7.2. Numero del sigillo (se pertinente): 7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:	6. Luogo di carico per l'esportazione 7.4. Tipo di imballaggio: 7.5. Numero di imballaggi: 7.6. Peso netto: 7.7. Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:
8. Identificazione degli alimenti per animali da compagnia 8.1. Gli alimenti per animali da compagnia sono stati prodotti con materie prime ricavate dalle seguenti specie: (specie animale) 8.2. Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento autorizzato:	
9. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽⁴⁾ e certifica che gli alimenti per animali da compagnia di cui sopra; 9.1. sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 18 e, se del caso, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002; 9.2. sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:	

(?)	- parti di animali macellati dichiarate idonee al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali]
(?) e/o	- parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria]
(?) e/o	- pelli, zoccoli, corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in virtù della normativa comunitaria]
(?) e/o	- sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in virtù della normativa comunitaria]
(?) e/o	- sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate]
(?) e/o	- prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione, che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d'imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale]
(?) e/o	- latte crudo proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale prodotto]
(?) e/o	- pesci o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce]
(?) e/o	- sottoprodotti ittici freschi provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano]
(?) e/o	- gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinare provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti];
9.3. sono stati sottoposti a trattamento termico in recipienti ermeticamente chiusi almeno fino al raggiungimento del valore $F_c = 3$;	
9.4. sono stati analizzati, sulla base di campioni aleatoriamente prelevati da almeno cinque contenitori per partita trasformata, applicando metodi diagnostici di laboratorio atti ad accertare che l'intero lotto sia stato sottoposto ad un trattamento termico adeguato e conforme a quanto previsto al punto 9.1;	
9.5. sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni dopo il trattamento.	
Timbro ufficiale e firma	
Fatto a il (luogo) (data)	
(timbro) ⁽¹⁾ (firma del veterinario ufficiale) ⁽²⁾	
..... (nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)	

Note

(1) Attribuito dall'autorità competente.

(2) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

(3) Cancellare le voci non pertinenti.

(4) G.U.L. 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(5) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 3 (B)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO VETERINARIO per la spedizione verso la Comunità europea di alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia Numero di riferimento (1) ORIGINALE
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	
5. Destinazione degli alimenti per animali da compagnia 5.1. Stato membro dell'UE: 5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):	4. Autorità competente 4.1. Ministero competente: 4.2. Servizio che rilascia il certificato:
7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (2) 7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (3) 7.2. Numero del sigillo (se pertinente): 7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:	6. Luogo di carico per l'esportazione 7.4. Tipo di imballaggio: 7.5. Numero di imballaggi: 7.6. Peso netto: 7.7. Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:
8. Identificazione degli alimenti per animali da compagnia 8.1. Gli alimenti per animali da compagnia sono stati prodotti con materie prime ricavate dalle seguenti specie: (specie animale) 8.2. Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento autorizzato:	
9. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (4) e certifica che gli alimenti per animali da compagnia di cui sopra: 9.1. sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 18 e, se del caso, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002; 9.2. sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:	

(?)	- parti di animali macellati idonee al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali]
(?) e/o	- parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria]
(?) e/o	- pelli, zoccoli, corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione <i>ante mortem</i> e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in virtù della normativa comunitaria]
(?) e/o	- sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione <i>ante mortem</i> e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in virtù della normativa comunitaria]
(?) e/o	- sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate]
(?) e/o	- prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione, che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d'imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale]
(?) e/o	- latte crudo proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale prodotto]
(?) e/o	- pesci o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce]
(?) e/o	- sottoprodotti ittici freschi provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano]
(?) e/o	- gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinare provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti]
9.3.	sono stati sottoposti ad un trattamento termico nel corso del quale la temperatura di tutta la massa ha raggiunto almeno 90 °C
9.4.	sono stati analizzati sulla base di campioni aleatoriamente prelevati, da almeno cinque contenitori per partita trasformata, durante o dopo il magazzinaggio nell'impianto di trasformazione e sono risultati conformi alle seguenti condizioni ⁽¹⁾ :
	Salmonella: assenza in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,
	Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g;
9.5.	sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni dopo il trattamento
9.6.	sono stati confezionati in imballaggi nuovi recanti un'etichetta con la dicitura "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO".
Timbro ufficiale e firma	
Fatto a	il
(luogo)	(data)
(timbro) ⁽²⁾	(firma del veterinario ufficiale) ⁽³⁾
	(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

(1) Attribuito dall'autorità competente.

(2) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

(3) Cancellare le voci non pertinenti.

(4) GL L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(5) In cui:

n = numero di campioni da esaminare;

m = valore di soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;

M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M;

c = numero di campioni il cui contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o inferiore a m.

(6) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 3 (C)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di articoli da masticare

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO VETERINARIO per la spedizione verso la Comunità europea di articoli da masticare Numero di riferimento (1) ORIGINALE
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	
5. Destinazione degli articoli da masticare 5.1. Stato membro dell'UE: 5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):	3. Origine degli articoli da masticare 3.1. Paese: 3.2. Codice del territorio: 4. Autorità competente 4.1. Ministero competente: 4.2. Servizio che rilascia il certificato:
7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (2) 7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (3) 7.2. Numero del sigillo (se pertinente): 7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:	6. Luogo di carico per l'esportazione 7.4. Tipo di imballaggio: 7.5. Numero di imballaggi: 7.6. Peso netto:
8. Identificazione degli articoli da masticare 8.1. Gli articoli da masticare sono stati prodotti con materie prime ricavate dalle seguenti specie: (specie animale) 8.2. Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento autorizzato:	
9. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (4) e certifica che gli articoli da masticare di cui sopra: 9.1. sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 18 e, se del caso, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002; 9.2. sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale: (3) [- parti di animali macellati idonee al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali]	

(?) e/o	[- parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria]		
(?) e/o	[- pelli ottenute da animali macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in virtù della normativa comunitaria]		
(?) e/o	[- sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate]		
(?) e/o	[- sottoprodotti ittici freschi provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano];		
9.3. sono stati sottoposti:			
(?)	[nel caso di articoli da masticare ottenuti da pelli di ungulati, ad un trattamento termico sufficiente a distruggere gli organismi patogeni (compresa la <i>Salmonella</i>);]		
(?) o	[nel caso di articoli da masticare ottenuti da sottoprodotti di origine animale diversi dalle pelli di ungulati, ad un trattamento termico nel corso del quale la temperatura di tutta la massa ha raggiunto almeno 90° C];		
9.4. sono stati analizzati sulla base di campioni aleatoriamente prelevati, da almeno cinque contenitori per partita trasformata, durante o dopo il magazzinaggio nell'impianto di trasformazione e sono risultati conformi alle seguenti condizioni (?):			
<i>Salmonella</i> :		assenza in 25 g:	n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
<i>Enterobacteriaceae</i> :			n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g
9.5. sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni dopo il trattamento;			
9.6. sono stati confezionati in imballaggi nuovi.			
Timbro ufficiale e firma			
Fatto a		il	
(luogo)		(data)	
.....		
(timbro) (*)		(firma del veterinario ufficiale) (*)	
.....			
(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)			

Note

- (1) Attribuito dall'autorità competente.
- (2) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- (3) Cancellare le voci non pertinenti.
- (4) G.U.L. 273 del 10.10.2002, pag. 1.
- (5) In cui:
- n = numero di campioni da esaminare;
- m = valore di soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;
- M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M;
- c = numero di campioni il cui contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o inferiore a m.
- (6) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 3 (D)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di sottoprodotti di origine animale con cui nutrire animali da pelliccia allevati

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO VETERINARIO per la spedizione verso la Comunità europea di alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di sottoprodotti di origine animale con cui nutrire animali da pelliccia allevati Numero di riferimento ⁽¹⁾ ORIGINALE
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	
5. Destinazione degli alimenti greggi per animali da compagnia/dei sottoprodotti di origine animale ⁽²⁾ 5.1. Stato membro dell'UE: 5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):	6. Luogo di carico per l'esportazione
7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita ⁽²⁾ 7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) ⁽²⁾ 7.2. Numero del sigillo (se pertinente): 7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:	7.4. Tipo di imballaggio: 7.5. Numero di imballaggi: 7.6. Peso netto: 7.7. Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:
8. Identificazione degli alimenti greggi per animali da compagnia/dei sottoprodotti di origine animale ⁽²⁾ 8.1. Gli alimenti greggi per animali da compagnia/i sottoprodotti di origine animale ⁽²⁾ derivano dalle specie seguenti: (specie animale) 8.2. Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento autorizzato:	
9. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽⁴⁾ e certifica che gli alimenti greggi per animali da compagnia o i sottoprodotti di origine animale di cui sopra: 9.1. soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate; 9.2. sono stati ottenuti:	

- a) da carni che soddisfanno le pertinenti condizioni sanitarie e di polizia sanitaria previste dai seguenti atti:
- decisione 79/542/CEE del Consiglio (5), purché gli animali dai quali è stata ottenuta la carne provengano da un territorio o da una parte di un territorio (codice ISO), elencati in tale decisione, nei quali, durante gli ultimi 12 mesi, non è stato registrato nessun caso di afta epizootica, peste bovina, peste suina classica, peste suina africana o malattia vescicolare dei suini e nei quali, durante lo stesso periodo, non sono state effettuate vaccinazioni (in quanto si tratti di specie suscettibili di contrarre tali malattie);
 - e/o decisione 94/984/CE della Commissione (6) purché gli animali dai quali è stata ottenuta la carne provengano da un territorio o da una parte di un territorio (codice ISO), elencati in tale decisione, nei quali, durante gli ultimi 12 mesi, non è stato registrato nessun caso di malattia di Newcastle e di influenza aviaria,
 - e/o decisione 2000/585/CE della Commissione (7), purché gli animali dai quali è stata ottenuta la carne provengano da un territorio o da una parte di un territorio (codice ISO), elencati in tale decisione, nei quali, durante gli ultimi 12 mesi, non è stato registrato nessun caso di afta epizootica, peste bovina, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, malattia di Newcastle o influenza aviaria e nei quali, durante lo stesso periodo, non sono state effettuate vaccinazioni (in quanto si tratti di specie suscettibili di contrarre tali malattie);
- b) da animali che nel macello sono stati sottoposti a ispezione sanitaria ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione, senza che venisse rilevata la presenza delle pertinenti malattie di cui alle decisioni sopra citate; e
- c) da animali che nel macello sono stati trattati, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, conformemente alle pertinenti norme della direttiva 93/119/CE del Consiglio (8) sul benessere degli animali;
- 9.3. sono costituiti solo dai seguenti sottoprodotti di origine animale:
- a) ove si tratti di sottoprodotti di origine animale da usare per l'alimentazione degli animali da pelliccia allevati:
 - i) parti di animali macellati idonee al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali; e
 - ii) parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;
 - b) ove si tratti di sottoprodotti di origine animale da usare per la fabbricazione di alimenti greggi per animali da compagnia:
 - parti di animali macellati idonee al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;
- 9.4. sono stati ottenuti e preparati senza essere entrati in contatto con altro materiale non conforme alle condizioni poste dalle decisioni sopra indicate e sono stati maneggiati in modo da evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni;
- 9.5. sono stati confezionati in un imballaggio finale recante la dicitura "ALIMENTI GREGGI PER ANIMALI DA COMPAGNIA - NON PER CONSUMO UMANO" o "SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PER L'ALIMENTAZIONE DI ANIMALI DA PELLICCIA - NON PER CONSUMO UMANO" e poi in scatole/contenitori a tenuta stagna ed ufficialmente sigillati o in un imballaggio nuovo a tenuta stagna ed in scatole/contenitori ufficialmente sigillati recanti la dicitura "ALIMENTI GREGGI PER ANIMALI DA COMPAGNIA - NON PER CONSUMO UMANO" o "SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PER L'ALIMENTAZIONE DI ANIMALI DA PELLICCIA - NON PER CONSUMO UMANO" ed il nome e l'indirizzo dello stabilimento di destinazione;
- 9.6. nel caso di alimenti greggi per animali da compagnia, sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 18 e, se del caso, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002.

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il
(luogo) (data)

(timbro) (9)

(firma del veterinario ufficiale) (9)

(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

- (1) Attribuito dall'autorità competente.
- (2) Cancellare le voci non pertinenti.
- (3) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- (4) GUL 273 del 10.10.2002, pag. 1.
- (5) [SANCO/10167/2002 Rev. 21: decisione relativa alle condizioni sanitarie comunitarie applicabili alle importazioni di animali e di carni fresche, incluse le carni macinate, in provenienza dai paesi terzi e recante modifica delle decisioni 79/542/CEE, 2000/572/CE e 2000/585/CE.]
- (6) Decisione 94/984/CE, del 20 dicembre 1994, della Commissione relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da taluni paesi terzi (GUL 378 del 31.12.1994, pag.11).
- (7) Decisione 2000/585/CE della Commissione, del 7 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio (GUL 251 del 6.10.2000, pag.1).
- (8) Direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (GUL 340 del 31.12.1993, pag.21).
- (9) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 3 (E)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO VETERINARIO per la spedizione verso la Comunità europea di interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia Numero di riferimento ⁽¹⁾ ORIGINALE
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	
5. Destinazione delle interiora aromatizzanti 5.1. Numero del sigillo (se pertinente): 5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):	3. Origine delle interiora aromatizzanti 3.1. Paese: 3.2. Codice del territorio: 4. Autorità competente 4.1. Ministero competente: 4.2. Servizio che rilascia il certificato:
7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita ⁽²⁾ 7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) ⁽²⁾ 7.2. Numero del sigillo (se pertinente): 7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:	6. Luogo di carico per l'esportazione 7.4. Tipo di imballaggio: 7.5. Numero di imballaggi: 7.6. Peso netto: 7.7. Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:
8. Identificazione delle interiora aromatizzanti 8.1. Tipo di interiora aromatizzanti: 8.2. Specie di animali da cui derivano le interiora aromatizzanti: 8.3. Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento autorizzato:	
9. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽⁴⁾ e certifica che le interiora aromatizzanti di cui sopra: 9.1. consistono di sottoprodotti di origine animale conformi alle condizioni sanitarie di seguito indicate:	

Note

- (¹) Attribuito dall'autorità competente.
- (²) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- (³) Cancellare le voci non pertinenti.
- (⁴) G.U.L. 273 del 10.10.2002, pag. 1.
- (⁵) In cui:
- n = numero di campioni da esaminare;
 - m = valore di soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;
 - M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M;
 - c = numero di campioni il cui contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o inferiore a m.
- (⁶) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 4 (A)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di siero di equidi destinato ad usi tecnici, compresi i prodotti farmaceutici, i prodotti per la diagnosi in vitro e i reagenti di laboratorio

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliere.

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO VETERINARIO per la spedizione verso la Comunità europea di siero di equidi destinato ad usi tecnici, compresi i prodotti farmaceutici, i prodotti per la diagnosi in vitro e i reagenti di laboratorio Numero di riferimento (1) ORIGINALE
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	3. Origine del siero 3.1. Paese: 3.2. Codice del territorio:
5. Destinazione del siero 5.1. Stato membro dell'UE: 5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):	4. Autorità competente 4.1. Ministero competente: 4.2. Servizio che rilascia il certificato:
7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (2) 7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (3) 7.2. Numero del sigillo (se pertinente): 7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:	6. Luogo di carico per l'esportazione 7.4. Tipo di imballaggio: 7.5. Numero di imballaggi: 7.6. Peso netto:
8. Identificazione del siero 8.1. Siero di: (specie animale) 8.2. Indirizzo e numero di controllo veterinario dello stabilimento di prelievo autorizzato:	
9. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (4) e certifica che il siero di equidi di cui sopra: 9.1. soddisfa le condizioni sanitarie di seguito indicate; 9.2. consiste esclusivamente di siero di equidi non destinato al consumo umano o animale; 9.3. proviene da un paese nel quale è obbligatorio denunciare le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva del cavallo, stomatite vescicolare, rabbia, carbonchio ematico;	

- 9.4. è stato ottenuto, sotto il controllo di un veterinario, da equidi che al momento del prelievo non presentavano sintomi clinici di malattie infettive o è stato ottenuto da equidi che, nel macello, sono stati sottoposti a ispezione sanitaria ante mortem;
- 9.5. è stato ottenuto da equidi che sono rimasti fin dalla nascita nel territorio, oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della normativa comunitaria, in parti del territorio, di un paese terzo in cui:
- a) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;
 - b) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina e; e
 - c) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;
- 9.6. è stato ottenuto da equidi che non sono mai stati in un'azienda soggetta a divieti per motivi di polizia sanitaria o è stato ottenuto da equidi che sono stati in un'azienda nella quale:
- (?) a) nel caso di encefalomielite equina, tutti gli equidi affetti dalla malattia sono stati abbattuti almeno sei mesi prima della data del prelievo;
 - b) nel caso di anemia infettiva, tutti i capi infetti sono stati abbattuti e i capi rimasti sono risultati negativi a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;
 - c) nel caso di stomatite vescicolare, il divieto è stato revocato almeno sei mesi prima della data del prelievo;
 - d) nel caso di rabbia, l'ultimo caso è stato rilevato almeno un mese prima della data del prelievo;
 - e) nel caso di carbonchio ematico, l'ultimo caso è stato rilevato almeno 15 giorni prima della data del prelievo]
- (?) o [tutti gli animali, appartenenti a specie suscettibili di contrarre la malattia, sono stati abbattuti e i locali disinfettati almeno 30 giorni prima della data del prelievo (o, nel caso del carbonchio ematico, almeno 15 giorni prima)];
- 9.7. è stato trattato con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni durante la produzione, la manipolazione e il confezionamento;
- 9.8. è stato confezionato in contenitori impermeabili sigillati, sui quali è chiaramente riportata la dicitura "Siero di equidi" e recanti il numero di registrazione dello stabilimento di prelievo.

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il
(luogo) (data)

(timbro) (5)

(firma del veterinario ufficiale) (3)

(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

- (¹) Attribuito dall'autorità competente.
(²) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
(³) Cancellare le voci non pertinenti.
(⁴) G.U.L. 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(⁵) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 4 (B)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di prodotti sanguigni non destinati al consumo umano che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliere.

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO VETERINARIO per la spedizione verso la Comunità europea di prodotti sanguigni non destinati al consumo umano che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi Numero di riferimento (1) ORIGINAL
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	3. Origine dei prodotti sanguigni 3.1. Paese: 3.2. Codice del territorio:
5. Destinazione dei prodotti sanguigni 5.1. Stato membro dell'UE: 5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):	4. Autorità competente 4.1. Ministero competente: 4.2. Servizio che rilascia il certificato:
7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (2) 7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (3) 7.2. Numero del sigillo (se pertinente): 7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:	6. Luogo di carico per l'esportazione 7.4. Tipo di imballaggio: 7.5. Numero di imballaggi: 7.6. Peso netto: 7.7. Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:
8. Identificazione dei prodotti sanguigni 8.1. Natura dei prodotti sanguigni: 8.2. Specie di animali da cui derivano i prodotti sanguigni: 8.3. Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento autorizzato:	
9. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (4) e certifica che i prodotti sanguigni di cui sopra: 9.1. soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate; 9.2. sono esclusivamente prodotti sanguigni non destinati al consumo umano;	

- 9.3. sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 17 c, se del caso, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- 9.4. sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:
- (?) [sangue di animali macellati idoneo al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinato al consumo umano per motivi commerciali]
- (?) e/o [sangue di animali macellati dichiarato inidoneo al consumo umano ma che non presenta segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e proviene da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria];
- 9.5. sono stati sottoposti:
- (?) [al metodo di trasformazione⁽⁵⁾ di cui all'allegato V, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002]
- (?) o [ad un metodo e a parametri che garantiscono la conformità del prodotto alle norme microbiologiche fissate nel capitolo I, punto 10, del regolamento (CE) n. 1774/2002]
- al fine di distruggere gli agenti patogeni;
- 9.6. sono stati sottoposti, immediatamente prima della spedizione, ad un esame per campionatura aleatoria in esito al quale l'autorità competente li ha dichiarati conformi alle seguenti condizioni⁽⁶⁾:
- Salmonella*: assenza in 25 g; n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
- Enterobacteriaceae*: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g
- 9.7. allo stadio di prodotto finale
- (?) [sono stati imballati in sacchi nuovi o sterilizzati]
- (?) o [sono stati trasportati alla rinfusa in contenitori o in altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e sterilizzati con un disinfettante approvato dall'autorità competente prima dell'uso,]
- recanti un'etichetta con l'indicazione "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO";
- 9.8. allo stadio di prodotto finale, sono stati immagazzinati in depositi chiusi;
- 9.9. sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni dopo la trasformazione.

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il
 (luogo) (data)

(timbro)⁽⁷⁾
 (firma del veterinario ufficiale)⁽⁷⁾

.....
 (nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

- (1) Attribuito dall'autorità competente.
- (2) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- (3) Cancellare le voci non pertinenti.
- (4) G.U.L. 273 del 10.10.2002, pag. 1.
- (5) Indicare, a seconda del caso, uno dei metodi da 1 a 5 o il metodo 7.
- (6) In cui:
- n = numero di campioni da esaminare;
- m = valore di soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;
- M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M;
- c = numero di campioni il cui contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o inferiore a m.
- (7) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 4 (C)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di prodotti sanguigni, escluso il siero di equidi, destinati ad usi tecnici, compresi i prodotti farmaceutici, i prodotti per la diagnosi in vitro e i reagenti di laboratorio

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO VETERINARIO per la spedizione verso la Comunità europea di prodotti sanguigni, escluso il siero di equidi, destinati ad usi tecnici, compresi i prodotti farmaceutici, i prodotti per la diagnosi in vitro e i reagenti di laboratorio Numero di riferimento ⁽¹⁾ ORIGINALE
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	3. Origine dei prodotti sanguigni 3.1. Paese: 3.2. Codice del territorio: 4. Autorità competente 4.1. Ministero competente: 4.2. Servizio che rilascia il certificato:
5. Destinazione dei prodotti sanguigni 5.1. Stato membro dell'UE: 5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):	6. Luogo di carico per l'esportazione
7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita ⁽²⁾ 7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) ⁽³⁾ 7.2. Numero del sigillo (se pertinente): 7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:	7.4. Tipo di imballaggio: 7.5. Numero di imballaggi: 7.6. Peso netto: 7.7. Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:
8. Identificazione dei prodotti sanguigni 8.1. Natura dei prodotti sanguigni: 8.2. Specie di animali da cui derivano i prodotti sanguigni: 8.3. Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento autorizzato:	
9. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽⁴⁾ e certifica che i prodotti sanguigni di cui sopra: 9.1. soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate; 9.2. sono esclusivamente prodotti sanguigni non destinati al consumo umano o animale;	

9.3. sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:

- (?) [- sangue di animali macellati idoneo al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinato al consumo umano per motivi commerciali]
- (?) e/o [- sangue di animali macellati dichiarato idoneo al consumo umano ma che non presenta segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e proviene da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria]
- (?) e/o [- sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria]
- (?) e/o [- sangue e prodotti sanguigni derivati dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano]
- (?) e/o [- sangue e prodotti sanguigni provenienti da animali che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti]
- (?) [9.4. nel caso di prodotti sanguigni derivati da ruminanti, provengono da un paese terzo o da una regione in cui
- (?) [gli animali e i prodotti sono originari di una zona nella quale per 12 mesi non è stato registrato nessun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare, peste bovina, peste dei piccoli ruminanti, febbre della valle del Rift e febbre catarrale degli ovini⁽⁵⁾, nella quale per almeno 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro tali malattie e a partire dalla quale le importazioni di ruminanti sono autorizzate ai sensi della normativa comunitaria. Il sangue con il quale tali prodotti sono stati fabbricati deve essere stato prelevato
- (?) [in macelli riconosciuti conformemente alla normativa comunitaria]
- (?) o [da animali vivi in impianti riconosciuti conformemente alla normativa comunitaria]
- (?) o [in macelli riconosciuti e controllati dall'autorità competente del paese terzo. In tal caso, l'indirizzo e il numero di riconoscimento del macello devono essere comunicati alla Commissione e agli Stati membri e indicati nel certificato]]
- (?) oppure [i prodotti sono stati sottoposti a uno dei seguenti trattamenti che garantisce l'assenza degli agenti patogeni che causano l'afta epizootica, la stomatite vescicolare, la peste bovina, la peste dei piccoli ruminanti, la febbre della valle del Rift e la febbre catarrale degli ovini⁽⁵⁾:
- (?) [trattamento termico a una temperatura di 65 °C per almeno 3 ore, seguito da un test di efficacia]
- (?) o [irradiazione a 2,5 megarad o con raggi gamma, seguita da un test di efficacia]
- (?) o [modifica del pH in pH 5 per 2 ore, seguita da un test di efficacia]
- (?) o [trattamento termico a una temperatura di almeno 90 °C in tutta la massa, seguito da un test di efficacia]
- (?) oppure [esistono animali portatori del virus della febbre catarrale degli ovini e il sangue e i prodotti sanguigni sono destinati ad usi tecnici, compresi i prodotti farmaceutici, i prodotti per la diagnosi in vitro e i reagenti di laboratorio, da trasformare negli impianti riconosciuti (numero di riconoscimento) in (Stato membro)⁽⁶⁾]
- (?) ovvero [9.4. nel caso di prodotti sanguigni derivati da animali diversi dai ruminanti, provengono da un paese terzo o da una regione in cui:
- (?) [gli animali e i prodotti sono originari di una zona nella quale per 12 mesi non è stato registrato nessun caso di afta epizootica, malattia vescicolare dei suini, peste suina classica, peste suina africana, malattia di Newcastle o influenza aviaria e nella quale per almeno 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro tali malattie. Il certificato sanitario segue il modello applicabile a seconda della specie animale dalla quale sono stati ottenuti i prodotti sanguigni]
- (?) o [i prodotti sono stati sottoposti a un trattamento termico ad una temperatura di 65 °C per almeno 3 ore, seguito da un test di efficacia e che garantisca l'assenza degli agenti patogeni che causano, a seconda della specie animale interessata, l'afta epizootica, la malattia vescicolare dei suini, la peste suina classica, la peste suina africana, la malattia di Newcastle o l'influenza aviaria];

9.5. allo stadio di prodotto finale:

- (?) [sono stati imballati in sacchi nuovi o sterilizzati]
- (?) o [sono stati trasportati alla rinfusa in contenitori o in altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e sterilizzati con un disinfettante approvato dall'autorità competente prima dell'uso,]

recanti un'etichetta con l'indicazione "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO O ANIMALE";

9.6. allo stadio di prodotto finale, sono stati immagazzinati in depositi chiusi;

9.7. sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni dopo la trasformazione.

Timbro ufficiale e firma	
Fatto a	il
(luogo)	(data)
(timbro) ⁽¹⁾	(firma del veterinario ufficiale) ⁽²⁾
	(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

- (1) Attribuito dall'autorità competente.
(2) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
(3) Cancellare le voci non pertinenti.
(4) G.U.L. 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(5) Nel caso di paesi nei quali sono presenti ruminanti portatori del virus della febbre catarrale degli ovini, occorre che i prodotti sanguigni siano stati trattati o che gli animali siano risultati sieronegativi.
(6) Deve trattarsi dello stesso Stato membro di prima entrata dei prodotti nella Comunità.
(7) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 5 (A)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di pelli di ungulati fresche o refrigerate

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO VETERINARIO per la spedizione verso la Comunità europea di pelli di ungulati fresche o refrigerate Numero di riferimento (1) ORIGINALE
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	
5. Destinazione delle pelli 5.1. Stato membro dell'UE: 5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):	3. Origine delle pelli 3.1. Paese: 3.2. Codice del territorio: 4. Autorità competente 4.1. Ministero competente: 4.2. Servizio che rilascia il certificato:
7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (2) 7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (3) 7.2. Numero del sigillo (se pertinente): 7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:	6. Luogo di carico per l'esportazione 7.4. Tipo di imballaggio: 7.5. Numero di imballaggi: 7.6. Peso netto: 7.7. Numeri dei sigilli su contenitori, veicoli stradali, vagoni ferroviari o balle:
8. Identificazione delle pelli 8.1. Pelli di: (specie animale) 8.2. Indirizzo e numero di controllo veterinario dello stabilimento registrato e controllato:	
9. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (4) e certifica che le pelli di cui sopra: 9.1. sono state ottenute da animali: a) macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in virtù della normativa comunitaria; b) che non presentavano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali; e	

c) che non sono stati abbattuti per sradicare una epizootia;

9.2. sono originarie di un paese, oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della normativa comunitaria, di una parte di un paese, da cui sono autorizzate le importazioni di tutte le categorie di carni fresche delle specie corrispondenti e che:

a) almeno nei 12 mesi precedenti la spedizione è risultato indenne dalle seguenti malattie:

(³) [peste suina classica e
- peste suina africana]

(³) e/o [peste bovina];

b) almeno nei 24 mesi precedenti la spedizione è risultato indenne da afta epizootica e in cui, nei 12 mesi precedenti la spedizione, non sono state effettuate vaccinazioni contro tale malattia;

9.3. sono state ottenute:

(³) [da animali che sono rimasti nel territorio del paese di origine per almeno tre mesi prima della macellazione ovvero, se si tratta di animali di età inferiore a tre mesi, dal momento della nascita]

(³) o [nel caso di pelli di artiodattili, da animali provenienti da aziende nelle quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei 30 giorni precedenti e intorno alle quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi della suddetta malattia nei 30 giorni precedenti]

(³) o [nel caso di pelli di suini, da animali provenienti da aziende nelle quali non si sono verificati casi di malattia vescicolare dei suini nei 30 giorni precedenti o di peste suina classica o africana nei 40 giorni precedenti e intorno alle quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi delle suddette malattie nei 30 giorni precedenti]

(³) o [da animali che nel macello sono stati sottoposti a ispezione sanitaria ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione, senza che venissero rilevati sintomi di [afta epizootica], [peste bovina], [peste suina classica], [peste suina africana] o [malattia vescicolare dei suini] (³)];

9.4. sono state trattate con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione da parte di agenti patogeni.

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il

(luogo) (data)

(timbro) (³) (firma del veterinario ufficiale) (³)

.....

(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

- (¹) Attribuito dall'autorità competente.
- (²) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- (³) Cancellare le voci non pertinenti.
- (⁴) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
- (⁵) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 5 (B)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di pelli di ungulati trattate

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO VETERINARIO per la spedizione verso la Comunità europea di pelli di ungulati trattate Numero di riferimento (1) ORIGINALE
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	
5. Destinazione delle pelli 5.1. Stato membro dell'UE: 5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):	3. Origine delle pelli 3.1. Paese: 3.2. Codice del territorio: 4. Autorità competente 4.1. Ministero competente: 4.2. Servizio che rilascia il certificato:
7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (2) 7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave, o aereo) (3) 7.2. Numero del sigillo (se pertinente): 7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:	6. Luogo di carico per l'esportazione 7.4. Tipo di imballaggio: 7.5. Numero di imballaggi: 7.6. Peso netto: 7.7. Numeri dei sigilli su contenitori, veicoli stradali, vagoni ferroviari o balle:
8. Identificazione delle pelli 8.1. Pelli di: (specie animale) 8.2. Indirizzo e numero di controllo veterinario dello stabilimento registrato e controllato:	
9. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (4) e certifica che le pelli di cui sopra: 9.1. sono state ottenute da animali: a) che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali; e b) che non sono stati abbattuti per sradicare una epizootia;	

<p>(3) [9.2. sono state ricavate da animali provenienti da un paese o da una parte di un paese non soggetti, conformemente alla normativa comunitaria, a restrizioni connesse con l'insorgere di una grave malattia trasmissibile che può colpire gli animali delle specie interessate e sono state</p> <p>(3) [essiccate]</p> <p>(3) o [salate secche o verdi per almeno 14 giorni prima di essere spedite]</p> <p>(3) o [sottoposte a salatura durante sette giorni in sale marino con aggiunta del 2 % di carbonato di sodio]</p> <p>(3) o [sottoposte a essiccazione per 42 giorni a una temperatura di almeno 20 °C]</p> <p>(3) ovvero [9.2. sono state</p> <p>(3) [salate secche o verdi per almeno 14 giorni prima di essere spedite]</p> <p>(3) o [sottoposte a salatura durante sette giorni in sale marino con aggiunta del 2 % di carbonato di sodio]]</p> <p>(3) ovvero [9.2. sono state sottoposte a salatura il (data) prima di essere trasportate per nave];</p> <p>9.3. non sono state in contatto con altri prodotti di origine animale o con animali vivi che comportassero un rischio di diffusione di una malattia trasmissibile grave.</p>
<p>Timbro ufficiale e firma</p> <p>Fatto a il (luogo) (data)</p> <p>(timbro) (5) (firma del veterinario ufficiale) (5)</p> <p>..... (nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)</p>

Note

- (1) Attribuito dall'autorità competente.
- (2) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero di immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- (3) Cancellare le voci non pertinenti.
- (4) G.U. L. 273 del 10.10.2002, pag. 1.
- (5) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 5 (C)

Dichiarazione ufficiale

per la spedizione verso la Comunità europea di pelli di ruminanti trattate che sono state tenute isolate per 21 giorni o che saranno trasportate per 21 giorni ininterrotti prima dell'importazione

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	DICHIARAZIONE UFFICIALE per la spedizione verso la Comunità europea di pelli di ruminanti ungulati trattate che sono state tenute isolate per 21 giorni o che saranno trasportate per 21 giorni ininterrotti prima dell'importazione Numero di riferimento (1) ORIGINALE
2. Destinataria (nome e indirizzo completi)	
5. Destinazione delle pelli 5.1. Stato membro dell'UE: 5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):	3. Origine delle pelli 3.1. Paese: 3.2. Codice del territorio: 4. Autorità competente 4.1. Ministero competente: 4.2. Servizio che rilascia il certificato:
7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (2) 7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (3) 7.2. Numero del sigillo (se pertinente): 7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:	6. Luogo di carico per l'esportazione 7.4. Tipo di imballaggio: 7.5. Numero di imballaggi: 7.6. Peso netto: 7.7. Numeri dei sigilli su contenitori, veicoli stradali, vagoni ferroviari o balle:
8. Identificazione delle pelli 8.1. Pelli di: (specie animale) 8.2. Indirizzo e numero di controllo veterinario dello stabilimento:	
9. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (4) e certifica che le pelli di cui sopra: 9.1. sono state ottenute da animali: a) che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali; e b) che non sono stati abbattuti per sradicare una epizoozia; 9.2. sono state:	

(³)	[essiccate]
(³) o	[salate secche o verdi per almeno 14 giorni prima di essere spedite]
(³) o	[sottoposte a salatura durante sette giorni in sale marino con aggiunta del 2 % di carbonato di sodio]
(³) o	[sottoposte a essiccazione per 42 giorni a una temperatura di almeno 20 ° C];
9.3. non sono state in contatto con altri prodotti di origine animale o con animali vivi che comportassero un rischio di diffusione di una malattia trasmissibile grave;	
(³)	[9.4. dopo il trattamento di cui al punto 9.2, sono state tenute isolate, sotto controllo ufficiale, nei 21 giorni immediatamente precedenti la spedizione]
(³) ovvero	[9.4. saranno trasportate, secondo la dichiarazione del trasportatore, per almeno 21 giorni].
Timbro ufficiale e firma	
Fatto a	il
(luogo)	(data)
(timbro) (⁴)	(firma del veterinario ufficiale) (⁵)
	(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

- (¹) Attribuito dall'autorità competente.
 (²) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
 (³) Cancellare le voci non pertinenti.
 (⁴) G.U. L. 273 del 10.10.2002, pag. 1.
 (⁵) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 6 (A)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di trofei di caccia trattati di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliere.

<p>1. Speditore (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p align="center">CERTIFICATO SANITARIO per la spedizione verso la Comunità europea di trofei di caccia trattati di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli</p> <p>Numero di riferimento (1) ORIGINALE</p>
<p>2. Destinatario (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>3. Origine dei trofei di caccia</p> <p>3.1. Paese:</p> <p>3.2. Codice del territorio:</p>
<p>5. Destinazione dei trofei di caccia</p> <p>5.1. Stato membro dell'UE:</p> <p>5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>4. Autorità competente</p> <p>4.1. Ministero competente:</p> <p>4.2. Servizio che rilascia il certificato:</p>
<p>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (2)</p> <p>7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (3)</p> <p>7.2. Numero del sigillo (se pertinente):</p> <p>7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>6. Luogo di carico per l'esportazione</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>7.4. Tipo di imballaggio:</p> <p>7.5. Numero di pezzi o imballaggi:</p> <p>7.6. Numero di riferimento del certificato Cites:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>8. Identificazione dei trofei di caccia</p> <p>8.1. Trofei di caccia di: (specie animale)</p> <p>8.2. Natura dei trofei di caccia:</p> <p>a) trofei di caccia costituiti unicamente da [ossa], [corni], [zoccoli], [artigli], [palchi], [denti] (3):</p> <p>b) trofei di caccia costituiti unicamente da pelli (3):</p>	
<p>9. Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (4) e certifica che i trofei di caccia di cui sopra:</p> <p>9.1. sono stati confezionati, immediatamente dopo il trattamento e senza essere stati in contatto con altri prodotti di origine animale che li potessero contaminare, in imballaggi singoli, trasparenti e chiusi in modo da evitare contaminazioni successive;</p>	

(3)	[9.2. nel caso in cui siano costituiti unicamente di pelli
(2)	[sono stati essiccati]
(2) o	[sono stati salati secchi o verdi per almeno 14 giorni prima della spedizione]
(2) o	[sono stati salati secchi o verdi in data e, secondo la dichiarazione del trasportatore, saranno trasportati per nave per una durata tale che essi saranno stati sottoposti a salatura per almeno 14 giorni prima di raggiungere il posto d'ispezione frontaliero CE]
(2) ovvero	[9.2. nel caso in cui siano costituiti unicamente di ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi o denti:
a)	sono stati immersi in acqua bollente per un tempo adeguato, in modo da garantire l'eliminazione di qualsiasi materia diversa da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi o denti; e
b)	sono stati disinfettati con un prodotto autorizzato dall'autorità competente, in particolare con acqua ossigenata per quanto riguarda le parti costituite di ossa].
Timbro ufficiale e firma	
Fatto a	il
(luogo)	(data)
(timbro) (2)	(firma del veterinario ufficiale) (2)
	(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

(1) Attribuito dall'autorità competente.

(2) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

(3) Cancellare le voci non pertinenti.

(4) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(5) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 6 (B)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di trofei di caccia di uccelli e ungulati, costituiti da parti anatomiche intere non trattate

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO SANITARIO per la spedizione verso la Comunità europea di trofei di caccia di uccelli e ungulati, costituiti da parti anatomiche intere non trattate Numero di riferimento (1) ORIGINALE
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	
5. Destinazione dei trofei di caccia 5.1. Stato membro dell'UE: 5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):	3. Origine dei trofei di caccia 3.1. Paese: 3.2. Codice del territorio: 4. Autorità competente 4.1. Ministero competente: 4.2. Servizio che rilascia il certificato:
7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (2) 7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (3) 7.2. Numero del sigillo (se pertinente): 7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:	6. Luogo di carico per l'esportazione 7.4. Tipo di imballaggio: 7.5. Numero di pezzi o imballaggi: 7.6. Numero di riferimento del certificato Cites:
8. Identificazione dei trofei di caccia 8.1. Trofei di caccia di: (specie animale)	
9. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (4) e certifica quanto segue: (3) [9.1. per quanto riguarda i trofei di caccia di artiodattili diversi dai suini a) da 12 mesi (regione) è indenne da afta epizootica e da peste bovina e durante lo stesso periodo non vi è stata praticata alcuna vaccinazione contro tali malattie; inoltre b) i trofei di caccia sopra descritti:	

i) sono stati ottenuti da animali abbattuti nel territorio della suddetta regione, in provenienza dalla quale sono autorizzate le esportazioni di carni fresche delle specie domestiche corrispondenti e la quale negli ultimi 60 giorni non è stata soggetta a restrizioni di polizia sanitaria connesse con l'insorgere di malattie della selvaggina, e

ii) sono stati ottenuti da animali abbattuti ad almeno 20 km di distanza dalla frontiera di un altro paese terzo o di una sua parte in provenienza dai quali non sono autorizzate le esportazioni verso la Comunità di trofei di caccia non trattati di artiodattili diversi dai suini]

(?) ovvero [9.1. per quanto riguarda i trofei di caccia di suini selvatici:

a) da dodici mesi (regione) è indenne da peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, afta epizootica e paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen) e durante lo stesso periodo non vi è stata praticata alcuna vaccinazione contro tali malattie; inoltre

b) i trofei di caccia sopra descritti:

i) sono stati ottenuti da animali abbattuti nel territorio della suddetta regione, in provenienza dalla quale sono autorizzate le esportazioni di carni fresche delle specie domestiche corrispondenti e la quale negli ultimi 60 giorni non è stata soggetta a restrizioni di polizia sanitaria connesse con l'insorgere di malattie dei suini, e

ii) sono stati ottenuti da animali abbattuti ad almeno 20 km di distanza dalla frontiera di un altro paese terzo o di una sua parte in provenienza dai quali non sono autorizzate le esportazioni verso la Comunità di trofei di caccia non trattati di suini selvatici]

(?) ovvero [9.1. per quanto riguarda i trofei di caccia di solipedi, i trofei di caccia sopra descritti sono stati ottenuti da solipedi selvatici abbattuti nel territorio del suddetto paese esportatore]

(?) ovvero [9.1. per quanto riguarda i trofei di caccia di uccelli:

a) (regione) è immune dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle; inoltre

b) i trofei di caccia sopra descritti sono stati ottenuti da selvaggina di penna abbattuta nella suddetta regione, la quale negli ultimi 30 giorni non è stata soggetta a restrizioni di polizia sanitaria connesse con l'insorgere di malattie della selvaggina di penna]

9.2. i trofei di caccia sopra descritti sono stati confezionati, senza essere stati in contatto con altri prodotti di origine animale che li potessero contaminare, in imballaggi singoli, trasparenti e chiusi in modo da evitare contaminazioni successive.

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il

(luogo) (data)

(timbro) (?) (firma del veterinario ufficiale) (?)

(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

(1) Attribuito dall'autorità competente.

(2) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

(3) Cancellare le voci non pertinenti.

(4) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(5) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 7 (A)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni indenni da peste suina africana

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO VETERINARIO per la spedizione verso la Comunità europea di setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni indenni da peste suina africana Numero di riferimento (1) ORIGINALE
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	
5. Destinazione delle setole di suini 5.1. Stato membro dell'UE: 5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):	3. Origine delle setole di suini 3.1. Paese: 3.2. Codice del territorio: 4. Autorità competente 4.1. Ministero competente: 4.2. Servizio che rilascia il certificato:
7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (2) 7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (3) 7.2. Numero del sigillo (se pertinente): 7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:	6. Luogo di carico per l'esportazione 7.4. Tipo di imballaggio: 7.5. Numero di pezzi o imballaggi: 7.6. Peso netto:
8. Identificazione delle setole di suini 8.1. Indirizzo e numero di controllo veterinario dello stabilimento registrato:	
9. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (4) e certifica quanto segue: 9.1. le setole di suini sopra descritte sono state ottenute da suini provenienti dal suddetto paese di origine e macellati in un macello sito in tale paese; 9.2. i suini dai quali sono state ottenute le setole non mostravano, durante l'ispezione effettuata al momento della macellazione, sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali e non sono stati macellati al fine di stabilire una epizootia; 9.3. da almeno 12 mesi il paese di origine oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della normativa comunitaria, la regione di origine è indenne da peste suina africana; 9.4. le setole di suini sono asciutte e ben chiuse in imballaggi.	

Timbro ufficiale e firma	
Fatto a	il
(luogo)	(data)
(timbro) ⁽¹⁾	(firma del veterinario ufficiale) ⁽²⁾
	(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

- (1) Attribuito dall'autorità competente.
(2) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
(3) Cancellare le voci non pertinenti.
(4) G.U. L. 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(5) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 7 (B)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni non indenni da peste suina africana

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO VETERINARIO per la spedizione verso la Comunità europea di setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni non indenni da peste suina africana Numero di riferimento (1) ORIGINALE
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	
5. Destinazione delle setole di suini 5.1. Stato membro dell'UE: 5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):	3. Origine delle setole di suini 3.1. Paese: 3.2. Codice del territorio: 4. Autorità competente 4.1. Ministero competente: 4.2. Servizio che rilascia il certificato:
7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (2) 7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (3) 7.2. Numero del sigillo (se pertinente): 7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:	6. Luogo di carico per l'esportazione 7.4. Tipo di imballaggio: 7.5. Numero di pezzi o imballaggi: 7.6. Peso netto:
8. Identificazione delle setole di suini 8.1. Indirizzo e numero di controllo veterinario dello stabilimento registrato:	
9. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (4) e certifica quanto segue: 9.1. le setole di suini sopra descritte sono state ottenute da suini provenienti dal suddetto paese di origine e macellati in un macello sito in tale paese; 9.2. i suini dai quali sono state ottenute le setole non mostravano, durante l'ispezione effettuata al momento della macellazione, sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali e non sono stati macellati al fine di spadicare una epizootia; 9.3. le setole di suini sopra descritte sono state: (?) [bollite] (?) o [tinte];	

(3) o [candeggiate];	
9.4. Le setole di suini sono asciutte e ben chiuse in imballaggi.	
Timbro ufficiale e firma	
Fatto a	il
(luogo)	(data)
(timbro) (5)	(firma del veterinario ufficiale) (2)
	(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

- (1) Attribuito dall'autorità competente.
 (2) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
 (3) Cancellare le voci non pertinenti.
 (4) G.U.L. 273 del 10.10.2002, pag. 1.
 (5) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 8 (A)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di sottoprodotti di origine animale ⁽¹⁾ destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliere.

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO SANITARIO per la spedizione verso la Comunità europea di sottoprodotti di origine animale ⁽¹⁾ destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia Numero di riferimento ⁽²⁾ ORIGINALE 3. Origine dei sottoprodotti di origine animale 3.1. Paese: 3.2. Codice del territorio:
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	4. Autorità competente 4.1. Ministero competente: 4.2. Servizio che rilascia il certificato:
5. Destinazione dei sottoprodotti di origine animale 5.1. Stato membro dell'UE: 5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):	6. Luogo di carico per l'esportazione
7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita ⁽³⁾ 7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) ⁽⁴⁾ 7.2. Numero del sigillo (se pertinente): 7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:	7.4. Tipo di imballaggio: 7.5. Numero di imballaggi: 7.6. Peso netto: 7.7. Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:
8. Identificazione dei sottoprodotti di origine animale 8.1. Natura dei sottoprodotti di origine animale: 8.2. Sottoprodotti di origine animale di: (specie animale) 8.3. Indirizzo e numero di controllo veterinario dello stabilimento autorizzato:	
9. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽⁵⁾ e certifica quanto segue: 9.1. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono conformi alle condizioni sanitarie di seguito indicate:	

- 9.2. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati ottenuti nel territorio di⁽⁶⁾:
- (⁽⁴⁾) [a) da animali rimasti in tale territorio fin dalla nascita o almeno durante gli ultimi tre mesi prima della macellazione]
- (⁽⁴⁾) o [b) da animali selvatici uccisi in tale territorio⁽⁷⁾];
- 9.3. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati ottenuti da animali:
- (⁽⁴⁾) [a) i quali provengono da un'azienda:
- i) nella quale non vi sono stati, in quanto pertinenti, né casi/epidemie di peste bovina, malattia vescicolare dei suini, malattia di Newcastle o influenza aviaria durante i 30 giorni precedenti, né casi/epidemie di peste suina classica o africana durante i 40 giorni precedenti, tenendo presente che durante i 30 giorni precedenti non vi devono essere stati casi/epidemie neanche nelle aziende situate in un raggio di 10 km attorno all'azienda interessata; e
- ii) nella quale non vi sono stati casi/epidemie di afta epizootica durante i 60 giorni precedenti, tenendo presente che durante i 30 giorni precedenti non vi devono essere stati casi/epidemie neanche nelle aziende situate in un raggio di 25 km attorno all'azienda interessata; e
- b) i quali:
- i) non sono stati abbattuti per stradicare una epizootia;
- ii) sono rimasti nell'azienda d'origine per almeno quaranta giorni prima dell'invio alla macellazione e sono stati trasportati direttamente al macello senza entrare in contatto con altri animali che non soddisfacessero le stesse condizioni sanitarie;
- iii) nel macello sono stati sottoposti a ispezione sanitaria ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione, senza che venisse rilevata la presenza delle pertinenti malattie di cui sopra; e
- iv) nel macello sono stati trattati, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, conformemente alle norme pertinenti della direttiva 93/119/CE del Consiglio sul benessere degli animali];
- (⁽⁴⁾) o [a) i quali sono stati catturati e uccisi allo stato brado in una zona:
- i) nella quale, in un raggio di 25 km, non vi sono stati, in quanto pertinenti, né casi/epidemie di afta epizootica, peste bovina, malattia di Newcastle o influenza aviaria durante i 30 giorni precedenti, né casi/epidemie di peste suina classica o africana durante i 40 giorni precedenti; e
- ii) la quale dista oltre 20 km dai confini di un altro territorio appartenente ad un paese o ad una parte di un paese non autorizzati ad esportare verso la Comunità europea il materiale di cui si tratta; e
- b) i quali nelle 12 ore successive all'abbattimento sono stati inviati, per esservi sottoposti a refrigerazione, ad un centro di raccolta e, immediatamente dopo, ad uno stabilimento per il trattamento della selvaggina, oppure direttamente ad uno stabilimento per il trattamento della selvaggina];
- 9.4. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati ottenuti in uno stabilimento attorno al quale, in un raggio di 10 km, non vi sono stati casi/epidemie delle pertinenti malattie di cui al punto 9.3 durante i 30 giorni precedenti oppure, in caso di malattia, in uno stabilimento nel quale la preparazione di materie prime da esportare verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo l'eliminazione di tutta la carne e la pulizia e disinfezione totali dello stabilimento sotto il controllo di un veterinario ufficiale;
- 9.5. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati ottenuti e preparati senza che siano entrati in contatto con altro materiale non conforme alle condizioni sopra indicate e sono stati maneggiati in modo da evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni;
- 9.6. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati confezionati in imballaggi nuovi a tenuta stagna e in contenitori ufficialmente sigillati recanti la dicitura "MATERIE PRIME SOLTANTO PER LA FABBRICAZIONE DI ALIMENTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA" ed il nome e l'indirizzo dello stabilimento UE di destinazione;
- 9.7. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono costituiti solo da:
- (⁽⁴⁾) [- parti di animali macellati idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali]
- (⁽⁴⁾) e/o [- parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria]
- (⁽⁴⁾) e/o [- sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate]
- (⁽⁴⁾) e/o [- prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione⁽⁸⁾, che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d'imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale]
- (⁽⁴⁾) e/o [- pesci o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce]

(4) e/o	[- sottoprodotti ittici freschi provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano]
(4) e/o	[- gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinare provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti]
(4) e/o	[- materie prime per la produzione di alimenti per animali da compagnia derivate da animali trattati con talune sostanze vietate in forza della direttiva 96/22/CE, secondo quanto previsto dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1774/2002];
9.8. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati surgelati nell'impianto d'origine o sono stati conservati conformemente alla normativa comunitaria in una maniera che ne impedisca il deterioramento tra la spedizione e la consegna all'impianto di destinazione;	
9.9. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra, nel caso in cui si tratti di materie prime per la produzione di alimenti per animali da compagnia derivate da animali trattati con talune sostanze vietate in forza della direttiva 96/22/CE, secondo quanto previsto dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1774/2002:	
a)	sono stati contrassegnati nel paese terzo, prima di entrare nel territorio della Comunità, mediante una croce di carbone liquefatto o di carbonio attivato apposta su ciascun lato esterno di ciascun blocco congelato, in modo che la marcatura copra almeno il 70 % della lunghezza diagonale del blocco congelato e sia larga almeno 10 cm;
b)	se si tratta di materie prime non congelate, esse sono state contrassegnate nel paese terzo, prima di entrare nel territorio della Comunità, mediante applicazione di carbone liquefatto o in polvere in modo che il carbone sia chiaramente visibile sul materiale;
c)	ove la partita sia costituita da materie prime trattate nel modo sopra indicato e da altre materie prime non trattate, tutte le materie prime sono state contrassegnate secondo quanto previsto dalle precedenti lettere a) e b).
(4) (9) [10. Requisiti specifici	
(4) (10)	10.1. i sottoprodotti di origine animale che costituiscono la presente partita provengono da animali che sono stati tenuti nel territorio indicato al punto 9.2, nel quale i bovini nazionali sono regolarmente sottoposti a programmi di vaccinazione contro l'afte epizootica ufficialmente controllati;
(4) (11)	10.2. i sottoprodotti di origine animale della presente partita sono costituiti soltanto da frattaglie rifilate di ruminanti domestici, maturate ad una temperatura ambiente di oltre + 2 °C per almeno tre ore o, nel caso di muscoli masseteri di bovini e di carni disossate di animali domestici, per almeno 24 ore].
Timbro ufficiale e firma	
Fatto a	il
(luogo)	(data)
(timbro) (12)	(firma del veterinario ufficiale) (12)
	(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

- (1) Esclusi sangue greggio, latte crudo, pelli, zoccoli, corna, setole di suini e piume (per l'importazione di questi prodotti si vedano i pertinenti certificati specifici).
- (2) Attribuito dall'autorità competente.
- (3) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- (4) Cancellare le voci non pertinenti.
- (5) GUL 273 del 10.10.2002, pag. 1.
- (6) Il nome e il codice ISO del paese esportatore indicati nei seguenti testi:
— parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio (GUL 146 del 14.6.1979, page 151),
allegato della decisione 94/984/CE della Commissione e (GUL 378 del 31.12.1994, pag. 11),
— allegato della decisione 2000/585/CE della Commissione (GUL 251 del 6.10.2000, pag. 1)
Va inoltre inserito il codice ISO di regionalizzazione di cui al presente allegato (se pertinente e per le specie interessate).
- (7) Riguarda solo i paesi in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione verso la Comunità europea di selvaggina delle stesse specie animali destinata al consumo umano.
- (8) Per "rifiuti di cucina e ristorazione" si intende tutti i rifiuti di cibi, incluso l'olio da cucina usato, provenienti da ristoranti, imprese di catering e cucine, compresi quelli delle cucine centralizzate e delle cucine domestiche.
- (9) Garanzie supplementari da fornire quando il materiale di ruminanti domestici proviene dal territorio di un paese o di una parte di un paese sudamericano o sudafricano a partire dal quale possono essere esportate verso la Comunità europea soltanto le carni fresche maturate e disossate di ruminanti domestici per il consumo umano. Nel caso delle frattaglie, sono permesse soltanto le frattaglie rifilate di ruminanti domestici dalle quali siano stati completamente rimossi le ossa, le cartilagini, la trachea, i bronchi principali, i linfonodi, il tessuto connettivo, il grasso aderente ed il muco. Sono inoltre permessi i muscoli masseteri di bovini, incisi conformemente all'allegato I, capitolo VIII, paragrafo 41, lettera a), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio (GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64).
- (10) Soltanto per certi paesi sudamericani.
- (11) Soltanto per certi paesi sudamericani e sudafricani.
- (12) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

- 9.2. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati ottenuti nel territorio di⁽⁴⁾:
- (⁽⁴⁾) [a) da animali rimasti in tale territorio fin dalla nascita o almeno durante gli ultimi tre mesi prima della macellazione]
- (⁽⁴⁾) o [b) da animali selvatici uccisi in tale territorio⁽⁷⁾];
- 9.3. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati ottenuti da animali:
- (⁽⁴⁾) [a) i quali provengono da un'azienda
- i) nella quale non vi sono stati, in quanto pertinenti, né casi/epidemie di peste bovina, malattia vescicolare dei suini, malattia di Newcastle o influenza aviaria durante i 30 giorni precedenti, né casi/epidemie di peste suina classica o africana durante i 40 giorni precedenti, tenendo presente che durante i 30 giorni precedenti non vi devono essere stati casi/epidemie neanche nelle aziende situate in un raggio di 10 km attorno all'azienda interessata; e
- ii) nella quale non vi sono stati casi/epidemie di afta epizootica durante i 60 giorni precedenti, tenendo presente che durante i 30 giorni precedenti non vi devono essere stati casi/epidemie neanche nelle aziende situate in un raggio di 25 km attorno all'azienda interessata; e
- b) i quali:
- i) non sono stati abbattuti per stradicare una epizootia;
- ii) sono rimasti nell'azienda d'origine per almeno quaranta giorni prima dell'invio alla macellazione e sono stati trasportati direttamente al macello senza entrare in contatto con altri animali che non soddisfacessero le stesse condizioni sanitarie;
- iii) nel macello sono stati sottoposti a ispezione sanitaria ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione, senza che venisse rilevata la presenza delle pertinenti malattie di cui sopra; e
- iv) nel macello sono stati trattati, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, conformemente alle norme pertinenti della direttiva 93/119/CE del Consiglio sul benessere degli animali];
- (⁽⁴⁾) o [a) i quali sono stati catturati e uccisi allo stato brado in una zona:
- i) nella quale, in un raggio di 25 km, non vi sono stati, in quanto pertinenti, né casi/epidemie di afta epizootica, peste bovina, malattia di Newcastle o influenza aviaria durante i 30 giorni precedenti, né casi/epidemie di peste suina classica o africana durante i 40 giorni precedenti; e
- ii) la quale dista oltre 20 km dai confini di un altro territorio appartenente ad un paese o ad una parte di un paese non autorizzati ad esportare verso la Comunità europea il materiale di cui si tratta; e
- b) i quali nelle 12 ore successive all'abbattimento sono stati inviati, per esservi sottoposti a refrigerazione, ad un centro di raccolta e, immediatamente dopo, ad uno stabilimento per il trattamento della selvaggina, oppure direttamente ad uno stabilimento per il trattamento della selvaggina];
- 9.4. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati ottenuti in uno stabilimento attorno al quale, in un raggio di 10 km, non vi sono stati casi/epidemie delle pertinenti malattie di cui al punto 9.3 durante i 30 giorni precedenti oppure, in caso di malattia, in uno stabilimento nel quale la preparazione di materie prime da esportare verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo l'eliminazione di tutta la carne e la pulizia e disinfezione totali dello stabilimento sotto il controllo di un veterinario ufficiale;
- 9.5. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati ottenuti e preparati senza che siano entrati in contatto con altro materiale non conforme alle condizioni sopra indicate e sono stati maneggiati in modo da evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni;
- 9.6. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati confezionati in imballaggi nuovi a tenuta stagna e in contenitori ufficialmente sigillati recanti la dicitura "MATERIE PRIME SOLTANTO PER LA FABBRICAZIONE DI ALIMENTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA" ed il nome e l'indirizzo dello stabilimento UE di destinazione;
- 9.7. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono costituiti solo da:
- (⁽⁴⁾) [- parti di animali macellati idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali]
- (⁽⁴⁾) e/o [- parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria]
- (⁽⁴⁾) e/o [- sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate]
- (⁽⁴⁾) e/o [- prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione⁽⁸⁾, che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d'imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale]
- (⁽⁴⁾) e/o [- pesci o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce]

(4) e/o	[- sottoprodotti ittici freschi provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano]
(4) e/o	[- gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinare provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti]
(4) e/o	[- pellicce provenienti da animali che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti]
9.8. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati surgelati nell'impianto d'origine o sono stati conservati conformemente alla normativa comunitaria in una maniera che ne impedisca il deterioramento tra la spedizione e la consegna all'impianto di destinazione.	
(4) (9) [10. Requisiti specifici	
(4) (10)	10.1. i sottoprodotti di origine animale che costituiscono la presente partita provengono da animali che sono stati tenuti nel territorio indicato al punto 9.2, nel quale i bovini nazionali sono regolarmente sottoposti a programmi di vaccinazione contro l'afta epizootica ufficialmente controllati;
(4) (11)	10.2. i sottoprodotti di origine animale della presente partita sono stati ottenuti da frattaglie o da carni disossate].
Timbro ufficiale e firma	
Fatto a	il
(luogo)	(data)
(timbro) (12)	(firma del veterinario ufficiale) (12)
	(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

- (1) Esclusi sangue greggio, latte crudo, pelli, setole di suini e piume (per l'importazione di questi prodotti si vedano i pertinenti certificati specifici).
- (2) Attribuito dall'autorità competente.
- (3) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- (4) Cancellare le voci non pertinenti.
- (5) GUL 273 del 10.10.2002, pag. 1.
- (6) Il nome e il codice ISO del paese esportatore indicati nei seguenti testi:
 — parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio (GUL 146 del 14.6.1979, pag. 151),
 — allegato della decisione 94/984/CE della Commissione (GUL 378 del 31.12.1994, pag. 11), e
 — allegato della decisione 2000/585/CE della Commissione (GUL 251 del 6.10.2000, pag.1)
 Va inoltre inserito il codice ISO di regionalizzazione di cui al presente allegato (se pertinente e per le specie interessate).
- (7) Riguarda solo i paesi in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione verso la Comunità europea di selvaggina delle stesse specie animali destinata al consumo umano.
- (8) Per "rifiuti di cucina e ristorazione" si intende tutti i rifiuti di cibi, incluso l'olio da cucina usato, provenienti da ristoranti, imprese di catering e cucine, compresi quelli delle cucine centralizzate e delle cucine domestiche.
- (9) Garanzie supplementari da fornire quando il materiale di ruminanti domestici proviene dal territorio di un paese o di una parte di un paese sudamericano o sudafricano a partire dal quale possono essere esportate verso la Comunità europea soltanto le carni fresche maturate e disossate di ruminanti domestici per il consumo umano. Nel caso delle frattaglie, sono permesse soltanto le frattaglie rifilate di ruminanti domestici dalle quali siano stati completamente rimossi le ossa, le cartilagini, la trachea, i bronchi principali, i linfonodi, il tessuto connettivo, il grasso aderente ed il muco. Sono inoltre permessi i muscoli masseteri di bovini, incisi conformemente all'allegato I, capitolo VIII, paragrafo 41, lettera a), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio (GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64).
- (10) Soltanto per certi paesi sudamericani.
- (11) Soltanto per certi paesi sudamericani e sudafricani.
- (12) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 9

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di olio di pesce non destinato al consumo umano da utilizzare come materia prima per mangimi o a scopi tecnici

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO VETERINARIO per la spedizione verso la Comunità europea di olio di pesce non destinato al consumo umano da utilizzare come materia prima per mangimi o a scopi tecnici Numero di riferimento (1) ORIGINALE
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	3. Origine dell'olio di pesce 3.1. Paese: 3.2. Codice del territorio:
5. Destinazione prevista dell'olio di pesce 5.1. Stato membro dell'UE: 5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):	4. Autorità competente 4.1. Ministero competente: 4.2. Servizio che rilascia il certificato:
7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (2) 7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (3) 7.2. Numero del sigillo (se pertinente): 7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:	6. Luogo di carico per l'esportazione 7.4. Tipo di imballaggio: 7.5. Numero di imballaggi: 7.6. Peso netto: 7.7. Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:
8. Identificazione dell'olio di pesce 8.1. Descrizione dell'olio di pesce: 8.2. Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento di trattamento/di trasformazione (3):	
9. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (4) e certifica che l'olio di pesce di cui sopra: 9.1. soddisfa le condizioni sanitarie di seguito indicate; 9.2. è costituito esclusivamente da olio di pesce non destinato al consumo umano; 9.3. è stato preparato e immagazzinato in un impianto in cui si trasforma esclusivamente pesce e che sia riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 17 e, se del caso, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002;	

9.4. è stato preparato esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:

- (²) [- prodotti alimentari di origine ittica, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione (³), che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d'imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale]
- (²) e/o [- pesci o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce]
- (²) e/o [- sottoprodotti ittici freschi provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano];

9.5. risponde ai seguenti requisiti:

- a) è stato sottoposto, conformemente all'allegato VII, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 1774/2002, ad un procedimento di trasformazione diretto a distruggere gli agenti patogeni;
- b) non è stato in contatto con altri tipi di olio, compresi i grassi fusi, derivati da altre specie animali; e
- (²) [c] è imballato in contenitori nuovi o puliti che sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitarne la contaminazione]
- (²) o [c] se si prevede di trasportare l'olio alla rinfusa, il prodotto deve essere trasportato, dall'impianto di produzione direttamente sulla nave, in cisterne a terra o ad impianti, usando tubi, pompe, cisterne e qualsiasi altro contenitore o camion cisterna per merci sfuse di cui sia stata verificata la pulizia prima dell'uso]

e recanti un'etichetta con l'indicazione "NON PER CONSUMO UMANO".

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il
(luogo) (data)

(timbro) (⁴)

(firma del veterinario ufficiale) (⁵)

(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

(¹) Attribuito dall'autorità competente.

(²) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

(³) Cancellare le voci non pertinenti.

(⁴) G.U.L. 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(⁵) Per "rifiuti di cucina e ristorazione" si intende tutti i rifiuti di cibi, incluso l'olio da cucina usato, provenienti da ristoranti, imprese di catering e cucine, compresi quelli delle cucine centralizzate e delle cucine domestiche.

(⁶) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 10 (A)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di grassi fusi non destinati al consumo umano da utilizzare come materie prime per mangimi o a scopi tecnici

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO VETERINARIO per la spedizione verso la Comunità europea di grassi fusi non destinati al consumo umano da utilizzare come materie prime per mangimi o a scopi tecnici Numero di riferimento ⁽¹⁾ ORIGINALE
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	3. Origine del grasso fuso 3.1. Paese: 3.2. Codice del territorio: 4. Autorità competente 4.1. Ministero competente: 4.2. Servizio che rilascia il certificato:
5. Destinazione prevista del grasso fuso 5.1. Stato membro dell'UE: 5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):	6. Luogo di carico per l'esportazione
7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita ⁽²⁾ 7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) ⁽³⁾ 7.2. Numero del sigillo (se pertinente): 7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:	7.4. Tipo di imballaggio: 7.5. Numero di imballaggi: 7.6. Peso netto: 7.7. Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:
8. Identificazione del grasso fuso 8.1. Descrizione del grasso fuso: 8.2. Grasso fuso di: (specie animale) 8.3. Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento di trattamento/di trasformazione ⁽³⁾ :	
9. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽⁴⁾ e certifica quanto segue: 9.1. i grassi fusi di cui sopra soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate; 9.2. i grassi fusi di cui sopra non sono destinati al consumo umano;	

9.3. i grassi fusi di cui sopra sono stati preparati e immagazzinati in un impianto di trasformazione riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 17 e, se del caso, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002 oppure conformemente all'allegato C, capitolo II, della direttiva 77/99/CEE del Consiglio (3) o all'allegato 1, capitolo IX, della direttiva 92/118/CEE del Consiglio (9), per distruggere gli agenti patogeni;

9.4. i grassi fusi di cui sopra sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:

- (3) [- parti di animali macellati idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali]
- (3) e/o [- parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria]
- (3) e/o [- pelli, zoccoli, corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria]
- (3) e/o [- sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria]
- (3) e/o [- sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate]
- (3) e/o [- prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione (7), che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d'imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale]
- (3) e/o [- latte proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale prodotto]
- (3) e/o [- pesci o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce]
- (3) e/o [- sottoprodotti ittici provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano]
- (3) e/o [- gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinare provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti];

9.5. se si tratta di grassi fusi ottenuti da ruminanti, essi sono stati purificati in modo tale che il tenore massimo di impurità insolubili residue totali non superi lo 0,15 % in peso;

9.6. i grassi fusi di cui sopra:

- a) sono stati trasformati in conformità dell'allegato VII, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 1774/2002 oppure trattati conformemente alle direttive 77/99/CEE e 92/118/CEE per distruggere gli agenti patogeni;
- (3) [b] sono imballati in contenitori nuovi o puliti che sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitarne la contaminazione]
- (3) o [b] se si prevede di trasportare i grassi alla rinfusa, il prodotto deve essere trasportato, dall'impianto di produzione direttamente sulla nave, in cisterne a terra o ad impianti, usando tubi, pompe, cisterne e qualsiasi altro contenitore o camion cisterna per merci sfuse di cui sia stata verificata la pulizia prima dell'uso,]

e recanti un'etichetta con l'indicazione "NON PER CONSUMO UMANO".

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il
(luogo) (data)

(timbro) (8)

(firma del veterinario ufficiale) (9)

(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

- (¹) Attribuito dall'autorità competente.
- (²) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- (³) Cancellare le voci non pertinenti.
- (⁴) G.U.L. 273 del 10.10.2002, pag. 1.
- (⁵) G.U.L. 26 del 31.1.1977, pag. 85.
- (⁶) G.U.L. 62 del 15.3.1993, pag. 49.
- (⁷) Per "rifiuti di cucina e ristorazione" si intende tutti i rifiuti di cibi, incluso l'olio da cucina usato, provenienti da ristoranti, imprese di catering e cucine, compresi quelli delle cucine centralizzate e delle cucine domestiche.
- (⁸) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 10 (B)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di grassi fusi non destinati al consumo umano da utilizzare a scopi tecnici

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO VETERINARIO per la spedizione verso la Comunità europea di grassi fusi non destinati al consumo umano da utilizzare a scopi tecnici Numero di riferimento (1) ORIGINALE
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	
5. Destinazione prevista del grasso fuso 5.1. Stato membro dell'UE: 5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):	3. Origine del grasso fuso 3.1. Paese: 3.2. Codice del territorio: 4. Autorità competente 4.1. Ministero competente: 4.2. Servizio che rilascia il certificato:
7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (2) 7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (3) 7.2. Numero del sigillo (se pertinente): 7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:	6. Luogo di carico per l'esportazione 7.4. Tipo di imballaggio: 7.5. Numero di imballaggi: 7.6. Peso netto: 7.7. Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:
8. Identificazione del grasso fuso 8.1. Descrizione del grasso fuso: 8.2. Grasso fuso di: (specie animale) 8.3. Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento di trattamento/di trasformazione (3):	
9. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (4) e certifica quanto segue: 9.1. i grassi fusi di cui sopra soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate; 9.2. i grassi fusi di cui sopra non sono destinati al consumo umano o animale;	

9.3. i grassi fusi di cui sopra sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 13 c, se del caso, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002 per distruggere gli agenti patogeni;

9.4. i grassi fusi di cui sopra sono stati preparati con i seguenti sottoprodotti di origine animale:

(?) [materiali di categoria 2 ⁽⁵⁾]

(?) o [miscela di materiali di categoria 2 e di materiali di categoria 3 ⁽⁶⁾];

9.5. se si tratta di grassi fusi ottenuti da ruminanti, essi sono stati purificati in modo tale che il tenore massimo di impurità insolubili residue totali non superi lo 0,15 % in peso;

9.6. i grassi fusi di cui sopra:

a) sono stati sottoposti, conformemente all'allegato VII, capitolo XII, del regolamento (CE) n. 1774/2002, ad un procedimento di trasformazione diretto a distruggere gli agenti patogeni; e

(?) [b) sono imballati in contenitori nuovi o puliti che sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitarne la contaminazione]

(?) o [b) se si prevede di trasportare i grassi alla rinfusa, il prodotto deve essere trasportato, dall'impianto di produzione direttamente sulla nave, in cisterne a terra o ad impianti, usando tubi, pompe, cisterne e qualsiasi altro contenitore o camion cisterna per merci sfuse di cui sia stata verificata la pulizia prima dell'uso]

e recanti un'etichetta con l'indicazione "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO O ANIMALE".

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il
(luogo) (data)

(timbro) (?) (firma del veterinario ufficiale) (?)
.....
(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

- (¹) Attribuito dall'autorità competente.
- (²) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- (³) Cancellare le voci non pertinenti.
- (⁴) G.U. L. 273 del 10.10.2002, pag. 1.
- (⁵) Elenco dei materiali di categoria 2:
- a) tutti i materiali di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue dei macelli diversi da quelli cui si applica l'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), ovvero degli impianti di trasformazione di categoria 2, ivi compresi mondiglia, rifiuti da dissabbiamento, miscele di grassi e oli, fanghi e materiali provenienti dagli scarichi dei suddetti locali;
 - b) prodotti di origine animale contenenti residui di farmaci veterinari e di contaminanti elencati nel gruppo B, punti 1 e 2, dell'allegato I della direttiva 96/23/CE del Consiglio (G.U. L. 125 del 23.5.1996, pag. 10), se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa comunitaria;
 - c) i prodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 1 che sono importati da paesi terzi e che, in esito alle ispezioni previste dalla normativa comunitaria, risultano non conformi ai requisiti veterinari prescritti per l'importazione nella Comunità, a meno che siano rispediti o la loro importazione sia subordinata a restrizioni previste dalla normativa comunitaria;
 - d) gli animali e le parti di animali, diversi da quelli di cui all'articolo 4, non macellati a fini di consumo umano, ivi compresi gli animali abbattuti per sradicare una epizootia;
 - e) le miscele di materiali di categoria 2 con materiali di categoria 3, ivi compresi i materiali destinati alla trasformazione in un impianto di trasformazione di categoria 2; e
 - f) i sottoprodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 1 o 3.
- (⁶) Elenco dei materiali di categoria 3:
- a) parti di animali macellati idonee al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;
 - b) parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;
 - c) pelli, zoccoli, corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;
 - d) sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;
 - e) sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate;
 - f) prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione, che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d'imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale;
 - g) latte proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale prodotto;
 - h) pesce o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;
 - i) sottoprodotti ittici provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;
 - j) gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinatesi provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti.
- (⁷) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 11

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di gelatina e collagene non destinati al consumo umano da utilizzare come materie prime per mangimi o a scopi tecnici

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliere.

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO VETERINARIO per la spedizione verso la Comunità europea di gelatina e collagene non destinati al consumo umano da utilizzare come materie prime per mangimi o a scopi tecnici Numero di riferimento (1) ORIGINALE
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	3. Origine della gelatina/del collagene (2) 3.1. Paese: 3.2. Codice del territorio:
5. Destinazione prevista della gelatina/del collagene (2) 5.1. Stato membro dell'UE: 5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):	4. Autorità competente 4.1. Ministero competente: 4.2. Servizio che rilascia il certificato:
7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (2) 7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (2) 7.2. Numero del sigillo (se pertinente): 7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:	6. Luogo di carico per l'esportazione 7.4. Tipo di imballaggio: 7.5. Numero di imballaggi: 7.6. Peso netto: 7.7. Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:
8. Identificazione della gelatina/del collagene (2) 8.1. Descrizione della gelatina/del collagene (2): 8.2. Gelatina/collagene (2) di: (specie animale) 8.3. Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento di trattamento/di trasformazione (2):	
9. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (4) e certifica quanto segue: 9.1. la gelatina/il collagene (2) di cui sopra soddisfa le condizioni sanitarie di seguito indicate; 9.2. la gelatina/il collagene (2) di cui sopra non sono destinati al consumo umano;	

CAPITOLO 12

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di proteine idrolizzate, fosfato bicalcico e fosfato tricalcico non destinati al consumo umano da utilizzare come materie prime per mangimi o a scopi tecnici

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO VETERINARIO per la spedizione verso la Comunità europea di proteine idrolizzate, fosfato bicalcico e fosfato tricalcico non destinati al consumo umano da utilizzare come materie prime per mangimi o a scopi tecnici Numero di riferimento ⁽¹⁾ ORIGINALE
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	
5. Destinazione prevista delle proteine idrolizzate/del fosfato bicalcico/del fosfato tricalcico ⁽²⁾ 5.1. Stato membro dell'UE: 5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):	3. Origine delle proteine idrolizzate/del fosfato bicalcico/del fosfato tricalcico ⁽²⁾ 3.1. Paese: 3.2. Codice del territorio: 4. Autorità competente 4.1. Ministero competente: 4.2. Servizio che rilascia il certificato:
7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita ⁽³⁾ 7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) ⁽²⁾ 7.2. Numero del sigillo (se pertinente): 7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:	6. Luogo di carico per l'esportazione 7.4. Tipo di imballaggio: 7.5. Numero di imballaggi: 7.6. Peso netto: 7.7. Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:
8. Identificazione delle proteine idrolizzate/del fosfato bicalcico/del fosfato tricalcico ⁽²⁾ 8.1. Descrizione delle proteine idrolizzate/del fosfato bicalcico/del fosfato tricalcico ⁽²⁾ : 8.2. Proteine idrolizzate/fosfato bicalcico/fosfato tricalcico ⁽²⁾ di: (specie animale) 8.3. Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento di trattamento/di trasformazione ⁽²⁾ :	
9. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽⁴⁾ e certifica quanto segue:	

- 9.1. le proteine idrolizzate/il fosfato bicalcico/il fosfato tricalcico (?) di cui sopra soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;
- 9.2. le proteine idrolizzate/il fosfato bicalcico/il fosfato tricalcico (?) di cui sopra non sono destinati al consumo umano;
- 9.3. le proteine idrolizzate/il fosfato bicalcico/il fosfato tricalcico (?) di cui sopra sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 17 e, se del caso, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002 per distruggere gli agenti patogeni;
- 9.4. le proteine idrolizzate/il fosfato bicalcico/il fosfato tricalcico (?) di cui soprasono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:
- (?) [- parti di animali macellati idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali]
 - (?) e/o [- parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria]
 - (?) e/o [- pelli, zoccoli, corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria]
 - (?) e/o [- sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria]
 - (?) e/o [- sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano]
 - (?) e/o [- prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione (?), che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d'imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale]
 - (?) e/o [- latte crudo proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale prodotto]
 - (?) e/o [- pesci o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce]
 - (?) e/o [- sottoprodotti ittici freschi provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano]
 - (?) e/o [- gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinare provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti];
- 9.5. le proteine idrolizzate/il fosfato bicalcico/il fosfato tricalcico (?) di cui sopra:
- a) sono stati confezionati ed imballati in imballaggi recanti la dicitura "NON PER CONSUMO UMANO" e sono stati conservati e trasportati in condizioni igieniche soddisfacenti. In particolare, il confezionamento e l'imballaggio hanno avuto luogo in appositi locali e sono stati utilizzati soltanto conservanti consentiti dalla normativa comunitaria; inoltre:
 - (?) [b] se si tratta di proteine idrolizzate, esse sono state prodotte mediante un processo che comprende misure atte a minimizzare i rischi di contaminazione delle materie prime di categoria 3. Se si tratta di proteine idrolizzate interamente o parzialmente derivate da pelli di ruminanti, tali proteine sono state prodotte in un impianto di trasformazione adibito alla sola produzione di proteine idrolizzate, utilizzando un processo che comprenda la preparazione delle materie prime di categoria 3 mediante salatura in salamoia, calcinazione e lavaggio intensivo seguita:
 - i) dall'esposizione dei materiali a un pH superiore a 11 per più di 3 ore ad una temperatura superiore a 80 °C e successivamente da un trattamento termico ad una temperatura di oltre 140 °C per 30 minuti a una pressione maggiore di 3,6 bar; e
 - ii) dall'esposizione dei materiali a un pH compreso tra 1 e 2, poi a un pH superiore a 11, seguita da un trattamento termico a 140 °C per 30 minuti a una pressione di 3 bar];
 - (?) o [b] se si tratta di fosfato bicalcico, esso è stato prodotto mediante un processo che:
 - i) è atto a garantire che tutto il materiale osseo di categoria 3 sia finemente tritato, sgrassato con acqua calda e trattato con acido cloridrico diluito (a una concentrazione minima del 4 % e a un pH inferiore a 1,5) per un periodo di almeno due giorni; e
 - ii) comporta poi un trattamento con calce della soluzione fosforica ottenuta che porta alla formazione di un precipitato di fosfato bicalcico con pH compreso tra 4 e 7; e
 - iii) prevede infine che tale precipitato sia essiccato per 15 minuti con aria avente una temperatura d'ingresso compresa tra 270 e 325 °C e una temperatura di uscita compresa fra 60 e 65 °C]

<p>(?) o</p> <p>[b] se si tratta di fosfato tricalcico, esso è stato prodotto mediante un processo atto a garantire:</p> <p>i) che tutto il materiale osseo di categoria 3 sia finemente triturato e sgrassato con un getto contrario di acqua calda (frammenti ossei di dimensioni inferiori a 14 mm);</p> <p>ii) che i frammenti vengano sottoposti a cottura continua a vapore a 145 °C per 30 minuti a 4 bar;</p> <p>iii) che il brodo di proteine venga separato dall'idrossiapatite (fosfato tricalcico) tramite centrifugazione; e</p> <p>iv) che il fosfato tricalcico venga granulato dopo essere stato essiccato in un letto fluido con aria a 200 °C].</p>	<p>Timbro ufficiale e firma</p> <p>Fatto a il</p> <p style="text-align: center;">(luogo) (data)</p> <p style="text-align: center;">(timbro) ⁽⁶⁾ (firma del veterinario ufficiale) ⁽⁶⁾</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)</p>
--	---

Note

- (1) Attribuito dall'autorità competente.
- (2) Cancellare le voci non pertinenti.
- (3) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- (4) G.U. L. 273 del 10.10.2002, pag. 1.
- (5) Per "rifiuti di cucina e ristorazione" si intende tutti i rifiuti di cibi, incluso l'olio da cucina usato, provenienti da ristoranti, imprese di catering e cucine, compresi quelli delle cucine centralizzate e delle cucine domestiche.
- (6) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 13

CAPITOLO 13

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di prodotti apicoli

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliere.

<p>1. Speditore (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p align="center">CERTIFICATO VETERINARIO per la spedizione verso la Comunità europea di prodotti apicoli</p> <p>Numero di riferimento ⁽¹⁾ ORIGINALE</p>
<p>2. Destinatario (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>3. Origine dei prodotti apicoli</p> <p>3.1. Paese:</p> <p>3.2. Codice del territorio:</p>
<p>5. Destinazione dei prodotti apicoli</p> <p>5.1. Stato membro dell'UE:</p> <p>5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>4. Autorità competente</p> <p>4.1. Ministero competente:</p> <p>4.2. Servizio che rilascia il certificato:</p>
<p>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita ⁽²⁾</p> <p>7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) ⁽³⁾</p> <p>7.2. Numero del sigillo (se pertinente):</p> <p>7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>6. Luogo di carico per l'esportazione</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>7.4. Tipo di imballaggio:</p> <p>7.5. Numero di imballaggi:</p> <p>7.6. Peso netto:</p> <p>7.7. Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>8. Identificazione dei prodotti apicoli</p> <p>8.1. Descrizione dei prodotti apicoli:</p> <p>.....</p> <p>8.2. Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento di produzione:</p> <p>.....</p>	
<p>9. Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽⁴⁾ e certifica che i prodotti apicoli di cui sopra:</p> <p>9.1. soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate:</p> <p>9.2.</p> <p>(3) [sono nuovi, non sono mai stati usati prima e non sono entrati in contatto con api o con prodotti apicoli usati]</p>	

<p>(3) o [sono stati sottoposti a una temperatura di - 12 °C o inferiore per almeno 24 ore]</p> <p>(2) o [se si tratta di cera, essa è stata raffinata o trasformata];</p> <p>9.3. provengono da una zona non soggetta a restrizioni connesse con:</p> <p>a) peste americana (<i>Paenibacillus larvae larvae</i>);</p> <p>b) acariasi (<i>Acarapis woodi Rennie</i>);</p> <p>c) <i>Aethina tumida</i>; e</p> <p>d) <i>Tropilaelaps spp.</i></p> <p>e nella quale le suddette malattie sono ufficialmente notificate.</p>
<p>Timbro ufficiale e firma</p> <p>Fatto a il</p> <p style="text-align: center;">(luogo) (data)</p> <p style="text-align: center;">(timbro) (4) (firma del veterinario ufficiale) (5)</p> <p style="text-align: center;">(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)</p>

Note

- (1) Attribuito dall'autorità competente.
- (2) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- (3) Cancellare le voci non pertinenti.
- (4) G.U. L. 273 del 10.10.2002, pag. 1.
- (5) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 14 (A)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di derivati lipidici non destinati al consumo umano da utilizzare a scopi tecnici

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO VETERINARIO per la spedizione verso la Comunità europea di derivati lipidici non destinati al consumo umano da utilizzare a scopi tecnici Numero di riferimento ⁽¹⁾ ORIGINALE
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	
5. Destinazione prevista dei derivati lipidici 5.1. Stato membro dell'UE: 5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):	3. Origine dei derivati lipidici 3.1. Paese: 3.2. Codice del territorio: 4. Autorità competente 4.1. Ministero competente: 4.2. Servizio che rilascia il certificato:
7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita ⁽²⁾ 7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) ⁽³⁾ 7.2. Numero del sigillo (se pertinente): 7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:	6. Luogo di carico per l'esportazione 7.4. Tipo di imballaggio: 7.5. Numero di imballaggi: 7.6. Peso netto: 7.7. Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:
8. Identificazione dei derivati lipidici 8.1. Descrizione dei derivati lipidici: 8.2. Derivati lipidici di: (specie animale) 8.3. Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento di trattamento/di trasformazione ⁽³⁾ :	
9. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽⁴⁾ e certifica quanto segue: 9.1. I derivati lipidici di cui sopra soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate; 9.2. I derivati lipidici di cui sopra non sono destinati al consumo umano o animale;	

- 9.3. i derivati lipidici di cui sopra sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 14 c, se del caso, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002 per distruggere gli agenti patogeni;
- 9.4. i derivati lipidici di cui sopra sono stati preparati a partire da grassi fusi prodotti esclusivamente con materiali di categoria 2 e/o 3 (?);
- 9.5. ove si tratti di derivati lipidici prodotti a partire da materiali di categoria 2, tali derivati lipidici:
- a) sono stati prodotti utilizzando i seguenti metodi:
 - (?) [transesterificazione o idrolisi ad almeno 200 °C e ad una pressione corrispondente adeguata per 20 minuti (glicerolo, acidi grassi ed esteri)]
 - (?) o [saponificazione con NaOH 12M (glicerolo e sapone)
 - (?) [con processo discontinuo a 95 °C per 3 ore]
 - (?) o [con processo continuo a 140 °C e a 2 bar (2000 hPa) per 8 minuti]]
 - b) sono imballati in contenitori nuovi o puliti che sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitarne la contaminazione e che recano un'etichetta con l'indicazione "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO O ANIMALE".

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il
(luogo) (data)

(timbro) (6)

(firma del veterinario ufficiale) (6)

(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

- (1) Attribuito dall'autorità competente.
- (2) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- (3) Cancellare le voci non pertinenti.
- (4) G.U. 273 del 10.10.2002, pag. 1.
- (5) Elenco dei materiali di categoria 2:
- a) tutti i materiali di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue dei macelli diversi da quelli cui si applica l'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), ovvero degli impianti di trasformazione di categoria 2, ivi compresi mondiglia, rifiuti da dissabbiamento, miscele di grassi e oli, fanghi e materiali provenienti dagli scarichi dei suddetti locali;
 - b) prodotti di origine animale contenenti residui di farmaci veterinari e di contaminanti elencati nel gruppo B, punti 1) e 2), dell'allegato I della direttiva 96/23/CE, se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa comunitaria;
 - c) i prodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 1 che sono importati da paesi terzi e che dalle ispezioni previste dalla normativa comunitaria non risultano conformi ai requisiti veterinari prescritti per l'importazione nella Comunità, a meno che siano rispettati o la loro importazione sia subordinata a restrizioni previste dalla normativa comunitaria;
 - d) gli animali e le parti di animali, diversi da quelli di cui all'articolo 4, non macellati a fini di consumo umano, ivi compresi gli animali abbattuti per sradicare una epizootia;
 - e) le miscele di materiali di categoria 2 con materiali di categoria 3, ivi compresi i materiali destinati alla trasformazione in un impianto di trasformazione di categoria 2;
 - f) i sottoprodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 1 o 3.
- (6) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

Certificato sanitario

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliere.

<p>1. Speditore (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p align="center">CERTIFICATO VETERINARIO per la spedizione verso la Comunità europea di derivati lipidici non destinati al consumo umano da utilizzare come mangimi o a scopi tecnici</p> <p>Numero di riferimento (1) ORIGINALE</p>
<p>2. Destinatario (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>5. Destinazione prevista dei derivati lipidici</p> <p>5.1. Stato membro dell'UE:</p> <p>5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>4. Autorità competente</p> <p>4.1. Ministero competente:</p> <p>4.2. Servizio che rilascia il certificato:</p> <p>.....</p>
<p>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (2)</p> <p>7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (3)</p> <p>7.2. Numero del sigillo (se pertinente):</p> <p>7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>6. Luogo di carico per l'esportazione</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>7.4. Tipo di imballaggio:</p> <p>.....</p> <p>7.5. Numero di imballaggi:</p> <p>7.6. Peso netto:</p> <p>7.7. Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>8. Identificazione dei derivati lipidici</p> <p>8.1. Descrizione dei derivati lipidici:</p> <p>8.2. Derivati lipidici di: (specie animale)</p> <p>8.3. Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento di trattamento/di trasformazione (3):</p> <p>.....</p>	
<p>9. Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (4) e certifica quanto segue:</p> <p>9.1. i derivati lipidici di cui sopra soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;</p> <p>9.2. i derivati lipidici di cui sopra non sono destinati al consumo umano;</p>	

- 9.3. i prodotti a base di uova di cui sopra sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 17 e, se del caso, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002 oppure conformemente alla direttiva 89/437/CEE del Consiglio⁽⁵⁾, per distruggere gli agenti patogeni;
- 9.4. i prodotti a base di uova di cui sopra sono stati preparati (derivati) esclusivamente a partire da:
— uova provenienti da animali che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale prodotto;
- 9.5. i prodotti a base di uova di cui sopra sono stati:
(?) [sottoposti al metodo di trasformazione⁽⁶⁾ di cui all'allegato V, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002]
(?) o [sottoposti ad un metodo e a parametri che garantiscono la conformità del prodotto alle norme microbiologiche fissate nell'allegato VII, capitolo I, punto 10, del regolamento (CE) n. 1774/2002]
(?) o [trattati conformemente al capitolo V dell'allegato della direttiva 89/437/CE del Consiglio];
- 9.6. i prodotti a base di uova di cui sopra sono stati sottoposti, immediatamente prima della spedizione, ad un esame per campionatura aleatoria in esito al quale l'autorità competente li ha dichiarati conformi alle seguenti condizioni⁽⁷⁾:
Salmonella: assenza in 25 g: $n = 5, c = 0, m = 0, M = 0$,
Enterobacteriaceae: $n = 5, c = 2, m = 10, M = 300$ in 1 g;
- 9.7. i prodotti a base di uova di cui sopra sono conformi alle norme comunitarie relative ai residui di sostanze nocive o di sostanze che potrebbero alterare le caratteristiche organolettiche del prodotto o rendere pericoloso o nocivo alla salute degli animali l'uso del prodotto come mangime;
- 9.8. allo stadio di prodotto finale, i prodotti a base di uova di cui sopra:
(?) [sono stati imballati in sacchi nuovi o sterilizzati]
(?) o [sono stati trasportati alla rinfusa in contenitori o in altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e sterilizzati con un disinfettante approvato dall'autorità competente prima dell'uso,]
recanti un'etichetta con l'indicazione "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO";
- 9.9. allo stadio di prodotto finale, i prodotti a base di uova di cui sopra sono stati immagazzinati in depositi chiusi;
- 9.10. i prodotti a base di uova di cui sopra sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni dopo la trasformazione.

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il
(luogo) (data)

(timbro)⁽⁸⁾(firma del veterinario ufficiale)⁽⁸⁾

(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note⁽¹⁾ Attribuito dall'autorità competente.⁽²⁾ Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).⁽³⁾ Cancellare le voci non pertinenti.⁽⁴⁾ G.U.L. 273 del 10.10.2002, pag. 1.⁽⁵⁾ G.U.L. 212 del 22.7.1989, pag. 89.⁽⁶⁾ Indicare, a seconda del caso, uno dei metodi da 1 a 5 o il metodo 7.⁽⁷⁾ In cui: n = numero di campioni da esaminare; m = valore di soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m ; M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M ; c = numero di campioni il cui contenuto batterico può essere compreso fra m e M ; il campione è ancora considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o inferiore a m .⁽⁸⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 16

Dichiarazione modello

Dichiarazione dell'importatore per la spedizione verso la Comunità europea di ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), di corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) o di zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) da non utilizzare come materie prime per mangimi, fertilizzanti organici o ammendanti

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Il sottoscritto dichiara che i seguenti prodotti ⁽¹⁾:

- a) ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa);
- b) corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna);
- c) zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli)

sono destinati ad essere importati nella Comunità dal sottoscritto, non verranno mai usati come prodotti alimentari, materie prime per mangimi, fertilizzanti organici o ammendanti e saranno trasportati direttamente al seguente stabilimento di trasformazione:

Nome: Indirizzo:

Importatore

Nome: Indirizzo:

Fatto a il
(luogo) (data)

Firma

Numero di riferimento come indicato sul certificato di cui all'allegato B della decisione 93/13/CEE della Commissione:

Timbro ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di entrata nella CE ⁽²⁾

Firma
(firma del veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero) ⁽²⁾

Nome:
(cognome e nome in stampatello)

⁽¹⁾ Cancellare le voci non pertinenti.

⁽²⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.»

5) L'allegato XI è sostituito dal seguente:

«Allegato XI

Elenchi dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

L'inclusione di un paese in uno degli elenchi seguenti è una condizione necessaria ma non sufficiente ai fini dell'importazione da tale paese dei prodotti interessati. Le importazioni devono altresì soddisfare le pertinenti condizioni sanitarie e di polizia sanitaria.

Parte I

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di latte e prodotti a base di latte (certificati sanitari di cui ai capitoli 2 lettera A, 2 lettera B e 2 lettera C)

I paesi terzi riportati nelle colonne B o C dell'allegato della decisione 95/340/CE della Commissione ⁽¹⁾.

Parte II

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di proteine animali trasformate (esclusa la farina di pesce) (certificato sanitario di cui al capitolo 1)

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio ⁽²⁾.

Parte III

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di farina di pesce e olio di pesce (certificati sanitari di cui ai capitoli 1 e 9)

I paesi terzi elencati nell'allegato della decisione 97/296/CE della Commissione ⁽³⁾.

Parte IV

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di grassi fusi (escluso l'olio di pesce) (certificati sanitari di cui ai capitoli 10, lettera A e 10 lettera B)

I paesi terzi elencati nella parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio.

Parte V

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti sanguigni da utilizzare come materie prime per mangimi (certificato sanitario di cui al capitolo 4, lettera B)

A. Prodotti sanguigni ottenuti da ungulati

I paesi terzi o le parti di paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, dai quali è autorizzata l'importazione di tutte le categorie di carni fresche delle specie corrispondenti.

B. Prodotti sanguigni ottenuti da altre specie

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE.

⁽¹⁾ GU L 200 del 24.8.1995, pag. 38.

⁽²⁾ GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 196 del 24.7.1997, pag. 82.

Parte VI

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di materie prime, compresi i prodotti sanguigni (non provenienti da equidi) destinati a uso tecnico e farmaceutico (certificati sanitari di cui ai capitoli 4, lettera C e 8 lettera B)**A. Prodotti sanguigni****1) Prodotti sanguigni ottenuti da ungulati**

I paesi terzi o le parti di paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, dai quali è autorizzata l'importazione di tutte le categorie di carni fresche delle specie corrispondenti.

2) Prodotti sanguigni ottenuti da altre specie

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE.

B. Materie prime (diverse dai prodotti sanguigni) destinate a uso farmaceutico

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, nell'allegato della decisione 94/85/CEE della Commissione ⁽¹⁾ o nell'allegato I della decisione 2000/585/CE della Commissione ⁽²⁾ nonché i seguenti paesi:

- (JP) Giappone,
- (PH) Filippine,
- (TW) Taiwan."

C. Materie prime destinate a uso tecnico, escluso quello farmaceutico

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE dai quali è autorizzata l'importazione di tale categoria di carni fresche delle specie corrispondenti, nell'allegato della decisione 94/85/CEE o nell'allegato della decisione 2000/585/CE.

Parte VII — LETTERA A

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti trasformati per animali da compagnia (certificati sanitari di cui ai capitoli 3, lettera B e 8, lettera A)**A. Sottoprodotti di origine animale ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini ed equini allevati o selvatici**

I paesi terzi e le parti di paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di tale categoria di carni fresche delle specie corrispondenti, nonché, per quanto riguarda i sottoprodotti specificati, i seguenti paesi:

- sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini provenienti da Bulgaria (BG), Lettonia (LV), Romania (RO) [e Slovenia (SI)],
- carni maturate e disossate (compreso il diaframma) e/o frattaglie rifilate maturate di bovini, caprini, ovini o selvaggina (anche allevata) provenienti da paesi dell'America del sud e dell'Africa del sud, o da parti di tali paesi, in cui sono autorizzate le carni maturate e disossate delle specie corrispondenti.

B. Materie prime ottenute da volatili da cortile e da ratiti

I paesi terzi o le parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame elencati nell'allegato I della decisione 94/984/CE della Commissione ⁽³⁾ e/o nell'allegato I della decisione 2000/609/CE della Commissione ⁽⁴⁾.

C. Materie prime ottenute da pesci

I paesi terzi elencati nell'allegato della decisione 97/296/CE.

⁽¹⁾ GU L 44 del 17.2.1994, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 251 del 6.10.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 378 del 31.12.1994, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 258 del 12.10.2000, pag. 49.

D. Materie prime ottenute da altre specie, comprese quelle ottenute da selvaggina di penna, altri mammiferi terrestri selvatici e leparopidae

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE o nell'allegato I della decisione 2000/585/CE, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie.

Parte VII — LETTERA B

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione verso la Comunità europea di alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di sottoprodotti di origine animale con cui nutrire animali da pelliccia allevati (certificato sanitario di cui al capitolo 3, lettera D)

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, nell'allegato I della decisione 94/984/CE o nell'allegato I della decisione 2000/609/CE, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate soltanto carni non dissossate.

Nel caso di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato della decisione 97/296/CE.

Parte VII — LETTERA C

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione verso la Comunità europea di interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia (certificato sanitario di cui al capitolo 3, lettera E)

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, nell'allegato I della decisione 94/984/CE o nell'allegato I della decisione 2000/609/CE, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate soltanto carni non dissossate.

Nel caso di interiora aromatizzanti ottenute da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato della decisione 97/296/CE.

Parte VIII

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di setole di suini (certificato sanitario di cui ai capitoli 7, lettera A e 7, lettera B)

A. Se si tratta di setole di suini non trattate, i paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, purché, durante gli ultimi 12 mesi, siano stati esenti da peste suina africana.

B. Se si tratta di setole di suini trattate, i paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, anche se, durante gli ultimi 12 mesi, non sono stati esenti da peste suina africana.

PARTE IX

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di stallatico per trattamento del suolo

A. Prodotti trasformati a base di stallatico

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE.

B. Stallatico trasformato proveniente da equidi

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE per gli equidi vivi.

C. Stallatico non trasformato proveniente da volatili da cortile

I paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 94/984/CE.

PARTE X

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare (certificati sanitari di cui ai capitoli 3, lettera A, 3, lettera B e 3, lettera C)

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE e i seguenti paesi:

“(LK) Sri Lanka ⁽¹⁾,
(JP) Giappone ⁽²⁾,
(TW) Taiwan ⁽³⁾.”

PARTE XI

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di gelatina, proteine idrolizzate, collagene, fosfato bicalcico e fosfato tricalcico (certificati sanitari di cui ai capitoli 11 e 12)

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE e i seguenti paesi:

“(KR) Repubblica di Corea ⁽³⁾,
(MY) Malaysia ⁽³⁾,
(PK) Pakistan ⁽³⁾,
(TW) Taiwan ⁽³⁾.”

PARTE XII

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti apicoli (certificato sanitario di cui al capitolo 13)

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE.

PARTE XIII

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di siero di equidi (certificato sanitario di cui al capitolo 4, lettera A)

I paesi terzi o le parti di paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione ⁽⁴⁾, in provenienza dai quali è consentita l'importazione di cavalli destinati alla macellazione.

PARTE XIV

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di pelli di ungulati (certificati sanitari di cui ai capitoli 5, lettera A, 5, lettera B e 5, lettera C)

A. Se si tratta di pelli di ungulati fresche o refrigerate, i paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie.

B. Se si tratta di pelli di ungulati trattate, i paesi terzi o le parti di paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE.

C. Se si tratta di pelli di ruminanti trattate da spedire verso la Comunità europea e che sono state tenute isolate per 21 giorni o che saranno trasportate per 21 giorni ininterrotti prima dell'importazione, qualsiasi paese terzo.

⁽¹⁾ Esclusivamente per gli articoli da masticare ottenuti da pelli di ungulati.

⁽²⁾ Esclusivamente per gli alimenti trasformati per pesci ornamentali.

⁽³⁾ Soltanto per la gelatina.

⁽⁴⁾ GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1.

PARTE XV

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di trofei di caccia (certificato sanitario di cui ai capitoli 6, lettera A e 6, lettera B)

- A. Se si tratta di trofei di caccia trattati di uccelli e ungulati costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli, qualsiasi paese terzo.
- B. Se si tratta di trofei di caccia di uccelli costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento, i paesi terzi elencati nell'allegato della decisione 94/85/CE della Commissione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche, nonché i seguenti paesi:
- “(GL) Groenlandia,
(TN) Tunisia.”
- C. Se si tratta di trofei di caccia di ungulati costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento, i paesi terzi elencati nelle pertinenti colonne relative alle carni fresche di ungulati della parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, tenendo conto anche delle eventuali restrizioni previste nella colonna relativa alle osservazioni speciali sulle carni fresche.

PARTE XVI

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti a base di uova non destinati al consumo umano che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi (certificato sanitario di cui al capitolo 15)

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE e i paesi terzi o parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame elencati nell'allegato I della decisione 94/984/CE e/o nell'allegato I della decisione 2000/609/CE.

PARTE XVII

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), di corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) o di zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) da non utilizzare come materie prime per mangimi, fertilizzanti organici o ammendanti (dichiarazione di cui al capitolo 16)

Qualsiasi paese terzo.»

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2004/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 2004

relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾, visto il progetto comune approvato il 9 dicembre 2003 dal comitato di conciliazione,

considerando quanto segue:

(1) In occasione di nuove modificazioni alle direttive 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi ⁽⁵⁾, 93/36/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture ⁽⁶⁾ e 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori ⁽⁷⁾, necessarie per rispondere alle esigenze di semplificazione e di modernizzazione formulate sia dalle amministrazioni aggiudicatrici che dagli operatori economici nel contesto delle risposte al Libro verde adottato dalla Commissione il 27 novembre 1996, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla loro rifusione in un unico testo. La presente direttiva si basa sulla giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare sulla giurisprudenza relativa ai criteri di aggiudicazione, che chiarisce le possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di soddisfare le esigenze del pubblico interessato, tra l'altro in materia ambientale e sociale, purché tali criteri siano collegati all'oggetto dell'appalto, non conferiscano all'amministrazione aggiudicatrice una libertà incondizionata di scelta, siano espressamente menzionati e rispettino i principi fondamentali di cui al considerando 2.

(2) L'aggiudicazione degli appalti negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri

organismi di diritto pubblico è subordinata al rispetto dei principi del trattato ed in particolare ai principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché ai principi che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza. Tuttavia, per gli appalti pubblici con valore superiore ad una certa soglia è opportuno elaborare disposizioni di coordinamento comunitario delle procedure nazionali di aggiudicazione di tali appalti fondate su tali principi, in modo da garantirne gli effetti ed assicurare l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. Di conseguenza, tali disposizioni di coordinamento dovrebbero essere interpretate conformemente alle norme e ai principi citati, nonché alle altre disposizioni del trattato.

(3) Tali disposizioni di coordinamento dovrebbero rispettare, nella misura del possibile, le procedure e le prassi in vigore in ciascuno Stato membro.

(4) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la partecipazione di un offerente che è un organismo di diritto pubblico a una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico non causi distorsioni della concorrenza nei confronti di offerenti privati.

⁽¹⁾ GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 11 e GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 210.

⁽²⁾ GU C 193 del 10.7.2001, pag. 7.

⁽³⁾ GU C 144 del 16.5.2001, pag. 23.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 17 gennaio 2002 (GU C 271 E del 7.11.2002, pag. 176), posizione comune del Consiglio del 20 marzo 2003 (GU C 147 E del 24.6.2003, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 2 luglio 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 gennaio 2004 e decisione del Consiglio del 2 febbraio 2004.

⁽⁵⁾ GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/78/CE della Commissione (GU L 285 del 29.10.2001, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/78/CE.

⁽⁷⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/78/CE.

(5) Conformemente all'articolo 6 del trattato, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente sono integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3 del trattato, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. La presente direttiva chiarisce dunque in che modo le amministrazioni aggiudicatrici possono contribuire alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile garantendo loro al tempo stesso di poter ottenere per i loro appalti il miglior rapporto qualità/prezzo.

- (6) Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe vietare di imporre o di applicare misure necessarie alla tutela dell'ordine, della moralità e della sicurezza pubblici, della salute, della vita umana e animale o alla preservazione dei vegetali, in particolare nell'ottica dello sviluppo sostenibile, a condizione che dette misure siano conformi al trattato.
- (7) La decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) ⁽¹⁾ ha approvato in particolare l'accordo sugli appalti pubblici, di seguito denominato «l'Accordo», al fine di istituire un quadro multilaterale equilibrato di diritti e doveri in materia di appalti pubblici per liberalizzare ed espandere il commercio mondiale.

Alla luce dei diritti e degli impegni internazionali che la Comunità si assume accettando l'Accordo, il regime applicabile agli offerenti e ai prodotti dei paesi terzi firmatari è quello definito dall'Accordo. Quest'ultimo non ha effetti diretti. È perciò opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici contemplate dall'Accordo, che si conformano alla presente direttiva ed applicano le stesse disposizioni agli operatori economici dei paesi terzi firmatari dell'accordo, rispettino così l'Accordo. È inoltre opportuno che tali disposizioni di coordinamento garantiscano agli operatori economici della Comunità condizioni di partecipazione agli appalti pubblici altrettanto favorevoli di quelle di cui godono gli operatori economici dei paesi terzi firmatari dell'Accordo.

- (8) Prima dell'avvio di una procedura di aggiudicazione di un appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono, avvalendosi di un «dialogo tecnico», sollecitare o accettare consulenze che possono essere utilizzate nella preparazione del capitolato d'oneri a condizione che tali consulenze non abbiano l'effetto di ostacolare la concorrenza.
- (9) Vista la diversità che presentano gli appalti pubblici di lavori, è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici possano prevedere sia l'aggiudicazione separata che l'aggiudicazione congiunta di appalti per l'esecuzione e la progettazione dei lavori. La presente direttiva non è intesa a prescrivere un'aggiudicazione separata o congiunta. La decisione relativa a un'aggiudicazione separata o congiunta dell'appalto deve fondarsi su criteri qualitativi ed economici che possono essere definiti dalle legislazioni nazionali.
- (10) Un appalto pubblico è considerato appalto pubblico di lavori solo se il suo oggetto riguarda specificamente l'esecuzione delle attività di cui all'allegato I, anche se

l'appalto può riguardare la fornitura di altri servizi necessari per l'esecuzione delle suddette attività. Gli appalti pubblici di servizi, anche nel settore dei servizi di gestione immobiliare, possono in talune circostanze comprendere dei lavori. Tuttavia, se tali lavori sono accessori rispetto all'oggetto principale dell'appalto, e costituiscono quindi solo una conseguenza eventuale o un complemento del medesimo, il fatto che detti lavori facciano parte dell'appalto può giustificare la qualifica di appalto pubblico di lavori per l'appalto in questione.

- (11) Occorre prevedere una definizione comunitaria degli accordi quadro nonché delle norme specifiche per gli accordi quadro conclusi in relazione ad appalti che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva. Ai sensi di dette disposizioni un'amministrazione aggiudicatrice, quando conclude, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, un accordo quadro riguardante, tra l'altro, la pubblicità, i termini e le condizioni di presentazione delle offerte, può concludere, nel periodo di durata dell'accordo quadro, contratti basati su tale accordo quadro sia applicando le condizioni stabilite nell'accordo quadro stesso oppure, se tutte le condizioni non sono state stabilite in anticipo nell'accordo quadro, riaprendo il confronto competitivo tra le parti all'accordo quadro sulle condizioni non stabilite. Il rilancio del confronto competitivo dovrebbe rispettare alcune regole il cui obiettivo è quello di garantire la flessibilità richiesta nonché l'osservanza dei principi generali, ivi compreso il principio della parità di trattamento. Per tale ragione la durata massima degli accordi quadro dovrebbe essere limitata e non dovrebbe poter superare quattro anni, tranne in casi debitamente giustificati dalle amministrazioni aggiudicatrici.
- (12) Alcune nuove tecniche di acquisto elettronico sono in costante sviluppo. Tali tecniche consentono un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica, in particolare grazie al risparmio di tempo e di danaro derivante dal loro utilizzo. Le amministrazioni aggiudicatrici possono far uso delle tecniche di acquisto elettronico, purché il loro utilizzo avvenga nel rispetto delle norme stabilite dalla presente direttiva e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. In tale misura, la presentazione di un'offerta da parte di un offerente, in particolare in caso di rilancio del confronto competitivo per l'applicazione di un accordo quadro o di attuazione di un sistema dinamico di acquisizione, può assumere la forma del catalogo elettronico di detto offerente, a condizione che quest'ultimo utilizzi i mezzi di comunicazione scelti dall'amministrazione aggiudicatrice, conformemente all'articolo 42.

⁽¹⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

- (13) Tenuto conto della rapida espansione dei sistemi di acquisto elettronici, occorre prevedere fin d'ora norme adeguate per consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di trarre pienamente profitto dalle possibilità offerte da detti sistemi. In questa prospettiva occorre definire un sistema dinamico di acquisizione interamente elettronico per acquisti di uso corrente e fissare norme specifiche riguardanti l'istituzione e il funzionamento di un siffatto sistema onde garantire l'equo trattamento degli operatori economici che desiderassero farne parte. Qualsiasi operatore economico dovrebbe poter partecipare a detto sistema non appena presenta un'offerta indicativa conforme al capitolato d'onori e che soddisfa i criteri di selezione. Questa tecnica di acquisizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici di disporre, grazie alla creazione di un elenco di offerenti già ammessi e alla possibilità offerta a nuovi offerenti di aderirvi, di un ventaglio particolarmente ampio di offerte grazie ai mezzi elettronici utilizzati e, quindi, di assicurare un'utilizzazione ottimale delle finanze pubbliche mediante un'ampia concorrenza.
- (14) Poiché l'uso della tecnica delle aste elettroniche è destinato a diffondersi, occorre introdurre una definizione comunitaria di dette aste e regolamentarle mediante norme specifiche per garantire che si svolgano nel pieno rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. A tal fine occorre prevedere che le aste elettroniche riguardino soltanto appalti di lavori, forniture e servizi le cui specifiche possono essere definite in modo preciso. Ciò può avvenire in particolare nel caso di appalti di forniture, lavori e servizi ricorrenti. Allo stesso fine è necessario altresì prevedere che la classificazione degli offerenti possa essere stabilita in ogni momento dell'asta elettronica. Il ricorso alle aste elettroniche consente alle amministrazioni aggiudicatrici di chiedere agli offerenti di presentare nuovi prezzi modificati al ribasso e, quando l'appalto è attribuito all'offerta economicamente più vantaggiosa, anche di migliorare elementi diversi dal prezzo. Per garantire il rispetto del principio di trasparenza possono essere oggetto di asta elettronica solo gli elementi che possono essere soggetti ad una valutazione automatica a mezzo elettronico, senza intervento e/o valutazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, ossia solo gli elementi quantificabili in modo tale da poter essere espressi in cifre o percentuali. Al contrario, gli aspetti delle offerte che implicano una valutazione di elementi non quantificabili non dovrebbero essere oggetto di aste elettroniche. Di conseguenza taluni appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, quali la progettazione di lavori, non dovrebbero essere oggetto di aste elettroniche.
- (15) In alcuni Stati si sono sviluppate tecniche di centralizzazione delle committenze. Diverse amministrazioni aggiudicatrici sono incaricate di procedere ad acquisti o di aggiudicare appalti pubblici/stipulare accordi quadro, destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici. Tali tecniche consentono, dato il volume degli acquisti, un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica. Occorre pertanto prevedere una definizione comunitaria di centrale di committenza destinata alle amministrazioni aggiudicatrici. Occorre altresì fissare le condizioni in base alle quali, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, le amministrazioni aggiudicatrici che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza possono essere considerate come aventi rispettato le disposizioni della presente direttiva.
- (16) Al fine di tener conto delle diversità esistenti negli Stati membri, occorre lasciare a questi ultimi la facoltà di prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere ad accordi quadro, a centrali di committenza, ai sistemi dinamici di acquisizione ad aste elettroniche e al dialogo competitivo, quali sono definiti e disciplinati dalla presente direttiva.
- (17) L'esistenza di una pluralità di soglie di applicazione delle disposizioni di coordinamento genera complicazioni per le amministrazioni aggiudicatrici. Inoltre, in considerazione dell'unione monetaria, è appropriato fissare soglie espresse in euro. Appare pertanto opportuno fissare le soglie in euro in modo da semplificare l'applicazione di tali disposizioni, pur garantendo il rispetto delle soglie espresse in diritti speciali di prelievo previste dall'accordo. In quest'ottica è altresì opportuno prevedere una revisione periodica delle soglie espresse in euro allo scopo di adeguarle, se necessario, in funzione delle eventuali variazioni del valore dell'euro rispetto ai diritti speciali di prelievo.
- (18) Per l'applicazione delle disposizioni previste dalla presente direttiva e ai fini della sorveglianza, il metodo migliore per definire il settore dei servizi è quello di suddividere tali servizi in categorie corrispondenti a talune voci di una nomenclatura comune e di riunirli in due allegati II A e II B, a seconda del regime cui sono assoggettati. Per quanto riguarda i servizi di cui all'allegato II B, le disposizioni della presente direttiva dovrebbero far salva l'applicazione di norme comunitarie specifiche per i servizi in questione.
- (19) Per quanto concerne gli appalti pubblici di servizi, l'applicazione integrale della presente direttiva dovrebbe essere limitata, per un periodo transitorio, agli appalti per i quali le disposizioni della direttiva stessa consentirebbero il pieno sfruttamento del potenziale di crescita degli scambi con l'estero. Gli appalti degli altri servizi

dovrebbero essere sottoposti a osservazione durante tale periodo transitorio prima che una decisione venga presa su una piena applicazione della presente direttiva. A questo proposito è opportuno definire le modalità di tale osservazione. Tali modalità devono nel contempo consentire agli interessati di avere accesso alle informazioni in materia.

- (20) Gli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici operanti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali che rientrano nell'ambito di tali attività sono disciplinati dalla direttiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e dei servizi postali⁽¹⁾. Tuttavia gli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel quadro delle loro attività di prestazione di servizi di trasporto marittimi, costieri o fluviali devono rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva.

- (21) In considerazione della situazione di concorrenza effettiva degli appalti nel settore delle telecomunicazioni in seguito all'attuazione della normativa comunitaria volta a liberalizzare tale settore, è opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva gli appalti pubblici in tale settore, a condizione che siano aggiudicati allo scopo principale di permettere alle amministrazioni aggiudicatrici di esercitare talune attività nel settore delle telecomunicazioni. Tali attività sono definite conformemente alle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 8 della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni⁽²⁾; la presente direttiva non si applica pertanto agli appalti che sono stati esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE ai sensi dell'articolo 8 della medesima.

- (22) È opportuno prevedere i casi nei quali le misure di coordinamento delle procedure possono non essere applicate per ragioni connesse alla sicurezza o ai segreti di Stato o a causa dell'applicabilità di particolari norme di aggiudicazione degli appalti previste da accordi internazionali, attinenti alla presenza di truppe di stanza o proprie delle organizzazioni internazionali.

⁽¹⁾ V. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/78/CE.

- (23) A norma dell'articolo 163 del trattato, la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico costituisce uno dei mezzi per potenziare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria della Comunità e l'apertura degli appalti pubblici di servizi contribuisce al conseguimento di questo obiettivo. Il cofinanziamento di programmi di ricerca non dovrebbe essere oggetto della presente direttiva: risultano pertanto esclusi i contratti per servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell'esercizio della propria attività, a condizione che la prestazione dei servizi sia interamente retribuita da tale amministrazione.

- (24) Nell'ambito dei servizi, gli appalti aventi per oggetto l'acquisto o la locazione di beni immobili o diritti su tali beni presentano caratteristiche particolari che rendono inappropriata l'applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici.

- (25) L'aggiudicazione di appalti pubblici in relazione a taluni servizi audiovisivi nel settore delle trasmissioni radio-televisive dovrebbe consentire di tenere conto di considerazioni di rilievo culturale e sociale che rendono inappropriata l'applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti. Per questi motivi si deve dunque prevedere un'eccezione per gli appalti pubblici di servizi aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi pronti per essere diffusi e di altri servizi preparatori, quali quelli relativi alle sceneggiature o alle prestazioni artistiche necessarie alla realizzazione del programma nonché gli appalti concernenti il tempo di trasmissione. Tuttavia tale eccezione non dovrebbe applicarsi alla fornitura del materiale tecnico necessario alla produzione, alla coproduzione e alla trasmissione di tali programmi. Per trasmissione si dovrebbe intendere la ritrasmissione e la diffusione tramite qualsivoglia rete elettronica.

- (26) I servizi d'arbitrato e di conciliazione sono di norma prestati da enti o persone all'uopo selezionati o designati secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti pubblici.

- (27) In conformità dell'Accordo, i servizi finanziari soggetti alla presente direttiva non comprendono gli strumenti in materia di politica monetaria, tassi di cambio, debito pubblico, gestione delle riserve e di altre politiche che comportino operazioni su titoli o altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento

di denaro o capitale delle amministrazioni aggiudicatrici. Di conseguenza i contratti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari non sono contemplati. Sono altresì esclusi i servizi forniti dalle banche centrali.

(28) L'occupazione e le condizioni di lavoro sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti i cittadini e contribuiscono all'integrazione nella società. In questo ambito i laboratori protetti ed i programmi di lavoro protetti contribuiscono efficacemente a promuovere l'integrazione e la reintegrazione dei disabili nel mercato del lavoro. Tuttavia, detti laboratori potrebbero non essere in grado di ottenere degli appalti in condizioni di concorrenza normali. Appare pertanto opportuno prevedere che gli Stati membri possano riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici a tali laboratori o riservare l'esecuzione degli appalti nel contesto di programmi di lavoro protetti.

(29) Le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici dovrebbero permettere l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. A questo scopo deve essere possibile la presentazione di offerte che riflettano la pluralità di soluzioni tecniche. Pertanto le specifiche tecniche devono poter essere fissate in termini di prestazioni e di requisiti funzionali e, in caso di riferimento alla norma europea, o, in mancanza di quest'ultima, alla norma nazionale, le amministrazioni aggiudicatrici devono prendere in considerazione offerte basate su altre soluzioni equivalenti. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti dovrebbero poter utilizzare qualsiasi mezzo di prova. Le amministrazioni aggiudicatrici, laddove decidano che in un determinato caso l'equivalenza non sussiste, devono poter motivare tale decisione. Le amministrazioni aggiudicatrici che desiderano definire requisiti ambientali nelle specifiche tecniche di un determinato contratto possono prescrivere le caratteristiche ambientali, quali un metodo di produzione determinato, e/o gli effetti ambientali specifici di gruppi di prodotti o di servizi. Esse possono utilizzare, ma non vi sono obbligate, le specifiche adeguate definite dall'ecoetichettatura, come l'ecoetichettatura europea, l'ecoetichettatura (multi)nazionale o qualsiasi altra ecoetichettatura, purché i requisiti per l'etichettatura siano elaborati ed adottati in base a informazioni scientifiche mediante un processo cui possano partecipare le parti interessate, quali gli organi governativi, i consumatori, i produttori, i distributori o le organizzazioni ambientali e purché l'etichettatura sia accessibile e disponibile per tutte le parti interessate. Ogni qualvolta ciò sia possibile, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero definire specifiche tecniche in modo da tener conto dei criteri di accessibilità per i portatori di handicap o di una progettazione adeguata per tutti gli utenti. Le specifiche tecniche dovrebbero essere chiaramente indicate, affinché tutti gli

offerenti siano al corrente degli aspetti coperti dai requisiti fissati dall'amministrazione aggiudicatrice.

(30) Le informazioni supplementari relative agli appalti devono essere indicate, com'è consuetudine negli Stati membri, nel capitolato d'onere relativo a ciascun appalto o in ogni documento equivalente.

(31) Le amministrazioni aggiudicatrici che realizzano progetti particolarmente complessi possono trovarsi nell'impossibilità oggettiva, non per carenze loro imputabili, di definire i mezzi atti a soddisfare le loro esigenze o di valutare ciò che il mercato può offrire in termini di soluzioni tecniche e/o di soluzioni giuridico/finanziarie. Tale situazione può in particolare verificarsi per l'esecuzione di importanti progetti di infrastruttura di trasporti integrati, di grandi reti informatiche, di progetti che comportano un finanziamento complesso e strutturato, di cui non è possibile stabilire in anticipo l'impostazione finanziaria e giuridica. Nella misura in cui il ricorso a procedure aperte o ristrette non consenta di aggiudicare detti appalti, occorre prevedere una procedura flessibile che salvaguardi sia la concorrenza tra operatori economici sia la necessità delle amministrazioni aggiudicatrici di discutere con ciascun candidato tutti gli aspetti dell'appalto. Tuttavia tale procedura non deve essere utilizzata in modo che limiti o distorca la concorrenza, in particolare mediante modifiche di elementi sostanziali delle offerte o imponendo elementi nuovi sostanziali all'offerente scelto ovvero coinvolgendo qualsiasi altro offerente che non sia quello che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

(32) Per favorire l'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, è necessario prevedere disposizioni in materia di subappalto.

(33) Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano, direttamente o indirettamente, discriminatorie e siano indicate nel bando di gara o nel capitolato d'onere. In particolare esse possono essere finalizzate alla formazione professionale nel cantiere, alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento, alla lotta contro la disoccupazione o alla tutela dell'ambiente. A titolo di esempio, si possono citare, tra gli altri, gli obblighi - applicabili all'esecuzione dell'appalto - di assumere disoccupati di lunga durata o di introdurre azioni di formazione per i disoccupati o i giovani, di rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nell'ipotesi in cui non siano state attuate nella legislazione nazionale, di assumere un numero di persone disabili superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale.

- (34) Durante l'esecuzione di un appalto pubblico si applicano le leggi, le regolamentazioni e i contratti collettivi, sia nazionali che comunitari, in vigore in materia di condizioni di lavoro e sicurezza sul lavoro, purché tali norme, nonché la loro applicazione, siano conformi al diritto comunitario. Nelle situazioni transfrontaliere, in cui lavoratori di uno Stato membro forniscono servizi in un altro Stato membro per la realizzazione di un appalto pubblico, la direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ⁽¹⁾, stabilisce le condizioni minime che devono essere rispettate nel paese ospitante nei confronti di detti lavoratori distaccati. Se il diritto nazionale contiene disposizioni in tal senso, il mancato rispetto di questi obblighi può essere considerato una colpa grave o un reato che incide sulla moralità professionale dell'operatore economico e può comportare l'esclusione di quest'ultimo dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.
- (35) Tenuto conto delle nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e delle semplificazioni che esse possono comportare per quanto riguarda la pubblicità degli appalti nonché in termini di efficacia e di trasparenza delle procedure di aggiudicazione, è opportuno porre sullo stesso piano i mezzi elettronici e gli strumenti classici di comunicazione e di scambio di informazioni. In tutta la misura del possibile i mezzi e le tecnologie prescelti dovrebbero essere compatibili con le tecnologie utilizzate negli altri Stati membri.
- (36) Lo sviluppo di una effettiva concorrenza nel settore degli appalti pubblici richiede una pubblicità comunitaria dei bandi di gara redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri. Le informazioni contenute in tali bandi devono permettere agli operatori economici della Comunità di valutare se gli appalti proposti li interessano. A tal fine occorre fornire loro una sufficiente conoscenza dell'oggetto dell'appalto e delle relative condizioni. È pertanto opportuno garantire una migliore visibilità dei bandi pubblicati, mediante strumenti appropriati, come i formulari standard di bandi di gara e la nomenclatura «Vocabolario comune per gli appalti» (CPV) («Common Procurement Vocabulary»), previsto dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, come la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici. Nelle procedure ristrette, la pubblicità dovrebbe mirare più in particolare a permettere agli operatori economici degli Stati membri di manifestare il loro interesse per gli appalti, sollecitando dalle amministrazioni aggiudicatrici un invito a presentare un'offerta in conformità alle condizioni prescritte.
- (37) Nel quadro della presente direttiva alle trasmissioni di informazioni per via elettronica si dovrebbero applicare la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche ⁽³⁾ e la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) ⁽⁴⁾. Le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e le norme applicabili ai concorsi di servizi richiedono un livello di sicurezza e riservatezza maggiore di quello previsto dalle suddette direttive. Di conseguenza, i dispositivi per la ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione nonché dei piani e progetti dovrebbero soddisfare requisiti specifici aggiuntivi. A questo scopo, l'uso delle firme elettroniche ed, in particolare, della firma elettronica avanzata, dovrebbe essere incoraggiato in tutta la misura del possibile. Inoltre l'esistenza di sistemi di accreditamento facoltativi può costituire un quadro favorevole al miglioramento del livello del servizio di certificazione fornito per questi dispositivi.
- (38) L'uso di mezzi elettronici determina economie di tempo. È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei termini minimi in caso di ricorso a tali mezzi elettronici, a condizione tuttavia che essi siano compatibili con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello comunitario.
- (39) La verifica dell'idoneità degli offerenti, nelle procedure aperte, e dei candidati, nelle procedure ristrette e negoziate con pubblicazione di un bando di gara nonché nel dialogo competitivo, e la loro selezione dovrebbero avvenire in condizioni di trasparenza. A questo riguardo è opportuno che siano indicati i criteri non discriminatori che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare per la selezione dei candidati ed i mezzi di cui gli operatori economici possono avvalersi per dimostrare di ottemperare a tali criteri. In vista di tale trasparenza le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere tenute a indicare, fin dall'avvio del confronto competitivo, i criteri di selezione cui si atterranno, nonché il livello di capacità specifiche eventualmente pretesi dagli operatori economici per ammetterli alla procedura di aggiudicazione dell'appalto.
- (40) L'amministrazione aggiudicatrice può limitare il numero di candidati alle procedure ristrette e negoziate con la pubblicazione di un bando di gara, nonché al dialogo competitivo. La riduzione del numero di candidati dovrebbe essere effettuata sulla base di criteri oggettivi indicati nel bando di gara. Detti criteri oggettivi non

⁽¹⁾ GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 193 del 10.7.2001, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU C 144 del 16.5.2001, pag. 23.

implicano necessariamente ponderazioni. Per quanto riguarda i criteri relativi alla situazione personale degli operatori economici un riferimento generico, nel bando di gara, alle ipotesi riportate nell'articolo 45 può essere sufficiente.

- (41) Nel dialogo competitivo e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, tenuto conto della flessibilità che può essere necessaria nonché dei costi troppo elevati connessi a tali metodi di aggiudicazione degli appalti, occorre consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di prevedere uno svolgimento della procedura in fasi successive in modo da ridurre progressivamente, in base a criteri di attribuzione preliminarmente indicati, il numero di offerte che continueranno a discutere o a negoziare. Tale riduzione dovrebbe assicurare, purché il numero di soluzioni o di candidati appropriati lo consenta, una reale concorrenza.

- (42) Le norme comunitarie in materia di reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri documenti atti a comprovare una qualifica formale sono applicabili quando si esiga la prova del possesso di una particolare qualifica per partecipare a una procedura d'appalto o a un concorso di progettazione.

- (43) Occorre evitare l'aggiudicazione di appalti pubblici a operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione o di frode a danno degli interessi finanziari delle Comunità europee o di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero richiedere, all'occorrenza, ai candidati/offertenti i documenti appropriati e, in caso di dubbi sulla loro situazione personale, potrebbero chiedere la cooperazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato. L'esclusione di detti operatori economici dovrebbe intervenire non appena l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza di una sentenza relativa a tali reati, emessa conformemente al diritto nazionale e avente un carattere definitivo che le conferisce autorità di cosa giudicata. Se il diritto nazionale contiene disposizioni in tal senso, il mancato rispetto della normativa ambientale o di quella degli appalti pubblici in materia di accordi illeciti, che sia stato oggetto di una sentenza definitiva o di una decisione avente effetti equivalenti, può essere considerato un reato che incide sulla moralità professionale dell'operatore economico o come una colpa grave.

Il mancato rispetto delle disposizioni nazionali che attuano le direttive 2000/78/CE⁽¹⁾ e 76/207/CEE⁽²⁾ in materia di parità di trattamento dei lavoratori, che sia stato oggetto di una sentenza definitiva o di una decisione avente effetti equivalenti, può essere considerato un reato che incide sulla moralità professionale dell'operatore economico o come una colpa grave.

- (44) Nei casi appropriati, in cui l'applicazione di misure o sistemi di gestione ambientale durante l'esecuzione dell'appalto pubblico è giustificata dalla natura dei lavori e/o dei servizi, può essere richiesta, l'applicazione di siffatte misure o sistemi. I sistemi di gestione ambientale, indipendentemente dalla loro registrazione conformemente agli strumenti comunitari quale il regolamento (CE) n. 761/2001⁽³⁾ (EMAS), possono dimostrare la capacità tecnica dell'operatore economico di realizzare l'appalto. Inoltre, deve essere accettata come mezzo di prova alternativo ai sistemi di gestione ambientale registrati, una descrizione delle misure applicate dall'operatore economico per assicurare lo stesso livello di protezione dell'ambiente.

- (45) La presente direttiva prevede la possibilità per gli Stati membri di istituire elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi o una certificazione da parte di organismi pubblici o privati, nonché gli effetti di una siffatta iscrizione o di un siffatto certificato nel quadro di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici in un altro Stato membro. Per quanto riguarda l'elenco ufficiale di operatori economici riconosciuti, si deve tener conto della giurisprudenza della Corte di giustizia nel caso in cui un operatore economico facente parte di un gruppo si avvale della capacità economica, finanziaria o tecnica di altre società del gruppo a sostegno della sua domanda di iscrizione. In tal caso spetta all'operatore economico comprovare che disporrà effettivamente di detti mezzi durante tutta la durata di

⁽¹⁾ Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 02.12.2000 pag. 16).

⁽²⁾ Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39 del 14.2.1976, pag. 40). Direttiva modificata dalla direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 15).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e di audit (EMAS) (GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1).

validità dell'iscrizione. Ai fini di detta iscrizione, uno Stato membro può quindi determinare livelli di esigenze da raggiungere ed in particolare, ad esempio, allorché detto operatore si avvale della capacità finanziaria di un'altra società del gruppo, l'impegno, se necessario solidale, di quest'ultima società.

- (46) L'aggiudicazione dell'appalto deve essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza. Di conseguenza occorre ammettere soltanto l'applicazione di due criteri di aggiudicazione: quello del «prezzo più basso» e quello della «offerta economicamente più vantaggiosa».

Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento in sede di aggiudicazione degli appalti è opportuno prevedere l'obbligo - sancito dalla giurisprudenza - di assicurare la trasparenza necessaria per consentire a qualsiasi offerente di essere ragionevolmente informato dei criteri e delle modalità applicati per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Spetta quindi alle amministrazioni aggiudicatrici indicare i criteri di aggiudicazione nonché la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di tali criteri e questo in tempo utile affinché gli offerenti ne siano a conoscenza quando preparano le loro offerte. Le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare all'indicazione della ponderazione dei criteri di aggiudicazione in casi debitamente motivati, che devono essere in grado di giustificare, quando detta ponderazione non può essere stabilita preliminarmente, in particolare a causa della complessità dell'appalto. In questi casi esse dovrebbero indicare l'ordine decrescente di importanza di tali criteri.

Le amministrazioni aggiudicatrici, quando scelgono di aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutano le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. A tal fine stabiliscono i criteri economici e qualitativi che, nel loro insieme, devono consentire di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione aggiudicatrice. La determinazione di tali criteri dipende dall'oggetto dell'appalto in quanto essi devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta.

Al fine di garantire la parità di trattamento, i criteri di aggiudicazione dovrebbero consentire di raffrontare le

offerte e di valutarle in maniera oggettiva. Se tali condizioni sono soddisfatte, criteri di aggiudicazione economici e qualitativi, come quelli relativi al rispetto di requisiti ambientali, possono consentire all'amministrazione aggiudicatrice di rispondere ai bisogni della collettività pubblica interessata, quali espressi nelle specifiche dell'appalto. Alle stesse condizioni un'amministrazione aggiudicatrice può utilizzare criteri volti a soddisfare esigenze sociali, soddisfacenti, in particolare bisogni - definiti nelle specifiche dell'appalto - propri di categorie di popolazione particolarmente svantaggiate a cui appartengono i beneficiari/utilizzatori dei lavori, forniture e servizi oggetto dell'appalto.

- (47) Negli appalti pubblici di servizi, i criteri di aggiudicazione non devono influire sull'applicazione delle disposizioni nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, quali ad esempio le prestazioni degli architetti, degli ingegneri o degli avvocati e, per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture, sull'applicazione delle disposizioni nazionali che impongono un prezzo fisso per i libri scolastici.
- (48) Talune condizioni tecniche e segnatamente quelle riguardanti i bandi, le relazioni statistiche, nonché la nomenclatura utilizzata e le condizioni di riferimento a tale nomenclatura, richiedono di essere adottate o modificate in funzione dell'evolversi delle esigenze tecniche. Anche gli elenchi delle amministrazioni aggiudicatrici contenuti negli allegati necessitano di aggiornamenti. Appare quindi opportuno prevedere una procedura di adozione flessibile e rapida a tale effetto.
- (49) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (50) È opportuno che il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini ⁽²⁾, si applichi al computo dei termini previsti dalla presente direttiva.
- (51) La presente direttiva non dovrebbe influire sugli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione delle direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE indicati nell'allegato XI,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23

⁽²⁾ GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

INDICE

TITOLO I

Definizioni e principi generali

Articolo 1 — Definizioni

Articolo 2 — Principi di aggiudicazione degli appalti

Articolo 3 — Concessione di diritti speciali o esclusivi: clausola di non discriminazione

TITOLO II

Disposizioni relative agli appalti pubblici

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 4 — Operatori economici

Articolo 5 — Condizioni relative agli accordi conclusi in seno all'Organizzazione mondiale del commercio

Articolo 6 — Riservatezza

CAPO II

Campo di applicazione

SEZIONE 1 — Soglie

Articolo 7 — Importi delle soglie degli appalti pubblici

Articolo 8 — Appalti sovvenzionati in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 9 — Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti pubblici, degli accordi quadro e dei sistemi dinamici di acquisizione

SEZIONE 2 — Situazioni specifiche

Articolo 10 — Appalti nel settore della difesa

Articolo 11 — Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza

SEZIONE 3 — Appalti esclusi

Articolo 12 — Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali

Articolo 13 — Esclusioni specifiche nel settore delle telecomunicazioni

Articolo 14 — Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza

Articolo 15 — Appalti aggiudicati in base a norme internazionali

Articolo 16 — Esclusioni specifiche

Articolo 17 — Concessioni di servizi

Articolo 18 — Appalti di servizi affidati in base ad un diritto esclusivo

SEZIONE 4 — Regime particolare

Articolo 19 — Appalti riservati

CAPO III

Norme applicabili agli appalti pubblici di servizi

Articolo 20 — Appalti di servizi elencati nell'allegato II A

Articolo 21 — Appalti di servizi elencati nell'allegato II B

Articolo 22 — Appalti di servizi elencati nell'allegato II A e di servizi elencati nell'allegato II B

CAPO IV

Disposizioni specifiche sul capitolato d'oneri e sui documenti dell'appalto

Articolo 23 — Specifiche tecniche

Articolo 24 — Varianti

Articolo 25 — Subappalto

Articolo 26 — Condizioni di esecuzione dell'appalto

Articolo 27 — Obblighi relativi alle fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro

CAPO V

Procedure

Articolo 28 — Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate e al dialogo competitivo

Articolo 29 — Dialogo competitivo

Articolo 30 — Aggiudicazione mediante procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara

Articolo 31 — Aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara

Articolo 32 — Accordi quadro

Articolo 33 — Sistemi dinamici di acquisizione

Articolo 34 — Appalti pubblici di lavori: disposizioni specifiche sull'edilizia sociale

CAPO VI

Disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza

SEZIONE 1 — Pubblicazione di bandi e avvisi

Articolo 35 — Bandi e avvisi

Articolo 36 — Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

Articolo 37 — Pubblicazione non obbligatoria

SEZIONE 2 — Termini

Articolo 38 — Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte

Articolo 39 — Procedure aperte: capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari

SEZIONE 3 — Contenuto e mezzi di trasmissione delle informazioni

Articolo 40 — Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare

Articolo 41 — Informazione dei candidati e degli offerenti

SEZIONE 4 — Comunicazioni

Articolo 42 — Regole applicabili alle comunicazioni

SEZIONE 5 — Verbali

Articolo 43 — Contenuto dei verbali

CAPO VII

Svolgimento della procedura

SEZIONE 1 — Disposizioni generali

Articolo 44 — Accertamento dell'idoneità e scelta dei partecipanti, aggiudicazione degli appalti

SEZIONE 2 — Criteri di selezione qualitativa

Articolo 45 — Situazione personale del candidato o dell'offerente

Articolo 46 — Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale

Articolo 47 — Capacità economica e finanziaria

Articolo 48 — Capacità tecniche e professionali

Articolo 49 — Norme di garanzia della qualità

Articolo 50 — Norme di gestione ambientale

Articolo 51 — Documenti e informazioni complementari

Articolo 52 — Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato

SEZIONE 3 — Aggiudicazione dell'appalto

Articolo 53 — Criteri di aggiudicazione dell'appalto

Articolo 54 — Ricorso alle aste elettroniche

Articolo 55 — Offerte anormalmente basse

TITOLO III

Disposizioni nel settore delle concessioni di lavori pubblici

CAPO I

Disposizioni applicabili alle concessioni di lavori pubblici

Articolo 56 — Campo di applicazione

Articolo 57 — Esclusioni dal campo di applicazione

Articolo 58 — Pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici

Articolo 59 — Termini

Articolo 60 — Subappalto

Articolo 61 — Aggiudicazione di lavori complementari al concessionario

CAPO II

Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 62 — Disposizioni applicabili

CAPO III

Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 63 — Disposizioni in materia di pubblicità: soglie ed eccezioni

Articolo 64 — Pubblicazione del bando

Articolo 65 — Termini per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte

TITOLO IV

Disposizioni applicabili ai concorsi di progettazione nel settore dei servizi

Articolo 66 — Disposizioni generali

Articolo 67 — Campo di applicazione

Articolo 68 — Esclusioni dal campo di applicazione

Articolo 69 — Bandi e avvisi

Articolo 70 — Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione

Articolo 71 — Mezzi di comunicazione

Articolo 72 — Selezione dei concorrenti

Articolo 73 — Composizione della commissione giudicatrice

Articolo 74 — Decisioni della commissione giudicatrice

TITOLO V

Obblighi statistici, competenze d'esecuzione e disposizioni finali

Articolo 75 — Obblighi statistici

Articolo 76 — Contenuto del prospetto statistico

Articolo 77 — Comitato consultivo

Articolo 78 — Revisione delle soglie

Articolo 79 — Modificazioni

Articolo 80 — Attuazione

Articolo 81 — Meccanismi di controllo

Articolo 82 — Abrogazioni

Articolo 83 — Entrata in vigore

Articolo 84 — Destinatari

ALLEGATI

Allegato I — Elenco delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Allegato II — Servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d)

Allegato II A

Allegato II B

Allegato III	— Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 1, paragrafo 9, secondo comma
Allegato IV	— Autorità governative centrali
Allegato V	— Elenco dei prodotti di cui all'articolo 7 per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa
Allegato VI	— Definizione di alcune specifiche tecniche
Allegato VII	— Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi
Allegato VII A	— Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di appalti pubblici
Allegato VII B	— Informazioni che devono figurare nei bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici
Allegato VII C	— Informazioni che devono figurare nei bandi di gara del concessionario dei lavori che non è un'amministrazione aggiudicatrice
Allegato VII D	— Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi per i concorsi di progettazione di servizi
Allegato VIII	— Caratteristiche relative alla pubblicazione
Allegato IX	— Registri
Allegato IX A	— Appalti di lavori pubblici
Allegato IX B	— Appalti pubblici di forniture
Allegato IX C	— Appalti pubblici di servizi
Allegato X	— Requisiti relativi ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte/domande di partecipazione o dei piani/progetti nei concorsi
Allegato XI	— Termini di recepimento e di attuazione (articolo 80)
Allegato XII	— Tabella di corrispondenza

TITOLO I

DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui ai paragrafi da 2 a 15.

2. a) Gli «appalti pubblici» sono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ai sensi della presente direttiva.

b) Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I o di un'opera, oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori edili o di genio civile che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica.

c) Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di cui alla lettera b) aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

Un appalto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un «appalto pubblico di forniture».

d) Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II.

Un appalto pubblico avente per oggetto tanto dei prodotti quanto dei servizi di cui all'allegato II è considerato un «appalto pubblico di servizi» quando il valore dei servizi in questione supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto.

Un appalto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato II e che preveda attività ai sensi dell'allegato I solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale dell'appalto è considerato un appalto pubblico di servizi.

3. La «concessione di lavori pubblici» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

4. La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

5. Un «accordo quadro» è un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

6. Un «sistema dinamico di acquisizione» è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice, limitato nel tempo ed aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'onori.

7. Un'asta elettronica è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Di conseguenza appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.

8. I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o servizi.

Il termine «operatore economico» comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi. È utilizzato unicamente per semplificare il testo.

L'operatore economico che ha presentato un'offerta è designato con il termine di «offerente». Chi ha sollecitato un invito a

partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo è designato con il termine di «candidato».

9. Si considerano «amministrazioni aggiudicatrici»: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.

Per «organismo di diritto pubblico» s'intende qualsiasi organismo:

- a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale,
- b) dotato di personalità giuridica, e
- c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Gli elenchi, non limitativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che soddisfano i criteri di cui al secondo comma, lettere a), b), e c), figurano nell'allegato III. Gli Stati membri notificano periodicamente alla Commissione le modificazioni intervenute nei loro elenchi.

10. Una «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che:

- acquista forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici, o
- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici.

11. a) Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.

b) Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta.

c) Il «dialogo competitivo» è una procedura alla quale qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare e nella quale l'amministrazione aggiudicatrice avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte.

Ai fini del ricorso alla procedura di cui al primo comma, un appalto pubblico è considerato «particolarmente complesso» quando l'amministrazione aggiudicatrice

— non è oggettivamente in grado di definire, conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, e/o

— non è oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica e/o finanziaria di un progetto.

d) Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

e) I «concorsi di progettazione» sono le procedure intese a fornire all'amministrazione aggiudicatrice, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.

12. I termini «scritto» o «per iscritto» designano un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale insieme può includere informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.

13. Un «mezzo elettronico» è un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.

14. Il «Vocabolario comune per gli appalti», in appresso CPV («Common Procurement Vocabulary»), designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti.

Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione della presente direttiva derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all'allegato I o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione provvisoria) di cui all'allegato II, avrà la

prevalenza rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.

15. Ai fini dell'articolo 13, dell'articolo 57, lettera a) e dell'articolo 68, lettera b), valgono le seguenti definizioni:

a) «rete pubblica di telecomunicazioni»: l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

b) «punto terminale della rete»: l'insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa;

c) «servizi pubblici di telecomunicazioni»: i servizi di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno specificamente affidato l'offerta, in particolare ad uno o più enti di telecomunicazioni;

d) «servizi di telecomunicazioni»: i servizi che consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione.

Articolo 2

Principi di aggiudicazione degli appalti

Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità, in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza.

Articolo 3

Concessione di diritti speciali o esclusivi: clausola di non discriminazione

Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI PUBBLICI

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 4

Operatori economici

1. I candidati o gli offerenti che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione di cui trattasi non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicato l'appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche.

Tuttavia, per gli appalti pubblici di servizi e di lavori nonché per gli appalti pubblici di forniture che comportano anche servizi e/o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere imposto d'indicare nell'offerta o nella domanda di partecipazione il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione di cui trattasi.

2. I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte o a candidarsi. Ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere che i raggruppamenti di operatori economici abbiano una forma giuridica specifica; tuttavia al raggruppamento selezionato può essere imposto di assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dell'appalto.

Articolo 5

Condizioni relative agli accordi conclusi in seno all'Organizzazione mondiale del commercio

In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, gli Stati membri applicano nelle loro relazioni condizioni favorevoli quanto quelle che concedono agli operatori economici dei paesi terzi in applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (in prosieguo: «l'Accordo»). A tal fine gli Stati membri si consultano, in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 77, sulle misure da adottare a norma di tale Accordo.

Articolo 6

Riservatezza

Fatte salve le disposizioni della presente direttiva, in particolare quelle relative agli obblighi in materia di pubblicità sugli

appalti aggiudicati e di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti rispettivamente all'articolo 35, paragrafo 4, e all'articolo 41, e conformemente alla legislazione nazionale cui è soggetta l'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate; tali informazioni comprendono in particolare segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte.

CAPO II

Campo di applicazione

Sezione 1

Soglie

Articolo 7

Importi delle soglie degli appalti pubblici

La presente direttiva si applica agli appalti pubblici che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli 10 e 11 e degli articoli da 12 a 18 e il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o superiore alle soglie seguenti:

- a) 162 000 EUR, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b), terzo trattino, aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV; per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture aggiudicati da tali amministrazioni operanti nel settore della difesa, ciò vale esclusivamente per gli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato V;
- b) 249 000 EUR,
 - per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle indicate nell'allegato IV,
 - per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'allegato IV che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato V,
 - per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia amministrazione aggiudicatrice, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 e/o servizi elencati nell'allegato II B;
- c) 6 242 000 EUR, per gli appalti pubblici di lavori.

Articolo 8

Appalti sovvenzionati in misura superiore al 50 % dalle amministrazioni aggiudicatrici

La presente direttiva si applica all'aggiudicazione:

a) di appalti sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a 6 242 000 EUR,

— quando tali appalti riguardano i lavori di genio civile definiti nell'allegato I;

— quando tali appalti si riferiscono a lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi;

b) di appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a 249 000 EUR allorché tali appalti sono connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le amministrazioni aggiudicatrici che concedono tali sovvenzioni facciano rispettare la presente direttiva qualora gli appalti siano aggiudicati da altri soggetti o rispettino la presente direttiva qualora aggiudichino esse stesse tali appalti in nome e per conto degli altri enti in parola.

Articolo 9

Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti pubblici degli accordi quadro e dei sistemi dinamici di acquisizione

1. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e di rinnovi eventuali del contratto.

Quando l'amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

2. Detta stima deve essere valida al momento dell'invio del bando di gara, quale previsto all'articolo 35, paragrafo 2, o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura di aggiudicazione dell'appalto.

3. Nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture e/o di

servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'applicazione della presente direttiva.

4. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi, nonché del valore complessivo stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori, messe a disposizione dell'imprenditore dalle amministrazioni aggiudicatrici.

5. a) Quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.

Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 7, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80 000 EUR per i servizi o a 1 milione EUR per i lavori, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20 % del valore complessivo di tutti i lotti.

b) Quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, per l'applicazione dell'articolo 7, lettere a) e b) si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti.

Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 7, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80 000 EUR e purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo della totalità dei lotti.

6. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

a) se trattasi di appalto pubblico di durata determinata pari o inferiore a 12 mesi, il valore complessivo stimato per la durata dell'appalto o, se la durata supera i 12 mesi, il valore complessivo, ivi compreso l'importo stimato del valore residuo;

b) se trattasi di appalto pubblico di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.

7. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:

- a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale, oppure
- b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio se questo è superiore a dodici mesi.

La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dal campo di applicazione della presente direttiva.

8. Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è, a seconda dei casi, il seguente:

- a) per i tipi di servizi seguenti:
 - i) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
 - ii) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione;
 - iii) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
- b) per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
 - i) se trattasi di appalti di durata determinata pari o inferiore a 48 mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata;
 - ii) se trattasi di appalti di durata indeterminata o superiore a 48 mesi, il valore mensile moltiplicato per 48.

9. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

Sezione 2

Situazioni specifiche

Articolo 10

Appalti nel settore della difesa

La presente direttiva si applica agli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa, fatto salvo l'articolo 296 del Trattato.

Articolo 11

Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza nei casi di cui all'articolo 1, paragrafo 10, sono considerate in linea con la presente direttiva a condizione che detta centrale l'abbia rispettata.

Sezione 3

Appalti esclusi

Articolo 12

Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di cui alla direttiva 2004/17/CE che le amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 3 a 7 della medesima aggiudicano per tali attività, né agli appalti pubblici esclusi dal campo di applicazione di detta direttiva in forza del suo articolo 5, paragrafo 2 e dei suoi articoli 19, 26 e 30.

Tuttavia la presente direttiva continua ad applicarsi agli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più attività di cui all'articolo 5 bis della direttiva 2004/17/CE e che sono aggiudicati per tali attività, fin quando lo Stato membro interessato si avvale della facoltà di cui all'articolo 68, secondo comma di tale direttiva per differirne l'applicazione.

Articolo 13

Esclusioni specifiche nel settore delle telecomunicazioni

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di telecomunicazioni.

Articolo 14

Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici che sono dichiarati segreti, quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro di cui trattasi o quando ciò è necessario ai fini della tutela di interessi essenziali di tale Stato membro.

Articolo 15

Appalti aggiudicati in base a norme internazionali

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base:

- a) ad un accordo internazionale, concluso in conformità del trattato, tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi e riguardante forniture o lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento congiunti di un'opera da parte degli Stati firmatari o concernente servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo è comunicato alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 77;
- b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;
- c) alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale.

Articolo 16

Esclusioni specifiche

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi:

- a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione della presente direttiva;
- b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione;
- c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
- d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché i servizi forniti da banche centrali;
- e) concernenti i contratti di lavoro;
- f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione.

Articolo 17

Concessioni di servizi

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, la presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi definite all'articolo 1, paragrafo 4.

Articolo 18

Appalti di servizi aggiudicati sulla base di un diritto esclusivo

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice a un'altra amministrazione aggiudicatrice o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato.

Sezione 4

Regime particolare

Articolo 19

Appalti riservati

Gli Stati membri possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici a lavoratori protetti o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali.

Il bando di gara menziona la presente disposizione.

CAPO III

Norme applicabili agli appalti pubblici di servizi

Articolo 20

Appalti di servizi elencati nell'allegato II A

Gli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II A sono aggiudicati secondo gli articoli da 23 a 55.

Articolo 21

Appalti di servizi elencati nell'allegato II B

L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è disciplinata esclusivamente dall'articolo 23 e dall'articolo 35, paragrafo 4.

Articolo 22

Appalti misti di servizi elencati nell'allegato II A e di servizi elencati nell'allegato II B

Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato II B sono aggiudicati secondo gli articoli da 23 a 55 allorché il valore dei servizi elencati nell'allegato II A risulta superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato II B. Negli altri casi sono aggiudicati conformemente all'articolo 23 e all'articolo 35, paragrafo 4.

CAPO IV

Disposizioni specifiche sul capitolato d'oneri e sui documenti dell'appalto

Articolo 23

Specifiche tecniche

1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VI figurano nei documenti dell'appalto quali i bandi di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari. Ogniqualvolta ciò sia possibile tali specifiche tecniche dovrebbero essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i portatori di handicap o di una progettazione adeguata per tutti gli utenti.

2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la normativa comunitaria le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:

a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell'allegato VI e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente»;

b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto;

c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a) quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti;

d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche.

4. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al paragrafo 3, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle amministrazioni aggiudicatrici, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto.

5. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al paragrafo 3, di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un'offerta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti.

Nella propria offerta l'offerente è tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dall'amministrazione aggiudicatrice e con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla norma ottempera alle prestazioni o ai requisiti funzionali o dell'amministrazione aggiudicatrice.

Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate al paragrafo 3, lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, purché:

— esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto,

— i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche,

— le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e

— siano accessibili a tutte le parti interessate.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

7. Per «organismi riconosciuti» ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili.

Le amministrazioni aggiudicatrici accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri.

8. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i paragrafi 3 e 4; una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall'espressione «o equivalente».

Articolo 24

Varianti

1. Laddove il criterio per l'aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni aggiudicatrici possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici precisano nel bando di gara se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di indicazione, le varianti non sono autorizzate.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato d'oneri i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione.

4. Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti.

Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.

Articolo 25

Subappalto

Nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere o può essere obbligata da uno Stato membro a

chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti.

Tale comunicazione lascia impregiudicata la questione della responsabilità dell'operatore economico principale.

Articolo 26

Condizioni di esecuzione dell'appalto

Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto purché siano compatibili con il diritto comunitario e siano precisate nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Le condizioni di esecuzione di un appalto possono basarsi in particolare su considerazioni sociali e ambientali.

Articolo 27

Obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro

1. L'amministrazione aggiudicatrice può precisare o può essere obbligata da uno Stato membro a precisare nel capitolato d'oneri l'organismo o gli organismi dai quali i candidati o gli offerenti possono ottenere le pertinenti informazioni sugli obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro che sono in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui devono essere fornite le prestazioni e che si applicheranno ai lavori effettuati nel cantiere o ai servizi forniti nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

2. L'amministrazione aggiudicatrice che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 chiede agli offerenti o ai candidati in una procedura di aggiudicazione d'appalti di indicare di aver tenuto conto, in sede di preparazione della propria offerta, degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nel luogo in cui la prestazione dev'essere effettuata.

Il primo comma non osta all'applicazione dell'articolo 55 relative alla verifica delle offerte anormalmente basse.

CAPO V

Procedure

Articolo 28

Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate e al dialogo competitivo

Per aggiudicare gli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure nazionali adattate ai fini della presente direttiva.

Esse aggiudicano tali appalti pubblici mediante procedura aperta o mediante procedura ristretta. Alle condizioni specifiche espressamente previste all'articolo 29 le amministrazioni aggiudicatrici possano aggiudicare gli appalti pubblici mediante il dialogo competitivo. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previsti agli articoli 30 e 31, esse possono ricorrere a una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara.

Articolo 29

Dialogo competitivo

1. Nel caso di appalti particolarmente complessi gli Stati membri possono prevedere che l'amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, possa avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente articolo.

L'unico criterio per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara in cui rendono noti le loro necessità e le loro esigenze, che definiscono nel bando stesso e/o in un documento descrittivo.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici avviano con i candidati selezionati conformemente alle disposizioni pertinenti degli articoli da 44 a 52 un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. Nella fase del dialogo esse possono discutere con i candidati selezionati tutti gli aspetti dell'appalto.

Durante il dialogo le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento di tutti gli offerenti. In particolare esse non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni offerenti rispetto ad altri.

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel documento descrittivo.

5. L'amministrazione aggiudicatrice prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessità.

6. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici li invitano

a presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.

Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non possono avere l'effetto di modificare gli elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara la cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo e scelgono l'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 53.

A richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, l'offerente che risulta aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa può essere indotto a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che ciò non abbia l'effetto di modificare elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere premi o pagamenti ai partecipanti al dialogo.

Articolo 30

Aggiudicazione mediante procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle fattispecie seguenti:

a) in caso di offerte irregolari o di deposito di offerte inaccettabili secondo le disposizioni nazionali compatibili con le disposizioni degli articoli 4, 24, 25, 27 e quelle del capo VII, presentate in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono non pubblicare un bando di gara se includono nella procedura negoziata tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 45 a 52 che, nella procedura aperta o ristretta o nel dialogo competitivo precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di aggiudicazione;

b) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, forniture o di servizi la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi;

c) nel caso di servizi, e in particolare di servizi rientranti nella categoria 6 dell'allegato II A e di prestazioni di natura intellettuale quali la progettazione di opere, nella misura in cui la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche dell'appalto con una precisione sufficiente che permetta di aggiudicare l'appalto selezionando l'offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta;

d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per i lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli offerenti le offerte da questi presentate per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d'onori e negli eventuali documenti complementari e per cercare l'offerta migliore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1.

3. Nel corso della negoziazione le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare, esse non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'onori. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d'onori.

Articolo 31

Aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara

Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle fattispecie seguenti:

1) per gli appalti pubblici di lavori, forniture e di servizi:

a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non sia stata depositata alcuna candidatura in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché una relazione sia trasmessa alla Commissione a richiesta di quest'ultima;

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le ammi-

nistrazioni aggiudicatrici in questione, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 30. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;

2) per gli appalti pubblici di forniture:

a) qualora i prodotti in questione siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo; in questa disposizione non rientra la produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può, come regola generale, superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato giudiziaro o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni o regolamentazioni nazionali;

3) per gli appalti pubblici di servizi, qualora l'appalto in questione faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso di progettazione. In quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;

4) per gli appalti pubblici di servizi e gli appalti pubblici di lavori:

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione né nel contratto iniziale, che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione dell'opera o del servizio quali ivi descritti, a condizione che siano aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera:

— qualora tali lavori o servizi o complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione aggiudicatrice

oppure

- qualora tali lavori o servizi, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.

Tuttavia, l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori o servizi complementari non deve superare il 50% dell'importo dell'appalto iniziale;

- b) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure aperte o ristrette.

La possibilità di valersi di questa procedura è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l'applicazione dell'articolo 7.

Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla conclusione dell'appalto iniziale.

Articolo 32

Accordi quadro

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di concludere accordi quadro.
2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le amministrazioni aggiudicatrici seguono le regole di procedura previste dalla presente direttiva in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi dell'articolo 53.

Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai paragrafi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro.

In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al paragrafo 3.

La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare dall'oggetto dell'accordo quadro.

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

3. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro.

Per l'aggiudicazione di tali appalti, le amministrazioni aggiudicatrici possono consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

4. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione e/o di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.

Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati:

- mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo, oppure,
- qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura:

- a) per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;
- b) le amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
- c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve restare riservato fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
- d) le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.

Articolo 33

Sistemi dinamici di acquisizione

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione.

2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione le amministrazioni aggiudicatrici seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all'attribuzione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di detto sistema. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema; le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che esse restino conformi al capitolato d'oneri. Per l'istituzione del sistema e per l'aggiudicazione degli appalti nell'ambito del medesimo le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano esclusivamente mezzi elettronici conformemente all'articolo 42, paragrafi da 2 a 5.

3. Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione le amministrazioni aggiudicatrici:

- a) pubblicano un bando di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
- b) precisano nel capitolato d'oneri, tra l'altro, la natura degli acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione, l'attrezzatura elettronica utilizzata nonché i dettagli pratici e le specifiche tecniche di connessione;
- c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a conclusione del sistema, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento complementare e indicano nel bando di gara l'indirizzo Internet presso il quale è possibile consultare tali documenti.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici accordano a qualsivoglia operatore economico, per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di presentare un'offerta indicativa allo scopo di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al paragrafo 2. Esse portano a termine la valutazione entro 15 giorni a decorrere dalla presentazione dell'offerta indicativa. Possono tuttavia prolungare il periodo di valutazione a condizione che nessun appalto sia messo in concorrenza nel frattempo.

L'amministrazione aggiudicatrice informa al più presto l'offerente di cui al primo comma in merito alla sua ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa.

5. Ogni appalto specifico deve essere oggetto di un confronto concorrenziale. Prima di procedere a detto confronto concorrenziale, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara semplificato e invitano tutti gli operatori economici interessati a presentare un'offerta indicativa, conformemente al paragrafo 4, entro un termine che non può essere inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara semplificato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono al confronto concorrenziale soltanto dopo aver terminato la

valutazione di tutte le offerte indicative introdotte entro questo termine.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano tutti gli offerenti ammessi nel sistema a presentare un'offerta per ogni appalto specifico da aggiudicare nel quadro del sistema. A tal fine essi fissano un termine sufficiente per la presentazione delle offerte.

Esse aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciatati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione. Detti criteri possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito menzionato nel primo comma.

7. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati.

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere a detto sistema in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema contributi di carattere amministrativo.

Articolo 34

Appalti pubblici di lavori: disposizioni specifiche sull'edilizia sociale

Nel caso di appalti pubblici riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso residenziale di edilizia sociale il cui piano, a causa dell'entità, della complessità e della durata presunta dei relativi lavori, dev'essere stabilito sin dall'inizio sulla base di una stretta collaborazione in seno a un gruppo che comprende i delegati delle amministrazioni aggiudicatrici, degli esperti e l'imprenditore che avrà l'incarico di eseguire l'opera, è possibile ricorrere a una speciale procedura di aggiudicazione, volta a scegliere l'imprenditore più idoneo a essere integrato nel gruppo.

In particolare, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono nel bando di gara una descrizione delle opere quanto più precisa possibile al fine di consentire agli imprenditori interessati di valutare correttamente il progetto da eseguire. Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici menzionano in tale bando di gara, conformemente ai criteri di selezione qualitativa di cui agli articoli da 45 a 52, i requisiti personali, tecnici, economici e finanziari che i candidati devono possedere.

Le amministrazioni aggiudicatrici, quando ricorrono a una siffatta procedura, applicano gli articoli 2, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 e gli articoli da 45 a 52.

CAPO VI

Disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza

Sezione 1

Pubblicazione di bandi e avvisi

Articolo 35

Bandi e avvisi

1. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto mediante un avviso di preinformazione pubblicato dalla Commissione o da esse stesse sul loro «profilo di committente», quale indicato all'allegato VIII, punto 2, lettera b):

a) per le forniture, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 7 e 9, sia pari o superiore a 750 000 EUR.

I gruppi di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV;

b) per i servizi, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale importo complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 7 e 9, sia pari o superiore a 750 000 EUR;

c) per i lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare ed i cui importi stimati siano pari o superiori alla soglia indicata all'articolo 7, tenuto conto dell'articolo 9.

Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) sono inviati alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio.

L'avviso di cui alla lettera c) è inviato alla Commissione o pubblicato sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il programma in cui si inseriscono gli appalti di lavori o gli accordi quadro che le amministrazioni aggiudicatrici intendono aggiudicare.

Le autorità aggiudicatrici che pubblicano l'avviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato VIII, punto 3, una comunicazione in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente.

La pubblicazione degli avvisi di cui alle lettere a), b) e c) è obbligatoria solo se le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte conformemente all'articolo 38, paragrafo 4.

Il presente paragrafo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante procedura aperta, procedura ristretta o, nei casi previsti dall'articolo 30, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, o, nei casi previsti dall'articolo 29, mediante dialogo competitivo, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono istituire un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione mediante un bando di gara.

Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico basato su un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione con un bando di gara semplificato.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato un appalto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione entro 48 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro.

Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità all'articolo 32, le amministrazioni aggiudicatrici sono esentate dall'invio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.

Le amministrazioni aggiudicatrici inviano un avviso relativo al risultato dell'aggiudicazione degli appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione entro 48 giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi 48 giorni dopo la fine di ogni trimestre.

Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati nell'allegato II B, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nell'avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione. Per tali appalti di servizi la Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, le norme relative all'elaborazione di relazioni statistiche basate su tali avvisi ed alla pubblicazione di tali relazioni.

Talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.

Articolo 36

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

1. I bandi e gli avvisi contengono le informazioni indicate nell'allegato VII A e, se del caso, ogni altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione aggiudicatrice secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici trasmettono i bandi e gli avvisi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VIII, punto 3 o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 38, paragrafo 8, i bandi e gli avvisi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VIII, punto 3.

I bandi e gli avvisi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato VIII, punto 1, lettere a) e b).

3. I bandi e gli avvisi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VIII, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.

I bandi e gli avvisi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VIII, punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio o, nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 38, paragrafo 8, entro cinque giorni dal loro invio.

4. I bandi di gara sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dall'amministrazione aggiudicatrice; il testo pubblicato in tale lingua originale è l'unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

Le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi da parte della Commissione sono a carico della Comunità.

5. Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non possono essere pubblicati a livello nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione.

Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi alla Commissione o pubblicate su un profilo di committente conformemente all'articolo 35, paragrafo 1, primo comma, e devono menzionare la data della trasmissione dell'avviso o bando alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente.

Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato inviato alla Commissione l'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione devono citare la data di tale trasmissione.

6. Il contenuto degli avvisi o bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VIII, punto 3, è limitato a 650 parole circa.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi o bandi.

8. La Commissione rilascia all'amministrazione aggiudicatrice una conferma della pubblicazione dell'informazione trasmes-

sa in cui è citata la data della pubblicazione. Tale conferma vale come prova della pubblicazione.

Articolo 37

Pubblicazione non obbligatoria

Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare in conformità all'articolo 36 avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dalla presente direttiva.

Sezione 2

Termini

Articolo 38

Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto, in particolare, della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.

2. Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 52 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 30 e nel dialogo competitivo:

a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 37 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;

b) nelle procedure ristrette il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 40 giorni dalla data dell'invio dell'invito.

4. Nei casi in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte ai sensi del paragrafo 2 e del paragrafo 3, lettera b), può essere ridotto, di norma, a 36 giorni e comunque mai a meno di 22 giorni.

Tale termine decorre dalla data di trasmissione del bando di gara nelle procedure aperte e dalla data di invio dell'invito a presentare un'offerta nelle procedure ristrette.

Il termine ridotto di cui al primo comma è ammesso a condizione che l'avviso di preinformazione contenesse tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato VII A, sempreché dette informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso e che tale avviso di preinformazione fosse stato inviato per la pubblicazione non meno di 52 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

5. Qualora i bandi siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nell'allegato VIII, punto 3, i termini per la ricezione delle offerte di cui ai paragrafi 2 e 4, nelle procedure aperte, e il termine per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al paragrafo 3, lettera a), nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo possono essere ridotti di sette giorni.

6. Una riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione delle offerte di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettera b), è possibile qualora l'amministrazione aggiudicatrice offra, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato VIII, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'onori e ad ogni documento complementare precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile.

Detta riduzione è cumulabile con quella prevista al paragrafo 5.

7. Qualora, per qualunque motivo, il capitolato d'onori e i documenti o le informazioni complementari, seppure richiesti in tempo utile, non siano stati forniti entro i termini di cui agli articoli 39 e 40 o qualora le offerte possano essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'onori, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.

8. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 30, allorché l'urgenza renda impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire:

- a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a 15 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o a 10 giorni se il bando è trasmesso per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato VIII, punto 3;
- b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte, non inferiore a 10 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.

Articolo 39

Procedure aperte: capitolati d'onori, documenti e informazioni complementari

1. Nelle procedure aperte, qualora l'amministrazione aggiudicatrice non offra per via elettronica conformemente all'articolo 38, paragrafo 6, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'onori e a ogni documento complementare, i capitolati d'onori e i documenti complementari sono inviati agli operatori economici entro sei giorni dalla ricezione della loro

domanda purché questa sia stata presentata in tempo utile prima della data di presentazione delle offerte.

2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'onori e sui documenti complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai servizi competenti almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Sezione 3

Contenuto e mezzi di trasmissione delle informazioni

Articolo 40

Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare

1. Nel caso delle procedure ristrette, del dialogo competitivo e delle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara a norma dell'articolo 30, le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, in caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo.

2. L'invito ai candidati contiene:

- una copia del capitolato d'onori, o del documento descrittivo e di ogni documento complementare,
- oppure l'indicazione dell'accesso al capitolato d'onori e agli altri documenti di cui al primo trattino, quando sono messi a diretta disposizione per via elettronica conformemente all'articolo 38, paragrafo 6.

3. Qualora il capitolato d'onori, il documento descrittivo e/o i documenti complementari siano disponibili presso un'entità diversa dall'amministrazione aggiudicatrice responsabile della procedura di aggiudicazione, l'invito precisa l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il capitolato d'onori, il documento descrittivo e detti documenti e, se del caso, il termine ultimo per la presentazione di tale richiesta, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma dovuta per ottenere detti documenti. I servizi competenti inviano senza indugio la documentazione in questione agli operatori economici non appena ricevuta la richiesta.

4. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'onori, sul documento descrittivo o sui documenti complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai servizi competenti almeno sei giorni prima del termine ultimo stabilito per la ricezione delle offerte. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate accelerate, tale termine è di quattro giorni.

5. Inoltre, l'invito a presentare un'offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare precisano come minimo quanto segue:

- a) un riferimento al bando di gara pubblicato;

- b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
- c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase della consultazione, nonché la lingua o le lingue utilizzate;
- d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato conformemente all'articolo 44, oppure ad integrazione delle informazioni previste da tale articolo e secondo le stesse modalità stabilite negli articoli 47 e 48;
- e) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, oppure, all'occorrenza, l'ordine decrescente di importanza di tali criteri, se essi non figurano nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo.

Tuttavia, per gli appalti aggiudicati a norma dell'articolo 29, le precisazioni di cui alla lettera b) del presente paragrafo non figurano nell'invito a partecipare al dialogo, bensì nell'invito a presentare un'offerta.

Articolo 41

Informazione dei candidati e degli offerenti

1. Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima possibile i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto o all'ammissione in un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi per i quali hanno rinunciato a concludere un accordo quadro, ad aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara e di riavviare la procedura o ad attuare di un sistema dinamico di acquisizione; tale informazione è fornita per iscritto se ne è fatta richiesta alle amministrazioni aggiudicatrici.
2. Su richiesta della parte interessata, l'amministrazione aggiudicatrice comunica quanto prima possibile:
 - a ogni candidato escluso i motivi del rigetto della sua candidatura,
 - ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 23, paragrafi 4 e 5, i motivi della sua decisione di non equivalenza o della sua decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali,
 - ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o delle parti dell'accordo quadro.

Il termine per tali comunicazioni non può in alcun caso essere superiore a quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta.

3. Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non divulgare talune informazioni relative all'aggiudica-

zione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione di cui al paragrafo 1, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.

Sezione 4

Comunicazioni

Articolo 42

Regole applicabili alle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni di cui al presente titolo possono avvenire, a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice, per posta, mediante fax o per via elettronica, conformemente ai paragrafi 4 e 5, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al paragrafo 6 o mediante una combinazione di tali mezzi.
2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.
3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e da non consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
4. Gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso.
5. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:
 - a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione sono conformi ai requisiti dell'allegato X;
 - b) gli Stati membri possono, in conformità dell'articolo 5 della direttiva 1999/93/CE, esigere che le offerte presentate per via elettronica possano effettuarsi solo utilizzando una firma elettronica avanzata conforme al paragrafo 1 di detto articolo;

- c) gli Stati membri possono introdurre o mantenere sistemi di accreditamento facoltativo al fine di migliorare il livello della prestazione di servizi di certificazione relativamente ai suddetti dispositivi;
- d) gli offerenti o i candidati si impegnano a far sì che i documenti, i certificati e le dichiarazioni di cui agli articoli da 45 a 50 e all'articolo 52, se non sono disponibili in forma elettronica, siano presentati prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione.

6. Alla trasmissione delle domande di partecipazione si applicano le regole seguenti:

- a) le domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici possono essere presentate per iscritto o per telefono;
- b) qualora siano presentate per telefono, le domande di partecipazione devono essere confermate per iscritto prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che le domande di partecipazione presentate mediante fax siano confermate per posta o per via elettronica. In tal caso, esse indicano nel bando di gara tale esigenza ed il termine entro il quale deve essere soddisfatta.

Sezione 5

Verbali

Articolo 43

Contenuto dei verbali

Per ogni appalto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un sistema dinamico di acquisizione l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;
- b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
- c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
- d) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;
- e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
- f) nel caso di procedure negoziate, le circostanze di cui agli articoli 30 e 31 che giustificano il ricorso a siffatte procedure;

g) in caso di dialogo competitivo, le circostanze di cui all'articolo 29 che giustificano il ricorso a tale procedura;

h) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha rinunciato ad aggiudicare un appalto, a concludere un accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione.

Le amministrazioni aggiudicatrici prendono gli opportuni provvedimenti per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici.

Il verbale o i suoi elementi principali sono comunicati alla Commissione qualora ne faccia richiesta.

CAPO VII

Svolgimento della procedura

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 44

Accertamento dell'idoneità e scelta dei partecipanti, aggiudicazione

1. L'aggiudicazione degli appalti avviene in base ai criteri di cui agli articoli 53 e 55, tenuto conto dell'articolo 24, previo accertamento dell'idoneità degli operatori economici non esclusi in forza degli articoli 45 e 46, effettuato dalle amministrazioni aggiudicatrici conformemente ai criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, alle conoscenze od alle capacità professionali e tecniche di cui agli articoli da 47 a 52 e, se del caso, alle norme ed ai criteri non discriminatori di cui al paragrafo 3.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere livelli minimi di capacità, conformemente agli articoli 47 e 48, che i candidati e gli offerenti devono possedere.

La portata delle informazioni di cui agli articoli 47 e 48 nonché i livelli minimi di capacità richiesti per un determinato appalto devono essere connessi e proporzionati all'oggetto dell'appalto.

Detti livelli minimi sono indicati nel bando di gara.

3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare od a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara i criteri o le norme obiettivi e non discriminatori che intendono applicare, il numero minimo di candidati che intendono invitare e, all'occorrenza, il numero massimo.

Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati è cinque. Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo il numero minimo di candidati è tre. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza.

Le amministrazioni aggiudicatrici invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi è inferiore al numero minimo, l'amministrazione aggiudicatrice può proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati in possesso delle capacità richieste. L'amministrazione aggiudicatrice non può includere in tale procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare, di cui all'articolo 29, paragrafo 4, e all'articolo 30, paragrafo 4, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo. Nella fase finale, tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di soluzioni o di candidati idonei.

Sezione 2

Criteri di selezione qualitativa

Articolo 45

Situazione personale del candidato o dell'offerente

1. È escluso dalla partecipazione ad un appalto pubblico il candidato o l'offerente condannato, con sentenza definitiva di cui l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza, per una o più delle ragioni elencate qui di seguito:

- a) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, dell'azione comune 98/773/GAI del Consiglio ⁽¹⁾;
- b) corruzione, quale definita rispettivamente all'articolo 3 dell'atto del Consiglio del 26 maggio 1997 ⁽²⁾ ed all'articolo 3, paragrafo 1, dell'azione comune 98/742/GAI del Consiglio ⁽³⁾;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee ⁽⁴⁾;
- d) riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 1991 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 351 del 29.1.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU C 316 del 27.11.1995, p. 48.

⁽⁵⁾ GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 76).

Gli Stati membri precisano, in conformità del rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni di applicazione del presente paragrafo.

Essi possono prevedere una deroga all'obbligo di cui al primo comma per esigenze imperative di interesse generale.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, le amministrazioni aggiudicatrici chiedono, se del caso, ai candidati o agli offerenti di fornire i documenti di cui al paragrafo 3 e, qualora abbiano dubbi sulla situazione personale di tali candidati/offerti, possono rivolgersi alle autorità competenti per ottenere le informazioni relative alla situazione personale dei candidati o offerenti che reputino necessarie. Se le informazioni riguardano un candidato o un offerente stabilito in uno Stato membro diverso da quello dell'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima può richiedere la cooperazione delle autorità competenti. In funzione del diritto nazionale dello Stato membro in cui sono stabiliti i candidati o gli offerenti, le richieste riguarderanno le persone giuridiche e/o le persone fisiche, compresi, se del caso, i dirigenti delle imprese o qualsiasi persona che eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo del candidato o dell'offerente.

2. Può essere escluso dalla partecipazione all'appalto ogni operatore economico:

- a) che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali;
- b) a carico del quale sia in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione, di concordato preventivo oppure ogni altro procedimento della stessa natura previsto da leggi e regolamenti nazionali;
- c) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato conformemente alle disposizioni di legge dello Stato, per un reato che incida sulla sua moralità professionale;
- d) che, nell'esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'amministrazione aggiudicatrice;
- e) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;
- f) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;

- g) che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste a norma della presente sezione o che non abbia fornito dette informazioni.

Gli Stati membri precisano, conformemente al rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni di applicazione del presente paragrafo.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano come prova sufficiente che attesta che l'operatore economico non si trova in nessuna delle situazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b), c), e) e f) quanto segue:

- a) per i casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b) e c), la presentazione di un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di questo, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine o di provenienza, da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti;
- b) per i casi di cui al paragrafo 2, lettere e) o f), un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro in questione.

Qualora non siano rilasciati dal paese in questione o non menzionino tutti i casi previsti al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b) o c), i documenti o i certificati possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, da una dichiarazione solenne resa dalla persona interessata innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato del paese d'origine o di provenienza.

4. Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti, certificati o dichiarazioni di cui al paragrafo 3 e ne informano la Commissione. La comunicazione non pregiudica il diritto applicabile in materia di protezione dei dati.

Articolo 46

Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale

Ad ogni operatore economico che intenda partecipare ad un appalto pubblico può essere richiesto di comprovare la sua iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato, quali precisati all'allegato IX A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato IX B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato IX C per gli appalti pubblici di servizi, secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere loro di provare il possesso di tale auto-

rizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.

Articolo 47

Capacità economica e finanziaria

1. In linea di massima, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:

- a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- b) bilanci o estratti di bilanci, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese nel quale l'operatore economico è stabilito;
- c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su di tali fatturati siano disponibili.

2. Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve dimostrare alla amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di questi soggetti.

3. Alle stesse condizioni un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 4 può fare affidamento sulle capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici precisano, nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte, le referenze di cui al paragrafo 1 da esse scelte, nonché le altre eventuali referenze probanti che devono essere presentate.

5. L'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 48

Capacità tecniche e professionali

1. Le capacità tecniche e professionali degli operatori economici sono valutate e verificate secondo i paragrafi 2 e 3.

2. Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere provate in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi:

- a) i) presentazione dell'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti. Tali certificati indicano l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori e precisano se questi sono stati effettuati a regola d'arte e con buon esito; se del caso, questi certificati sono trasmessi direttamente all'amministrazione aggiudicatrice dall'autorità competente;
- ii) presentazione di un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Le forniture e le prestazioni di servizi sono provate:
- quando il destinatario era un'amministrazione aggiudicatrice, da certificati rilasciati o controfirmati dall'autorità competente;
 - quando il destinatario è stato un privato, da una attestazione dall'acquirente ovvero, in mancanza di tale attestazione, semplicemente da una dichiarazione dell'operatore economico;
- b) indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera;
- c) descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore di servizi per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone;
- d) qualora i prodotti da fornire o i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o il prestatore dei servizi è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la verifica verte sulle capacità di produzione del fornitore e sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità;
- e) indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa, in particolare del responsabile o dei responsabili della prestazione dei servizi o della condotta dei lavori;
- f) per gli appalti pubblici di lavori e di servizi e unicamente nei casi appropriati, indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;
- g) dichiarazione indicante l'organico medio annuo del prestatore dell'imprenditore o dell'imprenditore e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni;
- h) dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;
- i) indicazione della parte di appalto che il prestatore di servizi intende eventualmente subappaltare;
- j) per i prodotti da fornire:
- i) campioni, descrizioni e/o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice;
 - ii) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche o norme.
3. Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Deve, in tal caso, provare all'amministrazione aggiudicatrice che per l'esecuzione dell'appalto disporrà delle risorse necessarie ad esempio presentando l'impegno di tale soggetto di mettere a disposizione dell'operatore economico le risorse necessarie.
4. Alle stesse condizioni un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 4 può fare assegnamento sulle capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.
5. Nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici aventi a oggetto forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, la fornitura di servizi e/o l'esecuzione di lavori, la capacità degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori può essere valutata con riferimento, in particolare, alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità.
6. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte le referenze, fra quelle previste al paragrafo 2, di cui richiede la presentazione.

Articolo 49

Norme di garanzia della qualità

Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici.

Articolo 50

Norme di gestione ambientale

Qualora nei casi di cui all'articolo 48, paragrafo 2, lettera f), richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, le amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.

Articolo 51

Documenti e informazioni complementari

L'amministrazione aggiudicatrice può invitare gli operatori economici a integrare o chiarire i certificati e i documenti presentati ai sensi degli articoli da 45 a 50.

Articolo 52

Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato

1. Gli Stati membri possono instaurare elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori, o di prestatori di servizi riconosciuti oppure una certificazione da parte di organismi pubblici o privati.

Gli Stati membri adeguano le condizioni di iscrizione su tali elenchi nonché quelle del rilascio di certificati da parte degli organismi di certificazione all'articolo 45, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere da a) a d), e g), all'articolo 46, all'articolo 47, paragrafi 1, 4, e 5, all'articolo 48, paragrafi 1, 2, 5 e 6, e agli articoli 49 e, se del caso, 50.

Gli Stati membri le adeguano parimenti all'articolo 47, paragrafo 2 e all'articolo 48, paragrafo 3, per le domande di iscrizione o di certificazione presentate da operatori economici facenti parte di un gruppo che dispongono di mezzi forniti dalle altre società del gruppo. Detti operatori devono in tal caso dimostrare all'autorità che stabilisce l'elenco ufficiale o all'organismo di certificazione che disporranno di tali mezzi per tutta la durata di validità del certificato che attesta la loro iscrizione all'elenco o del certificato rilasciato dall'organismo di certificazione e che tali società continueranno a soddisfare, durante detta durata, i requisiti in materia di selezione qualitativa previsti agli articoli di cui al secondo comma di cui gli operatori si avvalgono ai fini della loro iscrizione.

2. Gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali o aventi un certificato possono, in occasione di ogni appalto, presentare alle amministrazioni aggiudicatrici un certificato di iscrizione rilasciato dalla competente autorità, o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione competente. Tali certificati indicano le referenze che hanno permesso l'iscrizione nell'elenco o la certificazione nonché la relativa classificazione.

3. L'iscrizione in un elenco ufficiale, certificata dalle autorità competenti o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione, costituisce per le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri una presunzione di idoneità ai soli fini dell'articolo 45, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere da a) a d) e g), dell'articolo 46, dell'articolo 47, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'articolo 48, paragrafo 2, lettere a)ii), b), e), g) e h) per gli imprenditori, paragrafo 2, lettere a)ii), b), c) d) e j) per i fornitori e paragrafo 2, lettere a)ii) e da c) a i) per i prestatori di servizi.

4. I dati risultanti dall'iscrizione negli elenchi ufficiali o dalla certificazione non possono essere contestati senza giustificazione. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali e il pagamento delle imposte e tasse, per ogni appalto, può essere richiesta un'attestazione supplementare ad ogni operatore economico.

Le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri applicano il paragrafo 3 e il primo comma del presente paragrafo soltanto agli operatori economici stabiliti nello Stato membro che ha redatto l'albo ufficiale.

5. Per l'iscrizione degli operatori economici degli altri Stati membri in un elenco ufficiale, o per la loro certificazione da parte degli organismi di cui al paragrafo 1, non si possono esigere prove e dichiarazioni non richieste agli operatori economici nazionali e, in ogni caso, non previste dagli articoli da 45 a 49 e, se del caso, dall'articolo 50.

Tuttavia siffatta iscrizione o certificazione non può essere imposta agli operatori economici degli altri Stati membri in vista della loro partecipazione a un appalto pubblico. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti degli organismi stabiliti in altri Stati membri, e accettano anche altri mezzi di prova equivalenti.

6. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento la loro iscrizione in un elenco ufficiale o il rilascio del certificato. Essi devono essere informati entro un termine ragionevolmente breve della decisione dell'autorità che stabilisce l'elenco o dell'organismo di certificazione competente.

7. Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1 sono organismi che rispondono alle norme europee in materia di certificazione.

8. Gli Stati membri che hanno elenchi ufficiali o organismi di certificazione di cui al paragrafo 1 comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'indirizzo dell'organismo presso il quale le domande possono essere presentate.

Sezione 3

Aggiudicazione dell'appalto

Articolo 53

Criteri di aggiudicazione dell'appalto

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di servizi specifici, i criteri sui quali si basano le amministrazioni aggiudicatrici per aggiudicare gli appalti pubblici sono:

a) o, quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice, diversi criteri collegati all'oggetto dell'appalto pubblico in questione, quali, ad esempio, la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo d'utilizzazione, la redditività, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione; oppure

b) esclusivamente il prezzo più basso.

2. Fatte salve le disposizioni del terzo comma, nel caso previsto al paragrafo 1, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara o nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo, la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato.

L'amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga impossibile la ponderazione per ragioni dimostrabili, indica nel bando di gara o nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo l'ordine decrescente d'importanza dei criteri.

Articolo 54

Ricorso alle aste elettroniche

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere ad aste elettroniche.

2. Nelle procedure aperte, ristrette o negoziate nel caso di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che l'aggiudicazione di un appalto pubblico sarà preceduta da un'asta elettronica quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa.

Alle stesse condizioni, possono ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, di cui all'articolo 32, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 33.

L'asta elettronica riguarda:

— unicamente i prezzi quando l'appalto viene attribuito al prezzo più basso;

— oppure i prezzi e/o i valori degli elementi dell'offerta indicati nel capitolato d'oneri quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici che decidono di ricorrere ad un'asta elettronica lo indicano nel bando di gara.

Il capitolato d'oneri comporta, tra l'altro, le seguenti informazioni:

a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali;

b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dalle specifiche dell'oggetto dell'appalto;

c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;

d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica;

e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;

f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento.

4. Prima di procedere all'asta elettronica le amministrazioni aggiudicatrici effettuano una prima valutazione completa delle offerte conformemente al (ai) criterio(i) di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.

Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi e/o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione pertinente per il collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.

5. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 53, paragrafo 2, primo comma.

L'invito precisa altresì la formula matematica che determinerà, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o nel capitolato d'oneri; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato.

Qualora siano autorizzate le varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.

6. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Esse possono anche comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purché sia previsto nel capitolato d'oneri. Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla fase dell'asta; tuttavia in nessun caso esse possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:

- a) indicano nell'invito a partecipare all'asta la data e l'ora preventivamente fissate;
- b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi. In questo caso le amministrazioni aggiudicatrici precisano nell'invito a partecipare all'asta il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica;
- c) quando il numero di fasi dell'asta fissato nell'invito a partecipare all'asta è stato raggiunto.

Quando le amministrazioni aggiudicatrici hanno deciso di dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi della lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b), l'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta.

8. Dopo aver dichiarato conclusa l'asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano l'appalto ai sensi dell'articolo 53, in funzione dei risultati dell'asta elettronica.

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, quale sottoposto a indizione di gara mediante la pubblicazione del bando di gara e quale definito nel capitolato d'oneri.

Articolo 55

Offerte anormalmente basse

1. Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di poter respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione.

Dette precisazioni possono riguardare in particolare:

- a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione dei prodotti o del metodo di prestazione del servizio;
- b) le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti o per prestare i servizi;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;
- d) il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e alle condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui deve essere effettuata la prestazione;
- e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato.

2. L'amministrazione aggiudicatrice verifica, consultando l'offerente, detti elementi costitutivi tenendo conto delle giustificazioni fornite.

3. L'amministrazione aggiudicatrice che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se consulta l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando l'amministrazione aggiudicatrice respinge un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI NEL SETTORE DELLE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI

CAPO I

Disposizioni applicabili alle concessioni di lavori pubblici

Articolo 56

Campo di applicazione

Il presente capo si applica a tutti i contratti di concessione di lavori pubblici stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici quando il valore di tali contratti sia pari o superiore a 6 242 000 EUR.

Detto valore è calcolato in base alle disposizioni applicabili agli appalti pubblici di lavori di cui all'articolo 9.

Articolo 57

Esclusioni dal campo di applicazione

Il presente titolo non si applica alle concessioni di lavori pubblici:

- a) che sono rilasciate nelle circostanze previste, relativamente agli appalti pubblici di lavori, agli articoli 13, 14 e 15 della presente direttiva;
- b) che sono rilasciate dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 3 a 7 della direttiva 2004/17/CE, quando sono rilasciate per l'esercizio di tali attività.

Tuttavia la presente direttiva continua ad applicarsi alle concessioni di lavori pubblici rilasciate da amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui all'articolo 6 della direttiva 2004/17/CE e rilasciate per tali attività, fintantoché lo Stato membro interessato si avvale della facoltà di cui all'articolo 71, secondo comma di tale direttiva per differirne l'applicazione.

Articolo 58

Pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere alla concessione di lavori pubblici rendono nota tale intenzione mediante un bando.
2. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici contengono le informazioni indicate nell'allegato VII C ed, se del caso, ogni altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione aggiudicatrice, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2.
3. Detti bandi sono pubblicati secondo l'articolo 36, paragrafi da 2 a 8.

4. Le disposizioni sulla pubblicazione dei bandi di cui all'articolo 37 si applicano anche alle concessioni di lavori pubblici.

Articolo 59

Termini

Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici procedano alla concessione di lavori pubblici, il termine per la presentazione delle candidature alla concessione non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando, salvo il caso previsto dall'articolo 38, paragrafo 5.

L'articolo 38, paragrafo 7, è applicabile.

Articolo 60

Subappalto

L'amministrazione aggiudicatrice può:

- a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale non inferiore al 30 % del valore globale dei lavori oggetto della concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale; detta aliquota minima deve figurare nel contratto di concessione di lavori; oppure
- b) invitare i candidati concessionari a dichiarare essi stessi nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che intendono affidare a terzi.

Articolo 61

Aggiudicazione di lavori complementari al concessionario

La presente direttiva non si applica ai lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente previsto della concessione né nel contratto iniziale e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, per l'esecuzione dell'opera descritta, che l'amministrazione aggiudicatrice affida al concessionario, purché l'aggiudicatario sia l'operatore economico che esegue tale opera:

- qualora i lavori complementari non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto iniziale senza gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici, oppure
- qualora i lavori, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.

Tuttavia l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non deve superare il 50 % dell'importo dell'opera iniziale oggetto della concessione.

CAPO II

Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 62

Disposizioni applicabili

Il concessionario che è un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, è tenuto, per i lavori che saranno eseguiti da terzi, a rispettare le disposizioni della presente direttiva per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.

CAPO III

Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 63

Disposizioni in materia di pubblicità: soglie ed eccezioni

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici applichino le disposizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 64 in sede di aggiudicazione di appalti a terzi, se il valore di tali appalti è pari o superiore a 6 242 000 EUR.

Non è richiesta alcuna pubblicità se un appalto di lavori rientra nelle fattispecie di cui all'articolo 31.

Il valore degli appalti è calcolato in base alle disposizioni applicabili agli appalti di lavori pubblici definite nell'articolo 9.

2. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere la concessione, né le imprese a esse collegate.

Per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa su cui il concessionario può esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o qualsiasi impresa che può esercitare un'influenza dominante sul concessionario o che, come il concessionario, è soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa per motivi attinenti alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l'impresa stessa.

L'influenza dominante è presunta quando un'impresa si trova, direttamente o indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei confronti di un'altra impresa:

- a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa; oppure
- b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell'impresa; oppure
- c) può designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

L'elenco completo di tali imprese è unito alla candidatura per la concessione. L'elenco è aggiornato in funzione delle modificazioni intervenute nelle relazioni tra le imprese.

Articolo 64

Pubblicazione del bando

1. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici e che intendono aggiudicare un appalto di lavori a un terzo rendono nota tale intenzione mediante un bando.

2. I bandi contengono le informazioni indicate nell'allegato VII C ed eventualmente ogni altra informazione ritenuta utile dal concessionario di lavori pubblici, in base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2.

3. Il bando è pubblicato secondo l'articolo 36, paragrafi da 2 a 8.

4. Si applicano inoltre le disposizioni sulla pubblicazione volontaria dei bandi di cui all'articolo 37.

Articolo 65

Termini per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte

Negli appalti di lavori banditi da concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, questi fissano un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a 37 giorni dalla data di spedizione del bando, e un termine per la ricezione delle offerte, non inferiore a 40 giorni dalla data di spedizione del bando o dell'invito a presentare un'offerta.

L'articolo 38, paragrafi 5, 6 e 7, è applicabile.

TITOLO IV

REGOLE SUI CONCORSI DI PROGETTAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI

Articolo 66

Disposizioni generali

1. Le regole sull'organizzazione di un concorso di progettazione sono stabilite in conformità agli articoli da 66 a 74 e sono messe a disposizione degli interessati a partecipare al concorso.
2. L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata:
 - a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;
 - b) per il fatto che, secondo la legislazione dello Stato membro in cui si svolge l'appalto-concorso, i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.

Articolo 67

Campo di applicazione

1. I concorsi di progettazione sono indetti secondo il presente titolo:
 - a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell'allegato IV come autorità governative centrali, a partire da una soglia pari o superiore a 162 000 EUR;
 - b) dalle amministrazioni aggiudicatrici non designate nell'allegato IV, a partire da una soglia pari o superiore a 249 000 EUR;
 - c) da tutte le amministrazioni aggiudicatrici, a partire da una soglia pari o superiore a 249 000 EUR quando i concorsi di progettazione hanno per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, e/o servizi elencati nell'allegato II B.
2. Il presente titolo si applica:
 - a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;
 - b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.

Nel caso di cui alla lettera a), la «soglia» è il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione e/o versamenti ai partecipanti.

Nel caso di cui alla lettera b), la «soglia» è il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto

dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, qualora l'amministrazione aggiudicatrice non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.

Articolo 68

Esclusioni dal campo di applicazione

Il presente titolo non si applica:

- a) né ai concorsi di progettazione di servizi ai sensi della direttiva 2004/17/CE indetti dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 3 a 7 di detta direttiva per l'esercizio di tali attività, né ai concorsi di progettazione esclusi dal campo di applicazione di tale direttiva;

Tuttavia la presente direttiva continua ad applicarsi ai concorsi di progettazione di servizi indetti da amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più attività di cui all'articolo 6 della direttiva 2004/17/CE e aggiudicati per tali attività, fintantoché lo Stato membro interessato si avvale della facoltà di cui all'articolo 71, secondo comma, di quest'ultima direttiva per differirne l'applicazione;

- b) ai concorsi di progettazione indetti nelle circostanze previste agli articoli 13, 14 e 15 della presente direttiva per gli appalti pubblici di servizi.

Articolo 69

Bandi e avvisi

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso in merito ai risultati del concorso in conformità all'articolo 36 e devono essere in grado di comprovare la data di invio.

Possono tuttavia non essere pubblicate le informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.

3. Le disposizioni sulla pubblicazione dei bandi di cui all'articolo 37 si applicano anche ai concorsi di progettazione.

Articolo 70

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione

1. I bandi e gli avvisi di cui all'articolo 69 contengono le informazioni indicate nell'allegato VII D, in base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2.

2. Detti bandi ed avvisi sono pubblicati conformemente all'articolo 36, paragrafi da 2 a 8.

Articolo 71

Mezzi di comunicazione

1. L'articolo 42, paragrafi 1, 2 e 4, si applica a tutte le comunicazioni relative ai concorsi di progettazione.

2. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da garantire l'integrità dei dati e la riservatezza di qualsiasi informazione trasmessa dai partecipanti al concorso e da non consentire alla commissione giudicatrice di prendere visione del contenuto dei piani e dei progetti prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

3. Ai dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti si applicano le seguenti regole:

- a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di piani e progetti per via elettronica, e ivi compresa la cifratura, devono essere messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti devono essere conformi ai requisiti dell'allegato X;
- b) gli Stati membri possono introdurre o mantenere sistemi di accreditamento facoltativo al fine di migliorare il livello della prestazione di servizi di certificazione relativamente ai suddetti dispositivi.

Articolo 72

Selezione dei concorrenti

Quando ai concorsi di progettazione è ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, le amministrazioni

aggiudicatrici stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Per quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare, si deve comunque tener conto della necessità di garantire un'effettiva concorrenza.

Articolo 73

Composizione della commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è composta unicamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso di progettazione. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere la stessa qualifica o una qualifica equivalente.

Articolo 74

Decisioni della commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice è autonoma nella sue decisioni e nei suoi pareri.

2. Essa esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima ed unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso.

3. Essa iscrive in un verbale, firmato dai suoi membri, le proprie scelte, effettuate secondo i meriti di ciascun progetto, nonché le proprie osservazioni e tutti i punti che richiedono di essere chiariti.

4. L'anonimato dev'essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione aggiudicatrice.

5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti.

6. È redatto un verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.

TITOLO V

OBBLIGHI STATISTICI, COMPETENZE D'ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 75

Obblighi statistici

Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico redatto secondo l'articolo 76, che riguardi, separatamente, gli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno precedente.

Articolo 76

Contenuto del prospetto statistico

1. Per ciascuna amministrazione aggiudicatrice elencata nell'allegato IV, il prospetto statistico precisa almeno:

- a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati disciplinati dalla presente direttiva;

- b) il numero e il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtù di deroghe all'Accordo.

Nella misura del possibile, i dati di cui al primo comma, lettera a), sono articolati in base:

- a) alle procedure di aggiudicazione utilizzate;
- b) e, per ciascuna di tali procedure, ai lavori di cui all'allegato I, ai prodotti e ai servizi di cui all'allegato II individuati per categorie della nomenclatura CPV;
- c) alla nazionalità dell'operatore economico cui l'appalto è stato aggiudicato.

Nel caso di appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, i dati di cui al primo comma, lettera a) sono inoltre articolati secondo le circostanze di cui agli articoli 30 e 31 e precisano il numero e il valore degli appalti aggiudicati per Stato membro e paese terzo di appartenenza degli aggiudicatari.

2. Per ciascuna categoria di amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell'allegato IV, il prospetto statistico precisa almeno:

- a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, articolati conformemente al paragrafo 1, secondo comma;
- b) il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtù di deroghe all'Accordo.

3. Il prospetto statistico precisa qualsiasi altra informazione statistica richiesta secondo l'Accordo.

Le informazioni di cui al primo comma sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2.

Articolo 77

Comitato consultivo

1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dall'articolo 1 della decisione 71/306/CEE del Consiglio⁽¹⁾, in seguito denominato «il comitato».
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 78

Revisione delle soglie

1. La Commissione procede alla verifica delle soglie di cui all'articolo 7, primo comma, ogni due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e procede, se necessario, alla

⁽¹⁾ GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15. Decisione modificata dalla decisione 77/63/CEE (GU L 13 del 15.1.1977, pag. 15).

loro revisione secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2.

Il calcolo del valore di tali soglie è basato sulla media del valore giornaliero dell'euro espresso in diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto dal 1° gennaio. Il valore delle soglie in tal modo rivedute è arrotondato, se necessario, al migliaio di euro inferiore al dato risultante da tale calcolo, per assicurare il rispetto delle soglie in vigore previste dall'Accordo che sono espresse in diritti speciali di prelievo.

2. In occasione della revisione prevista dal paragrafo 1, la Commissione allinea le seguenti soglie, secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2:

- a) le soglie previste all'articolo 8, primo comma, lettera a), all'articolo 56 e all'articolo 63, paragrafo 1, primo comma, alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di lavori,
- b) le soglie previste all'articolo 8, primo comma, lettera b), e all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici elencate nell'allegato IV,
- c) le soglie previste all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell'allegato IV.

3. Il controvalore delle soglie fissate conformemente al paragrafo 1 nella valuta nazionale degli Stati membri non partecipanti all'unione monetaria è soggetto, di regola, a revisione ogni due anni, a decorrere dal 1° gennaio 2004. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media del valore giornaliero di tali valute espresso in euro durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1° gennaio.

4. Le soglie rivedute di cui al paragrafo 1 e il loro controvalore nelle monete nazionali di cui al paragrafo 3 sono pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea all'inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione.

Articolo 79

Modificazioni

1. La Commissione può modificare, secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, quanto segue:

- a) le modalità tecniche dei metodi di calcolo di cui all'articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3;

- b) le modalità di redazione, di trasmissione, di ricezione, di traduzione, di raccolta e di distribuzione dei bandi e degli avvisi citati agli articoli 35, 58, 64 e 69, nonché dei prospetti statistici di cui all'articolo 35, paragrafo 4, quarto comma, e agli articoli 75 e 76;
- c) le modalità particolari di riferimento a voci specifiche della nomenclatura CPV nei bandi o negli avvisi;
- d) gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico di cui all'allegato III, allorché ciò si renda necessario in base a quanto notificato dagli Stati membri;
- e) gli elenchi delle autorità governative centrali di cui all'allegato IV in funzione degli adeguamenti che sono necessari per dar seguito all'Accordo;
- f) i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all'allegato I, lasciando immutato il campo di applicazione «ratione materiae» della presente direttiva, e le modalità di riferimento a voci specifiche della suddetta nomenclatura negli avvisi o nei bandi;
- g) i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all'allegato II, lasciando immutato il campo di applicazione «ratione materiae» della presente direttiva, e le modalità di riferimento, nei bandi e negli avvisi, a posizioni specifiche della suddetta nomenclatura all'interno delle categorie di servizi elencate in detto allegato;
- h) le modalità di trasmissione e pubblicazione dei dati di cui all'allegato VIII, per motivi legati al progresso tecnico o di ordine amministrativo;
- i) le modalità e caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronico di cui alle lettere a), f) e g) dell'allegato X.

Articolo 80

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 gennaio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono

corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 81

Meccanismi di controllo

Conformemente alla direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori⁽¹⁾, gli Stati membri assicurano l'applicazione della presente direttiva tramite meccanismi efficaci, accessibili e trasparenti.

A tal fine essi possono, tra l'altro, designare o istituire un'agenzia indipendente.

Articolo 82

Abrogazioni

La direttiva 92/50/CEE, ad eccezione dell'articolo 41, e le direttive 93/36/CEE e 93/37/CEE sono abrogate, a decorrere dalla data di cui all'articolo 80, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di attuazione di cui all'allegato XI.

I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tabella di concordanza di cui all'allegato XII.

Articolo 83

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33. Direttiva modificata dalla direttiva 92/50/CEE.

Articolo 84

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 31 marzo 2004.

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. COX

Per il Consiglio
Il Presidente
D. ROCHE

—

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO I

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA b) (¹)

NACE (¹)					
Codice CPV			SEZIONE F		COSTRUZIONI
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	
45			Costruzioni	Questa divisione comprende: — nuove costruzioni, restauri e riparazioni comuni	45000000
	45.1		Preparazione del cantiere edile		45100000
		45.11	Demolizione di edifici e sistemazione del terreno	Questa classe comprende: — la demolizione di edifici e di altre strutture — lo sgombero dei cantieri edili — il movimento terra: scavo, riporto, spianamento e rusatura dei cantieri edili, scavo di trincee, rimozione di roccia, abbattimento con l'esplosivo, ecc. — la preparazione del sito per l'estrazione di minerali: rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e siti minerari Questa classe comprende inoltre: — il drenaggio del cantiere edile — il drenaggio di terreni agricoli o forestali	45110000
		45.12	Trivellazioni e perforazioni	Questa classe comprende: — trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili, il genio civile e per fini analoghi, ad es. di natura geofisica o geologica Questa classe non comprende: — la trivellazione di pozzi di produzione di petrolio e di gas, cfr. 11.20 — la perforazione di pozzi d'acqua, cfr. 45.25 — lo scavo di pozzi, cfr. 45.25 — le prospezioni di giacimenti di petrolio e di gas, le prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche, cfr. 74.20	45120000
	45.2		Costruzione completa o parziale di edifici; genio civile		45200000

(¹) In caso di differenti interpretazioni tra CPV e NACE si applica la nomenclatura NACE.

NACE (¹)					
Codice CPV			SEZIONE F		COSTRUZIONI
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	
		45.21	Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile	<p>Questa classe comprende:</p> <p>lavori di costruzione o edili di qualsiasi tipo</p> <p>la costruzione di opere di ingegneria civile: ponti, inclusi quelli per autostrade sopraelevate, viadotti, gallerie e sottopassaggi</p> <p>condotte, linee di comunicazione ed elettriche per grandi distanze</p> <p>condotte, linee di comunicazione ed elettriche urbane; lavori urbani ausiliari</p> <p>il montaggio e l'installazione in loco di opere prefabbricate</p> <p>Questa classe non comprende:</p> <p>le attività dei servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas, cfr. 11.20</p> <p>il montaggio di opere prefabbricate complete con elementi, non di calcestruzzo, fabbricati in proprio, cfr. divisioni 20, 26 e 28</p> <p>lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive, cfr. 45.23</p> <p>l'installazione dei servizi in un fabbricato, cfr. 45.3</p> <p>i lavori di completamento degli edifici, cfr. 45.4</p> <p>le attività in materia di architettura e di ingegneria, cfr. 74.20</p> <p>la gestione di progetti di costruzione, cfr. 74.20</p>	45210000
		45.22	Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici	<p>Questa classe comprende:</p> <p>la costruzione di tetti</p> <p>la copertura di tetti</p> <p>lavori d'impermeabilizzazione</p>	45220000
		45.23	Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi	<p>Questa classe comprende:</p> <p>la costruzione di strade, autostrade, strade urbane e altri passaggi per veicoli e pedoni</p> <p>la costruzione di strade ferrate</p> <p>la costruzione di piste di campi di aviazione</p> <p>lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive</p> <p>la segnaletica orizzontale per superfici stradali e la delineazione di zone di parcheggio</p> <p>Questa classe non comprende:</p> <p>i lavori preliminari di movimento terra, cfr. 45.11</p>	45230000

NACE (¹)					
Codice CPV			SEZIONE F		COSTRUZIONI
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	
		45.24	Costruzione di opere idrauliche	Questa classe comprende: la costruzione di: idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse, ecc. dighe e sbarramenti lavori di dragaggio lavori sotterranei	45240000
		45.25	Altri lavori speciali di costruzione	Questa classe comprende: lavori di costruzione edili e di genio civile da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di costruzione, che richiedono capacità o attrezzature particolari: lavori di fondazione, inclusa la palificazione perforazione e costruzione di pozzi d'acqua, scavo di pozzi posa in opera di elementi d'acciaio non fabbricati in proprio piegatura d'acciaio posa in opera di mattoni e pietre montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro, incluso il loro noleggio costruzione di camini e forni industriali Questa classe non comprende: il noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio, cfr. 71.32	45250000
	45.3		Installazione dei servizi in un fabbricato		45300000
		45.31	Installazione di impianti elettrici	Questa classe comprende: l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: cavi e raccordi elettrici sistemi di telecomunicazione sistemi di riscaldamento elettrico antenne d'uso privato impianti di segnalazione d'incendio sistemi d'allarme antifurto ascensori e scale mobili linee di discesa di parafulmini, ecc.	45310000

NACE (¹)					
Codice CPV			SEZIONE F		COSTRUZIONI
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	
		45.32	Lavori di isolamento	Questa classe comprende: l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di materiali isolanti per l'isolamento termico, acustico o antivibrazioni Questa classe non comprende: i lavori d'impermeabilizzazione, cfr. 45.22	45320000
		45.33	Installazione di impianti idraulico-sanitari	Questa classe comprende: l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: impianti idraulico-sanitari raccordi per il gas impianti e condotti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione, o condizionamento dell'aria sistemi antincendio (sprinkler) Questa classe non comprende: l'installazione di impianti di riscaldamento elettrico, cfr. 45.31	45330000
		45.34	Altri lavori di installazione	Questa classe comprende: l'installazione di sistemi d'illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di accessori ed attrezzature non classificati altrove	45340000
	45.4		Lavori di completamento degli edifici		45400000
		45.41	Intonacatura	Questa classe comprende: lavori d'intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura	45410000
		45.42	Posa in opera di infissi in legno o in metallo	Questa classe comprende: l'installazione, da parte di ditte non costruttrici, di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre, cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili, in legno o in altro materiale, complementi di interni come soffitti, rivestimenti murali in legno, pareti mobili, ecc. Questa classe non comprende: la posa in opera di parquet e altri pavimenti in legno, cfr. 45.43	45420000

NACE ⁽¹⁾					
Codice CPV			SEZIONE F		COSTRUZIONI
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	
		45.43	Rivestimento di pavimenti e muri	Questa classe comprende: la posa in opera, l'applicazione o l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti moquette e rivestimenti di linoleum, gomma o plastica per pavimenti rivestimenti in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri carta da parati	45430000
		45.44	Tinteggiatura e posa in opera di vetrate	Questa classe comprende: la tinteggiatura interna ed esterna di edifici la verniciatura di strutture di genio civile la posa in opera di vetrate, specchi, ecc. Questa classe non comprende: la posa in opera di finestre, cfr. 45.42	45440000
		45.45	Altri lavori di completamento degli edifici	Questa classe comprende: l'installazione di piscine private la pulizia a vapore, la sabbiatura, ecc. delle pareti esterne degli edifici altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. Questa classe non comprende: le pulizie effettuate all'interno di immobili ed altre strutture, cfr. 74.70	45450000
	45.5		Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore		45500000
		45.50	Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore	Questa classe non comprende: il noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, senza manovratore, cfr. 71.32	

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1).

ALLEGATO II

SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA d)

ALLEGATO II A ⁽¹⁾

Categorie	Denominazione	Numero di riferimento CPC ⁽¹⁾	Numero di riferimento CPV
1	Servizi di manutenzione e riparazione	6112, 6122, 633, 886	da 50100000 a 50982000 (eccetto 50310000 a 50324200 e 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0)
2	Servizi di trasporto terrestre ⁽²⁾ , inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta	712(eccetto 71235), 7512, 87304	da 60112000-6 a 60129300-1 (eccetto 60121000 a 60121600, 60122200-1, 60122230-0), e da 64120000-3 a 64121200-2
3	Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta	73 (eccetto 7321)	da 62100000-3 a 62300000-5 (eccetto 62121000-6, 62221000-7)
4	Trasporto di posta per via terrestre ⁽³⁾ e aerea	71235, 7321	60122200-1, 60122230-0, 62121000-6, 62221000-7
5	Servizi di telecomunicazione	752	da 64200000-8 a 64228200-2, 72318000-7, e da 72530000-9 a 72532000-3
6	Servizi finanziari: a) servizi assicurativi b) servizi bancari e finanziari ⁽⁴⁾	ex 81, 812, 814	da 66100000-1 a 66430000-3 e da 67110000-1 a 67262000-1 ⁽⁴⁾
7	Servizi informatici ed affini	84	da 50300000-8 a 50324200-4, da 72100000-6 a 72591000-4 (eccetto 72318000-7 e da 72530000-9 a 72532000-3)
8	Servizi di ricerca e sviluppo ⁽⁵⁾	85	da 73000000-2 a 73300000-5 (da 73200000-4, 73210000-7, 7322000-0)
9	Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili	862	da 74121000-3 a 74121250-0
10	Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica	864	da 74130000-9 a 74133000-0, e 74423100-1, 74423110-4
11	Servizi di consulenza gestionale ⁽⁶⁾ e affini	865, 866	da 73200000-4 a 73220000-0, da 74140000-2 a 74150000-5 (eccetto 74142200-8), e 74420000-9, 74421000-6, 74423000-0, 74423200-2, 74423210-5, 74871000-5, 93620000-0

⁽¹⁾ In caso di interpretazioni differenti fra CPV e CPC si applica la nomenclatura CPC.

Categorie	Denominazione	Numero di riferimento CPC ⁽¹⁾	Numero di riferimento CPV
12	Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi	867	da 74200000-1 a 74276400-8, e da 74310000-5 a 74323100-0, e 74874000-6
13	Servizi pubblicitari	871	da 74400000-3 a 74422000-3 (eccetto 74420000-9 e 74421000-6)
14	Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari	874, 82201 a 82206	da 70300000-4 a 70340000-6, e da 74710000-9 a 74760000-4
15	Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto	88442	da 78000000-7 a 78400000-1
16	Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi	94	da 90100000-8 a 90320000-6, e 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0

⁽¹⁾ Nomenclatura CPC (versione provvisoria), utilizzata per definire l'ambito di applicazione della direttiva 92/50/CEE.

⁽²⁾ Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

⁽³⁾ Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

⁽⁴⁾ Ad esclusione dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni aggiudicatrici per loro uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione di servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni.

⁽⁵⁾ Ad esclusione dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni aggiudicatrici per loro uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione di servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni.

⁽⁶⁾ Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.

ALLEGATO II B

Categorie	Denominazione	Numero di riferimento CPC	Numero di riferimento CPV
17	Servizi alberghieri e di ristorazione	64	da 55000000-0 a 55524000-9, e da 93400000-2 a 93411000-2
18	Servizi di trasporto per ferrovia	711	60111000-9, e da 60121000-2 a 60121600-8
19	Servizi di trasporto per via d'acqua	72	da 61000000-5 a 61530000-9, e da 63370000-3 a 63372000-7
20	Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti	74	62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 62450000-1, da 63000000-9 a 63600000-5 (eccetto 63370000-3, 63371000-0, 63372000-7), e 74322000-2, 93610000-7
21	Servizi legali	861	da 74110000-3 a 74114000-1
22	Servizi di collocamento e reperimento di personale ⁽¹⁾	872	da 74500000-4 a 74540000-6 (eccetto 74511000-4), e da 50000000-2 a 95140000-5
23	Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati	873 (eccetto 87304)	da 74600000-5 a 74620000-1
24	Servizi relativi all'istruzione, anche professionale	92	da 80100000-5 a 80430000-7
25	Servizi sanitari e sociali	93	74511000-4, e da 85000000-9 a 85323000-9 (eccetto 85321000-5 e 85322000-2)
26	Servizi ricreativi, culturali e sportivi	96	da 74875000-3 a 74875200-5, e da 92000000-1 a 92622000-7 (eccetto 92230000-2)
27	Altri servizi ⁽²⁾		

⁽¹⁾ Esclusi i contratti di lavoro.

⁽²⁾ Esclusi i contratti per l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi da parte di emittenti radiotelevisive e i contratti concernenti il tempo di trasmissione.

ALLEGATO III

ELENCO DEGLI ORGANISMI E DELLE CATEGORIE DI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 9, SECONDO COMMA

I - BELGIO

Organismi

A

- Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'Asile — Federaal Agentschap voor Opvang van Asielzoekers
- Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire — Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
- Agence fédérale de Contrôle nucléaire — Federaal Agentschap voor nucleaire Controle
- Agence wallonne à l'Exportation
- Agence wallonne des Télécommunications
- Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées
- Aquafin
- Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
- Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces — Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Astrid

B

- Banque nationale de Belgique — Nationale Bank van België
- Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft
- Berlaymont 2000
- Bibliothèque royale Albert Ier — Koninklijke Bibliotheek Albert I
- Bruxelles-Propreté - Agence régionale pour la Propreté — Net-Brussel - Gewestelijke Agentschap voor Netheid
- Bureau d'Intervention et de Restitution belge — Belgisch Interventie - en Restitutiebureau
- Bureau fédéral du Plan — Federaal Planbureau

C

- Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage — Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
- Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité — Hulpkas voor Ziekte - en Invaliditeitsverzekeringen
- Caisse de Secours et de Prévoyance en Faveur des Marins — Hulp - en Voorzorgskas voor Zeevarenden
- Caisse de Soins de Santé de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges — Kas der geneeskundige Verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
- Caisse nationale des Calamités — Nationale Kas voor Rampenschade
- Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Batellerie — Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart.
- Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Chargement, Déchargement et Manutention de Marchandises dans les Ports, Débarcadères, Entrepôts et Stations (appelée habituellement «Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales des Régions maritimes») — Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings - en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd „Bijzondere Compensatiekas voor Kindertoeslagen van de Zeevaartgewesten")
- Centre d'Etude de l'Energie nucléaire — Studiecentrum voor Kernenergie
- Centre de recherches agronomiques de Gembloux
- Centre hospitalier de Mons

- Centre hospitalier de Tournai
- Centre hospitalier universitaire de Liège
- Centre informatique pour la Région de Bruxelles-Capitale — Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest
- Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme — Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
- Centre régional d'Aide aux Communes
- Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën
- Centrum voor landbouwkundig Onderzoek te Gent
- Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz — Controlecomité voor Elektriciteit en Gas
- Comité national de l'Energie — Nationaal Comité voor de Energie
- Commissariat général aux Relations internationales
- Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openlucht recreatie
- Commissariat général pour les Relations internationales de la Communauté française de Belgique
- Conseil central de l'Economie — Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
- Conseil économique et social de la Région wallonne
- Conseil national du Travail — Nationale Arbeidsraad
- Conseil supérieur de la Justice — Hoge Raad voor de Justitie
- Conseil supérieur des Indépendants et des petites et moyennes Entreprises — Hoge Raad voor Zelfstandigen en de kleine en middelgrote Ondernemingen
- Conseil supérieur des Classes moyennes
- Coopération technique belge — Belgische technische Coöperatie

D

- Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung
- Dienst voor de Scheepvaart
- Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs
- Domus Flandria

E

- Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française
- Export Vlaanderen

F

- Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven
- Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector
- Fonds bijzondere Jeugdbijstand
- Fonds communautaire de Garantie des Bâtiments scolaires
- Fonds culturele Infrastructuur
- Fonds de Participation
- Fonds de Vieillessement — Zilverfonds
- Fonds d'Aide médicale urgente — Fonds voor dringende geneeskundige Hulp
- Fonds de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté française
- Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de Belgacom — Pensioenfondsen voor de Rustpensioenen van het statutair Personeel van Belgacom
- Fonds des Accidents du Travail — Fonds voor Arbeidsongevallen

- Fonds des Maladies professionnelles — Fonds voor Beroepsziekten
- Fonds d'Indemnisation des Travailleurs licenciés en Cas de Fermeture d'Entreprises — Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen Werknemers
- Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région de Bruxelles-Capitale — Woningfonds van de grote Gezinnen van het Brusselse hoofdstedelijk Gewest
- Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie
- Fonds Film in Vlaanderen
- Fonds national de Garantie des Bâtiments scolaires — Nationaal Warborgfonds voor Schoolgebouwen
- Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers — Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnenschade
- Fonds piscicole de Wallonie
- Fonds pour le Financement des Prêts à des Etats étrangers — Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten
- Fonds pour la Rémunération des Mousses — Fonds voor Scheepsjongens
- Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales — Brussels gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke Thesauriën
- Fonds voor flankerend economisch Beleid
- Fonds wallon d'Avances pour la Réparation des Dommages provoqués par des Pompes et des Prises d'Eau souterraine

G

- Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten
- Grindfonds

H

- Herplaatsingfonds
- Het Gemeenschapsonderwijs
- Hulpfonds tot financieel Herstel van de Gemeenten

I

- Institut belge de Normalisation — Belgisch Instituut voor Normalisatie
- Institut belge des Services postaux et des Télécommunications — Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
- Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle
- Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement — Brussels Instituut voor Milieubeheer
- Institut d'Aéronomie spatiale — Instituut voor Ruimte - aëronomie
- Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises
- Institut des Comptes nationaux — Instituut voor de nationale Rekeningen
- Institut d'Expertise vétérinaire — Instituut voor veterinaire Keuring
- Institut du Patrimoine wallon
- Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen
- Institut géographique nationale — Nationaal geografisch Instituut
- Institution pour le Développement de la Gazéification souterraine — Instelling voor de Ontwikkeling van -ondergrondse Vergassing-
- Institution royale de Messine — Koninklijke Gesticht van Mesen
- Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté flamande — Universitaire instellingen van publiek recht afangende van de Vlaamse Gemeenschap

- Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté française — Universitaire instellingen van publiek recht afhangende van de Franse Gemeenschap
- Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité — Rijksinstituut voor Ziekte – en Invaliditeitsverzekering
- Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants — Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
- Institut national des Industries extractives — Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven
- Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail — Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden
- Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimes de Guerre — Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers
- Institut national des Radioéléments — Nationaal Instituut voor Radio-Elementen
- Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie — Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
- Institut pour l'Amélioration des Conditions de Travail — Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden
- Institut royal belge des Sciences naturelles — Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
- Institut royal du Patrimoine culturel — Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
- Institut royal météorologique de Belgique — Koninklijk meteorologisch Instituut van België
- Institut scientifique de Service public en Région wallonne
- Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur — Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid – Louis Pasteur
- Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen
- Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
- Instituut voor het archeologisch Patrimonium
- Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome Hogescholen
- Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant

J

- Jardin botanique national de Belgique — Nationale Plantentuin van België

K

- Kind en Gezin
- Koninklijk Museum voor schone Kunsten te Antwerpen

L

- Loterie nationale — Nationale Loterij

M

- Mémorial national du Fort de Breendonk — Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk
- Musée royal de l'Afrique centrale — Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
- Musées royaux d'Art et d'Histoire — Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
- Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique — Koninklijke Musea voor schone Kunsten van België

O

- Observatoire royal de Belgique — Koninklijke Sterrenwacht van België
- Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense — Centrale Dienst voor sociale en culturele Actie van het Ministerie van Defensie
- Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi

- Office de Contrôle des Assurances — Controledienst voor de Verzekeringen
- Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de Mutualités — Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen
- Office de la Naissance et de l'Enfance
- Office de Promotion du Tourisme
- Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer — Dienst voor de overzeese sociale Zekerheid
- Office for foreign Investors in Wallonie
- Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés — Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
- Office national de l'Emploi — Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
- Office national de Sécurité sociale — Rijksdienst voor sociale Zekerheid
- Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales — Rijksdienst voor sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten
- Office national des Pensions — Rijksdienst voor Pensioenen
- Office national des Vacances annuelles — Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie
- Office national du Ducroire — Nationale DelcredereDienst
- Office régional bruxellois de l'Emploi — Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
- Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture
- Office régional pour le Financement des Investissements communaux
- Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi
- Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Geel
- Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem
- Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest
- Orchestre national de Belgique — Nationaal Orkest van België
- Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles — Nationale Instelling voor radioactief Afval en Splijtstoffen

P

- Palais des Beaux-Arts — Paleis voor schone Kunsten
- Participatiemaatschappij Vlaanderen
- Pool des Marins de la Marine marchande — Pool van de Zeelieden der Koopvaardij

R

- Radio et Télévision belge de la Communauté française
- Régie des Bâtiments — Regie der Gebouwen
- Reproductiefonds voor de Vlaamse Musea

S

- Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale — Brusselse hoofdstedelijk Dienst voor Brandweer en dringende medische Hulp
- Société belge d'Investissement pour les pays en développement — Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden
- Société d'Assainissement et de Rénovation des Sites industriels dans l'Ouest du Brabant wallon
- Société de Garantie régionale
- Sociaal economische Raad voor Vlaanderen
- Société du Logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées — Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen
- Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois
- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon
- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut
- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Namur
- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Liège
- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Luxembourg
- Société publique de Gestion de l'Eau
- Société wallonne du Logement et sociétés agréées
- Sofibail
- Sofibru
- Sofico

T

- Théâtre national
- Théâtre royal de la Monnaie — De Koninklijke Muntchouwburg
- Toerisme Vlaanderen
- Tunnel Liefkenshoek

U

- Universitair Ziekenhuis Gent

V

- Vlaams Commissariaat voor de Media
- Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
- Vlaams Egalisatie Rente Fonds
- Vlaamse Hogescholenraad
- Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen
- Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek
- Vlaamse interuniversitaire Raad
- Vlaamse Landmaatschappij
- Vlaamse Milieuholding
- Vlaamse Milieumaatschappij
- Vlaamse Onderwijsraad
- Vlaamse Opera
- Vlaamse Radio - en Televisieomroep
- Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit en Gasmarkt
- Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde
- Vlaams Fonds voor de Lastendelging
- Vlaams Fonds voor de Letteren
- Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een Handicap
- Vlaams Informatiecentrum over Land - en Tuinbouw
- Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden
- Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie
- Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie

- Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen
- Vlaams Landbouwinvesteringsfonds
- Vlaams Promotiecentrum voor Agro - en Visserijmarketing
- Vlaams Zorgfonds
- Vlaams Woningenfonds voor de grote Gezinnen

II - DANIMARCA

Organismi

Danmarks Radio

Det landsdækkende TV2

Danmarks Nationalbank

Sund og Bælt Holding A/S

A/S Storebælt

A/S Øresund

Øresundskonsortiet

Ørestadsselskabet I/S

Byfornylsesselskabet København

Hovedstadsområdet Sygehusfællesskab

Statens og Kommunernes Indkøbsservice

Post Danmark

Arbejdsmarkedets Tillægspension

Arbejdsmarkedets Feriefond

Lønmodtagernes Dyrtsfond

Naviair

Categorie

- De Almene Boligorganisationer — (organismi per l'edilizia popolare),
- Lokale kirkelige myndigheder — (amministrazioni ecclesiastiche locali),
- Andre forvaltningssubjekter — (altri enti amministrativi).

III - GERMANIA

1. Categorie

Enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico, costituiti dallo Stato, dai Länder o da enti locali, specie nei seguenti settori:

1.1. Enti

- Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften — (istituti di istruzione superiore scientifica e associazioni studentesche costituite statutariamente),
- berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und Apothekerkammern) — (associazioni di professioni liberali: ordini forensi, notarili, di consulenti fiscali, revisori di conti, architetti, medici, farmacisti),
- Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) — (associazioni di natura economica: camere dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e commercio, organismi dell'artigianato, cooperative artigiane),
- Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger) — (assicurazioni sociali: casse malattia, enti di assicurazione infortuni e pensioni),
- kassenärztliche Vereinigungen — (associazioni di medici delle casse malattia),
- Genossenschaften und Verbände — (cooperative e federazioni).

1.2. Istituti e fondazioni

Entità aventi carattere diverso da quello industriale e commerciale, soggette al controllo dello Stato e operanti nell'interesse generale, specie nei seguenti settori:

- Rechtsfähige Bundesanstalten — (enti federali dotati di personalità giuridica),
- Versorgungsanstalten und Studentenwerke — (enti di assistenza e opere universitarie e scolastiche),
- Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen — (fondazioni culturali, di beneficenza, di assistenza).

2. Persone giuridiche di diritto privato

Entità aventi carattere diverso da quello industriale o commerciale, soggette al controllo dello Stato e operanti nell'interesse generale, ivi comprese le «Kommunale Versorgungsunternehmen» (servizi pubblici dei comuni), specie nei seguenti settori:

- Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und Tierkörperbeseitigungsanstalten) — (sanitario: ospedali, case di cura, centri di ricerca medica, laboratori di analisi e sardigna),
- Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten) — (culturale: teatri pubblici, orchestre, musei, biblioteche, archivi, giardini zoologici e botanici),
- Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder- und Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhäuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) — (sociale: asili e giardini d'infanzia, convalescenziari, casa del bambino e dei giovani, centri di vacanza, case della collettività e del cittadino, della donna, dell'anziano, del senzatetto),
- Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) — (sportivo: piscine, impianti sportivi),
- Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) — (civile: pompieri, pronto intervento),
- Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volkshochschulen) — (educativo: centri di riqualificazione, perfezionamento, riciclaggio, università popolari),
- Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung) — (scientifico, della ricerca e sviluppo: grandi centri di ricerca, società e associazioni scientifiche, promozione della ricerca),
- Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) — (della nettezza urbana: pulizia strade, raccolta immondizie e smaltimento acque nere e bianche),
- Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen, soweit im Allgemeininteresse tätig, Wohnraumvermittlung) — (dell'edilizia e edilizia abitativa: urbanistica, sviluppo urbano, edilizia pubblica e assegnazione alloggi),
- Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) — (economico: società di promozione dello sviluppo economico),
- Friedhofs- und Bestattungswesen — (dei cimiteri e dell'inumazione),
- Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Ausbildung) — (della cooperazione con i paesi in via di sviluppo: finanziamento, cooperazione tecnica, aiuti allo sviluppo, formazione).

IV. GRECIA

Categorie

- a) Le imprese pubbliche e gli enti pubblici.
- b) Le persone giuridiche di diritto privato, che appartengono allo Stato o che sono regolarmente sovvenzionate, secondo le disposizioni applicabili, da risorse pubbliche almeno per il 50 % del loro bilancio annuale o il cui capitale sociale è per almeno il 51 % di proprietà dello Stato.
- c) Le persone giuridiche di diritto privato che appartengono a persone giuridiche di diritto pubblico, a enti locali di qualsiasi livello, inclusa l'Associazione centrale degli enti locali greci (. . . .), ad associazioni locali dei comuni, nonché alle imprese e enti pubblici e alle persone giuridiche di cui alla lettera b) o regolarmente sovvenzionate dalle stesse, almeno per il 50 % del loro bilancio annuale, secondo le disposizioni applicabili o il proprio statuto, o le persone giuridiche sopraindicate che possiedono almeno il 51 % del capitale sociale di dette persone giuridiche di diritto pubblico.

V. SPAGNA

Categorie

- Gli organismi e gli enti di diritto pubblico soggetti alla — «Ley de Contratos de las Administraciones Públicas», — diversi da quelli che fanno parte — dell'Administración General del Estado — (amministrazione generale dello Stato).
- Gli organismi e gli enti di diritto pubblico soggetti alla — «Ley de Contratos de las Administraciones Públicas» — (legge sugli appalti delle amministrazioni pubbliche), diversi da quelli che fanno parte — dell'Administración de las Comunidades Autónomas — (amministrazione delle comunità autonome).
- Gli organismi e gli enti di diritto pubblico soggetti alla — «Ley de Contratos de las Administraciones Públicas» — (legge sugli appalti delle amministrazioni pubbliche), diversi da quelli che fanno parte — delle Corporaciones Locales — (enti locali).
- Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social — (gli enti di gestione e i servizi comuni della sicurezza sociale).

VI. FRANCIA

Organismi

- Collège de France
- Conservatoire national des arts et métiers
- Observatoire de Paris
- Institut national d'histoire de l'art (INHA)
- Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
- Institut national de la recherche agronomique (INRA)
- Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)
- Institut de recherche pour le développement (IRD)
- Agence nationale pour l'emploi (ANPE)
- Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)
- Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)
- Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)
- Compagnies et établissements consulaires: chambres de commerce et d'industrie (CCI), chambres des métiers et chambres d'agriculture
- Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC)

Categorie

1. Enti pubblici nazionali:

- Agences de l'eau — (autorità di bacino)
- Écoles d'architecture — (istituti di architettura)
- Universités — (università),
- Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) — (Istituti universitari di formazione per gli insegnanti)

2. Enti pubblici regionali, dipartimentali o locali a carattere amministrativo:

- Collèges — (scuole secondarie),
- Lycées — (scuole secondarie: licei),
- Établissements publics hospitaliers — (enti pubblici ospedalieri),
- Offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM) — (enti pubblici per le case popolari).

3. Consorzi fra enti territoriali:

- établissements publics de coopération intercommunale — (enti pubblici di cooperazione intercomunale),
- Institutions interdépartementales et interrégionales — (istituzioni interdipartimentali e interregionali).

VII. IRLANDA

Organismi

Enterprise Ireland [Marketing, technology and enterprise development]

Forfás [Policy and advice for enterprise, trade, science, technology and innovation]

Industrial Development Authority

Enterprise Ireland

FÁS [Industrial and employment training]

Health and Safety Authority

Bord Fáilte Éireann — [Tourism development]

CERT [Training in hotel, catering and tourism industries]

Irish Sports Council

National Roads Authority

Údarás na Gaeltachta — [Authority for Gaelic speaking regions]

Teagasc [Agricultural research, training and development]

An Bord Bia — [Food industry promotion]

An Bord Glas — [Horticulture industry promotion]

Irish Horseracing Authority

Bord na gCon — [Greyhound racing support and development]

Marine Institute

Bord Iascaigh Mhara — [Fisheries Development]

Equality Authority

Legal Aid Board

Categorie

Regional Health Boards — (Consigli regionali ospedalieri)

Hospitals and similar institutions of a public character — (ospedali e istituzioni pubbliche simili)

Vocational Education Committees — (Comitati per l'istruzione tecnica e professionale)

Colleges and educational institutions of a public character — (college e istituti di istruzione pubblici)

Central and Regional Fisheries Boards — (enti centrali e regionali per la pesca)

Regional Tourism Organisations — (organismi regionali per il turismo)

National Regulatory and Appeals bodies [such as in the telecommunications, energy, planning etc. areas] — (Organismi nazionali di regolamentazione e ricorso, ad esempio nei settori delle telecomunicazioni, dell'energia, dell'urbanistica, ecc...)

Agencies established to carry out particular functions or meet needs in various public sectors [e.g. Healthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer Services Board, Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority etc.] — (organismi creati per svolgere funzioni particolari o soddisfare bisogni di settori pubblici, Healthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer Services Board, Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority etc.)

Other public bodies falling within the definition of a body governed by public law in accordance with Article 1 (7) of this Directive. — (Gli altri organismi di diritto pubblico che rientrano nella definizione di organismo di diritto pubblico di cui all'articolo 1, paragrafo 7 della presente direttiva)

VIII. ITALIA

Organismi

Società «Stretto di Messina»

Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo

Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC

Ente nazionale per l'assistenza al volo - ENAV

ANAS S.p.A

Categorie

— Enti portuali e aeroportuali,

— Consorzi per le opere idrauliche,

— Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università,

— Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza,

- Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici,
- Enti di ricerca e sperimentazione,
- Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza,
- Consorzi di bonifica,
- Enti di sviluppo e di irrigazione,
- Consorzi per le aree industriali,
- Comunità montane,
- Enti preposti a servizi di pubblico interesse,
- Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero,
- Enti culturali e di promozione artistica.

IX. LUSSEMBURGO

Categorie

- Établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement — (enti pubblici statali soggetti al controllo di un membro del governo).
 - Établissements publics placés sous la surveillance des communes — (enti pubblici soggetti al controllo dei comuni).
- Syndicats de communes créés en vertu de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes — (Consorzi intercomunali creati in virtù della legge del 23 febbraio 2001 relativa ai consorzi intercomunali).

X. PAESI BASSI

Organismi

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties — (Ministry of the Interior and Kingdom Relations)

- Nederlands Instituut voor Brandweer en rampenbestrijding (NIBRA) — (Netherlands Institute for the Fire Service and for Combating Emergencies)
- Nederlands Bureau Brandweer Examens (NBBE) — (Netherlands Fire Service Examination Board)
- Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP) — (National Institute for Selection and Education of Policemen)
- 25 afzonderlijke politieregio's — (25 individual police regions)
- Stichting ICTU — (ICTU Foundation)

Ministerie van Economische Zaken — (Ministry of Economic Affairs)

- Stichting Syntens — (Syntens)
- Van Swinden Laboratorium B.V. — (NMI van Swinden Laboratory)
- Nederlands Meetinstituut B.V. — (Nmi Institute for Metrology and Technology)
- Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR) — (Netherlands Agency for Aerospace Programmes)
- Stichting Toerisme Recreatie Nederland (TRN) — (Netherlands Board of Tourism)
- Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) — (Cooperative Body of the provincial governments of the Northern Netherlands)
- Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) — (Gelderland Development Company)

- Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij (OOM) — (OOM International Business Development)
- LIOF (Limburg Investment Development Company LIOF)
- Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) — (NOM Investment Development)
- Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) — (Brabant Development Agency)
- Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit — (Independent Post and Telecommunications Authority)

Ministerie van Financiën

- De Nederlandse Bank N.V. — (Netherlands Central Bank)
- Autoriteit Financiële Markten — (Netherlands Authority for the Financial Markets)
- Pensioen- & Verzekeringskamer — (Pensions and Insurance Supervisory Authority of the Netherlands)

Ministerie van Justitie

- Stichting Reclassering Nederland (SRN) — (Netherlands Rehabilitation Agency)
- Stichting VEDIVO — (VEDIVO Agency, Association for Managers in the (Family) Guardianship)
- Voogdij- en gezinsvoogdij instellingen — (Guardianship and Family Guardianship Institutions)
- Stichting Halt Nederland (SHN) — (Netherlands Halt (the alternative) Agency)
- Particuliere Internaten — (Private Boarding Institutions)
- Particuliere Jeugdinrichtingen — (Penal Institutions for Juvenile Offenders)
- Schadefonds Geweldsmisdrijven — (Damages Fund for Violent Crimes)
- Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) — (Agency for the Reception of Asylum Seekers)
- Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) — (National Support and Maintenance Agency)
- Landelijke organisaties slachtofferhulp — (National Victim Compensation Organisations)
- College Bescherming Persoonsgegevens — (Netherlands Data Protection Authority)
- Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) — (Administration of Justice Study Centre Agency)
- Raden voor de Rechtsbijstand — (Legal Assistance Councils)
- Stichting Rechtsbijstand Asiel — (Asylum Seekers Legal Advice Centres)
- Stichtingen Rechtsbijstand — (Legal Assistance Agencies)
- Landelijk Bureau Racisme bestrijding (LBR) — (National Bureau against Racial Discrimination)
- Clara Wichman Instituut — (Clara Wichman Institute)
- Tolken centra — (Interpreting Centres)

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

- Bureau Beheer Landbouwgronden — (Land Management Service)
- Faunafonds — (Fauna Fund)
- Staatsbosbeheer — (National Forest Service)
- Stichting Voorlichtingsbureau voor de Voeding — (Netherlands Bureau for Food and Nutrition Education)
- Universiteit Wageningen — (Wageningen University and Research Centre)
- Stichting DLO — (Agricultural Research Department)
- (Hoofd) productschappen — (Commodity Boards)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

A. Algemene omschrijvingen

- public schools or publicly funded private schools for primary education within the meaning of the Wet op het primair onderwijs (Law on Primary Education)

- public or publicly funded schools for special education, secondary special education or institutions for special and secondary education within the meaning of the Wet op de expertisecentra (Law on Resource Centres)
- public schools or publicly funded private schools or institutions for secondary education within the meaning of the Wet op het Voortgezet Onderwijs (Law on Secondary Education)
- public institutions or publicly funded private institutions within the meaning of the Wet Educatie en Beroepsonderwijs (Law on Education and Vocational Education)
- public schools or publicly funded private schools within the meaning of the Experimentenwet Onderwijs (Law on Experimental Education)
- publicly funded universities and higher education institutions, the Open University, and the university hospitals, within the meaning of the Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Law on Higher Education and Scientific Research), and institutions for international education where more than 50% of their budget comes from public funds.
- schools advisory services within the meaning of the Wet op het primair onderwijs (Law on Primary Education) or the Wet op de expertisecentra (Law on Resource Centres)
- national teachers' centres within the meaning of the Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Law on Subsidies for National Educational Support Activities)
- broadcasting organisations within the meaning of the Mediawet (Media Law)
- funds within the meaning of the Wet op het Specifiek Cultuurbeleid (Law on Specific Cultural Policy)
- national bodies for vocational education
- foundations within the meaning of the Wet Verzelfstandiging Rijksmuseum Diensten (Law on Privatisation of National Museum Services)
- other museums which receive more than 50% of their funds from the Ministry of Education, Cultural Affairs and Science
- other organisations and institutions in the field of education, culture and science which receive more than 50% of their funds from Ministry of Education, Cultural Affairs and Science

B. Nominatieve opsomming

- Informatie Beheer Groep
- Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
- Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen/Kintent
- Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
- Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
- Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic)
- Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut
- Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
- Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
- College van Beroep voor het hoger Onderwijs
- Vereniging van openbare bibliotheken NBLC
- Koninklijke Bibliotheek
- Stichting Muziek Centrum van de Omroep
- Stichting Ether Reclame
- Stichting Radio Nederland Wereldomroep
- Nederlandse Programma Stichting
- Nederlandse Omroep Stichting
- Commissariaat voor de Media
- Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties
- Stichting Lezen
- Dienst Omroepbijdragen
- Centrum voor innovatie en opleidingen

- Bedrijfsfonds voor de Pers
 - Centrum voor innovatie van opleidingen
 - Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito)
 - Instituut voor Leerplanontwikkeling
 - Landelijk Dienstverlenend Centrum voor Studie- en Beroepskeuzevoorlichting
 - Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
 - Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs
 - BVE-Raad
 - Colo, Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven
 - Stichting kwaliteitscentrum examinering beroepsonderwijs
 - Vereniging Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs
 - Combo Stichting Combinatie Onderwijsorganisatie
 - Stichting Financiering Struktureel Vakbondsverlof Onderwijs
 - Stichting Samenwerkende Centrales in het COPWO
 - Stichting SoFoKles
 - Europees Platform
 - Stichting mobiliteitsfonds HBO
 - Nederlands Audiovisueel Archiefcentrum
 - Stichting minderheden Televisie Nederland
 - Stichting omroep allochtonen
 - Stichting multiculturele Activiteiten Utrecht
 - School der Poëzie
 - Nederlands Perscentrum
 - Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum
 - Bibliotheek voor varenden
 - Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden
 - Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken
 - Nederlandse luister- en braillebibliotheek
 - Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang
 - Bibliotheek Le Sage Ten Broek
 - Doe Maar Dicht Maar
 - ElHizra
 - Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten
 - Fund for Central and East European Book Projects
 - Jongeren Onderwijs Media
- Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- Sociale Verzekeringsbank — (Social Insurance Bank)
 - Arbeidsvoorzieningsorganisatie — (Employment Service)
 - Stichting Silicose Oud Mijnwerkers — (Foundation for Former Miners suffering from Silicosis)
 - Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer — (Pensions and Insurance Supervisory Authority of the Netherlands)
 - Sociaal Economische Raad (SER) — (Social and Economic Council in the Netherlands)

- Raad voor Werk en Inkomen (RWI) — (Council for Work and Income)
- Centrale organisatie voor werk en inkomen — (Central Organisation for Work and Income)
- Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen — (Implementing body for employee insurance schemes)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat — (Ministry of Transport Public Works and Watermanagement)

- RDW Voertuig informatie en toelating — (Vehicle information and administration service)
- Luchtverkeersbeveiligingsorganisatie (LVB) — (Air Traffic Control Agency)
- Nederlandse Loodsencorporatie (NLC) — (Netherlands maritime pilots association)
- Regionale Loodsencorporatie (RLC) — (Regional maritime pilots association)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

- Kadaster — (Public Registers Agency)
- Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting — (Central Housing Fund)
- Stichting Bureau Architectenregister — (Architects Register)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport — (Ministry for Health, Welfare and Sports)

- Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (COAR)
- College ter beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG) — (Medicines Evaluation Board)
- Commissies voor gebiedsaanwijzing
- College sanering Ziekenhuisvoorzieningen — (National Board for Redevelopment of Hospital Facilities)
- Zorgonderzoek Nederland (ZON) — (Health Research and Development Council)
- Inspection bodies under the Wet medische hulpmiddelen (Law on Medical Appliances) N.V. KEMA/Stichting TNO Certification — (KEMA/TNO Certification)
- College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ) — (National Board for Hospital Facilities)
- College voor Zorgverzekeringen (CVZ) — (Health Care Insurance Board)
- Nationaal Comité 4 en 5 mei — (National 4 and 5 May Committee)
- Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) — (Pension and Benefit Board)
- College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) — (Health Service Tariff Tribunal)
- Stichting Uitvoering Omslagregeling Wet op de Toegang Ziektekostenverzekering (SUO)
- Stichting tot bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (SVM) — (Foundation for the Advancement of Public Health and Environment)
- Stichting Facilitair Bureau Gemachtigden Bouw VWS
- Stichting Sanquin Bloedvoorziening — (Sanquin Blood Supply Foundation)
- College van Toezicht op de Zorgverzekeringen organen ex artikel 14, lid 2c, Wet BIG — (Supervisory Board of Health Care Insurance Committees for registration of professional health care practices)
- Ziekenfondsen — (Health Insurance Funds)
- Nederlandse Transplantatiestichting (NTS) — (Netherlands Transplantation Foundation)
- Regionale Indicatieorganen (RIO's) — (Regional bodies for Need Assessment).

XI. AUSTRIA

Tutti gli organismi soggetti al controllo finanziario della „Rechnungshof“ (Corte dei conti) non aventi carattere industriale o commerciale.

XII. PORTOGALLO

Categorie

- Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial — (istituti pubblici senza carattere commerciale o industriale),
- Serviços públicos personalizados — (Servizi pubblici dotati di personalità giuridica),
- Fundações públicas — (fondazioni pubbliche),
- Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde — (enti pubblici per l'insegnamento, la ricerca scientifica e la sanità),

XIII. FINLANDIA

Organismi o imprese pubbliche o soggetti al controllo pubblico non aventi carattere industriale o commerciale.

XIV. SVEZIA

Tutti gli organismi non commerciali i cui appalti pubblici sono soggetti al controllo dell'Ufficio nazionale degli appalti pubblici.

XV. REGNO UNITO

Organismi

- Design Council,
- Health and Safety Executive,
- National Research Development Corporation,
- Public Health Laboratory Service Board,
- Advisory, Conciliation and Arbitration Service,
- Commission for the New Towns,
- National Blood Authority,
- National Rivers Authority,
- Scottish Enterprise,
- Scottish Homes,
- Welsh Development Agency.

Categorie

- Maintained schools, — (scuole sovvenzionate),
- Universities and Colleges financed for the most part by other contracting authorities, — (università e college finanziati prevalentemente da altre amministrazioni aggiudicatrici),
- National Museums and Galleries, — (gallerie e musei nazionali),
- Research Councils, — (consigli di ricerca),
- Fire Authorities — (autorità competenti in caso di incendi),
- National Health Service Strategic Health Authorities — (autorità sanitarie strategiche del servizio sanitario nazionale),
- Police Authorities — (autorità di polizia),
- New Town Development Corporations — (società di sviluppo di nuove città),
- Urban Development Corporations — (società di sviluppo urbano).

ALLEGATO IV

AUTORITÀ GOVERNATIVE CENTRALI ⁽¹⁾

BELGIO

— l'Etat	— de Staat	— lo Stato
— les communautés	— de gemeenschappen	— le comunità
— les commissions communautaires	— de gemeenschapscommissies	— le commissioni comunitarie
— les régions	— de gewesten	— le regioni
— les provinces	— de provincies	— le province
— les communes	— de gemeenten	— i comuni
— les centres publics d'aide sociale	— de openbare centra voor maatschappelijk welzijn	— i centri pubblici di aiuto sociale
— les fabriques d'églises et les organismes chargés de la gestion du temporel des autres cultes reconnus	— de kerkfabrieken en de instellingen die belast zijn met het beheer van de temporalien van de erkende erediensten	— le fabbriche di chiese e gli organismi incaricati della gestione dei beni temporalis degli altri culti riconosciuti
— les sociétés de développement régional	— de gewestelijke ontwikkeling-smaatschappijen	— le società di sviluppo regionale
— les polders et wateringues	— de polders en wateringen	— i polder e wateringues
— i comitati di ricomposizione rurale	— de ruilverkavelingscomités	
— le zone di polizia	— de politiezones	
— le associazioni formate da più autorità aggiudicatrici di cui sopra.	— de verenigingen gevormd door een of meerdere aanbestedende overheden hierboven.	

DANIMARCA

1. Folketinget — Il Parlamento danese	Rigsrevisionen — La Corte dei conti
2. Statsministeriet — Il Gabinetto del Primo Ministro	
3. Udenrigsministeriet — Ministero degli affari esteri	
4. Beskæftigelsesministeriet — Ministero dell'occupazione	5 styrelser og institutioner — 5 servizi e istituzioni
5. Domstolsstyrelsen — L'amministrazione giudiziaria	
6. Finansministeriet — Ministero delle finanze	5 styrelser og institutioner — 5 servizi e istituzioni
7. Forsvarsministeriet — Ministero della difesa	Adskillige institutioner — Varie istituzioni
8. Indenrigs- og Sundhedsministeriet — Ministero dell'interno e della sanità	Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut — Vari servizi e istituzioni tra cui lo Statens Serum Institut
9. Justitsministeriet — Ministero della giustizia	Rigspolitichefen, 2 direktorater samt et antal styrelser — Capo della polizia nazionale, 2 direzioni generali e alcuni servizi
10. Kirkeministeriet — Ministero dei culti	10 stiftsøvrigheder — 10 autorità diocesane
11. Kulturministeriet — Ministero della cultura	Departement samt et antal statsinstitutioner — Un servizio e alcune istituzioni
12. Miljøministeriet — Ministero dell'ambiente	6 styrelser — 6 servizi

⁽¹⁾ Ai fini della presente direttiva si intendono per «autorità governative centrali» le autorità che figurano a titolo indicativo nel presente allegato, e i soggetti giuridici che sono loro succeduti qualora siano stati apportati rettifiche, modificazioni o emendamenti a livello nazionale.

- | | |
|---|---|
| 13. Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration — Ministero per i rifugiati e gli immigrati e per l'integrazione | 1 styrelse — 1 servizio |
| 14. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri — Ministero dell'alimentazione, dell'agricoltura e della pesca | 9 direktorater og institutioner — 9 direzioni generali e istituzioni |
| 15. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og herunder Udvikling — Ministero delle scienze, della tecnologia e dello sviluppo | Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger — Vari servizi e istituzioni, tra cui il Laboratorio nazionale Risø e gli istituti danesi di ricerca e di formazione |
| 16. Skatteministeriet — Ministero delle imposte | 1 styrelse og institutioner — 1 servizio e alcune istituzioni |
| 17. Socialministeriet — Ministero degli affari sociali | 3 styrelser og institutioner — 3 servizi e alcune istituzioni |
| 18. Trafikministeriet — Ministero dei trasporti | 12 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrosortiet — 12 servizi e istituzioni, tra cui l'Øresundsbrosortiet |
| 19. Undervisningsministeriet — Ministero dell'istruzione | 3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner — 3 servizi, 4 istituti di istruzione, 5 altre istituzioni |
| 20. Økonomi — og Erhvervsministeriet - Ministero dell'economia, del commercio e dell'industria | Adskillige styrelser og institutioner — Vari servizi e istituzioni |

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

- | | |
|---|--|
| Auswärtiges Amt | Ministero federale degli affari esteri |
| Bundesministerium des Innern (nur zivile Güter) | Ministero federale dell'interno (soltanto beni civili) |
| Bundesministerium der Justiz | Ministero federale della giustizia |
| Bundesministerium der Finanzen | Ministero federale delle finanze |
| Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit | Ministero federale dell'economia e del lavoro |
| Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft | Ministero federale della protezione dei consumatori, dell'alimentazione e dell'agricoltura |
| Bundesministerium der Verteidigung (keine militärischen Güter) | Ministero federale della difesa (beni non militari) |
| Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | Ministero federale della famiglia, della terza età della condizione femminile e della gioventù |
| Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherheit | Ministero federale della sanità e della sicurezza sociale |
| Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen | Ministero federale dei trasporti, della costruzione e dell'edilizia abitativa |
| Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | Ministero federale dell'ambiente, della protezione della natura e della sicurezza dei reattori |
| Bundesministerium für Bildung und Forschung | Ministero federale dell'istruzione e della ricerca |
| Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | Ministero federale per la cooperazione economica e lo sviluppo |

GRECIA

- | | |
|--------|---|
| 1. , μ | - Ministero dell'interno, della pubblica amministrazione e della decentralizzazione |
| 2. | Ministero degli affari esteri |
| 3. μ μ | Ministero dell'economia e delle finanze |
| 4. | Ministero per lo sviluppo |
| 5. | Ministero della giustizia |
| 6. μ | Ministero della pubblica istruzione e dei culti |
| 7. μ | Ministero della cultura |

8.	—			Ministero della sanità e della previdenza
9.		,	μ	Ministero dell'ambiente, dell'assetto territoriale e dei lavori pubblici
10.				Ministero del lavoro e della sicurezza sociale
11.				Ministero dei trasporti e delle comunicazioni
12.				Ministero dell'agricoltura
13.	μ			Ministero della marina mercantile
14.		-		Ministero per la Macedonia e la Tracia
15.				Ministero del Mare Egeo
16.			μ	Ministero della stampa e dei mezzi di comunicazione di massa
17.	μμ			Segretariato generale per la gioventù
18.	μμ			Segretariato generale per la parità
19.	μμ			Segretariato generale per la sicurezza sociale
20.	μμ	μ	μ	Segretariato generale per i greci residenti all'estero
21.	μμ	μ		Segretariato generale per l'industria
22.	μμ			Segretariato generale per la ricerca e la tecnologia
23.	μμ	μ		Segretariato generale per lo sport
24.	μμ	μ		Segretariato generale per i lavori pubblici
25.	μμ		-	Istituto statistico nazionale
26.	μ			Ente nazionale di previdenza
27.	μ			Ente per l'edilizia popolare
28.				Istituto poligrafico nazionale
29.	μ			Laboratorio generale dello Stato
30.	μ			Fondo greco per le autostrade
31.		μ		Università di Atene
32.		μ		Università di Salonicco
33.	μ	μ		Università della Tracia
34.	μ			Università dell'Egeo
35.	μ			Università di Ioannina
36.	μ			Università di Patrasso
37.	μ			Università di Macedonia
38.				Politecnico di Creta
39.	μ		μ	Scuola tecnica Sivilianidios
40.	μ			Ospedale Eginitio
41.	μ			Ospedale Areteio
42.	μ			Centro nazionale della pubblica amministrazione
43.	μ	μ	.	Ente per la gestione del materiale pubblico
44.	μ			Ente per l'assicurazione degli agricoltori
45.	μ			Ente per l'edilizia scolastica

46.	(¹)	Stato maggiore dell'esercito
47.	(¹)	Stato maggiore della marina
48.	(¹)	Stato maggiore dell'aeronautica
49.	μ	Commissione greca per l'energia atomica
50.	μμ	Segretariato generale per l'istruzione e la formazione continua

(¹) Materiali non bellici di cui all'allegato V.

SPAGNA

Presidencia del Gobierno	Presidenza del Governo
Ministerio de Asuntos Exteriores	Ministero degli affari esteri
Ministerio de Justicia	Ministero della giustizia
Ministerio de Defensa	Ministero della difesa
Ministerio de Hacienda	Ministero delle finanze
Ministerio de Interior	Ministero dell'interno
Ministerio de Fomento	Ministero della promozione dello sviluppo
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes	Ministero dell'istruzione, della cultura e dello sport
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales	Ministero del lavoro e degli affari sociali
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Ministero dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione
Ministerio de la Presidencia	Ministero della Presidenza
Ministerio de Administraciones Públicas	Ministero della funzione pubblica
Ministerio de Sanidad y Consumo	Ministero della sanità e del consumo
Ministerio de Economía	Ministero dell'economia
Ministerio de Medio Ambiente	Ministero dell'ambiente
Ministerio de Ciencia y Tecnología	Ministero delle scienze e della tecnologia

FRANCIA

1. Ministeri

— Services du Premier ministre	— Servizi del Primo Ministro
— Ministère des affaires étrangères	— Ministero degli affari esteri
— Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité	— Ministero degli affari sociali, del lavoro e della solidarietà
— Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales	— Ministero dell'agricoltura, dell'alimentazione, della pesca e degli affari rurali
— Ministère de la culture et de la communication	— Ministero della cultura e della comunicazione
— Ministère de la défense 2	— Ministero della difesa (¹)
— Ministère de l'écologie et du développement durable	— Ministero dell'ecologia e dello sviluppo sostenibile
— Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie	— Ministero dell'economia, delle finanze e dell'industria

- | | |
|--|---|
| — Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer | — Ministero dell'infrastruttura, dei trasporti, dell'edilizia abitativa, del turismo e del mare |
| — Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire | — Ministero della funzione pubblica, della riforma dello Stato e dell'assetto territoriale |
| — Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales | — Ministero dell'interno, della sicurezza interna e delle libertà locali |
| — Ministère de la justice | — Ministero della giustizia |
| — Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche | — Ministero della gioventù, della pubblica istruzione e della ricerca |
| — Ministère de l'outre-mer | — Ministero dell'oltremare |
| — Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées | — Ministero della sanità, della famiglia e dei disabili |
| — Ministère des sports | — Ministero dello sport |

2. Enti pubblici nazionali

- | | |
|---|--|
| — Académie de France à Rome | — Accademia di Francia a Roma |
| — Académie de marine | — Accademia della marina |
| — Académie des sciences d'outre-mer | — Accademia delle scienze d'oltremare |
| — Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) | — Agenzia centrale degli organismi di sicurezza sociale (ACOSS) |
| — Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) | — Agenzia nazionale per il miglioramento delle condizioni di lavoro (ANACT) |
| — Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) | — Agenzia nazionale per il miglioramento dell'habitat (ANAH) |
| — Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) | — Agenzia nazionale per l'indennizzo dei francesi d'oltremare (ANIFOM) |
| — Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) | — Assemblea permanente delle camere d'agricoltura (APCA) |
| — Bibliothèque nationale de France | — Biblioteca nazionale di Francia |
| — Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg | — Biblioteca nazionale e universitaria di Strasburgo |
| — Bibliothèque publique d'information | — Biblioteca pubblica di informazione |
| — Caisse des dépôts et consignations | — Cassa depositi e prestiti |
| — Caisse nationale des autoroutes (CNA) | — Cassa nazionale delle autostrade (CNA) |
| — Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) | — Cassa nazionale militare di sicurezza sociale (CNMSS) |
| — Centre des monuments nationaux (CMN) | — Centro dei monumenti nazionali (CMN) |
| — Caisse de garantie du logement locatif social | — Cassa di garanzia degli alloggi sociali in affitto |
| — Casa de Velasquez | — Casa de Velasquez |
| — Centre d'enseignement zootechnique | — Centro di insegnamento zootecnico |
| — Centre d'études du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture | — Centro studi dell'ambiente e di pedagogia applicata del ministero dell'agricoltura |
| — Centre d'études supérieures de sécurité sociale | — Centro studi superiori di sicurezza sociale |

- | | |
|--|---|
| — Centres de formation professionnelle agricole | — Centro di formazione professionale agricola |
| — Centre national d'art et de culture Georges Pompidou | — Centro nazionale di arte e cultura Georges Pompidou |
| — Centre national de la cinématographie | — Centro nazionale di cinematografia |
| — Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée | — Centro nazionale di studi e di formazione per l'infanzia disadattata |
| — Centre national d'études et d'expérimentation du mécanisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF) | — Centro nazionale studi e sperimentazione per la meccanizzazione agricola, il genio rurale, le acque e le foreste (CEMAGREF) |
| — Centre national des lettres | — Centro nazionale delle lettere |
| — Centre national de documentation pédagogique | — Centro nazionale di documentazione pedagogica |
| — Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS) | — Centro nazionale delle opere universitarie e scolastiche (CNOUS) |
| — Centre hospitalier des Quinze-Vingts | — Centro ospedaliero dei Quindici-Venti |
| — Centre national de promotion rurale de Marmilhat | — Centro nazionale di promozione rurale di Marmilhat |
| — Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS) | — Centro di istruzione popolare e sport (CREPS) |
| — Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS) | — Centri regionali delle opere universitarie (CROUS) |
| — Centres régionaux de la propriété forestière | — Centri regionali della proprietà forestale |
| — Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants | — Centro di sicurezza sociale dei lavoratori migranti |
| — Commission des opérations de bourse | — Commissione delle operazioni di borsa |
| — Conseil supérieur de la pêche | — Consiglio superiore della pesca |
| — Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres | — Conservatorio del litorale e delle rive lacustri |
| — Conservatoire national supérieur de musique de Paris | — Conservatorio nazionale superiore di musica di Parigi |
| — Conservatoire national supérieur de musique de Lyon | — Conservatorio nazionale superiore di musica di Lione |
| — Conservatoire national supérieur d'art dramatique | — Conservatorio nazionale superiore di arte drammatica |
| — École centrale — Lyon | — Scuola centrale — Lione |
| — École centrale des arts et manufactures | — Scuola centrale delle arti e manifatture |
| — Ecole du Louvre | — Scuola del Louvre |
| — École française d'archéologie d'Athènes | — Scuola francese d'archeologia di Atene |
| — École française d'Extrême-Orient | — Scuola francese d'Estremo Oriente |
| — École française de Rome | — Scuola francese di Roma |
| — École des hautes études en sciences sociales | — Scuola di altri studi in scienze sociali |
| — École nationale d'administration | — Scuola nazionale di amministrazione |
| — École nationale de l'aviation civile (ENAC) | — Scuola nazionale dell'aviazione civile (ENAC) |
| — École nationale des Chartes | — Scuola nazionale di diplomazia |
| — École nationale d'équitation | — Scuola nazionale di equitazione |
| — École nationale du génie rural des eaux et des forêts (ENGREF) | — Scuola nazionale del genio rurale delle acque e foreste (ENGREF) |

- | | |
|--|---|
| — Écoles nationales d'ingénieurs | — Scuola nazionale di ingegneria |
| — École nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires | — Scuola nazionale di ingegneria delle industrie agricole e alimentari |
| — Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles | — Scuola nazionale di ingegneria delle opere agricole |
| — École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg | — Scuola nazionale del genio dell'acqua e dell'ambiente di Strasburgo |
| — École nationale de la magistrature | — Scuola nazionale della magistratura |
| — Écoles nationales de la marine marchande | — Scuola nazionale della marina mercantile |
| — École nationale de la santé publique (ENSP) | — Scuola nazionale della salute pubblica (ENSP) |
| — École nationale de ski et d'alpinisme | — Scuola nazionale di sci e di alpinismo |
| — École nationale supérieure agronomique — Montpellier | — Scuola nazionale superiore di agronomia di Montpellier |
| — École nationale supérieure agronomique — Rennes | — Scuola nazionale superiore di agronomia di Rennes |
| — École nationale supérieure des arts décoratifs | — Scuola nazionale superiore di arti decorative |
| — École nationale supérieure des arts et industries — Strasbourg | — Scuola nazionale superiore delle arti e delle industrie — Strasburgo |
| — École nationale supérieure des arts et industries textiles — Roubaix | — Scuola nazionale superiore delle arti e delle industrie tessili — Roubaix |
| — Écoles nationales supérieures d'arts et métiers | — Scuole nazionali superiori di arti e mestieri |
| — École nationale supérieure des beaux-arts | — Scuola nazionale superiore delle belle arti |
| — École nationale supérieure des bibliothécaires | — Scuola nazionale superiore dei bibliotecari |
| — École nationale supérieure de céramique industrielle | — Scuola nazionale superiore di ceramica industriale |
| — École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA) | — Scuola nazionale superiore di elettronica e sue applicazioni (ENSEA) |
| — École nationale supérieure des industries agricoles alimentaires | — Scuola nazionale superiore delle industrie agricole alimentari |
| — École nationale supérieure du paysage | — Scuola nazionale superiore di paesaggistica |
| — Écoles nationales vétérinaires | — Scuole nazionali veterinarie |
| — École nationale de voile | — Scuola nazionale di vela |
| — Écoles normales nationales d'apprentissage | — Scuole normali nazionali di apprendistato |
| — Écoles normales supérieures | — Scuole normali superiori |
| — École polytechnique | — Scuola politecnica |
| — École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze) | — Scuola tecnica professionale agricola e forestale di Meymac (Corrèze) |
| — École de sylviculture — Crogny (Aube) | — Scuola di silvicoltura — Crogny (Aube) |
| — École de viticulture et d'oenologie de la Tour-Blanche (Gironde) | — Scuola di viticoltura e di enologia di la Tour-Blanche (Gironde) |
| — École de viticulture — Avize (Marne) | — Scuola di viticoltura — Avize (Marne) |
| — Hôpital national de Saint-Maurice | — Ospedale nazionale di Saint-Maurice |
| — Établissement national des invalides de la marine (ENIM) | — Ente nazionale degli invalidi della marina (ENIM) |

- | | |
|--|---|
| — Établissement national de bienfaisance Koenigswarter | — Ente nazionale di beneficenza Koenigswarter |
| — Établissement de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (EMOC) | — Ente di committenza per le opere culturali (EMOC) |
| — Établissement public du musée et du domaine national de Versailles | — Ente pubblico del museo e della proprietà demaniale di Versailles |
| — Fondation Carnegie | — Fondazione Carnegie |
| — Fondation Singer-Polignac | — Fondazione Singer-Polignac |
| — Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations | — Fondo d'azione e sostegno per l'integrazione e la lotta contro la discriminazione |
| — Institut de l'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux (IEMVPT) | — Istituto dell'allevamento e di medicina veterinaria dei paesi tropicali (IEMVPT) |
| — Institut français d'archéologie orientale du Caire | — Istituto francese di archeologia orientale del Cairo |
| — Institut français de l'environnement | — Istituto francese dell'ambiente |
| — Institut géographique national | — Istituto geografico nazionale |
| — Institut industriel du Nord | — Istituto industriale del Nord |
| — Institut national agronomique de Paris-Grignon | — Istituto nazionale agronomico di Parigi-Grignon |
| — Institut national des appellations d'origine (INAO) | — Istituto nazionale delle denominazioni di origine (INAO) |
| — Institut national d'astronomie et de géophysique (INAG) | — Istituto nazionale di astronomia e geofisica (INAG) |
| — Institut national de la consommation (INC) | — Istituto nazionale del consumo (INC) |
| — Institut national d'éducation populaire (INEP) | — Istituto nazionale di istruzione popolare (INEP) |
| — Institut national d'études démographiques (INED) | — Istituto nazionale di studi demografici (INED) |
| — Institut national des jeunes aveugles — Paris | — Istituto nazionale dei giovani ciechi — Parigi |
| — Institut national des jeunes sourds — Bordeaux | — Istituto nazionale dei giovani sordi — Bordeaux |
| — Institut national des jeunes sourds — Chambéry | — Istituto nazionale dei giovani sordi — Chambéry |
| — Institut national des jeunes sourds — Metz | — Istituto nazionale dei giovani sordi — Metz |
| — Institut national des jeunes sourds — Paris | — Istituto nazionale dei giovani sordi — Parigi |
| — Institut national du patrimoine | — Istituto nazionale del patrimonio |
| — Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (LN2.P3) | — Istituto nazionale di fisica nucleare e fisica delle particelle (LN2.P3) |
| — Institut national de la propriété industrielle | — Istituto nazionale della proprietà industriale |
| — Institut national de recherches archéologiques préventives | — Istituto nazionale di ricerche archeologiche preventive |
| — Institut national de recherche pédagogique (INRP) | — Istituto nazionale di ricerca pedagogica (INRP) |
| — Institut national des sports et de l'éducation physique | — Istituto nazionale degli sport e dell'educazione fisica |
| — Instituts nationaux polytechniques | — Istituti nazionali politecnici |
| — Instituts nationaux des sciences appliquées | — Istituti nazionali di scienze applicate |
| — Institut national supérieur de chimie industrielle de Rouen | — Istituto nazionale di chimica industriale di Rouen |

- | | |
|---|--|
| — Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) | — Istituto nazionale di ricerca in informatica e automazione (INRIA) |
| — Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) | — Istituto nazionale di ricerca sui trasporti e loro sicurezza (INRETS) |
| — Instituts régionaux d'administration | — Istituti regionali di amministrazione |
| — Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique de Saint-Ouen | — Istituto superiore dei materiali e della costruzione meccanica di Saint-Ouen |
| — Musée Auguste-Rodin | — Museo Auguste-Rodin |
| — Musée de l'armée | — Museo dell'esercito |
| — Musée Gustave-Moreau | — Museo Gustave-Moreau |
| — Musée du Louvre | — Museo del Louvre |
| — Musée du quai Branly | — Museo del quai Branly |
| — Musée national de la marine | — Museo nazionale della marina |
| — Musée national J.-J.-Henner | — Museo nazionale J.-J.-Henner |
| — Musée national de la Légion d'honneur | — Museo nazionale della Legione d'onore |
| — Muséum national d'histoire naturelle | — Museo nazionale di storia naturale |
| — Office de coopération et d'accueil universitaire | — Ufficio di cooperazione e di accoglienza universitaria |
| — Office français de protection des réfugiés et apatrides | — Ufficio francese di protezione dei profughi e apolidi |
| — Office national de la chasse et de la faune sauvage | — Ufficio nazionale della caccia e della fauna selvatica |
| — Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) | — Ufficio nazionale di informazione sugli insegnamenti e le professioni (ONISEP) |
| — Office des migrations internationales (OMI) | — Ufficio delle migrazioni internazionali (OMI) |
| — Office universitaire et culturel français pour l'Algérie | — Ufficio universitario e culturale francese per l'Algeria |
| — Palais de la découverte | — Palazzo della scoperta |
| — Parcs nationaux | — Parchi nazionali |
| — Syndicat des transports parisiens d'Ile-de-France | — Sindacato dei trasporti parigini dell'Ile-de-France |
| — Thermes nationaux — Aix-les-Bains | — Terme nazionali — Aix-les-Bains |

3. Altri enti pubblici nazionali

- | | |
|---|---|
| — Union des groupements d'achats publics (UGAP) | — Unione delle associazioni di acquisti pubblici (UGAP) |
|---|---|

(1) Materiali non bellici.

IRLANDA

President's Establishment

Presidenza della Repubblica

Houses of the Oireachtas [Parliament] and European Parliament

Camera del Parlamento [Oireachtas] e Parlamento europeo

Department of the Taoiseach [Prime Minister]

Gabinetto del Primo Ministro [Taoiseach]

Central Statistics Office

Ufficio Centrale di Statistica

Department of Finance	Ministero delle Finanze
Office of the Comptroller and Auditor General	Ufficio del Controllore e Revisore Generale dei Conti
Office of the Revenue Commissioners	Amministrazione Fiscale e Tributaria
Office of Public Works	Ufficio dei Lavori Pubblici
State Laboratory	Laboratorio di Stato
Office of the Attorney General	Ufficio del Procuratore Generale
Office of the Director of Public Prosecutions	Ufficio del Direttore della Pubblica Accusa
Valuation Office	Ufficio «Stime»
Civil Service Commission	Commissione della Funzione Pubblica
Office of the Ombudsman	Ufficio del Mediatore
Chief State Solicitor's Office	Ufficio dell'Avvocato Generale dello Stato
Department of Justice, Equality and Law Reform	Ministero della Giustizia, della Parità e delle Riforme legislative
Courts Service	Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria
Prisons Service	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests	Ufficio «Lasciti e Donazioni a scopo di Beneficenza»
Department of the Environment and Local Government	Ministero dell'Ambiente e degli Enti Locali
Department of Education and Science	Ministero dell'Istruzione e delle Scienze
Department of Communications, Marine and Natural Resources	Ministero delle Comunicazioni, degli Affari Marittimi e delle Risorse Naturali
Department of Agriculture and Food	Ministero dell'Agricoltura e dell'Alimentazione
Department of Transport	Ministero dei Trasporti
Department of Health and Children	Ministero della Sanità e dell'Infanzia
Department of Enterprise, Trade and Employment	Ministero per le Imprese, il Commercio e l'Occupazione
Department of Arts, Sports and Tourism	Ministero delle Arti, dello Sport e del Turismo
Department of Defence	Ministero della Difesa
Department of Foreign Affairs	Ministero degli Affari Esteri
Department of Social and Family Affairs	Ministero degli Affari sociali e della Famiglia
Department of Community, Rural and Gaeltacht [Gaelic speaking regions] Affairs	Ministero degli Affari Comunitari e Rurali e della regione di espressione Gaelica
Arts Council	Consiglio delle Arti
National Gallery	Galleria Nazionale

ITALIA

1. Enti acquirenti

1. Presidenza del Consiglio dei ministri
2. Ministero degli affari esteri
3. Ministero dell'interno
4. Ministero della giustizia
5. Ministero della difesa
6. Ministero dell'economia e delle finanze (ex Ministero del tesoro e Ministero delle finanze)
7. Ministero delle attività produttive (ex Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e Ministero del commercio estero)
8. Ministero delle comunicazioni (ex Ministero delle poste e delle telecomunicazioni)
9. Ministero delle politiche agricole e forestali (ex Ministero delle risorse agricole)
10. Ministero dell'ambiente e tutela del territorio
11. Ministero delle infrastrutture e trasporti (ex Ministero dei trasporti e Ministero dei lavori pubblici)
12. Ministero del lavoro e delle politiche sociali (ex Ministero del lavoro e della previdenza sociale)
13. Ministero della salute
14. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
15. Ministero per i beni e le attività culturali

2. Altri enti pubblici nazionali:

CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) ⁽¹⁾

LUSSEMBURGO

- | | |
|--|--|
| 1. Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural: Administration des services techniques de l'agriculture. | Ministero dell'Agricoltura, della Viticoltura e dello Sviluppo rurale: Amministrazione dei servizi tecnici dell'agricoltura. |
| 2. Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur, de la Coopération et de la Défense: Armée. | Ministero degli Affari esteri e del Commercio con l'estero, della Cooperazione e della Difesa: Esercito. |
| 3. Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports: Lycées d'enseignement secondaire et d'enseignement secondaire technique. | Ministero della Pubblica istruzione, della Formazione professionale e dello Sport: Scuole medie secondarie e tecniche. |
| 4. Ministère de l'Environnement: Administration de l'environnement. | Ministero dell'Ambiente: Amministrazione dell'ambiente. |
| 5. Ministère d'Etat, département des Communications: Entreprise des P et T (Postes seulement). | Ministero di Stato, dipartimento delle Comunicazioni: Azienda PT (solamente Poste). |
| 6. Ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse: Maisons de retraite de l'Etat, Homes d'enfants. | Ministero della Famiglia, della Solidarietà sociale e della Gioventù: Case di riposo statali, brefotrofi. |

⁽¹⁾ Questo ente pubblico nazionale funge da centrale di acquisto per tutti i ministeri e, su richiesta, per altri enti pubblici in base a una convenzione o a un accordo quadro.

- | | |
|---|--|
| 7. Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative: Centre informatique de l'Etat, Service central des imprimés et des fournitures de bureau de l'Etat. | Ministero della Funzione pubblica e della Riforma amministrativa: Centro informatico dello Stato, Servizio centrale stampe e forniture per uffici dello Stato. |
| 8. Ministère de la Justice: Etablissements pénitentiaires. | Ministero della Giustizia: Penitenziari. |
| 9. Ministère de l'Intérieur: Police grand-ducale, Service national de la protection civile. | Ministero dell'Interno: Polizia grandducale, Servizio nazionale della protezione civile. |
| 10. Ministère des Travaux publics: Administration des bâtiments publics; Administration des ponts et chaussées. | Ministero dei Lavori pubblici: Amministrazione degli edifici pubblici, Amministrazione ponti e strade. |

PAESI BASSI

Ministerie van Algemene Zaken (Ministero degli affari generali)

- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
- Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Consiglio consultivo sulla politica governativa)
- Rijksvoorlichtingsdienst: (Servizio d'informazione governativo dei Paesi Bassi)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministero dell'interno e delle relazioni tra le diverse parti del Regno)

- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
- Agentschap Informatievoorziening Overheidspersoneel (IVOP) (Servizio di informazione dei funzionari pubblici)
- Centrale Archiefselectiedienst (CAS) (Servizio centrale di selezione della documentazione)
- Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) (Servizio generale di informazione e di sicurezza)
- Beheerorganisatie GBA (Servizio documenti di viaggio e documentazione del personale)
- Organisatie Informatie- en communicatietechnologie OOV (ITO) (Organismo per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione)
- Korps Landelijke Politiediensten (Corpo nazionale dei servizi di polizia)

Ministerie van Buitenlandse Zaken (Ministero degli affari esteri)

- Directoraat Generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC) (Direzione generale per la politica regionale e gli affari consolari)
- Directoraat Generaal Politieke Zaken (DGPZ) (Direzione generale per gli affari politici)
- Directoraat Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) (Direzione generale per la cooperazione internazionale)
- Directoraat Generaal Europese Samenwerking (DGES) (Direzione generale per la cooperazione europea)
- Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) (Centro per la promozione delle importazioni dai paesi in via di sviluppo)
- Centrale diensten ressorterend onder P/PlvS (servizi di sostegno di competenza del Segretario generale e del Segretario generale aggiunto)
- Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk) (le varie missioni estere)

Ministerie van Defensie (Ministero della difesa)

- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
- Staf Defensie Interservice Commando (DICO) (Stato maggiore, comando interservizio della difesa per i servizi di sostegno)
- Defensie Telematica Organisatie (DTO) (Organismo per la telematica della difesa)
- Centrale directie van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (Servizio infrastrutture della difesa, direzione generale)
- De afzonderlijke regionale directies van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (Servizio infrastrutture della difesa, direzioni regionali)

- Directie Materieel Koninklijke Marine (Direzione del materiale, Marina reale olandese)
- Directie Materieel Koninklijke Landmacht (Direzione del materiale, Esercito reale olandese)
- Directie Materieel Koninklijke Luchtmacht (Direzione del materiale, Aeronautica reale olandese)
- Landelijk Bevoorradingsbedrijf Koninklijke Landmacht (LBBKL) (Servizio nazionale di approvvigionamento dell'Esercito reale olandese)
- Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) (Organismo per la rete di rifornimento per la difesa)
- Logistiek Centrum Koninklijke Luchtmacht (Centro logistico, Aeronautica reale olandese)
- Koninklijke Marine, Marinebedrijf (Marina reale olandese, stabilimento di manutenzione)

Ministerie van Economische Zaken (Ministero dell'economia)

- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
- Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (Ufficio centrale olandese di statistica)
- Centraal Planbureau (CPB) (Ufficio centrale della pianificazione)
- Bureau voor de Industriële Eigendom (BIE) (Ufficio della proprietà industriale)
- Senter (Senter)
- Staattoezicht op de Mijnen (SodM) (Controllo statale delle miniere)
- Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) (Autorità olandese garante della concorrenza)
- Economische Voorlichtingsdienst (EVD) (Servizio olandese per il commercio estero)
- Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu BV (Novem) (Servizio per l'energia e l'ambiente)
- Agentschap Telecom (Agenzia telecomunicazioni)

Ministerie van Financiën (Ministero delle finanze)

- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
- Belastingdienst Automatiseringscentrum (Centro informatico fiscale e doganale)
- Belastingdienst (Amministrazione fiscale e doganale):
 - de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (le varie direzioni dell'amministrazione fiscale e doganale presenti sul territorio olandese)
 - Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD) (Servizio di informazione e indagine fiscale (incluso il servizio di indagine economica)
 - Belastingdienst Opleidingen (Centro di formazione fiscale e doganale)
- Dienst der Domeinen (Servizio per i beni demaniali)

Ministerie van Justitie (Ministero della giustizia)

- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
- Dienst Justitiële Inrichtingen (Servizio per gli istituti penitenziari)
- Raad voor de Kinderbescherming (Servizio per l'assistenza e la protezione dell'infanzia)
- Centraal Justitie Incasso Bureau (Servizio centrale di riscossione delle multe)
- Openbaar Ministerie (Ufficio del pubblico ministero)

- Immigratie en Naturalisatiedienst (Servizio per l'immigrazione e la naturalizzazione)
- Nederlands Forensisch Instituut (Istituto olandese di scienza forense)
- Raad voor de Rechtspraak (Consiglio consultivo e direttivo giudiziario)

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Ministero dell'agricoltura, della gestione del patrimonio naturale e della pesca)

- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
- Agentschap Landelijke Service bij Regelingen (LASER) (Servizio nazionale per l'attuazione della normativa) (Agenzia)
- Agentschap Plantenziekte kundige Dienst (PD) (Servizio fitosanitario) (Agenzia)
- Algemene Inspectiedienst (AID) (Servizio ispettivo generale)
- De afzonderlijke Regionale Beleidsdirecties (servizi per la politica regionale)
- Agentschap Bureau Heffingen (Ufficio per i prelievi fiscali) (Agenzia)
- Dienst Landelijk Gebied (DLG) (Servizio governativo per lo sviluppo rurale sostenibile)
- De afzonderlijke Regionale Beleidsdirecties (le varie direzioni regionali)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministero dell'istruzione, della cultura e delle scienze)

- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
- Inspectie van het Onderwijs (Ispettorato dell'istruzione)
- Inspectie Cultuurbezit (Ispettorato del patrimonio culturale)
- Centrale Financiën Instellingen (Servizio centrale di finanziamento delle istituzioni)
- Nationaal archief (Archivi nazionali)
- Rijksdienst voor de archeologie (Ispettorato nazionale per l'archeologia)
- Rijksarchiefinspectie (Ispettorato degli archivi pubblici)
- Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (Consiglio consultivo per la politica scientifica e tecnologica)
- Onderwijsraad (Consiglio dell'istruzione)
- Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (Istituto nazionale per la documentazione bellica)
- Instituut Collectie Nederland (Istituto olandese del patrimonio culturale)
- Raad voor Cultuur (Consiglio della cultura)
- Rijksdienst voor de Monumentenzorg (Servizio olandese per la conservazione dei monumenti)
- Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek (Servizio nazionale per il patrimonio archeologico)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministero degli affari sociali e dell'occupazione)

- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Ministero dei trasporti, delle comunicazioni e dei lavori pubblici)

- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
- Directoraat-Generaal Luchtvaart (Direzione generale per l'aviazione civile)

- Directoraat-Generaal Goederenvervoer (Direzione generale per il trasporto di merci)
- Directoraat-Generaal Personenvervoer (Direzione generale per il trasporto di persone)
- Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (Direzione generale per i lavori pubblici e le comunicazioni)
 - Hoofdkantoor Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (Ufficio centrale per i lavori pubblici e le comunicazioni)
 - De afzonderlijke regionale directies van Rijkswaterstaat (ciascun servizio regionale della Direzione generale per i lavori pubblici e le comunicazioni)
 - De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (ciascun servizio specializzato della Direzione generale per i lavori pubblici e le comunicazioni)
- Directoraat-Generaal Water (Direzione generale delle acque)
- Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Ispettore generale, Ispettorato olandese per i trasporti e le comunicazioni)
 - Divisie Luchtvaart van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Sezione aviazione civile dell'Ispettore generale, Ispettorato olandese per i trasporti e le comunicazioni)
 - Divisie Vervoer van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Sezione trasporti terrestri dell'Ispettore generale, Ispettorato olandese per i trasporti e le comunicazioni)
 - Divisie Scheepvaart van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Sezione trasporti marittimi dell'Ispettore generale, Ispettorato olandese per i trasporti e le comunicazioni)
- Centrale Diensten (Servizi centrali)
- Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) (Istituto meteorologico reale olandese)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Ministero dell'edilizia abitativa, dell'assetto territoriale e dell'ambiente)

- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
- Directoraat-Generaal Wonen (Direzione generale per l'edilizia abitativa)
- Directoraat-Generaal Ruimte (Direzione generale per l'assetto territoriale)
- Directoraat General Milieubeheer (Direzione generale per la tutela dell'ambiente)
- Rijksgebouwendienst (Servizio per gli edifici pubblici)
- VROM inspectie (Ispettorato)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministero della sanità, del benessere e dello sport)

- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
- Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken (Ispettorato per la tutela della salute e la sanità pubblica nel settore veterinario)
- Inspectie Gezondheidszorg (Ispettorato per l'assistenza sanitaria)
- Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming (Ispettorato per i servizi e la protezione della gioventù)
- Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (Istituto nazionale della sanità pubblica e dell'ambiente)
- Sociaal en Cultureel Planbureau (Ufficio di programmazione sociale e culturale)
- Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (Agenzia della commissione di valutazione dei medicinali)

Tweede Kamer der Staten-Generaal (Seconda Camera degli Stati generali)

Eerste Kamer der Staten-Generaal (Prima Camera degli Stati generali)

Raad van State (Consiglio di Stato)

Algemene Rekenkamer (Corte dei conti olandese)

Nationale Ombudsman (Ombudsman nazionale)

Kanselarij der Nederlandse Orden (Cancelleria dell'Ordine olandese)

Kabinet der Koningin (Gabinetto della Regina)

AUSTRIA

- | | |
|--|--|
| 1. Bundeskanzleramt | Cancelleria federale |
| 2. Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten | Ministero federale degli affari esteri |
| 3. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur | Ministero federale dell'istruzione, delle scienze e della cultura |
| 4. Bundesministerium für Finanzen | Ministero federale delle finanze |
| 5. Bundesministerium für Gesundheit und Frauen | Ministero federale della salute e delle donne |
| 6. Bundesministerium für Inneres | Ministero federale dell'interno |
| 7. Bundesministerium für Justiz | Ministero federale della giustizia |
| 8. Bundesministerium für Landesverteidigung | Ministero federale della difesa |
| 9. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft | Ministero federale dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e delle risorse idriche |
| 10. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz | Ministero federale della sicurezza sociale, delle questioni generazionali e della tutela dei consumatori |
| 11. Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie | Ministero federale dei trasporti, dell'innovazione e della tecnologia |
| 12. Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit | Ministero federale dell'economia e del lavoro |
| 13. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen | Ufficio federale per la taratura e la misurazione |
| 14. Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H. | Arsenal s.r.l., centro austriaco per la ricerca e le prove |
| 15. Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge | Istituto federale per le prove sui veicoli a motore |
| 16. Bundesbeschaffung GmbH | Appalti federali srl |
| 17. Bundesrechenzentrum GmbH | Centro federale per il trattamento dei dati srl |

PORTOGALLO

- | | |
|---|-------------------------|
| — Presidência do Conselho de Ministros; | Presidenza del Governo |
| — Ministério das Finanças; | Ministero delle finanze |
| — Ministério da Defesa Nacional; (¹) | Ministero della difesa |

— Ministério dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas;	Ministro degli affari esteri e delle comunità portoghesi all'estero
— Ministério da Administração Interna;	Ministero dell'interno
— Ministério da Justiça;	Ministero della giustizia
— Ministério da Economia;	Ministero dell'economia
— Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas;	Ministero dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca
— Ministério da Educação;	Ministero dell'istruzione
— Ministério da Ciência e do Ensino Superior;	Ministero delle scienze e dell'istruzione superiore
— Ministério da Cultura;	Ministero della cultura
— Ministério da Saúde;	Ministero della sanità
— Ministério da Segurança Social e do Trabalho;	Ministero della previdenza sociale e del lavoro
— Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação;	Ministero dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'edilizia abitativa
— Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente.	Ministero dei centri urbani, dell'assetto territoriale e dell'ambiente

(¹) Materiali non bellici di cui all'allegato V.

FINLANDIA

Oikeuskanslerinvirasto – Justitiekanslersämbetet	Ufficio del cancelliere della giustizia
Kauppa- ja teollisuusministeriö – Handels- och industriministeriet	Ministero del commercio e dell'industria
Kuluttajavirasto – Konsumentverket	Agenzia dei consumatori finlandese
Kilpailuvirasto – Konkurrentverket	Autorità finlandese garante della concorrenza
Kuluttajavalituslautakunta – Konsumentklagonämnden	Commissione per i reclami dei consumatori
Patentti- ja rekisterihallitus – Patent- och registerstyrelsen	Commissione nazionale dei brevetti e delle registrazioni
Liikenne- ja viestintäministeriö – Kommunikationsministeriet	Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni
Viestintävirasto – Kommunikationsverket	Autorità finlandese di regolamentazione in materia di comunicazioni
Maa- ja metsätalousministeriö – Jord- och skogsbruksministeriet	Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste
Elintarvikevirasto – Livsmedelsverket	Agenzia nazionale per i prodotti alimentari
Maanmittauslaitos – Lantmäteriverket	Agrimensura nazionale della Finlandia
Oikeusministeriö – Justitieministeriet	Ministero della giustizia
Tietosuojavaltuutetun toimisto – Dataombudsmannens byrå	Ufficio dell'Ombudsman sulla protezione dei dati
Tuomioistuimet – domstolar	Tribunali ordinari
Korkein oikeus – Högsta domstolen	Corte suprema
Korkein hallinto-oikeus – Högsta förvaltningsdomstolen	Corte amministrativa suprema
Hovioikeudet – hovrätter	Corti d'appello
Käräjäoikeudet – tingsrätter	Tribunali distrettuali
Hallinto-oikeudet – förvaltningsdomstolar	Tribunali amministrativi

Markkinaoikeus - Marknadsdomstolen	Tribunale economico
Työtuomioistuin - Arbetsdomstolen	Tribunale del lavoro
Vakuutusoiikeus - Försäkringsdomstolen	Tribunali competenti in materia di previdenza sociale
Vankeinhoitolaitos - Fångårdsväsendet	Amministrazione penitenziaria
Opetusministeriö - Undervisningsministeriet	Ministero dell'istruzione
Opetushallitus - Utbildningsstyrelsen	Commissione nazionale dell'Istruzione
Valtion elokuvataarkastamo - Statens filmgranskningsbyrå	Commissione nazionale per la classificazione dei film
Puolustusministeriö - Försvarsministeriet	Ministero della Difesa
Puolustusvoimat ⁽¹⁾ - Försvarsmakten	Forze della difesa finlandesi
Sisäasiainministeriö - Inrikesministeriet	Ministero dell'Interno
Väestörekisterikeskus - Befolkningsregistercentralen	Centro anagrafico
Keskusrikospoliisi - Centralkriminalpolisen	Ufficio investigativo nazionale
Liikkuva poliisi - Rörliga polisen	Polizia stradale nazionale
Rajavartiolaitos ⁽¹⁾ - Gränsbevakningsväsendet	Guardia di frontiera
Sosiaali- ja terveysministeriö	Ministero degli Affari Sociali e della Sanità
Työttömyysturvalautakunta - Arbetslöshetsnämnden	Commissione di ricorso per la disoccupazione
Tarkastuslautakunta - Prövningsnämnden	Tribunale di ricorso
Lääkelaitos - Läkemedelsverket	Agenzia nazionale per i medicinali
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus - Rättsskyddscentralen för hälsovården	Autorità nazionale per le questioni medico-legali
Tapaturmavirasto - Olycksfallsverket	Ufficio nazionale di indennizzo degli infortuni
Säteilyturvakeskus - Strålsäkerhetscentralen	Autorità per la sicurezza nucleare
Työministeriö - Arbetsministeriet	Ministero del Lavoro
Valtakunnansovittelijain toimisto - Riksförlikningsmännens byrå	Ufficio nazionale dei conciliatori
Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset - Statliga förläggningar för asylsökande	Centri nazionali di accoglienza per i richiedenti asilo
Työneuvosto - Arbetsrådet i Finland	Consiglio del lavoro
Ulkoasiainministeriö - Utrikesministeriet	Ministero degli Affari Esteri
Valtiovarainministeriö - Finansministeriet	Ministero delle Finanze
Valtiontalouden tarkastusvirasto - Statens revisionsverk	Corte dei conti
Valtiokonttori - Statskontoret	Tesoreria dello Stato
Valtion työmarkkinalaitos - Statens arbetsmarknadsverk	Ufficio del mercato del lavoro statale
Verohallinto - Skatteförvaltningen	Amministrazione tributaria
Tullilaitos - Tullverket	Dogane
Valtion vakuusrahasto - Statsgarantifonden	Fondo nazionale di garanzia
Ympäristöministeriö - Miljöministeriet	Ministero dell'Ambiente

⁽¹⁾ Materiali non bellici.

SVEZIA

A

Akademien för de fria konsterna

Accademia reale di belle arti

Alkoholinspektionen

Commissione nazionale per l'alcol

Alkoholsortimentsnämnden

Commissione nazionale sulla gamma di bevande alcoliche

Allmänna pensionsfonden

Fondo pensionistico nazionale svedese

Allmänna reklamationsnämnd

Commissione nazionale per i reclami dei consumatori

Ambassader

Ambasciate

Arbetsdomstolen

Tribunale del lavoro

Arbetsgivarverk, statens

Ente nazionale dei datori di lavoro pubblici

Arbetslivsfonden

Fondo per la vita lavorativa

Arbetslivsinstitutet

Istituto nazionale per la vita lavorativa

Arbetsmarknadsstyrelsen

Direzione nazionale del mercato del lavoro

Arbetsmiljöfonden

Fondo per l'ambiente di lavoro

Arbetsmiljöinstitutet

Istituto nazionale per la salute sul lavoro

Arbetsmiljönämnd, statens

Commissione per la sicurezza e la salute sul lavoro dei dipendenti pubblici

Arbetsmiljöverket

Ente svedese per l'ambiente di lavoro

Arkitekturmuseet

Museo svedese di architettura

Arrendenämnder (12)

Tribunali regionali delle locazioni (12)

B

Banverket

Amministrazione ferroviaria nazionale

Barnombudsmannen

Ufficio dell'Ombudsman per l'infanzia

Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens

Comitato nazionale per la valutazione tecnologica dell'assistenza sanitaria

Besvärnämnden för rättshjälp

Commissione per i ricorsi di patrocinio gratuito

Biografbyrå, statens

Commissione nazionale dei censori cinematografici

Biografiskt lexikon, svenskt

Dizionario biografico svedese

Birgittaskolan

Scuola Birgitta

Blekinge tekniska högskola

Istituto di tecnologia di Blekinge

Bokföringsnämnden

Commissione nazionale dei principi contabili

Bostadskreditnämnd, statens (BKN)

Commissione nazionale per la garanzia dei crediti edilizi

Boverket

Commissione nazionale per le abitazioni, le costruzioni e la pianificazione

Brottsförebyggande rådet

Consiglio nazionale per la prevenzione del crimine

Brottsoffermyndigheten

Autorità di sostegno e risarcimento alle vittime del crimine

Brottsskadenämnden

Commissione per il risarcimento dei danni causati da reati

Byggnadsnämnden

Consiglio per la ricerca edilizia

C

Centrala försöksdjursnämnden

Commissione centrale per gli animali da laboratorio

Centrala studiestödsnämnden

Commissione nazionale degli aiuti agli studenti

Centralnämnden för fastighetsdata

Commissione centrale per i dati immobiliari

D

Danshögskolan

Istituto universitario di danza

Datainspektionen

Commissione per l'ispezione dei dati

Delegationen för utländska investeringar Sverige, ISA

Agenzia per gli investimenti stranieri in Svezia

Departementen

Ministeri

Domstolsverket

Amministrazione giudiziaria nazionale

Dramatiska institutet

Istituto universitario di cinematografia, radiotelevisione e teatro

E

Ekeskolan

Scuola Eke

Ekobrottsmyndigheten

Ufficio della criminalità economica

Ekonomistyrningsverket

Autorità nazionale di gestione finanziaria

Elsäkerhetsverket

Commissione nazionale per la sicurezza elettrica

Energimyndigheten, statens

Amministrazione nazionale svedese per l'energia

EU/FoU-rådet

Consiglio svedese per la R&S dell'UE

Exportkreditnämnden

Commissione per la garanzia dei crediti all'esportazione

Exportråd, Sveriges

Consiglio svedese per gli scambi con l'estero

F

Fastighetsmäklarnämnden

Commissione di controllo degli agenti immobiliari

Fastighetsverk, statens

Ente nazionale degli immobili

Fideikommissnämnden

Consiglio del patrimonio inalienabile

Finansinspektionen

Autorità di vigilanza finanziaria

Fiskeriverket

Ente nazionale della pesca

Flygmedicincentrum

Centro medico aereo

Flygtekniska försöksanstalten

Istituto per la ricerca aeronautica

Folkhälsoinstitut, statens

Istituto della sanità pubblica

Fonden för fukt- och mögelskador

Organismo nazionale per l'aiuto ai proprietari di piccoli edifici privati

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggnad, Formas

Consiglio svedese di ricerca per l'ambiente, le scienze agricole e l'assetto territoriale

Fortifikationsverket

Ente nazionale delle fortificazioni

Förtkningsmanneexpedition, statens

Ufficio nazionale dei conciliatori

Försvarets forskningsanstalt

Istituto nazionale di ricerca della difesa

Försvarets materielverk

Amministrazione del materiale della difesa

Försvarets radioanstalt

Istituto nazionale di sorveglianza radio della difesa

Försvarshistoriska museer, statens

Musei nazionali svedesi di storia militare

Försvarshögskolan	Accademia nazionale della difesa
Försvarsmakten	Forze armate svedesi
Försäkringskassorna (21)	Uffici delle assicurazioni sociali (21)
G	
Gentekniknämnden	Commissione consultiva svedese di ingegneria genetica
Geologiska undersökning, Sveriges	Rilevamento geologico della Svezia
Geotekniska institut, statens	Istituto geotecnico svedese
Giftinformationscentralen	Centro svedese di informazione sui veleni
Glesbygdsverket	Ente nazionale per lo sviluppo delle zone rurali
Grafiska institutet och institutet för högre kommunika- tion- och reklamutbildning	Istituto grafico e Scuola superiore delle comunicazioni
Granskningsnämnden för radio och TV	Commissione svedese della radiodiffusione
Göteborgs universitet	Università di Göteborg
H	
Handelsflottans kultur-och fritidsråd	Servizio svedese dei marittimi pubblici
Handelsflottans pensionsanstalt	Istituto pensionistico della marina mercantile
Handikappombudsmannen	Ufficio dell'ombudsman sulla disabilità
Handikappråd, statens	Consiglio nazionale dei disabili
Haverikommision, statens	Commissione per le indagini sugli incidenti
Historiska museer, statens	Musei di storia naturale
Hjälpmedelinstitutet	Istituto svedese sull'handicap
Hovrätterna (6)	Corti d'appello (6)
Hyresnämnder (12)	Tribunali regionali per le locazioni (12)
Häktena (30)	Case di correzione (30)
Hälsö- och sjukvårdens ansvarsnämnd	Comitato sulla responsabilità medica
Högskolan Dalarna	Istituto universitario di Dalarna
Högskolan i Borås	Istituto universitario di Borås
Högskolan i Gävle	Istituto universitario di Gävle
Högskolan i Halmstad	Istituto universitario di Halmstad
Högskolan i Kalmar	Istituto universitario di Kalmar
Högskolan i Karlskrona/Ronneby	Istituto universitario di Karlskrona/Ronneby
Högskolan i Kristianstad	Istituto universitario di Kristianstad
Högskolan i Skövde	Istituto universitario di Skövde
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla	Istituto universitario di Trollhättan/Uddevalla
Högskolan på Gotland	Istituto universitario di Gotland
Högskoleverket	Ente nazionale per l'istruzione superiore
Högsta domstolen	Corte suprema

I

Idrottshögskolan i Stockholm

Inspektionen för strategiska produkter

Institut för byggnadsforskning, statens

Institut för ekologisk hållbarhet, statens

Institut för kommunikationsanalys, statens

Institut för psykosocial miljömedicin, statens

Institut för särskilt utbildningsstöd

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

Institutet för rymdfysik

Institutionsstyrelse, Statens

Insättningsgarantinämnden

Integrationsverket

Internationella adoptionsfrågor, Statens nämnd för

Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Istituto universitario dell'educazione fisica e dello sport di Stoccolma

Ispettorato nazionale dei prodotti strategici

Istituto della ricerca edilizia

Istituto svedese per la sostenibilità ecologica

Istituto svedese dell'analisi dei trasporti e delle comunicazioni

Istituto nazionale dei fattori psicosociali e della salute

Servizio nazionale svedese di assistenza alla formazione

Ufficio per la valutazione delle politiche del mercato del lavoro

Istituto svedese di fisica spaziale

Commissione nazionale dell'assistenza in istituti

Commissione per la garanzia dei depositi

Ente nazionale per l'integrazione

Commissione nazionale per le adozioni internazionali

Ufficio del programma internazionale per l'istruzione e la formazione

J

Jordbruksverk, statens

Justitiekanslern

Jämställdhetsombudsmannen

Ente nazionale per l'agricoltura

Ufficio del Cancelliere della giustizia

Ufficio dell'ombudsmannen per le pari opportunità

K

Kammarkollegiet

Kammarrätterna (4)

Karlstads universitet

Karolinska Institutet

Kemikalieinspektionen

Kommerskollegium

Koncessionsnämnden för miljöskydd

Konjunkturinstitutet

Konkurrensverket

Konstfack

Konsthögskolan

Konstmuseer, statens

Konstnärsnämnden

Konstråd, statens

Konsulat

Konsumentverket

Kriminaltekniska laboratorium, statens

Kriminalvårdens regionkanslier (4)

Agenzia dei servizi giuridici, finanziari e amministrativi

Corti d'appello amministrative (4)

Università di Karlstad

Istituto Karolinska

Ispettorato nazionale delle sostanze chimiche

Commissione nazionale degli scambi

Commissione nazionale della franchigia per la protezione ambientale

Istituto nazionale della ricerca economica

Ente nazionale per la concorrenza

Accademia di arti, mestieri e design

Accademia delle belle arti

Musei nazionali d'arte

Commissione delle sovvenzioni per l'arte

Consiglio nazionale dell'arte

Consolati

Ente nazionale consumatori

Laboratorio nazionale di scienza forensee

Uffici correzionali regionali (4)

Kriminalvårdsanstalterna (35)

Kriminalvårdsstyrelsen

Kristinaskolan

Kronofogdemyndigheterna (10)

Kulturråd, statens

Kungl. Biblioteket

Kungl. Konsthögskolan

Kungl. Musikhögskolan

Kungl. Tekniska högskolan

Kustbevakningen

Kvalitets- och kompetensråd, statens

Kärnkraftinspektion, statens

L

Lagrådet

Lantbruksuniversitet, Sveriges

Lantmäteriverket

Linköpings universitet

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet

Livsmedelsverk, statens

Ljud- och bildarkiv, statens

Lotteriinspektionen

Luftfartsverket

Luleå tekniska universitet

Lunds universitet

Läkemedelsverket

Länsarbetsnämnderna (20)

Länsrätterna (23)

Länsstyrelserna (21)

Lärarhögskolan i Stockholm

M

Malmö högskola

Manillaskolan

Marknadsdomstolen

Medlingsinstitutet

Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges

Migrationsverket

Militärhögskolor

Mthögskolan

Moderna museet

Istituti penitenziari nazionali/locali (35)

Amministrazione nazionale penitenziaria e di sorveglianza

Scuola Kristina

Servizi di esecuzione (10)

Consiglio nazionale degli affari culturali

Biblioteca reale

Istituto universitario reale di belle arti

Istituto universitario reale di musica di Stoccolma

Reale Politecnico

Guardia costiera nazionale

Consiglio nazionale per la qualità e lo sviluppo

Ispettorato nazionale dell'energia nucleare

Consiglio sulla legislazione

Università svedese di scienze agricole

Ente nazionale per l'agrimensura

Università di Linköping

Arsenale reale

Ente nazionale dell'alimentazione

Archivio nazionale delle immagini e dei suoni

Commissione nazionale delle lotterie

Ente per l'aviazione civile

Università di tecnologia di Luleå

Università di Lund

Ente per i prodotti medicinali

Commissioni provinciali del lavoro (20)

Tribunali amministrativi provinciali (23)

Direzioni amministrative provinciali (21)

Istituto universitario di scienze dell'educazione di Stoccolma

Università di Malmö

Scuola Manilla, scuola speciale per bambini sordi o sordisti

Tribunal economico

Ufficio nazionale di mediazione

Istituto meteorologico e idrologico svedese

Ente nazionale per la migrazione

Accademie militari

Università della Svezia centrale

Museo moderno

Museer för världskultur, statens

Musiksamlingar, statens

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Myndigheten för Sveriges nätuniversitet

Mälardalens högskola

N

Nationalmuseum

Nationellt centrum för flexibelt lärande

Naturhistoriska riksmuseet

Naturvårdsverket

Nordiska Afrikainstitutet

Notarienämnden

Nämnden för offentlig upphandling

O

Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Operahögskolan i Stockholm

P

Patent- och registreringsverket

Patentbesvärsträtten

Pensionsverk, statens

Person- och adressregisternämnd, statens

Pliktverk, Totalförsvarets

Polarforskningssekretariatet

Polismyndigheter (21)

Post- och telestyrelsen

Premiepensionsmyndigheten

Presstödsnämnden

R

Radio- och TV-verket

Regeringskansliet

Regeringsrätten

Revisorsnämnden

Riksantikvarieämbetet

Riksarkivet

Riksbanken

Musei nazionali della cultura mondiale

Biblioteca musicale nazionale

Autorità svedese per la formazione professionale avanzata

Autorità svedese per l'istruzione a distanza

Istituto universitario di Mälardalen

Museo nazionale delle belle arti

Centro nazionale per l'apprendimento flessibile

Museo di storia naturale

Ente nazionale di protezione dell'ambiente

Istituto nordico di studi africani

Commissione dei notai

Commissione nazionale degli appalti pubblici

Ufficio dell'ombudsman contro le discriminazioni fondate sulle tendenze sessuali

Ufficio dell'ombudsman contro le discriminazioni fondate sull'origine etnica

Istituto universitario della lirica di Stoccolma

Ufficio di registrazione e brevetti

Tribunale dei ricorsi sui brevetti

Ente nazionale delle pensioni dei dipendenti pubblici

Commissione nazionale dell'anagrafe

Amministrazione nazionale del servizio militare e civile

Segretariato svedese per la ricerca sul polo

Autorità di polizia (21)

Servizio nazionale di poste e telecomunicazioni

Autorità per le pensioni a premio

Commissione delle sovvenzioni alla stampa

Ente della radiotelevisione

Uffici governativi

Corte suprema amministrativa

Commissione di controllo dei commercialisti

Commissione centrale dei beni culturali

Archivi nazionali

Banca di Svezia

Riksdagens förvaltningskontor	Dipartimento amministrativo del Parlamento svedese
Riksdagens ombudsmän	Ombudsman parlamentari
Riksdagens revisorer	Revisori dei conti parlamentari
Riksförsäkringsverket	Ente nazionale delle assicurazioni sociali
Riksgäldskontoret	Ufficio del debito nazionale
Rikspolisstyrelsen	Direzione nazionale di polizia
Riksrevisionsverket	Ente nazionale della revisione contabile
Riksskatteverket	Ente nazionale tributario
Rikstrafiken	Ente nazionale dei trasporti pubblici
Riksutställningar, Stiftelsen	Servizio delle esposizioni itineranti
Riksåklagaren	Ufficio del pubblico ministero
Rymdstyrelsen	Commissione nazionale dello spazio
Råd för byggnadsforskning, statens	Consiglio nazionale per la ricerca edilizia
Rådet för grundläggande högskoleutbildning	Consiglio per l'istruzione universitaria di base
Räddningsverk, statens	Ente nazionale dei servizi di soccorso
Rättshjälpsmyndigheten	Autorità nazionale per il patrocinio gratuito
Rättsmedicinalverket	Ente nazionale della medicina legale
S	
Sameskolstyrelsen och sameskolor	Direzione scolastica sami e scuole sami
Sametinget	Parlamento sami
Sjöfartsverket	Ente nazionale marittimo
Sjöhistoriska museer, statens	Musei nazionali marittimi
Skattemyndigheterna (10)	Uffici tributari (10)
Skogsstyrelsen	Direzione nazionale delle foreste
Skolverk, statens	Ente nazionale per l'istruzione
Smittskyddsinstitutet	Istituto svedese per il controllo delle malattie infettive
Socialstyrelsen	Direzione nazionale della salute e del benessere
Specialpedagogiska institutet	Istituto svedese per l'istruzione collegata a esigenze specifiche
Specialskolmyndigheten	Autorità nazionale per le scuole speciali per sordi e sordastri
Språk- och folkminnesinstitutet	Istituto di dialettologia, onomastica e ricerca sul folklore
Sprängämnesinspektionen	Ispettorato nazionale sulle sostanze esplosive e infiammabili
Statens personregisternämnd, SPAR-nämnden	Commissione nazionale dell'anagrafe
Statistiska centralbyrån	Istituto nazionale di statistica
Statskontoret	Ufficio nazionale per la gestione pubblica
Stockholms universitet	Università di Stoccolma
Strålskyddsinstitut, statens	Istituto nazionale per la protezione radiologica
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll	Direzione nazionale per l'accreditamento e la valutazione della conformità
Styrelsen för internationell utvecklings- samarbete, SIDA	Direzione nazionale per la cooperazione internazionale allo sviluppo

Styrelsen för psykologiskt försvar	Direzione nazionale per la difesa psicologica
Svenska institutet	Istituto svedese
Säkerhetspolisen	Servizio svedese di sicurezza
Södertörns högskola	Istituto universitario di Stoccolma sud (Södertörn)
T	
Talboks- och punktskriftsbiblioteket	Biblioteca dei libri parlanti e delle pubblicazioni Braille
Teaterhögskolan	Istituto universitario di recitazione
Tekniska museet, stiftelsen	Museo nazionale della scienza e della tecnologia
Tingsrätterna (72)	Tribunali di primo grado (72)
Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet	Commissione per le proposte di nomina di giudici
Totalförsvarets forskningsinstitut	Istituto nazionale di ricerca per la difesa
Transportforskningsberedningen	Comitato di ricerca per i trasporti
Transportrådet	Consiglio dei trasporti
Tullverket	Amministrazione doganale
Turistdelegationen	Autorità svedese per il turismo
U	
Umeå universitet	Università di Umeå
Ungdomsstyrelsen	Direzione nazionale della gioventù
Uppsala universitet	Università di Uppsala
Utlänningsnämnden	Commissione per gli stranieri
Utsädeskontroll, statens	Istituto nazionale di certificazione e analisi delle sementi
V	
Valmyndigheten	Autorità elettorale
Vatten- och avloppsnämnd, statens	Commissione nazionale per l'approvvigionamento idrico e le acque reflue
Vattenöverdomstolen	Corte d'appello per i diritti in materia di acque
Verket för högskoleservice (VHS)	Ente nazionale per l'istruzione superiore
Verket för innovationssystem (VINNOVA)	Ente nazionale per i sistemi innovativi
Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)	Ente nazionale per lo sviluppo delle imprese
Vetenskapsrådet	Consiglio nazionale delle ricerche
Veterinärmedicinska anstalt, statens	Istituto nazionale veterinario
Vägverket	Amministrazione nazionale delle strade
Vänerskolan	Scuola del Väner
Växjö universitet	Università di Växjö
Växsortsnämnd, statens	Commissione nazionale delle varietà vegetali

Å

Åklagarmyndigheterna

Uffici regionali del pubblico ministero (6)

Åsbackaskolan

Scuola di Åsbacka

Ö

Örebro universitet

Università di Örebro

Östervångsskolan

Scuola di Östervång

Överbefälhavaren

Comandante supremo delle forze armate

Överstyrelsen för civil beredskap

Direzione nazionale della pianificazione civile di emergenza

REGNO UNITO

— Cabinet Office

— Gabinetto del Primo Ministro

Civil Service College

Scuola superiore di pubblica amministrazione

Office of the Parliamentary Counsel

Ufficio legislativo

— Central Office of Information

— Ufficio centrale Informazioni

— Charity Commission

— Commissione per il riconoscimento delle fondazioni benefiche

— Crown Prosecution Service

— Pubblica accusa

— Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only)

— Commissariato per il Demanio della Corona (solo voto della spesa)

— HM Customs and Excise

— Amministrazione delle dogane e delle accise

— Department for Culture, Media and Sport

— Ministero della cultura, dei mezzi di comunicazione e dello sport

British Library

Biblioteca Britannica

British Museum

Museo Britannico

Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)

Commissione per gli edifici e monumenti storici in Inghilterra (Patrimonio nazionale inglese)

Imperial War Museum

Museo imperiale della guerra

Museums and Galleries Commission

Commissione per i musei e le gallerie

National Gallery

Galleria nazionale

National Maritime Museum

Museo marittimo nazionale

National Portrait Gallery

Galleria nazionale dei ritratti

Natural History Museum

Museo di storia naturale

Royal Commission on Historical Manuscripts

Regia Commissione per i manoscritti storici

Royal Commission on Historical Monuments of England

Regia Commissione per i monumenti storici dell'Inghilterra

Royal Fine Art Commission (England)

Regia Commissione per le belle arti (Inghilterra)

Science Museum

Museo della scienza

Tate Gallery

Galleria Tate

Victoria and Albert Museum

Museo Vittoria e Alberto

Wallace Collection

Collezione Wallace

— Department for Education and Skills	— Ministero dell'istruzione e delle specializzazioni professionali
Higher Education Funding Council for England	Consiglio per il finanziamento dell'istruzione superiore in Inghilterra
— Department for Environment, Food and Rural Affairs	— Ministero dell'ambiente, dell'alimentazione e delle questioni rurali
Agricultural Dwelling House Advisory Committees	Comitati consultivi per gli abitati agricoli
Agricultural Land Tribunals	Tribunali agrari
Agricultural Wages Board and Committees	Commissione e Comitati per i salari agricoli
Cattle Breeding Centre	Centro per la riproduzione del bestiame
Countryside Agency	Agenzia rurale
Plant Variety Rights Office	Ufficio dei ritrovati vegetali
Royal Botanic Gardens, Kew	Orti botanici reali, Kew
Royal Commission on Environmental Pollution	Regia Commissione per l'inquinamento ambientale
— Department of Health	— Ministero della sanità
Central Council for Education and Training in Social Work	Consiglio centrale dell'istruzione e formazione ai lavori sociali
Dental Practice Board	Consiglio di odontoiatria
National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for England	Consiglio nazionale per le professioni infermieristiche e ostetriche e per l'attività professionale dei paramedici stranieri in Inghilterra
National Health Service Strategic Health Authorities and Trusts	Autorità d'indirizzo sanitario e trust del Servizio sanitario nazionale
Prescription Pricing Authority	Autorità per la fissazione dei prezzi dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale
Public Health Service Laboratory Board	Consiglio di vigilanza sui laboratori del Servizio sanitario nazionale
UK Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting	Consiglio centrale del Regno Unito per le professioni infermieristiche e ostetriche e per l'attività professionale dei paramedici stranieri
— Department for International Development	— Ministero per lo sviluppo internazionale
— Department for National Savings	— Dipartimento del risparmio nazionale
— Department for Transport	— Ministero dei trasporti
Maritime and Coastguard Agency	Agenzia per la sicurezza marittima e la Guardia costiera
— Department for Work and Pensions	— Ministero del lavoro e delle pensioni
Disability Living Allowance Advisory Board	Commissione consultiva per i sussidi d'invalidità
Independent Tribunal Service	Servizio indipendente di assistenza per i ricorsi
Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)	Commissioni mediche e medici legali (pensioni di guerra)
Occupational Pensions Regulatory Authority	Autorità di regolamentazione per le pensioni integrative
Regional Medical Service	Servizio medico regionale
Social Security Advisory Committee	Commissione consultiva per la sicurezza sociale
— Department of the Procurator General and Treasury Solicitor	— Dipartimento del Procuratore Generale e dell'Avvocato del Tesoro
Legal Secretariat to the Law Officers	Segreteria legale degli Avvocati della Corona

— Department of Trade and Industry	— Ministero del commercio e dell'industria
Central Transport Consultative Committees	Commissioni consultive centrali per i trasporti
Competition Commission	Autorità garante per la concorrenza
Electricity Committees	Commissioni per l'energia elettrica
Employment Appeal Tribunal	Tribunale d'appello in materia di lavoro
Employment Tribunals	Tribunali del lavoro
Gas Consumers' Council	Consiglio dei consumatori di gas
National Weights and Measures Laboratory	Laboratorio metrologico nazionale
Office of Manpower Economics	Ufficio per la retribuzione della forza lavoro
Patent Office	Ufficio Brevetti
— Export Credits Guarantee Department	— Dipartimento per la garanzia dei crediti all'esportazione
— Foreign and Commonwealth Office	— Ministero degli affari esteri e del Commonwealth
Wilton Park Conference Centre	Centro conferenze di Wilton Park
— Government Actuary's Department	— Dipartimento dell'Attuario del Governo
— Government Communications Headquarters	— Quartiere generale per le comunicazioni del Governo
— Home Office	— Ministero dell'interno
Boundary Commission for England	Commissione sulle circoscrizioni elettorali in Inghilterra
Gaming Board for Great Britain	Autorità per lotterie, scommesse e case da gioco in Gran Bretagna
Inspectors of Constabulary	Ispettorato per le forze di polizia
Parole Board and Local Review Committees	Organo consultivo sulle liberazioni condizionali e Commissioni locali di riesame
— House of Commons	— Camera dei Comuni
— House of Lords	— Camera dei Pari del Regno
— Inland Revenue, Board of	— Consiglio dell'Amministrazione fiscale
— Lord Chancellor's Department	— Ufficio del Lord Cancelliere
Circuit Offices and Crown, County and Combined Courts (England and Wales)	Uffici dei circuiti giudiziari e tribunali penali locali, tribunali civili locali e tribunali misti (Inghilterra e Galles)
Combined Tax Tribunal	Tribunale fiscale congiunto
Council on Tribunals	Consiglio di vigilanza sui tribunali
Court of Appeal — Criminal	Corte penale d'appello
Immigration Appellate Authorities	Autorità d'appello in materia d'immigrazione
Immigration Adjudicators	Primi giudici d'appello in materia d'immigrazione
Immigration Appeals Tribunal	Tribunali d'appello in materia d'immigrazione
Lands Tribunal	Tribunale degli espropri per pubblica utilità
Law Commission	Commissione di riforma della legge
Legal Aid Fund (England and Wales)	Fondo per il patrocinio a spese dello Stato (Inghilterra e Galles)
Office of the Social Security Commissioners	Commissariato di sicurezza sociale
Pensions Appeal Tribunals	Tribunali d'appello in materia pensionistica

Public Trust Office	Ufficio pubblico di amministrazione sotto tutela dei beni degli incapaci
Supreme Court Group (England and Wales)	Raggruppamento della Corte suprema (Inghilterra e Galles)
Transport Tribunal	Tribunale dei trasporti
— Ministry of Defence	— Ministero della difesa
Meteorological Office	Ufficio meteorologico
Defence Procurement Agency	Agenzia degli acquisti per la difesa
— National Assembly for Wales	— Assemblea nazionale del Galles
Higher Education Funding Council for Wales	Consiglio per il finanziamento dell'istruzione superiore in Galles
Local Government Boundary Commission for Wales	Commissione sulle circoscrizioni elettorali del Governo locale in Galles
Royal Commission for Ancient and Historical Monuments in Wales	Regia Commissione per i monumenti archeologici e storici in Galles
Valuation Tribunals (Wales)	Tribunali d'appello in materia d'imposte immobiliari (Galles)
Welsh National Health Service Authorities and Trusts	Autorità e trust del Servizio sanitario nazionale gallese
Welsh Rent Assessment Panels	Comitati di valutazione dei canoni di locazione in Galles
Welsh National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting	Consiglio nazionale gallese per le professioni infermieristiche e ostetriche e per l'attività professionale dei paramedici stranieri
— National Audit Office	— Ufficio nazionale di revisione dei conti
— National Investment and Loans Office	— Ufficio nazionale Investimenti e prestiti
— Northern Ireland Assembly Commission	— Commissione dell'Assemblea dell'Irlanda del Nord
— Northern Ireland Court Service	— Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria dell'Irlanda del Nord
Coroners Courts	Organi giudiziari di mero accertamento dei fatti
County Courts	Tribunali civili locali
Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland	Corte d'appello e Alta Corte di giustizia dell'Irlanda del Nord
Crown Court	Tribunali penali locali
Enforcement of Judgements Office	Ufficio per l'esecuzione delle sentenze
Legal Aid Fund	Fondo per il patrocinio a spese dello Stato
Magistrates Courts	Tribunali penali con parziali competenze civili
Pensions Appeals Tribunals	Tribunali d'appello in materia pensionistica
— Northern Ireland, Department for Employment and Learning	— Ministero dell'occupazione e dell'istruzione dell'Irlanda del Nord
— Northern Ireland, Department for Regional Development	— Ministero dello sviluppo regionale dell'Irlanda del Nord
— Northern Ireland, Department for Social Development	— Ministero dello sviluppo sociale dell'Irlanda del Nord
— Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development	— Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale dell'Irlanda del Nord
— Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure	— Ministero della cultura, delle arti e delle attività ricreative dell'Irlanda del Nord
— Northern Ireland, Department of Education	— Ministero dell'istruzione dell'Irlanda del Nord
— Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment	— Ministero dell'impresa, del commercio e dell'investimento dell'Irlanda del Nord
— Northern Ireland, Department of the Environment	— Ministero dell'ambiente dell'Irlanda del Nord
— Northern Ireland, Department of Finance and Personnel	— Ministero delle finanze e del personale dell'amministrazione dell'Irlanda del Nord
— Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety	— Ministero della salute, dei servizi sociali e dell'igiene pubblica dell'Irlanda del Nord

- Northern Ireland, Department of Higher and Further Education, Training and Employment
- Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister
- Northern Ireland Office
 - Crown Solicitor's Office
 - Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland
 - Forensic Science Agency of Northern Ireland
 - Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland
 - Police Service of Northern Ireland
 - Probation Board for Northern Ireland
 - State Pathologist Service
- Office of Fair Trading
- Office for National Statistics
 - National Health Service Central Register
 - Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners
- Office of the Deputy Prime Minister
 - Rent Assessment Panels
- Paymaster General's Office
- Postal Business of the Post Office
- Privy Council Office
- Public Record Office
- Royal Commission on Historical Manuscripts
- Royal Hospital, Chelsea
- Royal Mint
- Rural Payments Agency
- Scotland, Auditor-General
- Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service
- Scotland, General Register Office
- Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer
- Scotland, Registers of Scotland
- The Scotland Office
- The Scottish Executive Corporate Services
- The Scottish Executive Education Department
 - National Galleries of Scotland
 - National Library of Scotland
 - National Museums of Scotland
 - Scottish Higher Education Funding Council
- The Scottish Executive Development Department
- The Scottish Executive Enterprise and Lifelong Learning Department
- The Scottish Executive Finance
- The Scottish Executive Health Department
 - Local Health Councils
- Ministero dell'università e dell'insegnamento superiore, della formazione e dell'occupazione dell'Irlanda del Nord
- Gabinetto del Primo Ministro e del Vice Primo Ministro dell'Irlanda del Nord
- Ufficio per l'Irlanda del Nord
 - Ufficio dell'Avvocato della Corona
 - Dipartimento del Direttore della Pubblica accusa per l'Irlanda del Nord
 - Agenzia di scienze forensi dell'Irlanda del Nord
 - Ufficio del Commissario elettorale per l'Irlanda del Nord
 - Corpo di polizia dell'Irlanda del Nord
 - Organo consultivo sulla libertà vigilata per l'Irlanda del Nord
 - Ufficio di medicina legale dello Stato
- Ufficio per le pratiche commerciali leali
- Ufficio nazionale di statistica
 - Registro centrale del Servizio sanitario nazionale
 - Ufficio del Mediatore parlamentare per i rapporti con l'Amministrazione e dei Mediatori per i rapporti con il Servizio sanitario
- Gabinetto del Vice Primo Ministro
 - Comitati di valutazione dei canoni di locazione
- Ragioneria di Stato
 - Divisione postale della Posta
 - Consiglio privato della Corona
 - Archivio di Stato
 - Regia Commissione sui manoscritti storici
 - Regio ospedale, Chelsea
 - Zecca del Regno
 - Agenzia per i pagamenti rurali
 - Revisore generale dei conti della Scozia
 - Ufficio della Pubblica accusa della Scozia
 - Ufficio centrale dell'Anagrafe in Scozia
 - Amministratore dei lasciti alla Corona in Scozia
 - Conservatoria dei registri in Scozia
 - Dipartimento per la Scozia
 - Segreteria dell'Esecutivo scozzese
- Ministero dell'istruzione dell'Esecutivo scozzese
 - Gallerie nazionali della Scozia
 - Biblioteca nazionale della Scozia
 - Musei nazionali della Scozia
 - Consiglio per il finanziamento dell'istruzione superiore in Scozia
- Ministero dello sviluppo dell'Esecutivo scozzese
- Ministero per le imprese e la formazione permanente dell'Esecutivo scozzese
- Ministero delle finanze dell'Esecutivo scozzese
- Ministero della sanità dell'Esecutivo scozzese
 - Consigli sanitari locali

National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for Scotland	Consiglio nazionale per le professioni infermieristiche e ostetriche e per l'attività professionale dei paramedici stranieri in Scozia
Scottish Council for Postgraduate Medical Education	Consiglio scozzese per i corsi di specializzazione medica postuniversitaria
Scottish National Health Service Authorities and Trusts	Autorità e trust del Servizio sanitario nazionale scozzese
— The Scottish Executive Justice Department	— Ministero della giustizia dell'Esecutivo scozzese
Accountant of Court's Office	Ufficio di vigilanza sull'amministrazione sotto tutela dei beni degli incapaci
High Court of Justiciary	Alta Corte di giustizia
Court of Session	Corte di Sessione
HM Inspectorate of Constabulary	Ispettorato di SM per le forze di polizia
Lands Tribunal for Scotland	Tribunale degli espropri per pubblica utilità in Scozia
Parole Board for Scotland and Local Review Committees	Organo consultivo sulle liberazioni condizionali in Scozia e Commissioni locali di riesame
Pensions Appeal Tribunals	Tribunali d'appello in materia pensionistica
Scottish Land Court	Tribunale agrario della Scozia
Scottish Law Commission	Commissione scozzese di riforma della legge
Sheriff Courts	Tribunali delle circoscrizioni sceriffali
Scottish Criminal Record Office	Casellario giudiziale scozzese
Scottish Crime Squad	Polizia criminale scozzese
Scottish Fire Service Training Squad	Corpo scozzese di addestramento dei vigili del fuoco
Scottish Police College	Accademia scozzese di polizia
Social Security Commissioners' Office	Commissariato scozzese di sicurezza sociale
— The Scottish Executive Rural Affairs Department	— Ministero delle questioni rurali dell'Esecutivo scozzese
Crofters Commission	Commissione per gli affittuari agricoli
Red Deer Commission	Commissione per il cervo rosso
Rent Assessment Panel and Committees	Comitato e Commissioni di valutazione dei canoni di locazione
Royal Botanic Garden, Edinburgh	Orto botanico reale, Edimburgo
Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland	Regia Commissione per i monumenti archeologici e storici in Scozia
Royal Fine Art Commission for Scotland	Regia Commissione per le belle arti della Scozia
— The Scottish Executive Secretariat	— Segreteria dell'Esecutivo scozzese
— The Scottish Parliamentary Body Corporate	— Segreteria del Parlamento scozzese
— Scottish Record Office	— Archivio di Stato scozzese
— HM Treasury	— Tesoreria di SM
— Office of Government Commerce	— Ufficio per l'attività commerciale del Governo
— The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales)	— Ufficio per il Galles (Ufficio del Sottosegretario di Stato per il Galles)

ALLEGATO V

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 PER QUANTO RIGUARDA GLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NEL SETTORE DELLA DIFESA ⁽¹⁾

- Capitolo 25: Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi
- Capitolo 26: Minerali metallurgici, scorie e ceneri
- Capitolo 27: Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
eccettuati:
ex 27.10: Carburanti speciali
- Capitolo 28: Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi
eccettuati:
ex 28.09: Esplosivi
ex 28.13: Esplosivi
ex 28.14: Gas lacrimogeni
ex 28.28: Esplosivi
ex 28.32: Esplosivi
ex 28.39: Esplosivi
ex 28.50: Prodotti tossicologici
ex 28.51: Prodotti tossicologici
ex 28.54: Esplosivi
- Capitolo 29: Prodotti chimici organici
eccettuati:
ex 29.03: Esplosivi
ex 29.04: Esplosivi
ex 29.07: Esplosivi
ex 29.08: Esplosivi
ex 29.11: Esplosivi
ex 29.12: Esplosivi
ex 29.13: Prodotti tossicologici
ex 29.14: Prodotti tossicologici
ex 29.15: Prodotti tossicologici
ex 29.21: Prodotti tossicologici
ex 29.22: Prodotti tossicologici
ex 29.23: Prodotti tossicologici
ex 29.26: Esplosivi
ex 29.27: Prodotti tossicologici
ex 29.29: Esplosivi

⁽¹⁾ Questa lista è quella che figura nell'allegato I, punto 3, dell'accordo sugli appalti pubblici concluso in seguito ai negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994).

Capitolo 30:	Prodotti farmaceutici
Capitolo 31:	Concimi
Capitolo 32:	Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri
Capitolo 33:	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati
Capitolo 34:	Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e «cere per l'odontoiatria»
Capitolo 35:	Sostanze albuminoidi; colle; enzimi
Capitolo 37:	Prodotti per la fotografia e per la cinematografia
Capitolo 38:	Prodotti vari delle industrie chimiche eccettuati: ex 38.19: prodotti tossicologici
Capitolo 39:	Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze eccettuati: ex 39.03: esplosivi
Capitolo 40:	Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori eccettuati: ex 40.11: Pneumatici per automobili
Capitolo 41:	Pelli e cuoio
Capitolo 42:	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna e simili con tenitori; lavori di budella
Capitolo 43:	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
Capitolo 44:	Legno, carbone di legna e lavori di legno
Capitolo 45:	Sughero e suoi lavori
Capitolo 46:	Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio
Capitolo 47:	Materie occorrenti per la fabbricazione della carta
Capitolo 48:	Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone:
Capitolo 49:	Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche:
Capitolo 65:	Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti eccettuati
Capitolo 66:	Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti
Capitolo 67:	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
Capitolo 68:	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili
Capitolo 69:	Prodotti ceramici
Capitolo 70:	Vetro e lavori di vetro

- Capitolo 71: Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia
- Capitolo 73: Ghisa, ferro e acciaio
- Capitolo 74: Rame
- Capitolo 75: Nichel
- Capitolo 76: Alluminio
- Capitolo 77: Magnesio, berillio (glucinio)
- Capitolo 78: Piombo
- Capitolo 79: Zinco
- Capitolo 80: Stagno
- Capitolo 81: Altri metalli comuni
- Capitolo 82: Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni
eccettuati:
ex 82.05: Utensili
ex 82.07: Pezzi per utensili
- Capitolo 83: Lavori diversi di metalli comuni
- Capitolo 84: Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici
eccettuati:
ex 84.06: Motori
ex 84.08: Altri propulsori
ex 84.45: Macchine
ex 84.53: Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione
ex 84.55: Pezzi della voce 84.53
ex 84.59: Reattori nucleari
- Capitolo 85: Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici
eccettuati:
ex 85.13: Telecomunicazioni
ex 85.15: Apparecchi di trasmissione
- Capitolo 86: Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione
eccettuati:
ex 86.02: Locomotive blindate
ex 86.03: Altre locomotive blindate
ex 86.05: Vetture blindate
ex 86.06: Carri officine
ex 86.07: Carri

- Capitolo 87: Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri
eccettuati:
ex 87.08: Carri da combattimento e autoblindate
ex 87.01: Trattori
ex 87.02: Veicoli militari
ex 87.03: Veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne
ex 87.09: Motocicli
ex 87.14: Rimorchi
- Capitolo 89: Navigazione marittima e fluviale
eccettuati:
ex 89.01A: Navi da guerra
ex 89.03: Congegni galleggianti
- Capitolo 90: Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici
eccettuati:
ex 90.05: Binocoli
ex 90.13: Strumenti vari, laser
ex 90.14: Telemetri
ex 90.28: Strumenti di misura elettrici o elettronici
ex 90.11: Microscopi
ex 90.17: Strumenti per la medicina
ex 90.18: Apparecchi di meccanoterapia
ex 90.19: Apparecchi di ortopedia
ex 90.20: Apparecchi a raggi X (tranne che per l'Austria e per la Svezia)
- Capitolo 91: Orologeria
- Capitolo 92: Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi
- Capitolo 94: Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili
eccettuati:
ex 94.01A: Sedili per aerodine
- Capitolo 95: Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori)
- Capitolo 96: Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci
- Capitolo 98: Lavori diversi
-

ALLEGATO VI

DEFINIZIONE DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) a) «specifiche tecniche», nel caso di appalti pubblici di lavori, l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei capitolati d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale, la concezione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per i disabili) e la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura nonché i processi e i metodi di produzione. Esse comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere nonché i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione alle opere finite ed ai materiali o alle parti che la compongono;
- b) «specifiche tecniche», nel caso di appalti pubblici di forniture o di servizi, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli della prestazione ambientale, la concezione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per i disabili) la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformità;
- 2) «norma», la specifica tecnica, approvata da un organismo di normalizzazione, la cui osservanza non è obbligatoria, ai fini di un'applicazione ripetuta o continua e che rientri in una delle seguenti categorie:
 - norma internazionale: una norma adottata da un organismo internazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico,
 - norma europea: una norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e disponibile al pubblico,
 - norma nazionale: una norma adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico;
- 3) «omologazione tecnica europea», la valutazione tecnica favorevole dell'idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, in funzione delle caratteristiche intrinseche del prodotto e di determinate condizioni d'applicazione e di impiego. L'omologazione tecnica europea è rilasciata dall'organismo designato a tale scopo dallo Stato membro;
- 4) «specifica tecnica comune», una specifica tecnica stabilita conformemente ad una procedura riconosciuta dagli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
- 5) «riferimento tecnico», qualsiasi prodotto elaborato dagli organismi europei di normalizzazione, diverso dalle norme ufficiali, secondo procedure adattate all'evoluzione delle esigenze di mercato.

ALLEGATO VII

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI

ALLEGATO VII A

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI APPALTI PUBBLICI

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE SUL PROFILO DI COMMITTENTE

1. Paese dell'amministrazione aggiudicatrice
2. Nome dell'amministrazione aggiudicatrice
3. Indirizzo Internet del «profilo di committente» (URL)
4. Numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV

AVVISO DI PREINFORMAZIONE

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diversi, del servizio presso il quale possono essere richieste informazioni complementari, nonché – per gli appalti di servizi e di lavori – dei servizi, ad esempio il pertinente sito internet governativo, presso i quali possono essere richieste informazioni sul quadro normativo generale vigente nel luogo in cui l'appalto deve essere eseguito in materia di fiscalità, protezione dell'ambiente, tutela dei lavoratori e condizioni di lavoro.
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata nell'ambito di programmi di occupazione protetti.
3. Per gli appalti pubblici di lavori: natura ed entità dei lavori, luogo di esecuzione; nel caso in cui l'opera sia ripartita in più lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera; se disponibile, stima dell'importo minimo e massimo dei lavori previsti; numero(i) di riferimento alla nomenclatura.

Per gli appalti pubblici di forniture: natura e quantità o valore dei prodotti da fornire, numero di riferimento della nomenclatura, numero(i) di riferimento alla nomenclatura.

Per gli appalti pubblici di servizi: importo complessivo previsto delle commesse per ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato II A; numero(i) di riferimento alla nomenclatura.
4. Date provvisoriamente previste per l'avvio delle procedure d'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti, nel caso degli appalti pubblici di servizi per categoria.
5. Se del caso, indicazione che si tratta di un accordo quadro.
6. Se del caso, altre informazioni.
7. Data di spedizione dell'avviso oppure di spedizione dell'avviso di pubblicazione del presente avviso sul profilo di committente.
8. Indicare se l'appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell'Accordo.

BANDO DI GARA

Procedure aperte, ristrette, dialogo competitivo, procedure negoziate.

1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata nell'ambito di programmi di occupazione protetti.
3. a) Procedura di aggiudicazione prescelta.
b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata (in caso di procedure ristrette e negoziate).
c) Eventualmente, indicazione se si tratta di un accordo quadro.

- d) Eventualmente, indicare se si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.
- e) Eventualmente, ricorso a un'asta elettronica (in caso di procedure aperte, ristrette o negoziate, come previsto all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a).
4. Forma dell'appalto.
5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi.
6. a) Appalti pubblici di lavori:
- natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera. Specificare, in particolare, le opzioni per lavori complementari e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni, così come il numero di eventuali rinnovi del contratto. Se l'opera o l'appalto sono suddivisi in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti; numero(i) di riferimento alla nomenclatura,
 - indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti,
 - nel caso di accordi quadro, indicare anche la durata prevista dell'accordo, il valore complessivo stimato dei lavori per l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare.
- b) Appalti pubblici di forniture:
- Natura dei prodotti da fornire, specificando in particolare gli scopi per i quali le offerte sono richieste, se per l'acquisto, il leasing, la locazione o l'acquisto a riscatto, oppure per una combinazione di tali scopi; numero di riferimento alla nomenclatura. Quantità dei prodotti da fornire, specificando eventuali opzioni per ulteriori commesse e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni e il numero di eventuali rinnovi del contratto, numero(i) di riferimento alla nomenclatura.
 - Nel caso di appalti regolari o di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, fornire altresì, se noto, il calendario dei successivi appalti pubblici di forniture previsti.
 - Nel caso di accordi quadro indicare anche la durata prevista dell'accordo quadro, il valore complessivo stimato delle forniture per l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare.
- c) Appalti pubblici di servizi:
- categoria del servizio e sua descrizione. Numero(i) di riferimento della nomenclatura. Quantità dei servizi da prestare. Specificare eventuali opzioni per ulteriori commesse e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni e il numero di eventuali rinnovi del contratto. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, fornire una indicazione di massima del calendario, se noto, dei successivi appalti pubblici di servizi previsti.
 - Nel caso di accordi quadro indicare anche la durata prevista dell'accordo quadro, il valore complessivo stimato delle prestazioni per l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare,
 - indicazione se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione.
 - Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione,
 - menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
7. Se l'appalto è suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno, per più e/o per l'insieme dei lotti.
8. Termine ultimo per la realizzazione dei lavori, per il completamento delle forniture o per la prestazione dei servizi o durata dell'appalto di lavori/forniture/servizi; per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori, per la consegna delle forniture o per la prestazione dei servizi.
9. Ammissione o divieto di varianti.
10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto.

11. Nel caso delle procedure aperte:
- a) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere il capitolato d'oneri e i documenti complementari;
 - b) eventualmente, termine ultimo per la presentazione di tale domanda;
 - c) eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti.
12. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte indicative quando si tratta dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (procedure aperte);
- b) termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione (procedure ristrette e negoziate);
 - c) indirizzo cui devono essere trasmesse;
 - d) lingua o lingue in cui devono essere redatte.
13. Nel caso delle procedure aperte:
- a) persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte;
 - b) data, ora e luogo di tale apertura.
14. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.
15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
16. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto.
17. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne l'esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l'esclusione. Criteri di selezione e informazioni riguardanti la situazione personale dell'operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti.
18. Per gli accordi quadro: numero ed eventualmente numero massimo previsto di operatori economici che ne faranno parte, durata dell'accordo quadro previsto precisando, se del caso, i motivi che giustificano una durata dell'accordo quadro superiore a quattro anni.
19. Per il dialogo competitivo e le procedure negoziate con pubblicazione di bando di gara indicare, se del caso, il ricorso a una procedura che si svolge in più fasi successive, al fine di ridurre gradualmente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare.
20. Per le procedure ristrette, il dialogo competitivo e le procedure negoziate con pubblicazione di bando di gara, quando ci si avvale della facoltà di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare: numero minimo ed, se del caso, numero massimo previsto di candidati e criteri oggettivi da applicare per la scelta di tale numero di candidati.
21. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte).
22. Se del caso, nome e indirizzo degli operatori economici già selezionati dall'amministrazione aggiudicatrice (procedure negoziate).
23. Criteri di cui all'articolo 53 che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e la loro ponderazione vanno menzionati qualora non figurino nel capitolato d'oneri ovvero, nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo.

24. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.
25. Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione conformemente alle specifiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato VIII o menzione della sua mancata pubblicazione.
26. Data di spedizione del bando di gara.
27. Indicare se l'appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell'Accordo.

AVVISO DI GARA SEMPLIFICATO NELL'AMBITO DI UN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

1. Paese dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Nome e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. Riferimento della pubblicazione del bando di gara sul sistema dinamico di acquisizione.
4. Indirizzo elettronico in cui sono disponibili il capitolato d'onere e i documenti complementari relativi al sistema dinamico di acquisizione.
5. Oggetto dell'appalto: descrizione mediante il(i) numero(i) di riferimento alla nomenclatura «CPV» e quantità o entità dell'appalto da aggiudicare.
6. Termine per la presentazione delle offerte indicative.

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta; nel caso di procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura (articolo 28).
3. Appalti pubblici di lavori: natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera.

Appalti pubblici di forniture: natura e quantità dei prodotti forniti, eventualmente, per fornitore; numero di riferimento della nomenclatura.

Appalti pubblici di servizi: categoria del servizio e sua descrizione; numero di riferimento della nomenclatura; quantità di servizi oggetto della commessa.
4. Data di aggiudicazione dell'appalto.
5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto.
6. Numero di offerte ricevute.
7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari.
8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.
9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto o offerta massima e offerta minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione.
10. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi.
11. Data di pubblicazione del bando di gara in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato VIII.
12. Data d'invio del presente avviso.
13. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l'introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.

ALLEGATO VII B

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. a) Luogo di esecuzione
b) Oggetto della concessione; natura ed entità delle prestazioni.
3. a) Termine ultimo per la presentazione delle candidature.
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
4. Requisiti personali, tecnici e finanziari che i candidati devono possedere.
5. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto.
6. Eventualmente, percentuale minima dei lavori affidati a terzi.
7. Data di spedizione del bando.
8. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l'introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.

ALLEGATO VII C

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI DI GARA DEL CONCESSIONARIO DEI LAVORI CHE NON È UN'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

1. a) Luogo di esecuzione.
b) Natura ed entità delle prestazioni e caratteristiche generali dell'opera.
2. Termine di esecuzione eventualmente imposto.
3. Nome e indirizzo dell'organismo presso il quale si possono richiedere i capitolati d'onori e i documenti complementari.
4. a) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione e/o delle offerte.
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
5. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
6. Requisiti di carattere economico e tecnico che l'imprenditore deve possedere.
7. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto.
8. Data di spedizione del bando.

ALLEGATO VII D

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI PER I CONCORSI DI SERVIZI

BANDO DI CONCORSO

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice e del servizio presso il quale possono essere richiesti i documenti complementari.
2. Descrizione del progetto.
3. Natura del concorso: aperto o ristretto.
4. Nel caso di concorsi aperti: termine ultimo per la presentazione dei progetti.
5. Nel caso di concorsi ristretti:
 - a) numero previsto di partecipanti;
 - b) se del caso, nomi dei partecipanti già selezionati;
 - c) criteri di selezione dei partecipanti;
 - d) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.
6. Se del caso, indicare se la partecipazione è riservata a una particolare professione.
7. Criteri che verranno applicati in sede di valutazione dei progetti.
8. Se del caso, nomi dei membri della commissione giudicatrice selezionati.
9. Indicare se la decisione della commissione giudicatrice è vincolante o meno per l'amministrazione aggiudicatrice.
10. Se del caso, numero e valore dei premi.
11. Se del caso, indicazione degli importi pagabili a tutti i partecipanti.
12. Indicare se gli appalti conseguenti al concorso saranno o non saranno affidati al(ai) vincitore(i) del concorso.
13. Data di spedizione del bando.

AVVISO RELATIVO AI RISULTATI DI UN CONCORSO

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Descrizione del progetto.
3. Numero complessivo dei partecipanti.
4. Numero di partecipanti stranieri.
5. Vincitore o vincitori del concorso.
6. Se del caso, premi assegnati.
7. Riferimento del bando di concorso.
8. Data di spedizione dell'avviso.

ALLEGATO VIII

CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE

1. Pubblicazione di bandi e avvisi

a) I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 35, 58, 64 e 69 sono trasmessi dalle amministrazioni aggiudicatrici all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nella forma richiesta dalla direttiva 2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001, relativa all'utilizzazione di modelli uniformi per la pubblicazione di bandi e avvisi di appalti pubblici⁽¹⁾. Anche gli avvisi di preinformazione previsti all'articolo 35, paragrafo 1, primo comma, pubblicati sul profilo di committente quale previsto al punto 2, lettera b), rispettano questa forma, come l'avviso che annuncia tale pubblicazione.

b) I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 35, 58, 64 e 69 sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee o dalle amministrazioni aggiudicatrici qualora si tratti di avvisi di preinformazione pubblicati sul profilo di committente ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, primo comma.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre divulgare tali informazioni tramite Internet, pubblicando il loro «profilo di committente» come specificato al punto 2, lettera b).

c) L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee conferma all'amministrazione aggiudicatrice la pubblicazione di cui all'articolo 36, paragrafo 8.

2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive

a) Le amministrazioni aggiudicatrici sono incoraggiate a pubblicare integralmente il capitolato d'oneri e i documenti complementari su Internet.

b) Il profilo di committente può contenere avvisi di preinformazione, di cui all'articolo 35, paragrafo 1, primo comma, informazioni sugli appalti in corso, sulle commesse programmate, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonché ogni altra informazione generale utile come persone da contattare, numeri di telefono e di fax, indirizzi postali ed elettronici (e-mail).

3. Forma e modalità di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica

La forma e le modalità di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica sono accessibili all'indirizzo Internet: «<http://simap.eu.int>».

⁽¹⁾ GU L 285 del 29.10.2001, pag. 1.

ALLEGATO IX

REGISTRI ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Ai fini dell'articolo 46 s'intendono per «registri» quelli che figurano nel presente allegato e, qualora siano apportate modifiche a livello nazionale, i registri che li hanno sostituiti.

ALLEGATO IX A

APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti per ogni Stato membro sono:

- per il Belgio, «Registre du Commerce», «Handelsregister»,
- per la Danimarca, «Erhvervs-og Selskabsstyrelsen»
- per la Germania, «Handelsregister» e «Handwerksrolle»,
- per la Grecia, «
dei lavori pubblici ()», » - MEFTT del Ministero dell'ambiente, dell'assetto del territorio e
- per la Spagna, «Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda»,
- per la Francia, «Registre du commerce et des sociétés» e «Repertoire des métiers»,
- per l'Irlanda, l'imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies» o, in mancanza, una attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.
- per l'Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato»,
- per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «Rôle de la chambre des métiers»,
- per i Paesi Bassi, «Handelsregister»,
- per l'Austria, «Firmenbuch», «Generberegister» e «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»,
- per il Portogallo, «Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário»,
- per la Finlandia, «Kaupparekisteri»/«Handelsregistret»,
- per la Svezia, «aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren»,
- per il Regno Unito, l'imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o, in mancanza, una attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.

ALLEGATO IX B

APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE

I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti:

- per il Belgio, «Registre du Commerce», «Handelsregister»,
- per la Danimarca, «Erhvervs-og Selskabsstyrelsen»,
- per la Germania, «Handelsregister» e «Handwerksrolle»,
- per la Grecia, il « μ μ μ »,
- per la Spagna, «Registro Mercantil» oppure, nel caso delle persone fisiche non iscritte, un'attestazione che specifichi che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la professione in questione,
- per la Francia, «Registre du commerce et des sociétés» e «Repertoire des métiers»,
- per l'Irlanda, l'imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies» o, in mancanza, una attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata,
- per l'Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato», e «Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato»,
- per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «Rôle de la chambre des métiers»,
- per i Paesi Bassi, «Handelsregister»,
- per l'Austria, «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»,
- per il Portogallo, «Registo Nacional das Pessoas Colectivas»,
- per la Finlandia, «Kaupparekisteri»/«Handelregistret»,
- per la Svezia, «aktiebolags-, handels - eller föreningsregistren»,
- per il Regno Unito, l'imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» che individui che l'attività del fornitore è «incorporated» o «registered» o, in mancanza, una attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.

ALLEGATO IX C

APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti sono:

- per il Belgio, «Registre du Commerce», «Handelsregister», e «Ordres professionnels - Beroepsorden»,
- per la Danimarca, «Erhvervs - og Selskabsstyrelsen»,
- per la Germania, «Handelsregister» «Handwerksrolle», «Vereinsregister», «Partnerschaftsregister» e «Mitgliedsverzeichnis der Berufskammern der Länder»,
- per la Grecia, il prestatore di servizi può essere invitato a produrre una dichiarazione giurata resa innanzi a un notaio, riguardante l'esercizio dell'attività professionale in questione; nei casi previsti dalla legislazione nazionale vigente, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui all'allegato I A, registro professionale «
nonché «
»,
- per la Spagna, «Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda»,
- per la Francia, «Registre du commerce et des sociétés» e «Repertoire des métiers»,
- per l'Irlanda, l'imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies» o, in mancanza, un'attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata,
- per l'Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato», e «Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato», o il «Consiglio nazionale degli ordini professionali»,
- per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «Rôle de la chambre des métiers»,
- per i Paesi Bassi, «Handelsregister»,
- per l'Austria, «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»,
- per il Portogallo, «Registro Nacional das Pessoas Colectivas»,
- per la Finlandia, «Kaupparekisteri»/«Handelregistret»,
- per la Svezia, «aktiebolags-, handels - eller föreningsregistren».
- per il Regno Unito, l'imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o, in mancanza, un'attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.

ALLEGATO X

REQUISITI RELATIVI AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA DELLE OFFERTE, DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE O DEI PIANI E PROGETTI NEI CONCORSI

I dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione e dei piani e progetti devono garantire, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, almeno che:

- a) le firme elettroniche relative alle offerte, alle domande di partecipazione e all'invio di piani e progetti siano conformi alle disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva 1999/93/CE;
- b) l'ora e la data esatte della ricezione delle offerte, delle domande di partecipazione e dei piani e progetti possano essere stabilite con precisione;
- c) si possa ragionevolmente assicurare che nessuno possa avere accesso ai dati trasmessi in base ai presenti requisiti prima della scadenza dei termini specificati;
- d) in caso di violazione di questo divieto di accesso, si possa ragionevolmente assicurare che la violazione sia chiaramente rilevabile;
- e) solo le persone autorizzate possano fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti;
- f) solo l'azione simultanea delle persone autorizzate possa permettere l'accesso alla totalità o a una parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura di aggiudicazione dell'appalto o del concorso;
- g) l'azione simultanea delle persone autorizzate possa dare accesso ai dati trasmessi solo dopo la data specificata;
- h) i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti resti non accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne conoscenza.

ALLEGATO XI

TERMINI DI RECEPIMENTO E DI ATTUAZIONE (Articolo 80)

Direttiva	Termini di recepimento e di attuazione
92/50/CEE (GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1) Austria, Finlandia, Svezia (*)	1° luglio 1993 1° gennaio 1995
93/36/CEE (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1) Austria, Finlandia, Svezia (*)	13 giugno 1994 1° gennaio 1995
93/37/CEE (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54) codificazione delle direttive: — 71/305/CEE (GU L 185 del 16.8.1971, pag. 5): — CE - 6 — DK, IRL, UK — Grecia — Spagna, Portogallo — Austria, Finlandia, Svezia (*) — 89/440/CEE (GU L 210 del 21.7.1989, pag. 1): — CE - 9 — Grecia, Spagna, Portogallo — Austria, Finlandia, Svezia (*)	30 luglio 1972 1° gennaio 1973 1° gennaio 1981 1° gennaio 1986 1° gennaio 1995 19 luglio 1990 1° marzo 1992 1° gennaio 1995
97/52/CE (GU L 328 del 28.11.1997, pag. 1)	13 ottobre 1998
(*) SEE: 1° gennaio 1994	

ALLEGATO XII

TAVOLA DI CONCORDANZA ⁽¹⁾

Presente direttiva	Direttiva 93/37/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 92/50/CEE	Altri atti	
Art. 1, par. 1	Art. 1, prima riga, adattato	Art. 1, prima riga, adattato	Art. 1, prima riga, adattato		
Art. 1, par. 2, lettera a)	Art. 1, lettera a), prima parte di frase	Art. 1, lettera a), prima e ultima parte della prima frase	Art. 1, lettera a)		Modificato
Art. 1, par. 2, lettera b)	Art. 1, lettera a) e lettera c), adattato	—	—		
Art. 1, par. 2, lettera c), primo comma	—	Art. 1, lettera a), seconda parte della prima frase e seconda frase, adattato	—		
Art. 1, par. 2, lettera c), secondo comma	—	Art. 1, lettera a), adattato	—		
Art. 1, par. 2, lettera d), primo comma	—	—	—		Nuovo
Art. 1, par. 2, lettera d), secondo comma	—	—	Art. 2, adattato		
Art. 1, par. 2, lettera d), terzo comma	—	—	sedicesimo considerando adattato		
Art. 1, par. 3	Art. 1, lettera d)	—	—		
Art. 1, par. 4	—	—	—		Nuovo
Art. 1, par. 5	—	—	—		Nuovo
Art. 1, par. 6	—	—	—		Nuovo
Art. 1, par. 7	—	—	—		Nuovo
Art. 1, par. 8, primo comma	—	—	Art. 1, lettera c), prima frase adattato		
Art. 1, par. 8, secondo comma	—	—	—		Nuovo
Art. 1, par. 8, terzo comma	Art. 1, lettera h)	Art. 1, lettera c)	Art. 1, lettera c), seconda frase		Modificato

⁽¹⁾ La menzione «adattato» indica una nuova formulazione del testo che non modifica il contenuto del testo delle direttive abrogate. Le modifiche del contenuto delle disposizioni delle direttive abrogate sono evidenziate dalla menzione «modificato». Quest'ultima menzione figura nell'ultima colonna della tabella quando la modifica riguarda le disposizioni delle tre direttive abrogate e nella colonna della direttiva in questione quando, per contro, essa riguarda solo una o due delle direttive.

Presente direttiva	Direttiva 93/37/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 92/50/CEE	Altri atti	
Art. 1, par. 9	Art. 1, lettera b), adattato	Art. 1 lettera b), adattato	Art. 1, lettera b), adattato		
Art. 1, par. 10	—	—	—		Nuovo
Art. 1, par. 11, primo comma	Art. 1, lettera e), adattato	Art. 1, lettera d), adattato	Art. 1, lettera d), adattato		
Art. 1, par. 11, secondo comma	Art. 1, lettera f), adattato	Art. 1, lettera e), adattato	Art. 1, lettera e), adattato		
Art. 1, par. 11, terzo comma	—	—	—		Nuovo
Art. 1, par. 11, quarto comma	Art. 1, lettera g), adattato	Art. 1, lettera f), adattato	Art. 1, lettera f), adattato		
Art. 1, par. 11, quinto comma	—	—	Art. 1, lettera g), adattato		
Art. 1, par. 12	—	—	—		Nuovo
Art. 1, par. 13	—	—	—		Nuovo
Art. 1, par. 14	—	—	—		Nuovo
Art. 1, par. 15	—	—	—		Nuovo
Art. 2	Art. 6, par. 6	Art. 5, par. 7	Art. 3, par. 2		Modificato
Art. 3	—	Art. 2, par. 2	—		
Art. 4, par. 1	Nuovo	Nuovo	Art. 26, par. 2 e 3, adattato		
Art. 4, par. 2	Art. 21 modificato	Art. 18 adattato	Art. 26, par. 1 modificato		
Art. 5	Art. 33 bis adattato	Art. 28 modificato	Art. 38 bis adattato		
Art. 6	—	Art. 15, par. 2	—		Modificato
Art. 7, lettere a) e b)	—	Art. 5, par. 1, lettera a), adattato	Art. 7, par. 1, lettera a), adattato		
Art. 7, lettera c)	Art. 6, par. 1, lettera a), adattato	—	—		
Art. 8	Art. 2 e art. 6, par. 1, lettera b), adattato	—	Art. 3, par. 3 e art. 7, par. 1, lettera a), adattato		
Art. 9, par. 1, primo comma	—	Art. 5, par. 5	Art. 7, par. 2 e 7		Modificato

Presente direttiva	Direttiva 93/37/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 92/50/CEE	Altri atti	
Art. 9, par. 1, secondo comma	—	—	—		Nuovo
Art. 9, par. 2	—	Art. 5, par. 1, lettera b)	—		Modificato
Art. 9, par. 3	Art. 6, par. 4	Art. 5, par. 6	Art. 7, par. 3, seconda parte di frase		
Art. 9, par. 4	Art. 6, par. 5, adattato				
Art. 9, par. 5, lettera a)	Art. 6, par. 3, adattato	—	Art. 7, par. 4, terzo comma, adattato		
Art. 9, par. 5, lettera b)	—	Art. 5, par. 4	—		Modificato
Art. 9, par. 6	—	Art. 5, par. 2	—		
Art. 9, par. 7	—	Art. 5, par. 3	Art. 7, par. 6		
Art. 9, par. 8, lettera a)	—	—	Art. 7, par. 4,		Modificato
Art. 9, par. 8, lettera b)	—	—	Art. 7, par. 5,		Modificato
Art. 9, par. 9	—	—	—		Nuovo
Art. 10	Nuovo	Art. 3 adattato	Art. 4, par. 1 adattato		
Art. 11	—	—	—		Nuovo
Art. 12	Art. 4, lettera a)	Art. 2, lettera a)	Art. 1, lettera a) ii)		Modificato
Art. 13	—	—	—		Nuovo
Art. 14	Art. 4, lettera b)	Art. 2, par. 1, lettera b)	Art. 4, par. 2		
Art. 15, lettera a)	Art. 5, lettera a) adattato	Art. 4, lettera a) adattato	Art. 5, lettera a) adattato		
Art. 15, lettere b) e c)	Art. 5, lettere b) e c)	Art. 4, lettere b) e c)	Art. 5, lettere b) e c)		
Art. 16	—	—	Art. 1, lettera a), da iii) a ix), adattato		
Art. 17	—	—	—		Nuovo
Art. 18	—	—	Art. 6		Modificato
Art. 19	—	—	—		Nuovo
Art. 20	—	—	Art. 8		
Art. 21			Art. 9		

Presente direttiva	Direttiva 93/37/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 92/50/CEE	Altri atti	
Art. 22	—	—	Art. 10		
Art. 23	Art. 10	Art. 8	Art. 14		Modificato
Art. 24, par. da 1 a 4, primo comma	Art. 19	Art. 16, par. 1,	Art. 24, par. 1		Modificato
Art. 24, par. 4, secondo comma	—	Art. 16, par. 2, adattato	Art. 24, par. 2, adattato		
Art. 25, primo comma	Art. 20, primo comma	Art. 17, primo comma	Art. 25, primo comma		Modificato
Art. 25, secondo comma	Art. 20, secondo comma	Art. 17, secondo comma	Art. 25, secondo comma		
Art. 26	—	—	—		Nuovo
Art. 27, primo comma	Art. 23, par. 1	—	Art. 28, par. 1		Modificato
Art. 27, secondo e terzo comma	Art. 23, par. 2	—	Art. 28, par. 2		
Art. 28, primo comma	Art. 7, par. 1 adattato	Art. 6, par. 1 adattato	Art. 11, par. 1 adattato		
Art. 28, secondo comma	Art. 7, par. 4	Art. 6, par. 4	Art. 11, par. 4		Modificato
Art. 29	—	—	—		Nuovo
Art. 30, par. 1, lettera a)	Art. 7, par. 2, lettera a)	Art. 6, par. 2	Art. 11, par. 2, lettera a)		
Art. 30, par. 1, lettera b)	Art. 7, par. 2, lettera c)	Nuovo	Art. 11, par. 2, lettera b)		
Art. 30, par. 1, lettera c)		—	Art. 11, par. 2, lettera c)		
Art. 30, par. 1, lettera d)	Art. 7, par. 2, lettera b)	—	—		
Art. 30, paragrafi 2, 3 e 4	—	—	—		Nuovo
Art. 31, punto 1), lettera a)	Art. 7, par. 3 lettera a)	Art. 6, par. 3, lettera a)	Art. 11, par. 3, lettera a)		
Art. 31, punto 1), lettera b)	Art. 7, par. 3, lettera b)	Art. 6, par. 3, lettera c)	Art. 11, par. 3, lettera b)		
Art. 31, punto 1), lettera c)	Art. 7, par. 3, lettera c)	Art. 6, par. 3, lettera d)	Art. 11, par. 3, lettera d)		
Art. 31, punto 2), lettera a)	—	Art. 6, par. 3, lettera b)	—		

Presente direttiva	Direttiva 93/37/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 92/50/CEE	Altri atti	
Art. 31, punto 2), lettera b)	—	Art. 6, par. 3, lettera e)	—		
Art. 31, punto 2, lettera c)	—	Nuovo	—		
Art. 31, punto 2), lettera d)	—	Nuovo	—		
Art. 31, punto 3)	—	—	Art. 11, par. 3, lettera c)		
Art. 31, punto 4), lettera a)	Art. 7, par. 3, lettera d)	—	Art. 11, par. 3, lettera e)		
Art. 31, punto 4, lettera b)	Art. 7, par. 3, lettera e)	—	Art. 11, par. 3, lettera f)		
Art. 32	—	—	—		Nuovo
Art. 33	—	—	—		Nuovo
Art. 34, primo e secondo comma	Art. 9, primo e secondo comma	—	—		
Art. 34, terzo comma	Art. 9, terzo comma				Modificato
Art. 35, par. 1, primo comma, lettera a), primo comma	—	Art. 9, par. 1, primo comma	—		
Art. 35, par. 1, primo comma, lettera a), secondo comma	—	Art. 9, par. 1, secondo comma, prima frase	—		Modificato
Art. 35, par. 1, primo comma, lettera b)	—	—	Art. 15, par. 1		
Art. 35, par. 1, primo comma, lettera c)	Art. 11, par. 1	—	—		
Art. 35, par. 1, secondo comma	—	Art. 9, par. 5, secondo comma	Art. 17, par. 2, secondo comma		Modificato
Art. 35, par. 1, terzo comma	Art. 11, par. 7, secondo comma	—	—		Modificato
Art. 35, par. 1, quarto, quinto e sesto comma	—	—	—		Nuovo
Art. 35, par. 2	Art. 11, par. 2	Art. 9, par. 2	Art. 15, par. 2		Modificato
Art. 35, par. 3	—	—	—		Nuovo

Presente direttiva	Direttiva 93/37/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 92/50/CEE	Altri atti	
Art. 35, par. 4, primo comma	Art. 11, par. 5, prima frase	Art. 9, par. 3, prima frase	Art. 16, par. 1		Modificato
Art. 35, par. 4, secondo e terzo comma	—	—	—		Nuovo
Art. 35, par. 4, quarto comma			Art. 16, par. 3 e 4		
Art. 35, par. 4, quinto comma	Art. 11, par. 5, seconda frase	Art. 9, par. 3, seconda frase	Art. 16, par. 5		Modificato
Art. 36, par. 1	Art. 11, par. 6, primo comma, adattato	Art. 9, par. 4, prima frase, adattato	Art. 17, par. 1, prima frase, adattato		
Art. 36, par. 2, primo comma	Art. 11, par. 7, prima frase	Art. 9, par. 5, primo comma	Art. 17, par. 2, primo comma		Modificato
Art. 36, par. 2, secondo comma	—	—	—		Nuovo
Art. 36, par. 3	Art. 11, par. 10	Art. 9, par. 8	Art. 17, par. 5		Modificato
Art. 36, par. 4	Art. 11, par. 8 e 13	Art. 9, par. 6 e 11	Art. 17, par. 4 e 8		Modificato
Art. 36, par. 5	Art. 11, par. 11, adattato	Art. 9, par. 9, adattato	Art. 17, par. 6, adattato		
Art. 36, par. 6	Art. 11, par. 13, seconda frase	Art. 9, par. 11, seconda frase	Art. 17, par. 8, seconda frase		Modificato
Art. 36, par. 7, primo comma	Art. 11, par. 12	Art. 9, par. 10	Art. 17, par. 7		
Art. 36, par. 7, secondo comma	—	—	—		Nuovo
Art. 37	Art. 17	Art. 13	Art. 21		Modificato
Art. 38, par. 1	—	—	—		Nuovo
Art. 38, par. 2	Art. 12, par. 2, adattato	Art. 10, par. 1, adattato	Art. 18, par. 1, adattato		
Art. 38, par. 3	Art. 13, par. 1 e 3, adattato	Art. 11, par. 1 e 3, adattato	Art. 19, par. 1 e 3, adattato		Modificato
Art. 38, par. 4	Art. 12, par. 2 e art. 13, par. 4, adattati	Art. 10, par. 1 bis e art. 11, par. 3 bis, adattati	Art. 18, par. 2 e art. 19, par. 4, adattati		
Art. 38, par. 5 e 6	—	—	—		Nuovo
Art. 38, par. 7	Art. 12, par. 5	Art. 10, par. 4	Art. 18, par. 5		Modificato

Presente direttiva	Direttiva 93/37/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 92/50/CEE	Altri atti	
Art. 38, par. 8	Art. 14, par. 1	Art. 12, par. 1	Art. 20, par. 1		Modificato
Art. 39	Art. 12, par. 3 e 4, art. 13, par. 6, e art. 14, par. 2 adattati	Art. 10, par. 2 e 3, art. 11, par. 5, e art. 12, par. 2 adattati	Art. 18, par. 3 e 4, art. 19, par. 6 e art. 20, par. 2 adattati		
Art. 40	Art. 13, par. 2, e art. 14, par. 3	Art. 11, par. 2, e art. 12, par. 3	Art. 19, par. 2, e art. 20, par. 3		Modificato
Art. 41, par. 1	Art. 8, par. 2, prima frase, adattato	Art. 7, par. 2, prima frase, adattato	Art. 12, par. 2, prima frase, adattato		
Art. 41, par. 2	Art. 8, par. 1, primo comma, adattato	Art. 7, par. 1, primo comma, adattato	Art. 12, par. 1, primo comma, adattato		
Art. 41, par. 3	Art. 8, par. 1, secondo comma, adattato	Art. 7, par. 1, secondo comma, adattato	Art. 12, par. 1, secondo comma, adattato		
	Art. 8, par. 2, ultima frase	Art. 7, par. 2, ultima frase	Art. 12, par. 2, ultima frase		Soppresso
Art. 42, par. 1, 3 e 6	Art. 13, par. 5, e art. 18, par. 2	Art. 11, par. 4, e art. 15, par. 3	Art. 19, par. 5, e art. 23, par. 2		Modificato
Art. 42, par. 2, 4 e 5	—	—	—		Nuovo
Art. 43	Art. 8, par. 3	Art. 7, par. 3	Art. 12, par. 3		Modificato
Art. 44, par. 1	Art. 18, par. 1 adattato	Art. 15, par. 1 adattato	Art. 23, par. 1 adattato		Modificato
Art. 44, par. 2	—	—	—		Nuovo
Art. 44, par. 3	Art. 22	Art. 23, par. 3	Art. 32, par. 4		Modificato
Art. 44, par. 4	—	—	—		Nuovo
Art. 45, par. 1	—	—	—		Nuovo
Art. 45, par. 2, primo comma	Art. 24, primo comma, adattato	Art. 20, par. 1, adattato	Art. 29, primo comma, adattato		
Art. 45, par. 2, secondo comma	—	—	—		Nuovo
Art. 45, par. 3	Art. 24, secondo e terzo comma, adattato	Art. 20, par. 2 e 3 adattato	Art. 29, secondo e terzo comma, adattato		
Art. 45, par. 4	Art. 24, quarto comma	Art. 20, par. 4	Art. 29, quarto comma		Modificato
Art. 46, primo comma	Art. 25, prima frase modificato	Art. 21, par. 1 e par. 2, prima frase, adattato	Art. 30, par. 1 e 3, prima frase, adattato		

Presente direttiva	Direttiva 93/37/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 92/50/CEE	Altri atti	
Art. 46, secondo comma	—	—	Art. 30, par. 2		
Art. 47, par. 1, lettere a) e b)	Art. 26, par. 1, lettere a) e b), adattato	Art. 22, par. 1, lettere a) e b), adattato	Art. 31, par. 1, lettere a) e b), adattato		
Art. 47, par. 1, lettera c)	Art. 26, par. 1, lettera c)	Art. 22, par. 1, lettera c)	Art. 31, par. 1, lettera c)		Modificato
Art. 47, par. 2 e 3	—	—	—		Nuovo
Art. 47, par. 4 e 5	Art. 26, par. 2 e 3, adattato	Art. 22, par. 2 e 3, adattato	Art. 31, par. 2 e 3, adattato		Modificati
Art. 48, par. 1 e par. 2, lettere da a) a e) e da g) a j)	Art. 27, par. 1, adattato	Art. 23, par. 1, adattato	Art. 32, par. 2, adattato		
Art. 48, par. 2, lettera f)	—	—	—		Nuovo
Art. 48, par. 3 e 4	—	—	—		Nuovo
Art. 48, par. 5	Nuovo	Nuovo	Art. 32, par. 1, adattato		
Art. 48, par. 6	Art. 27, par. 2	Art. 23, par. 2	Art. 32, par. 3		
Art. 49	Nuovo	Nuovo	Art. 33		Modificato
Art. 50	—	—	—		Nuovo
Art. 51	Art. 28	Art. 24	Art. 34		
Art. 52	Art. 29	Art. 25	Art. 35		Modificato
Art. 53, par. 1	Art. 30, par. 1 adattato	Art. 26, par. 1 adattato	Art. 36, par. 1 adattato		
Art. 53, par. 2	Art. 30, par. 2	Art. 26, par. 2	Art. 36, par. 2		Modificato
	Art. 30, par. 3	—	—		Soppresso
Art. 54	—	—	—		Nuovo
Art. 55	Art. 30, par. 4, primo e secondo comma	Art. 27, primo e secondo comma	Art. 37, primo e secondo comma		Modificato
—	Art. 30, par. 4, terzo comma	Art. 27, terzo comma	Art. 37, terzo comma		Soppresso
—	Art. 30, par. 4, quarto comma	—	—		Soppresso
—	Art. 31	—	—		Soppresso

Presente direttiva	Direttiva 93/37/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 92/50/CEE	Altri atti	
—	Art. 32	—	—		Soppresso
Art. 56	Art. 3, par. 1, adattato				
Art. 57	—				Nuovo
Art. 58	Art. 11 par. 3, da par. 6 a par. 11 e par. 13				Modificato
Art. 59	Art. 15	—	—		
Art. 60	Art. 3, par. 2	—	—		
Art. 61	Nuovo	—	—		
Art. 62	Art. 3, par. 3				
Art. 63	Art. 3, par. 4				Modificato
Art. 64	Art. 11, par. 4, par. 6, primo comma, par. 7, primo comma, e par. 9	—	—		Modificato
Art. 65	Art. 16				
Art. 66	—	—	Art. 13, par. 3 e 4		
Art. 67, par. 1	—	—	Art. 13, par. 1, primo comma e par. 2, primo comma		
Art. 67, par. 2			Art. 13, par. 1, trattini da 1 a 3 e par. 2, trattini da 1 a 3		Modificato
Art. 68	—	—	Nuovo		
Art. 69, par. 1	—	—	Art. 15, par. 3		
Art. 69, par. 2, primo comma	—	—	Art. 16, par. 1 e par. 2, secondo trattino		Modificato
Art. 69, par. 2, secondo comma e par. 3	—	—	Nuovo		
Art. 70	—	—	Art. 17, par. 1, par. 2, primo e terzo comma, da par. 3 a par. 6 e par. 8		Modificato
Art. 71	—	—	Nuovo		
Art. 72	—	—	Art. 13, par. 5		

Presente direttiva	Direttiva 93/37/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 92/50/CEE	Altri atti	
Art. 73	—	—	Art. 13, par. 6, primo comma		
Art. 74	—	—	Art. 13, par. 6, secondo comma		Modificato
	Art. 33	Art. 30	Art. 38		Soppresso
Art. 75	Art. 34, par. 1, adattato	Art. 31, par. 1, adattato	Art. 39, par. 1, adattato		
Art. 76	Art. 34, par. 2	Art. 31, par. 2	Art. 39, par. 2		Modificato
			Art. 39, par. 2, lettera d), secondo comma		Soppresso
Art. 77, par. 1	—	Art. 32, par. 1	Art. 40, par. 1		
Art. 77, par. 2	Art. 35, par. 3	Art. 32, par. 2	Art. 40, par. 3		Modificato
	—	—	Art. 40, par. 2		Soppresso
Art. 77, par. 3	—	Art. 32, par. 3	Art. 40, par. 4		Modificato
Art. 78, par. 1 e 2			Nuovo		
Art. 78, par. 3 e 4	Art. 6, par. 2, lettera a),	Art. 5, par. 1, lettera d)	Art. 7, par. 1, lettera c)		Modificato
Art. 79, lettera a)	Art. 6, par. 1, lettera b), adattato	Art. 5, par. 1, lettera c), secondo comma, adattato	Art. 7, par. 1, lettera b), secondo comma, adattato		
Art. 79, lettera b)	Art. 35, par. 2	—	Art. 16, par. 4		Modificato
Art. 79, lettera c)	—		—		Nuovo
Art. 79, lettera d)	Art. 35, par. 1, adattato	—	—		
Art. 79, lettera e)		Art. 29, par. 3, adattato	—		
Art. 79, lettera f)	Art. 35, par. 2 adattato	—	—		Nuovo
Art. 79, lettera g)	—	—	—		
Art. 79, lettere h) e l)	—	—	—		Nuovo
Art. 80					
Art. 81					
Art. 82					
Art. 83					

Presente direttiva	Direttiva 93/37/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 92/50/CEE	Altri atti	
Art. 84					
Allegato I	Allegato II				Modificato
Allegati II A e II B	—	—	Allegati I A e I B		Modificato
Allegato III	Allegato I	—	—	Atti relativi all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	Adattato
Allegato IV	—	Allegato I	—	Atti relativi all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	Adattato
Allegato V	—	Allegato II	—		Modificato
Allegato VI	Allegato III	Allegato III	Allegato II		Modificato
Allegato VII A, B, C e D	Allegati IV, V e VI	Allegato IV	Allegati III e IV		Modificato
Allegato VIII	—	—	—		Nuovo
Allegato IX					Adattato
Allegato IX A	—	Art. 21, par. 2	—	Atti relativi all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	
Allegato IX B	—	—	Art. 30, par. 3	Atti relativi all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	
Allegato IX C	Art. 25, adattato	—	—	Atti relativi all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	
Allegato X					Nuovo
Allegato XI					Nuovo
Allegato XII					Nuovo

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 2204/1999 della Commissione, del 12 ottobre 1999, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 292 del 28 ottobre 1999)

A pagina 256, codice NC 2834 21 00, nella quarta colonna:

anziché: «6»,
leggi: «5,5».

A pagina 567:

codice NC 7603 10 00, nella quarta colonna:

anziché: «5,1»,
leggi: «5»;

codice NC 7603 20 00, nella quarta colonna:

anziché: «5,3»,
leggi: «5».

A pagina 569, codice NC 7610 10 00, nella quarta colonna:

anziché: «6,2»,
leggi: «6».

Rettifica del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 194 del 31 luglio 2000)

A pagina 68, nell'articolo 47, paragrafo 2, lettera b):

anziché: «..., anteriormente al 31 agosto della relativa campagna»,
leggi: «..., anteriormente al 31 agosto successivo alla campagna in questione».

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G406045/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale	€ 397,47
		- semestrale	€ 217,24
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale	€ 284,65
		- semestrale	€ 154,32
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale	€ 67,12
		- semestrale	€ 42,06
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale	€ 166,66
		- semestrale	€ 90,83
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale	€ 64,03
		- semestrale	€ 39,01
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale	€ 166,38
		- semestrale	€ 89,19
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale	€ 776,66
		- semestrale	€ 411,33
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale	€ 650,83
		- semestrale	€ 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 86,00

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 55,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 318,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 183,50
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85
I.V.A. 20% inclusa	

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 188,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 175,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50
I.V.A. 4% a carico dell'Editore	

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 0 4 0 6 1 0 *

€ 16,80